

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della
riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale

*(Parere ai sensi degli articoli 1, 3, comma 1, lettere c), d), e) e f), e 9, comma 1,
lettere g), h) e i), della legge 9 agosto 2023, n. 111)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 novembre 2023)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D46/23

Roma, 07-11-2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023, recante "Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale".

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita. Evidenzio l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione del fatto che il suddetto schema di decreto legislativo recepisce, tra l'altro, la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, con la quale viene garantito un livello di imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi di imprese multinazionali o nazionali, il cui termine di recepimento, da parte degli Stati membri, è fissato al 31 dicembre 2023.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Titolo I

Disposizioni in materia di fiscalità internazionale

Capo I

Disposizioni in materia di determinazione della residenza fiscale

Articolo 1 (*Residenza delle persone fisiche*)

La modifica normativa sostituisce il comma 2 dell'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi. La proposta modifica il criterio di collegamento ai fini della determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sostituendo il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, mutuato dalla prassi internazionale e dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e aggiungendo quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta altresì fermo il criterio civilistico della residenza di cui all'articolo 43 del c.c.

Tutti i suddetti criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d'imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

La prova dell'assenza dei criteri che determinano la residenza nel territorio dello Stato potrà essere fornita dal contribuente dimostrando, rispettivamente, di non avere in Italia la residenza, il domicilio e di non essere stato fisicamente presente nel territorio dello Stato. La prova dell'insussistenza del requisito deve essere riferita a un numero di giorni complessivi superiore alla maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno nel caso della presenza fisica.

Il criterio di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente resta quale criterio di collegamento rilevante ai fini della residenza fiscale. Tuttavia, la proposta emendativa permette di mitigare, ai fini della residenza, il puro dato formale dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente che non abbia un reale riscontro fattuale, modificando la presunzione assoluta in favore di una presunzione relativa che permetta al contribuente di fornire prova contraria rispetto a quanto stabilito *ex lege*.

Articolo 2 (*Residenza delle società e degli enti*)

La disposizione in esame riformula il comma 3 dell'articolo 73 del TUIR in materia di residenza delle società e degli enti con l'obiettivo di assicurare maggiore certezza giuridica, tenendo anche conto delle prassi internazionali e dei criteri per la definizione della residenza previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Segnatamente, vengono eliminati i riferimenti al criterio dell'oggetto principale, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell'amministrazione.

La residenza di società ed enti viene per contro ricondotta a tre criteri. Mentre il criterio della "sede legale" ha carattere formale e rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma, quelli della "sede di direzione effettiva" e della "gestione ordinaria in via principale" presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente



il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente. Essendo i tre criteri alternativi, ciascuno di essi è di per sé in grado di fondare il collegamento personale all'imposizione delle persone giuridiche.

I criteri della "sede di direzione effettiva" e della "gestione ordinaria in via principale" esprimono la ratio della novella legislativa, sottolineando la rilevanza degli aspetti di natura fattuale in relazione al collegamento personale all'imposizione del reddito e realizzando un approccio che lo amplia e rafforza la certezza del diritto. La loro lettura combinata segna inoltre il superamento del riferimento alla sede dell'amministrazione, che ha determinato significative difficoltà interpretative e applicative. Per quanto i due criteri sostanziali operino disgiuntamente, la duplice inclusione persegue anche l'obiettivo di escludere alla radice indebiti ampliamenti ad ulteriori criteri di natura sostanziale. Le attività di supervisione e l'eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte dei soci sono da considerarsi diverse dalla direzione effettiva e dalla gestione amministrativa corrente.

L'inserimento del criterio della "sede di direzione effettiva" tiene conto del suo mantenimento nelle Convenzioni internazionali italiane in vigore, spostandone la rilevanza come uno degli elementi fondanti la residenza in base alla normativa di fonte interna. Il riferimento alla direzione e alla sua effettività è in ogni caso inconciliabile con l'interpretazione di tale requisito volta a farlo coincidere con l'elemento volitivo dei soci. Pertanto, ai fini della direzione effettiva, non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l'eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi.

L'inserimento del criterio della "gestione ordinaria in via principale", consente di allinearsi a quell'orientamento di altri Paesi europei che lo impiegano per stabilire il collegamento personale all'imposizione nei casi in cui vi è un effettivo radicamento della persona giuridica sul territorio, ma sorgono incertezze interpretative in merito al luogo di direzione effettiva. In altri termini, ciò che rileva ai fini del criterio qui considerato è che gli atti siano relativi alla gestione ordinaria, attinente al normale funzionamento della società o dell'ente nel suo complesso. L'impiego dell'espressione "in via principale" consente inoltre di evitare un eccessivo allargamento del collegamento personale all'imposizione quando solo una parte di tali attività si svolge nel territorio dello Stato e quindi può, se del caso, esistere una stabile organizzazione. Analogamente, la gestione corrente di un ramo d'impresa configura una stabile organizzazione ("*place of management*" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del Modello OCSE e articolo 162, comma 2, lettera a) del TUIR, ossia "sede di direzione").

L'incipit del comma 3 è riformulato per esigenze di chiarezza, meglio esplicitando – in linea con la prassi dell'Agenzia delle Entrate – che ai fini della residenza per gli organismi di investimento collettivo del risparmio rileva il criterio del luogo di istituzione. Inoltre, il comma 3, in continuità con la disposizione vigente, mantiene la presunzione di residenza per i trust e gli istituti di analogo contenuto istituiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano, con la possibilità per il contribuente – in riferimento a questi ultimi – di fornire la prova della effettiva residenza nello Stato o territorio estero. Viene altresì mantenuta la disposizione antielusiva che prevede la presunzione di residenza in Italia, salvo la prova contraria, per i trust istituiti in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.



Il comma 5-bis, relativo alla presunzione di residenza nel territorio dello Stato di società ed enti controllati o amministrati da soggetti residenti nel territorio dello Stato (c.d. esterovestizione) è riformulato come conseguenza dell'introduzione dei nuovi criteri della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria.

Capo II

Altre disposizioni in materia di fiscalità internazionale

Articolo 3 (Semplificazione della disciplina delle società estere controllate)

La disposizione emendativa dell'articolo 167, comma 4, del TUIR intende semplificare il calcolo della tassazione effettiva della società controllata non residente, da confrontare con la tassazione che avrebbe avuto se la società fosse stata assoggettata ad imposizione in Italia, consentendo l'utilizzo dei dati contabili del soggetto estero, con alcune salvaguardie.

La tassazione effettiva estera è determinata come rapporto tra l'importo risultante dal bilancio d'esercizio delle imposte correnti dovute, anticipate e differite, e l'utile ante imposte.

L'inclusione delle imposte anticipate e differite consente di superare la disposizione che prevede l'irrelevanza delle variazioni temporanee della base imponibile ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera.

Il calcolo semplificato dell'aliquota effettiva è possibile a condizione che il bilancio d'esercizio del soggetto controllato sia certificato da un operatore professionale e che l'utilizzo dei bilanci certificati della controllata avviene sotto la responsabilità della società controllante residente nel territorio dello Stato italiano.

È mantenuto il previgente regime per i soggetti che non soddisfano le condizioni relative alla certificazione del bilancio.

L'introduzione del nuovo comma 4-bis all'articolo 167 del TUR è finalizzata a coordinare le disposizioni di cui all'articolo 167 del TUIR in materia di società estere controllate con le disposizioni contenute nel Titolo II decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 9 agosto 2023, n. 111. In particolare, la disposizione emendativa prevede che, ai fini della verifica del requisito della effettiva tassazione nello Stato della controllata estera di cui all'articolo 4, lettera a), dell'articolo 167, deve essere presa in considerazione anche l'imposta minima nazionale equivalente, come definita nell'allegato A del presente decreto legislativo, eventualmente assolta dalla società controllata estera. Poiché l'imposta minima nazionale equivalente si applica su base giurisdizionale, per tutte le società controllate localizzate nel medesimo Stato, ai fini dell'allocazione della quota dell'imposta alla singola società controllata estera si prevede che l'imposta minima nazionale equivalente assolta rilevi in misura corrispondente al prodotto tra tale imposta e il rapporto tra i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

La disposizione emendativa di cui al comma 4-ter muove da finalità di semplificazione e introduce un meccanismo opzionale alternativo con la finalità di evitare la complessità dei conteggi in relazione al calcolo del livello di imposizione effettiva in capo alle società controllate ovvero alle stabili



organizzazioni estere, fermo il rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016.

Le attuali disposizioni prevedono, come condizione per l'attivazione dell'imposizione per trasparenza, che la controllata estera abbia un livello di imposizione effettiva inferiore alla metà di quella che si sarebbe verificata laddove il soggetto controllato estero fosse stato residente in Italia (la cui aliquota nominale è attualmente pari al 24 per cento).

La disposizione opzionale propone una semplificazione ai fini della determinazione della tassazione effettiva del soggetto controllato estero sia dal lato della base imponibile sia dal lato dell'aliquota impositiva.

Nella prospettiva della base imponibile, al fine di evitare le significative complessità di calcoli che spesso si risolvono in un mero spostamento temporale del carico impositivo tra il soggetto controllante residente e la società controllata/stabile organizzazione non residente dovuta alla diversità della locale disciplina fiscale applicabile, si fa riferimento al risultato economico di bilancio ante imposte della società controllata ovvero della stabile organizzazione (previa sua autonoma determinazione rispetto alla casa madre); tale risultato contabile è quello risultante a seguito dell'applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento (onde evitare la elisione di componenti positivi e negativi di reddito infragruppo) e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi (al fine di evitare eventuali manovre volte ad artatamente ridurre la base imponibile). L'utilizzo di valori contabili e non fiscali non si presta a particolari manipolazioni della base imponibile atteso che gli unici costi non monetari di cui è consentita la deduzione sono gli ammortamenti (svalutazioni e accantonamenti a fondi rischi che potrebbero ridurre la base imponibile non sono infatti deducibili) ed eventuali trasferimenti di costi a favore di altre entità del gruppo non destano, in linea di principio, criticità perché se sono entità a fiscalità privilegiata esse registrano un corrispondente componente positivo di reddito soggetto alle medesime regole a cui è soggetta la entità che ha registrato il corrispondente costo e se invece sono entità a fiscalità ordinaria per definizione il rischio non sussiste.

Nella prospettiva dell'aliquota impositiva si fa riferimento all'aliquota del 15% in coerenza con il livello minimo di imposizione previsto dalla *global minimum tax*.

L'importo della imposta sostitutiva, derivante da un regime opzionale, non tiene conto di eventuali imposte sui redditi pagate all'estero dal soggetto non residente.

La disposizione è una facoltà concessa al soggetto passivo di cui al comma 1 il quale può decidere di non avvalersene e di applicare le altre disposizioni dell'articolo 167 del TUIR. Nondimeno, se esercitata, l'opzione per l'imposta sostitutiva ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione.

L'opzione si applica per tutte le entità controllate estere che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 167, ovvero i cui proventi da cosiddetti redditi passivi ammontano ad almeno un terzo dei proventi complessivi.

Il nuovo comma 4-quater prevede che la disposizione si applica a condizione che i bilanci dei soggetti controllati non residenti siano soggetti a revisione e certificazione in quanto ciò costituisce una minima garanzia di affidabilità delle loro risultanze contabili. Con riferimento a quest'ultima



disposizione, si precisa che l'utilizzo dei bilanci certificati della controllata avviene sotto la responsabilità della società controllante residente nel territorio dello Stato italiano.

Articolo 4 *(Disposizione quadro per incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato)*

L'attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere h) ed i) della legge di delega fiscale crea un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato.

In tal senso, l'articolo in oggetto introduce una disposizione quadro che individua le condizioni nel rispetto delle quali è possibile introdurre specifiche misure di incentivo fiscale aventi la natura di aiuto di Stato.

Al comma 1 si prevede in particolare che ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nel rispetto dei principi europei di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, saranno riconosciute misure di incentivo di natura fiscale in base alle opzioni consentite dal quadro europeo di riferimento.

Si tratta, in primo luogo, dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sulla base di una preventiva notifica.

In secondo luogo, dell'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e che quindi consente l'esenzione da notifica preventiva ove ne siano rispettate le condizioni.

Infine, dei regolamenti sul "*de minimis*" che considerano compatibili con il mercato interno misure di importo limitato, ove siano rispettati le condizioni e limiti indicati nei medesimi regolamenti. Si tratta dei seguenti regolamenti: regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013; regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti nel settore agricolo; regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Questo, al fine di considerare gli stessi come misure che non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

Al comma 2 si stabilisce che i principi di cui al comma 1 si applicano anche agli incentivi fiscali già esistenti all'entrata in vigore della disposizione quadro. Infatti, l'ampiezza della disciplina quadro introdotta ne comporta la riferibilità anche alle misure di incentivo fiscale già introdotte al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione (ad esempio, agli incentivi per nuovi investimenti nel Mezzogiorno e Zone Economiche Speciali che si applicano ai sensi dell'articolo 14 del citato regolamento (UE) n. 651/2014).

Articolo 5 *(Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati)*



La proposta normativa allegata introduce un nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia; detto regime sostituisce il regime attualmente vigente in favore dei lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

In particolare, il comma 1 della proposta stabilisce che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.

Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell'imponibile fiscale del 50% su un ammontare di reddito non superiore a 600.000 euro al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni;
- b) l'attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore era impiegato all'estero prima del trasferimento e che non faccia parte, comunque, del suo stesso gruppo;
- c) l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano;
- d) i lavoratori devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Oltre ad una riduzione della percentuale di detassazione, rispetto al regime attualmente vigente si introducono requisiti più stringenti per accedere all'agevolazione, quali un periodo più lungo di residenza fiscale all'estero del contribuente (tre anni) nonché di permanenza in Italia dopo il rientro (cinque anni).

Inoltre, si richiede che il contribuente possieda requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come specificati nel d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206, per le professioni regolamentate, e nel decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, per coloro che sono titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.

Il comma 2 limita a cinque periodi d'imposta la durata del beneficio fiscale eliminando le varie durate previste dalla disciplina del regime vigente, attualmente differenziate sulla base di requisiti inerenti la situazione familiare o patrimoniale del contribuente.

Nello stesso comma si specifica, inoltre, che nel caso in cui il lavoratore non mantenga la residenza fiscale in Italia per almeno cinque anni decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Con il comma 3 si prevede, confermando sostanzialmente una disposizione già presente nella vigente disciplina degli impatriati (art. 16 del d.lgs n. 147/2015), che i cittadini italiani fruiscono del regime agevolato se, nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a), sono stati iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), ovvero, nell'ipotesi in cui non siano stati iscritti all'AIRE,



se sono stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Il comma 4 specifica che le disposizioni agevolative si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti *de minimis*.

Il comma 5 dispone che il nuovo regime si applica in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Infine, il comma 6, nell'abrogare dalla data di entrata in vigore del provvedimento le disposizioni che hanno istituito il regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge n. 34 del 2019), introduce un regime transitorio in favore dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza ~~fiscale~~ anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero per i titolari di rapporti di lavoro sportivo che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data, per i quali continuano ad applicarsi le norme abrogate. Naturalmente resta impregiudicato il regime giuridico dei soggetti di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 concernente gli incentivi per il rientro in Italia dei docenti e ricercatori residenti all'estero.

Articolo 6 (*Trasferimento in Italia di attività economiche*)

La disposizione è finalizzata a promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche.

A tal fine, si prevede un incentivo fiscale consistente nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d'impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un paese estero, diverso da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Fra le attività economiche trasferite oggetto di agevolazione rientrano anche le attività d'impresa esercitate da società appartenenti al medesimo gruppo.

L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta, ovvero dieci se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, successivi alla scadenza del regime di agevolazione. Si prevede il recupero del beneficio qualora l'attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell'agevolazione, venga successivamente trasferita fuori dall'Italia durante il periodo in cui si beneficia dell'agevolazione o entro cinque periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione.

Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all'estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.

Per poter beneficiare dell'agevolazione, la disposizione prevede l'obbligo per il contribuente di mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.



Si prevede, infine, la sospensione dell'efficacia della misura agevolativa subordinandola all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 7 (Decorrenza)

La norma introduce disposizioni sulla decorrenza del Titolo I. In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1 sulla residenza delle persone fisiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6, che possono riguardare soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del presente decreto.

Titolo II

Recepimento della direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale

Il presente **Titolo** contiene disposizioni per l'attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 al fine di recepire la Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 (di seguito Direttiva), intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.

In particolare, la legge 9 agosto 2023, n. 111 ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario italiano. All'articolo 3, comma 1, lettera e) sono definiti i principi internazionali e dell'Unione Europea che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega tra cui *“recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale con l'introduzione, tra l'altro, di:*

- 1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;*
- 2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi”.*

La Direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (di seguito Pillar 2) raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (*“global minimum tax”*). A tal fine, è stato congegnato un sistema coordinato di regole in grado di assicurare che i grandi gruppi di imprese siano soggetti ad un livello impositivo minimo almeno pari al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito.

L'obiettivo della *global minimum tax* consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa.



La progettazione della Direttiva, proprio perché attua una strategia già concordata a livello internazionale, è stata fortemente vincolata dagli esiti dei lavori sul Pillar 2.

La Direttiva, infatti, ricalca sostanzialmente il modello impositivo (di seguito *Model Rules* o Regole GloBE o regole OCSE) pubblicato nel 2021 dall'OCSE salvo introdurre alcune disposizioni necessarie a garantire la conformità delle nuove regole con i Trattati UE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Le principali differenze della Direttiva, rispetto alle *Model Rules*, consistono: i) nell'estendere la disciplina ai gruppi nazionali di imprese con fatturato consolidato almeno pari a 750 milioni di euro; ii) nell'assoggettare ad imposizione integrativa tutte le imprese localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione, incluse le controllanti capogruppo che applicano l'imposta minima integrativa.

La Direttiva non incorpora i chiarimenti forniti dall'OCSE nell'ambito del Commentario e delle Guide Amministrative alle regole GloBE; tuttavia, al fine di assicurare la coerenza con le regole internazionali, sono stati inseriti dei Considerando per chiarire che il Commentario alle regole OCSE nonché il quadro di riferimento per l'attuazione delle nuove regole saranno utilizzati come fonte illustrativa e di interpretazione nell'applicazione della Direttiva se e nella misura in cui sono compatibili con il diritto dell'Unione europea¹.

La Direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 328/2022 del 22 dicembre 2022, è entrata in vigore il 23 dicembre 2022 ed il termine per il suo recepimento, da parte degli Stati membri, è fissato al più tardi entro il 31 dicembre 2023.

Al fine di ottemperare agli obblighi unionali, con il presente decreto legislativo l'Italia intende introdurre nel proprio ordinamento, entro la fine dell'anno corrente, la normativa sull'imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese.

Il testo legislativo è composto da 53 articoli suddivisi in nove Capi che seguono l'ordine della stessa Direttiva: CAPO I (Disposizioni generali), CAPO II (Imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale), CAPO III (Determinazione del reddito o perdita rilevante), CAPO IV (Calcolo delle imposte rilevanti rettificata), CAPO V (Calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa), Capo VI (Operazioni di riorganizzazione e società holding), il Capo VII (Regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni), il Capo VIII (Disposizioni amministrative), e Capo IX (Disposizioni transitorie e finali). Completano il testo due allegati dedicati alle definizioni ed a misure transitorie.

Capo I – Disposizioni generali

L'articolo 8 (Definizioni) rimanda alla lista di definizioni contenute nell'allegato A del presente decreto legislativo che ne costituisce parte integrante. Le definizioni, riprese sostanzialmente dalla Direttiva, sono indispensabili alla comprensione delle nuove regole in quanto rappresentano gli elementi fondamentali su cui è imperniato l'intero sistema impositivo e sono posti a presidio del suo corretto ed uniforme funzionamento a livello internazionale. Poiché destinate ad essere applicate in relazione a tutti i Paesi in cui i gruppi operano, queste non possono essere individuate sulla base di

¹ Cfr. Considerando 6, 11, 22 e 24 della Direttiva.



nozioni ed istituti propri dell'ordinamento italiano. Le definizioni più importanti sono commentate nell'ambito degli articoli in cui sono richiamate.

Al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese secondo l'approccio comune condiviso in sede OCSE e ripreso in sede unionale, seppur con modifiche per assicurare la compatibilità con il diritto dell'Unione, l'**articolo 9** (*Oggetto*) dispone, al **comma 1**, una imposizione integrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale. In particolare, mutuando le regole del Pillar 2:

- a) l'imposta minima integrativa è dovuta dalle controllanti, tipicamente la capogruppo o entità controllante di ultimo livello di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale, in relazione alle entità, appartenenti al gruppo, che scontano una bassa tassazione nel Paese in cui sono localizzate; e
- b) l'imposta minima suppletiva dovuta da una o più imprese del gruppo multinazionale in relazione a quelle imprese del gruppo che sono localizzate in Paesi a bassa imposizione quando non è stata addebitata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
- c) l'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.

Occorre preliminarmente chiarire il significato di alcuni elementi chiave dell'intero sistema impositivo; in particolare, ai fini del presente Titolo, il termine "impresa" (*constituent entity* secondo le regole OCSE) identifica: a) qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale; b) qualsiasi stabile organizzazione di una casa madre che fa parte di un gruppo multinazionale di cui alla lettera a) (cfr. definizione numero 34) dell'allegato A). Per "gruppo" (*Group* secondo le regole OCSE) si intende: a) un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, nonché ogni impresa che ne è esclusa unicamente a causa delle sue dimensioni, del principio di rilevanza o perché detenuta per la vendita; oppure b) una entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito alla lettera a) (cfr. definizione numero 25) dell'allegato A). Inoltre, si evidenzia che i concetti di "gruppo multinazionale" (*MNE Group* secondo le regole OCSE) e di "gruppo nazionale" (*large-scale domestic group*) utilizzati nel testo del decreto legislativo si distinguono per il fatto che il primo termine identifica qualsiasi gruppo comprendente almeno una entità o una stabile organizzazione che non è localizzata nel Paese della controllante capogruppo; il secondo, invece, identifica qualsiasi gruppo le cui imprese sono tutte localizzate nel territorio dello Stato italiano (cfr. definizioni numero 27) e 28) dell'allegato A). Infine, con la parola "Paese" (*Jurisdiction* secondo le regole OCSE) si vuole far riferimento ad uno Stato membro della Ue (in alcuni casi, a seconda del contesto, includendo anche l'Italia) o uno Stato terzo (ossia un Paese diverso da uno Stato membro Ue) o un territorio con autonomia impositiva (cfr. definizione numero 40) dell'allegato A).

Nel **comma 2** viene stabilito che, ai fini della suddetta imposizione integrativa (*Top-Up Tax* secondo le regole OCSE) ossia la maggiore imposta calcolata in relazione ad un Paese o ad un'impresa ai sensi dell'articolo 34 del decreto (cfr. definizione numero 29) dell'allegato A), ciascun esercizio costituisce un autonomo periodo d'imposta. In base alla definizione contenuta nell'allegato A, numero 22) per "esercizio" (*fiscal year* secondo le regole OCSE) si intende il periodo di rendicontazione contabile in



relazione al quale la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale redige il proprio bilancio consolidato. Nell'ipotesi in cui la controllante capogruppo non rediga un bilancio consolidato, il termine esercizio indica il periodo corrispondente all'anno solare.

Coerentemente con quanto disposto nella Direttiva e nella legge delega n. 111/2023, il comma 3 assicura l'approccio comune, ossia un'applicazione coerente e uniforme delle regole GloBE in tutti gli Stati membri ed i Paesi terzi, facendo espresso rinvio al Commentario alle regole OCSE e alle Guide Amministrative previste nell'articolo 8.3 delle *Model Rules*. In altri termini, sia i chiarimenti già pubblicati dal Quadro Inclusivo dell'OCSE/G20, sia quelli che lo saranno in futuro sono da utilizzare come fonte di illustrazione ed interpretazione delle disposizioni recate nel presente decreto. In considerazione della priorità perseguita nella stesura del decreto legislativo, volta a non rendere il testo eccessivamente articolato e complesso, gli ulteriori chiarimenti ed integrazioni dell'OCSE, unitamente agli aspetti tecnico-applicativi del sistema impositivo contenuti nel Commentario e quelli che via via saranno forniti nell'ambito del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE (c.d. *Implementation Framework*), laddove necessario, saranno declinati nel contesto italiano facendo ricorso alla normativa secondaria. La normativa secondaria, infatti, assicura maggiore flessibilità al sistema e consente di recepire più velocemente il susseguirsi degli aggiornamenti apportati alla disciplina dal contesto sovranazionale. Infine, è previsto che apposite Direttive interpretative in merito alla global minimum tax saranno curate dal Dipartimento delle Finanze.

Il comma 4, riprendendo il paragrafo 2 del Commentario OCSE all'articolo 10.1, chiarisce che quando non viene diversamente disposto o quando il contesto non richiede diversamente, i termini ed i concetti contabili utilizzati nel presente Titolo sono da interpretare in modo coerente con il significato loro attribuito nei principi contabili utilizzati ai fini dell'applicazione delle regole GloBE.

L'articolo 10 (*Ambito applicativo*) definisce l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame.

Ai sensi del comma 1, le disposizioni del presente Titolo si applicano alle imprese situate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale caratterizzato da ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro. Il dato deve risultare dal bilancio consolidato di gruppo e si considera integrato quando viene soddisfatto in almeno due degli ultimi quattro esercizi consecutivi precedenti a quello con riferimento al quale le regole del presente Titolo trovano applicazione. Si noti che i ricavi consolidati per l'esercizio in corso (cioè, l'anno con riferimento al quale le regole trovano applicazione) non sono da considerare nel calcolo dei quattro esercizi con la conseguenza che è possibile che per tale esercizio la soglia di fatturato non sia verificata. L'esclusione dei risultati dell'esercizio in corso dal test della soglia dei ricavi assicura che un gruppo sappia, fin dall'inizio dell'esercizio controllato, se sarà soggetto o meno alla nuova disciplina in quell'anno. Inoltre, un test che prende a riferimento due esercizi su quattro ha il pregio di ridurre la volatilità nell'applicazione delle nuove regole. Si evidenzia come la disposizione del comma 1 presenti due aspetti importanti: i) assicura che solo le imprese appartenenti a grandi gruppi siano interessate dalle regole contenute nel decreto legislativo. La disposizione stabilisce, inoltre, che le entità escluse indicate nel successivo articolo 11, pur non essendo soggette all'imposizione integrativa, devono essere prese in considerazione nel computo dei ricavi per il quadriennio; ii) stabilisce una soglia di ricavi coincidente



con quella utilizzata ai fini della Rendicontazione Paese per Paese (CbCR). Questa circostanza tendenzialmente limita i costi di *compliance* associati all'introduzione delle nuove regole e, al contempo, agevola l'amministrazione fiscale nel monitorare il rispetto delle regole stesse sulla base dei sistemi di raccolta e scambio di informazioni già esistenti.

Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui l'esercizio di un gruppo multinazionale o nazionale sia un periodo diverso da 12 mesi. In particolare, viene previsto che quando uno o più dei quattro esercizi di cui al comma 1 sono superiori o inferiori a 12 mesi, la suddetta soglia deve essere adeguata proporzionalmente per ciascuno di tali esercizi. Ad esempio, qualora l'esercizio del gruppo fosse di 9 mesi la soglia dovrà essere ridotta di un quarto per ottenere un importo proporzionale di ricavi su un periodo di 9 mesi, ossia sarà pari a 562,5 milioni di euro (750 milioni/12 x 9). Analogamente, nella diversa ipotesi di esercizio superiore a 12 mesi, ad esempio di 13 mesi, la soglia di ricavi da considerare dovrà essere aumentata di un dodicesimo, ossia sarà pari a 812,5 milioni di euro (750 milioni /12 x 13).

Il comma 3, riprendendo il paragrafo 8 del Commentario OCSE all'articolo 1.1, disciplina l'ipotesi in cui il gruppo sia costituito da imprese neocostituite che non dispongono di bilanci consolidati relativi ad esercizi precedenti. In tale circostanza, il gruppo è tenuto ad applicare le disposizioni del presente Titolo già a partire dal terzo esercizio se raggiunge la soglia dei ricavi di 750 milioni di euro in entrambi i due esercizi precedenti. In altri termini, se il gruppo soddisfa la soglia di ricavi nei due esercizi precedenti, ossia i primi due esercizi in cui esiste un bilancio consolidato, il gruppo applica le nuove disposizioni dal terzo esercizio senza la necessità di attendere la serie storica di bilanci consolidati relativi ai quattro esercizi precedenti.

Si sottolinea come le disposizioni di cui al comma 3 si riferiscano esclusivamente ad imprese neocostituite che danno vita ad un gruppo e non trovino applicazione nella diversa ipotesi di un nuovo gruppo creato da imprese preesistenti. Il computo della soglia di ricavi rilevante per l'applicazione della nuova disciplina, in tale ultima fattispecie e, più in generale, nelle ipotesi di operazioni di fusione e scissione è, infatti, affrontata nell'articolo 40 del decreto legislativo, cui espressamente rinvia il comma 4.

Il comma 5, sulla base della Guida Amministrativa pubblicata dall'OCSE a febbraio 2023 (cfr. AG 22.04.T18 che introduce il nuovo paragrafo 19 della introduzione al Commentario OCSE), affronta l'ipotesi in cui i ricavi risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo sono espressi in valuta di presentazione diversa dall'euro. Per valuta di presentazione si intende la valuta in cui è presentato il bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo. In tale circostanza è stabilito che la soglia di cui al comma 1 è verificata convertendo i ricavi del bilancio consolidato di ogni esercizio considerato al tasso di cambio medio del mese di dicembre dell'esercizio immediatamente precedente. Il tasso di cambio medio è determinato in base alle quotazioni pubblicate dalla Banca Centrale Europea o, qualora la Banca Centrale Europea non pubblichi il tasso di cambio in euro della valuta di un Paese, dalla Banca Centrale del Paese.

L'articolo 11 (*Entità escluse*) indica le entità che non sono soggette alle nuove regole.



La qualifica di entità esclusa ha tre conseguenze importanti ai fini delle disposizioni del presente Titolo: in primo luogo, le entità escluse non applicano l'imposta minima integrativa né l'imposta minima suppletiva né l'imposta minima nazionale. Nel caso in cui una entità controllante capogruppo sia una entità esclusa, questa non sarà tenuta ad applicare l'imposta minima integrativa che sarà invece dovuta dalla prima impresa controllante che si colloca in una posizione inferiore lungo la catena partecipativa che non sia anch'essa una entità esclusa. In secondo luogo, gli elementi delle entità escluse (come utili, perdite, imposte rilevanti, immobilizzazioni materiali e spese per il personale) non sono conteggiati ai fini delle nuove regole, ad eccezione del computo della soglia di ricavi prevista nell'articolo 10. Infine, le entità escluse non hanno l'obbligo amministrativo di presentare la comunicazione rilevante di cui all'articolo 51 del decreto legislativo né i loro dati devono essere riportati in tale comunicazione se non nelle informazioni riguardanti la struttura del gruppo o in altre informazioni concordate nell'ambito del Quadro di implementazione delle regole OCSE (cd. *Implementation Framework*).

Nel dettaglio, il comma 1, analogamente alle *Model Rules*, elenca i tipi di soggetti che sono entità escluse e alla lettera a) indica: entità statali, organizzazioni internazionali, organizzazioni senza scopo di lucro, fondi pensione, entità di investimento o veicoli di investimento immobiliare. Quest'ultime due tipologie di entità sono state escluse dall'applicazione dell'imposizione integrativa, solo in qualità di controllanti capogruppo, al fine di preservare il loro *status* di veicoli di investimento fiscalmente neutri. Diversamente, se un fondo d'investimento o un veicolo d'investimento immobiliare non assumono la qualifica di controllanti capogruppo, sono da considerare al pari delle altre imprese appartenenti al gruppo multinazionale o nazionale sempreché soddisfino i requisiti per il consolidamento. In tal caso, qualora non siano entità fiscalmente trasparenti, saranno soggette ad alcune regole speciali per il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva (cd. *Effective Tax Rate* o ETR) previste nell'articolo 48 o, su opzione, ai regimi speciali previsti negli articoli 49 e 50 del presente decreto legislativo. Si osserva come l'elenco fornito nel comma 1 faccia riferimento ad entità che, in genere, non essendo oggetto di consolidamento "linea per linea" nell'ambito di un gruppo multinazionale o nazionale di imprese, non soddisferebbero i requisiti per rientrare nell'ambito applicativo delle nuove imposte. Tuttavia, come chiarito nel paragrafo 40 del Commentario all'articolo 1.5.1 delle *Model Rules*, la previsione sulle entità escluse è stata inserita per completezza, per coerenza e per migliorare la certezza nell'applicazione delle nuove disposizioni. Si ricorda che ciascuna di queste entità indicate nel comma 1 è definita nell'allegato A del presente decreto legislativo.

Poiché le entità escluse possono essere tenute, per motivi regolamentari o commerciali, a detenere beni o svolgere funzioni specifiche attraverso entità controllate separate, nelle successive lettere b) e c), si opera un'estensione delle entità escluse, ricomprendendo anche le entità che soddisfano contestualmente una duplice condizione: la prima riguardante la proprietà, la seconda riguardante l'attività. In particolare, ai sensi della lettera b), sono escluse le entità possedute per almeno il 95 per cento da una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o tramite più entità di questo tipo, ad eccezione delle entità di servizi pensionistici, e che alternativamente o congiuntamente:

(i) operano esclusivamente, o al 90 per cento, per detenere attività o investire fondi a beneficio dell'entità o delle entità di cui alla lettera a);



(ii) svolgono esclusivamente attività ausiliarie rispetto a quelle svolte dall'entità o dalle entità di cui alla lettera a).

Questa disposizione è formulata in modo tale da considerare entità escluse sia le entità che svolgono una delle attività sopra indicate sub. i) e ii), sia le entità che svolgono entrambe le suddette attività. Inoltre, nella Guida Amministrativa pubblicata dall'OCSE a febbraio 2023 [A.G.22.04.T13 che modifica il paragrafo 53 del Commentario all'articolo 1.5.2 delle regole OCSE] è stato chiarito che l'assunzione di fondi in prestito e l'acquisizione diretta di attività rientra nel significato di "detenzione di attività o investimento di fondi" e non è considerata attività "ausiliaria".

Ai sensi della lettera c), viene altresì esclusa un'entità che è posseduta per almeno l'85 per cento da una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o tramite una o più di tali entità, a condizione che il suo reddito derivi almeno per il 90 per cento da dividendi o da plusvalenze o minusvalenze che sono esclusi dal computo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c) del presente decreto legislativo.

Il comma 2 stabilisce che un'entità deve soddisfare la definizione di entità esclusa ai sensi del precedente comma 1, lettere b) e c), sulla base della totalità delle attività da questa svolte, incluse le attività riferibili a tutte le sue stabili organizzazioni. Quest'ultime, infatti, non sono da considerare separatamente per verificare la condizione riguardante l'attività svolta e per determinare se il reddito dell'entità "sia costituito per almeno il 90 per cento da dividendi o da plusvalenze o minusvalenze esclusi dal computo del reddito o perdita rilevante". Ciò comporta che, laddove l'entità soddisfi la definizione di entità esclusa, la totalità delle sue attività, incluse quelle intraprese dalle sue stabili organizzazioni, sono escluse dalle nuove regole.

Da ultimo, il comma 3 prevede la possibilità di non applicare il comma 1, lettere b) e c) del presente articolo in relazione ad entità che si qualificano come entità escluse ai sensi di tali disposizioni. Si tratta di un'opzione con validità quinquennale da esercitare secondo quanto previsto nell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo. A partire dal primo esercizio di validità dell'opzione, le disposizioni del presente Titolo si applicheranno a tali entità nello stesso modo in cui si applicheranno a qualsiasi altra impresa del gruppo multinazionale o nazionale.

L'articolo 12 (*Criteri di localizzazione di una impresa*) disciplina il luogo di localizzazione delle imprese facenti parte del gruppo multinazionale o nazionale ai fini dell'applicazione del presente Titolo.

Al comma 1 si stabilisce che una impresa, diversa da un'entità trasparente, si considera situata nel Paese dove è considerata residente ai fini delle imposte sui redditi in base al criterio di ubicazione della sede amministrativa, del luogo di costituzione o criteri analoghi. Se l'ubicazione di un'entità estera non può essere determinata sulla base di questi criteri, essa si considera localizzata nel Paese in cui è stata costituita.

Nel comma 2 si chiarisce che un'entità trasparente è considerata senza Stato di localizzazione (i.e è apolide), a meno che non sia l'entità capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale o sia assoggettata ad imposta minima integrativa o imposta minima integrativa equivalente in conformità ai successivi articoli 13,14 e 15 del decreto legislativo (o equivalenti discipline estere). Nel primo



caso (entità capogruppo), l'entità trasparente si considera localizzata nel Paese in cui è stata costituita. Nel secondo caso (entità soggetta ad imposta minima integrativa o imposta minima integrativa equivalente), l'entità trasparente si considera localizzata nel Paese in cui risulta assoggettata a tale imposta. Le entità trasparenti costituite in base alle leggi dello Stato che sono controllanti si considerano localizzate nel territorio italiano e sono ivi tenute ad applicare le disposizioni del presente Titolo.

Il comma 3 chiarisce il luogo di localizzazione di una stabile organizzazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. In particolare, quando una stabile organizzazione si trova in un Paese in cui viene considerata tale in virtù di una Convenzione vigente per evitare le doppie imposizioni e in cui le viene attribuito fiscalmente il reddito sulla base di una disposizione analoga all'articolo 7 del Modello di Convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (cfr. definizione di stabile organizzazione di cui al numero 52) lettera a) dell'allegato A), tale stabile organizzazione deve considerarsi localizzata in quel Paese. In assenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, una stabile organizzazione si assume localizzata nel Paese che la considera tale in virtù della normativa interna e che assoggetta ad imposizione il reddito netto ad essa attribuibile sulla base della presenza commerciale sul suo territorio con modalità analoghe a quelle applicabili ai redditi dei propri residenti fiscali (cfr. definizione di stabile organizzazione di cui al numero 52), lettera b) dell'allegato A). Quando una stabile organizzazione è situata in un Paese che non adotta un sistema di imposta sul reddito delle società ma sarebbe trattata come una stabile organizzazione di quel Paese ed ivi assoggettata ad imposizione in conformità con il modello di Convenzione OCSE (cfr. definizione di stabile organizzazione di cui al numero 52) lettera c) dell'allegato A), la stessa si assume situata nel Paese in cui è localizzata. Infine, una stabile organizzazione non ricompresa nelle tre ipotesi sopra richiamate che esercita un'attività di impresa in un Paese diverso da quello in cui è localizzata la casa madre e quello di casa madre ne esenta il reddito (cfr. definizione di stabile organizzazione di cui al numero 52) lettera d) dell'allegato A), è considerata apolide. Ai fini del decreto legislativo, la "casa madre" (*Main Entity* secondo le regole OCSE) è un'entità che include nel proprio bilancio l'importo dell'utile o perdita contabile netta di una stabile organizzazione (cfr. definizione numero 4) dell'allegato A).

Una specifica disposizione per le imprese con doppia residenza (c.d. *dual located entities*) è contenuta nel comma 4 in cui viene previsto che quando un'impresa è situata in due Paesi e tali Paesi hanno una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore applicabile, l'impresa si assume situata nel Paese in cui è considerata residente ai fini fiscali ai sensi di tale Convenzione. Laddove la Convenzione fiscale applicabile preveda che le autorità competenti raggiungano un accordo reciproco sulla residenza presunta ai fini fiscali dell'entità del gruppo e, nonostante tale clausola, non venga raggiunto alcun accordo, si applica il successivo comma 5. Trova applicazione il medesimo comma 5 anche qualora non risulti possibile alcuno rimedio per evitare la doppia imposizione ai sensi della Convenzione applicabile perché il soggetto appartenente al gruppo è residente ai fini fiscali in entrambi i Paesi che ne sono parti contraenti.

In mancanza di una Convenzione e nei casi cui rimanda il comma 4, il comma 5 stabilisce che l'impresa con doppia residenza è da considerare localizzata nel Paese che, nel medesimo periodo d'imposta, ha addebitato l'importo maggiore di imposte rilevanti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo. Ai fini del calcolo del suddetto importo, non si tiene conto dell'imposta pagata in virtù del regime sulle società controllate estere (di seguito, CFC o regime CFC). Se l'importo delle imposte



dovute nei due Paesi è uguale o pari a zero, l'impresa è considerata situata nel Paese in cui è maggiore l'importo della esclusione del reddito basata sullo svolgimento di un'attività economica sostanziale, calcolato secondo quanto previsto nell'articolo 35 del decreto legislativo. Se l'importo dell'esclusione del reddito da attività economica sostanziale nei due Paesi è uguale o pari a zero, l'impresa è considerata apolide, a meno che non sia un'entità capogruppo, nel qual caso si considera situata nel Paese dove è stata costituita.

Ai sensi del comma 6, se a seguito dell'applicazione dei commi 4 e 5, una controllante risulta situata in un Paese in cui non è soggetta a un'imposta minima integrativa, essa è considerata soggetta all'imposta minima integrativa dell'altro Paese, a meno che una Convenzione per evitare le doppie imposizioni vieti l'applicazione di tale norma.

Infine, il comma 7 disciplina, conformemente alle regole OCSE, il caso in cui un'impresa cambi Paese di localizzazione ai sensi dei precedenti commi nel corso di un esercizio. Al riguardo, la suddetta entità si deve considerare localizzata nel Paese individuato per effetto dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame alla data di inizio di tale esercizio. L'entità si considererà localizzata nel Paese in cui si è trasferita a partire dall'esercizio successivo.

Capo II – Imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale

L'articolo 13 (*Applicazione dell'imposta minima integrativa alla controllante capogruppo*) è dedicato alla controllante capogruppo localizzata in Italia.

Il comma 1 fornisce la regola principale per l'applicazione dell'imposta minima integrativa con riguardo alle imprese non localizzate in Italia (comprese le entità apolide). Tale imposta trova applicazione quando una controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano possiede (direttamente o indirettamente) una partecipazione in un'impresa a bassa imposizione non localizzata in Italia in qualsiasi momento dell'esercizio. Per comprendere appieno la disposizione in commento, occorre chiarire cosa si intenda per "controllante capogruppo" (*ultimate parent entity* secondo le regole OCSE). Ai sensi della definizione contenuta nell'allegato A numero 6), è tale l'entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che, a sua volta, non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa. Si considera, altresì, controllante capogruppo anche la casa madre di un gruppo composto dalla casa madre stessa e dalla stabile organizzazione o dalle stabili organizzazioni attraverso le quali opera. Un ulteriore aspetto da chiarire è che l'ammontare delle partecipazioni detenute dalla controllante capogruppo nell'impresa a bassa imposizione localizzata in un'altra giurisdizione o che è un'entità apolide non è direttamente rilevante ai fini della determinazione dell'applicazione di questo articolo, in quanto un prerequisito di questa norma è che l'impresa che sconta una bassa imposizione faccia parte del gruppo (o sia trattata come tale nel caso di *Joint Venture*). Inoltre, è necessario che la partecipazione di una impresa al bilancio consolidato ovvero la sua inclusione quale entità a controllo congiunto (*Joint Venture* secondo le regole OCSE) avvenga in conseguenza di una partecipazione al capitale o al patrimonio (*Ownership Interest*



secondo le regole OCSE) in essa, direttamente o indirettamente, detenuta dalla controllante capogruppo. Il secondo periodo del comma 1 contiene anche la principale regola di imposizione dell'imposta minima integrativa. Questa regola prevede che la controllante capogruppo sia soggetta ad un'imposta pari all'importo di imposizione integrativa alla stessa assegnabile nell'esercizio relativa all'impresa a bassa imposizione. L'"importo assegnabile" ad una controllante è determinato ai sensi del successivo articolo 16 del presente decreto legislativo. Si noti come l'imposta minima integrativa si applica se la controllante capogruppo detenga partecipazioni in imprese a bassa imposizione "in qualsiasi momento dell'esercizio". Ciò significa che la controllante capogruppo è tenuta ad applicare l'imposta in esame in relazione ad un'impresa che è stata ceduta o acquisita dal gruppo durante l'esercizio. Il periodo di detenzione delle partecipazioni durante l'esercizio non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo in commento in quanto si riflette già nel calcolo dell'imposizione integrativa disciplinato nel Capo V. Come spiegato nel Commentario all'articolo 2.1 delle *Model Rules*, il calcolo dell'imposizione minima integrativa tiene conto dell'importo del reddito indicato nel bilancio consolidato determinato "pro quota" ossia sulla base del periodo di detenzione della partecipazione ceduta o acquisita, da parte della controllante capogruppo, nel corso dell'esercizio considerato.

La disposizione contenuta nel comma 2, che riprende il paragrafo 2 dell'articolo 5 della Direttiva, non trova una corrispondente disposizione nell'ambito delle *Model Rules* pubblicate dall'OCSE in quanto costituisce una delle peculiarità di funzionamento delle nuove regole in ambito unionale (si veda comunque il Commentario all'articolo 2.1.6 delle *Model Rules*). Nel Considerando 6 della Direttiva viene giustificata tale divergenza: *"al fine di garantire la compatibilità con il diritto dell'Unione, in particolare con il principio della libertà di stabilimento, le norme della presente Direttiva dovrebbero applicarsi alle entità residenti in uno Stato membro nonché alle entità non residenti di un'entità controllante localizzata in tale Stato membro. La presente Direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gruppi esclusivamente nazionali su larga scala. In tal modo il quadro giuridico di riferimento sarebbe elaborato per evitare ogni rischio di discriminazione fra situazioni nazionali e transfrontaliere. Tutte le entità localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione, compresa l'entità controllante che applica l'IIR, dovrebbero essere assoggettate all'imposta integrativa. Analogamente, le entità costitutive della stessa entità controllante localizzate in un altro Stato membro a bassa imposizione dovrebbero essere assoggettate all'imposta integrativa"*.

Coerentemente a tale scelta, nel comma in esame si stabilisce che quando la controllante capogruppo è localizzata in Italia, e tale Paese è considerato a bassa imposizione perché il gruppo o uno o più sottogruppi o imprese localizzate in Italia soggette al calcolo separato dell'ETR (cfr. articoli 38 e 48 del decreto) scontano una imposizione effettiva inferiore al 15 per cento, la stessa è soggetta, nell'esercizio, all'imposta minima integrativa riferita alla sua posizione e/o a quella delle sue controllate appartenenti al gruppo o a ciascun sottogruppo o impresa isolata a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato. Per le entità a controllo congiunto opera il rinvio al comma in esame effettuato dall'articolo 43, comma 1. Ne consegue, ad esempio, che se l'ETR della controllante capogruppo e delle imprese del gruppo principale fosse superiore all'aliquota minima ma quello di un sottogruppo (o più sottogruppi) di minoranza o imprese partecipate in misura minoritaria (ex articolo 38) e/o delle imprese che sono entità di investimento (ex articolo 48) fosse inferiore a tale aliquota, la controllante capogruppo dovrà versare l'imposta minima integrativa solo sulle imprese



soggette all'articolo 38 e/o all'articolo 48 (e non su se stessa e le suddette altre imprese del gruppo principale).

L'articolo 14 (*Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti intermedie*) è dedicato alle imprese del gruppo che si qualificano come "partecipanti intermedie" (*Intermediate Parent Entity* – IPE – secondo le regole OCSE) e sono localizzate in Italia.

Il comma 1 stabilisce le regole di applicazione dell'imposta minima integrativa da parte di una partecipante intermedia localizzata in Italia con riguardo ad imprese localizzate all'estero o apolide. Una partecipante intermedia è definita nell'allegato A numero 44) come un'impresa (diversa da una controllante capogruppo, da una partecipante parzialmente posseduta, da una stabile organizzazione, da una entità di investimento o entità assicurativa d'investimento) che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione ("*Ownership Interest*" secondo le regole OCSE) in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale. Le entità di investimento (*Investment Entity* secondo le regole OCSE), cioè un fondo di investimento o un veicolo di investimento immobiliare e alcune controllate di tali entità come indicato nella definizione di cui all'allegato A numero 17), sono escluse dalla definizione di partecipante intermedia al fine di preservare la neutralità fiscale di tale entità nei confronti di eventuali detentori di quote di minoranza. La disciplina delle entità d'investimento, che non sono entità fiscalmente trasparenti, è contenuta negli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo. Per evitare difficili determinazioni fattuali e controversie sul fatto che le partecipazioni in una impresa a bassa imposizione siano detenute dalla stabile organizzazione o dalla sua casa madre, si stabilisce che le stabili organizzazioni non siano da considerare come controllanti ai sensi delle regole in commento. Conseguentemente, le partecipazioni in una impresa a bassa imposizione detenute attraverso una stabile organizzazione sono considerate come detenute dalla casa madre.

La disposizione in esame prevede che, salvo quanto disposto nel comma 3, una partecipante intermedia localizzata in Italia, direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo localizzata in uno Stato terzo, che detiene direttamente o indirettamente partecipazioni in una impresa a bassa imposizione localizzata all'estero o apolide in qualsiasi momento dell'esercizio applichi l'imposta minima integrativa e paghi l'importo dell'imposizione integrativa, ad essa attribuita, relativa a tale impresa a bassa imposizione. Le regole sono le stesse previste per la controllante capogruppo di cui al precedente articolo 13, comma 1, con l'unica differenza che, in questo caso, si applicano solo in relazione a quelle imprese le cui partecipazioni sono direttamente o indirettamente detenute dalla partecipante intermedia. L'importo di imposizione integrativa attribuibile alla partecipante intermedia non è limitato alla quota attribuibile alla controllante capogruppo. Nel paragrafo 15 del Commentario all'articolo 2.1.2 delle *Model Rules* è riportato l'esempio di una controllante capogruppo (localizzata in un Paese che non applica le regole GloBE) che possiede il 90 per cento delle partecipazioni di una partecipante intermedia che, a sua volta, possiede il 100 per cento delle partecipazioni di una impresa a bassa imposizione. In tale fattispecie viene evidenziato come l'importo dell'imposizione integrativa attribuibile alla partecipante intermedia per l'impresa a bassa imposizione è del 100 per cento, nonostante l'importo attribuibile alla capogruppo per la medesima impresa a bassa imposizione sarebbe del 90 per cento.



Analogamente a quanto disposto per la controllante capogruppo (si veda comunque il Commentario all'articolo 2.1.6 delle *Model Rules*), comma 2 stabilisce che, salvo quanto previsto nel comma 3, quando la partecipante intermedia è localizzata in Italia e tale Paese è considerato a bassa imposizione perché il gruppo o uno o più sottogruppi o imprese localizzate in Italia soggette al calcolo separato dell'ETR (cfr. articoli 38 e 48 del decreto) scontano una imposizione effettiva inferiore al 15 per cento, la stessa è soggetta, nell'esercizio, all'imposta minima integrativa riferita alla sua posizione e/o a quella delle sue controllate appartenenti al gruppo o a ciascun sottogruppo o impresa isolata a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato. Per le entità a controllo congiunto opera il rinvio al comma in esame effettuato dall'articolo 43, comma 1.

Il comma 2 stabilisce che, salvo quanto previsto nel comma 3, quando la partecipante intermedia localizzata in Italia è un'impresa a bassa imposizione ed è direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo localizzata in uno Stato terzo, la stessa deve versare per l'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e la imposizione integrativa (ad essa attribuibile) relativa alle imprese a bassa imposizione localizzate anch'esse nel territorio dello Stato detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.

Come anticipato, il comma 3, nell'ambito dell'approccio cd. "dall'alto verso il basso" (cfr. il *top - down approach* ordinariamente previsto dalle regole OCSE di cui ai paragrafi 1 e 17 del Commentario all'articolo 2 delle *Model Rules*) stabilisce la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 precedenti. In particolare, la partecipante intermedia localizzata in Italia non deve applicare l'imposta minima integrativa quando:

- (a) l'entità capogruppo è soggetta, nell'esercizio, all'imposta minima integrativa equivalente nel Paese in cui è localizzata; o
- (b) un'altra partecipante intermedia, ovunque localizzata, detiene una partecipazione di controllo (*Controlling Interest*, secondo le regole OCSE), diretta o indiretta, nella partecipante intermedia localizzata in Italia ed è soggetta ad un'imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente.

I successivi commi 4 e 5 declinano le stesse regole previste nei commi 1 e 2 in relazione all'ipotesi in cui la controllante capogruppo sia un'entità esclusa o apolide. Similmente al comma 3, cui si rinvia per ulteriori indicazioni, il comma 6 prevede che la partecipante intermedia non è chiamata a (e non può) versare l'imposta minima integrativa se la stessa risulta controllata, direttamente o indirettamente, da un'altra partecipante intermedia che è soggetta ad un'imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente. L'eventuale duplicazione di prelievo, come si commenterà, è rimossa secondo quanto disposto nell'articolo 17 del presente decreto.

L'articolo 15 (*Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti parzialmente possedute*) disciplina l'imposta minima integrativa rispetto ad una particolare categoria di imprese del gruppo che sono definite "partecipanti parzialmente possedute" (*Partially Owned Parent Entity* – POPE – secondo le regole OCSE). Con questo termine si intende un'impresa (diversa dalla controllante capogruppo, dalla stabile organizzazione, dall'entità d'investimento o dall'entità assicurativa di investimento) i cui diritti agli utili sono detenuti, direttamente o indirettamente, per più del 20 per cento da soggetti terzi (ossia da una o più persone fisiche o da una o più entità che non fanno parte del gruppo multinazionale o nazionale) e che detiene, direttamente o indirettamente, una



partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale (v. definizione contenuta nell'allegato A numero 45).

Il comma 1 detta la regola per l'applicazione dell'imposta minima integrativa da parte di una partecipante parzialmente posseduta localizzata in Italia. La disposizione, in base all'approccio della cd. "proprietà suddivisa" (*split ownership rule* secondo le regole OCSE; si vedano i paragrafi 7 e 8 del Commentario all'articolo 2 delle *Model Rules*) prevede che la partecipante parzialmente posseduta se detiene in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'impresa a bassa imposizione localizzata in un altro Paese o che è un'entità apolide, è tenuta ad applicare, per quell'esercizio, l'imposta minima integrativa pagando un importo pari all'imposizione integrativa, ad essa attribuibile, relativa a tale impresa a bassa imposizione. La disposizione si applica indipendentemente dal fatto che la controllante capogruppo o una partecipante intermedia nella catena partecipativa siano anch'esse soggette ad un'imposta minima integrativa o ad un'imposta integrativa equivalente.

L'eventuale duplicazione di prelievo, come si commenterà, è rimossa secondo quanto disposto nell'articolo 17 del presente decreto.

Oltre alla regola principale recata al comma 1, si aggiunge quella del comma 2 che costituisce una peculiarità della Direttiva rispetto alle regole OCSE (si veda comunque il Commentario all'articolo 2.1.6 delle *Model Rules*). Analogamente a quanto previsto per le controllanti capogruppo e per le partecipanti intermedie negli articoli 13 e 14, anche il comma 2 dell'articolo in esame garantisce il rispetto dei principi unionali stabilendo che una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio italiano, che in un dato esercizio è considerato un Paese a bassa imposizione perché il gruppo o uno o più sottogruppi o imprese localizzate in Italia soggette al calcolo separato dell'ETR (cfr. articoli 38 e 48 del decreto) scontano una imposizione effettiva inferiore al 15 per cento, la stessa è soggetta, nell'esercizio, all'imposta minima integrativa riferita alla sua posizione e/o a quella delle sue controllate appartenenti al gruppo o a ciascun sottogruppo o impresa isolata a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato. Per le entità a controllo congiunto opera il rinvio al comma in esame effettuato dall'articolo 43, comma 1, del decreto.

In tal caso, l'imposta minima integrativa riferibile alle imprese a bassa imposizione è pari all'importo di imposizione integrativa attribuibile alla partecipante parzialmente posseduta calcolato secondo le regole di cui al successivo articolo 16.

Il comma 3 fissa un criterio di priorità nell'ipotesi in cui siano presenti, lungo la stessa catena partecipativa, due o più partecipanti parzialmente possedute tenute ad applicare l'imposta minima integrativa rispetto alla stessa impresa a bassa imposizione. Coerentemente con l'approccio cd. "dall'alto verso il basso" (c.d. *top-down*), il sistema è congegnato in modo da impedire l'applicazione dell'imposta minima integrativa a una partecipante parzialmente posseduta se questa, a sua volta, è interamente detenuta (direttamente o indirettamente) da un'altra partecipante parzialmente posseduta che è anch'essa tenuta ad applicare l'imposta minima integrativa.

Si sottolinea come la disapplicazione della regola del comma 1 è subordinata alla circostanza che la partecipante parzialmente posseduta sia interamente detenuta da un'altra partecipante parzialmente posseduta. Diversamente, infatti, resterebbe fuori dall'ambito di applicazione della regola l'imposizione integrativa attribuibile alle partecipazioni di minoranza di livello inferiore. Di



conseguenza, per evitare distorsioni e garantire che venga preso in considerazione l'importo appropriato dell'imposizione integrativa, una partecipante parzialmente posseduta localizzata in Italia deve applicare l'imposta minima integrativa a meno che la stessa non sia interamente detenuta (direttamente o indirettamente) da un'altra partecipante parzialmente posseduta ovunque localizzata che è tenuta ad applicare, per l'esercizio, l'imposta minima integrativa o un'imposta minima integrativa equivalente.

L'eventuale duplicazione di prelievo, come si commenterà, è rimossa secondo quanto nell'articolo 17 del presente decreto.

L'articolo 16 (*Attribuzione dell'imposta minima integrativa*) definisce la ripartizione dell'imposta in capo alle controllanti, siano esse capogruppo, partecipanti intermedie o partecipanti parzialmente possedute.

Nel comma 1 è indicata la formula per l'allocazione dell'imposizione integrativa. La disposizione assegna all'entità controllante chiamata ad applicare l'imposta minima integrativa, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'articolo 14, commi 1 e 4 e dell'articolo 15, comma 1, l'importo dell'imposizione integrativa dovuta in relazione ad una impresa a bassa imposizione (*i.e.* la cd. *Allocable Share* secondo le regole OCSE), determinato moltiplicando l'imposizione integrativa relativa all'impresa a bassa imposizione, calcolata ai sensi dell'articolo 34, per la quota di attribuzione all'entità controllante (il cd. *Inclusion Ratio* secondo le regole OCSE).

Il comma 2 definisce la quota di attribuzione all'entità controllante ai fini dell'applicazione dell'imposta minima integrativa. Tale quota è, in ogni esercizio, pari al rapporto tra il reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione, ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo, ed il reddito rilevante prodotto dall'impresa nell'esercizio. Nel caso in cui una società controllata (impresa a bassa imposizione) sia interamente di proprietà, il rapporto di inclusione sarà sempre pari a 1 e non saranno necessari ulteriori calcoli. Tuttavia, come evidenziato nel paragrafo 29 del Commentario all'articolo 2.2.2 delle *Model Rules* la disposizione giunge a questo risultato sottraendo dal totale del reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione l'importo di tale reddito attribuibile alle partecipazioni detenute da altri proprietari e dividendo la differenza per il totale del reddito rilevante dell'impresa.

In comma 3 fornisce il meccanismo di calcolo del reddito rilevante attribuibile ai proprietari dell'impresa a bassa imposizione che non fanno parte del gruppo. Il punto di partenza per determinare tale importo è il reddito o la perdita rilevante dell'impresa calcolato ai sensi del Capo III, che prende a riferimento l'utile o la perdita netta contabile dell'impresa al quale sono apportati gli aggiustamenti ivi previsti. Il reddito dell'impresa è determinato su base separata e riflette, generalmente, le operazioni tra le entità del gruppo. Infatti, il calcolo del reddito rilevante non tiene conto delle rettifiche che verrebbero operate nel processo di consolidamento del bilancio. A questo riguardo, tuttavia, si ricorda come l'articolo 23, comma 15, del decreto legislativo consente al gruppo multinazionale o nazionale di applicare, su base opzionale, le rettifiche di consolidamento, ma solo per quanto riguarda le transazioni tra entità del gruppo localizzate nello stesso Paese ed ivi soggette ad un regime di consolidato fiscale. Pertanto, al di fuori di questa eccezione, il reddito rilevante di



una impresa a bassa imposizione difficilmente sarà coincidente con l'utile contabile che si riflette, in ultima analisi, nel bilancio consolidato. In alcuni casi, il risultato contabile netto di una impresa a bassa imposizione può essere pari a zero dopo le rettifiche di consolidamento. Tuttavia, è il reddito rilevante, e non l'utile contabile netto, a dover essere attribuito alla controllante che applica l'imposta minima integrativa.

I bilanci consolidati riflettono le attività, le passività, i ricavi, i costi e i flussi di cassa delle imprese controllate. Tuttavia, può accadere che i proprietari della controllante capogruppo non detengano integralmente tali voci se la controllata è in parte posseduta da terzi. Pertanto, la controllante capogruppo deve valutare in che misura le attività, le passività, i ricavi, i costi e i flussi di cassa delle sue controllate appartengano ai detentori di quote di minoranza, al fine di riportare correttamente nel bilancio consolidato la parte di pertinenza dei suoi proprietari. Il risultato totale del conto economico consolidato sarà ridotto per tener conto della parte riferibile ai soci di minoranza al fine di determinare l'utile netto consolidato della controllante capogruppo. Analogamente, lo stato patrimoniale consolidato dovrà tener conto del patrimonio netto cumulativo dei soci di minoranza sul totale delle attività del gruppo consolidato. Senza queste rettifiche, il bilancio consolidato sovrastimerebbe il risultato economico del gruppo consolidato che appartiene o va a beneficio dei proprietari della controllante capogruppo.

Le nuove regole si basano sui principi contabili che la controllante capogruppo adotta, o dovrebbe adottare, nel proprio bilancio consolidato per determinare la quota dell'utile o della perdita netta contabile di pertinenza di altri proprietari di una impresa a bassa imposizione. Quando una partecipante intermedia o una partecipante parzialmente posseduta applica l'imposta minima integrativa, il decreto prevede che anche tale entità controllante applichi i principi che la controllante capogruppo applica in relazione ai proprietari di minoranza delle imprese a bassa imposizione. A tal fine, la disposizione in esame richiede un'ipotetica allocazione (in conformità a tali principi contabili) di un importo di reddito contabile finanziario pari al reddito rilevante della impresa a bassa imposizione sulla base delle ipotesi concorrenti di cui alle lettere da (a) a (d).

La prima ipotesi, contenuta nel paragrafo a), è che l'entità controllante che effettua questa ipotetica allocazione rediga il bilancio consolidato utilizzando lo stesso principio contabile utilizzato nel bilancio consolidato della controllante capogruppo (il Bilancio Consolidato ipotetico). Questa ipotesi è necessaria quando ad applicare l'imposta non è la controllante capogruppo. Anche se quest'ultima ha effettivamente redatto un bilancio consolidato, tale bilancio è l'ipotetico bilancio consolidato predisposto dalla controllante ai fini del comma in esame. Si stabilisce un principio contabile uniforme per allocare correttamente il reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione, e di conseguenza l'imposizione integrativa, tra le entità controllanti che applicano l'imposta minima integrativa. La disposizione assicura che tutte le entità controllanti applichino lo stesso principio contabile per determinare la quota di attribuzione (o rapporto di inclusione), in modo tale da non perdere né duplicare l'imposta dovuta in relazione alla stessa impresa a bassa imposizione.

La seconda ipotesi, contenuta nel paragrafo b), è che l'entità controllante detenga una partecipazione di controllo nella impresa a bassa imposizione che le consenta di consolidare linea per linea i ricavi e i costi di tale impresa nell'ipotetico bilancio consolidato (cioè, l'importo di ogni voce di ricavo e di costo della impresa a bassa imposizione). Questa ipotesi potrebbe non trovare riscontro nella realtà perché l'entità controllante potrebbe detenere solo una partecipazione di minoranza nella impresa a bassa imposizione, nel qual caso la controllante non sarebbe tenuta a consolidare i propri conti linea per linea con quelli dell'impresa a bassa imposizione.



L'ipotesi di cui alla lettera b) intende chiarire che quest'ultima è trattata come se fosse controllata dall'entità partecipante (*rectius*, "controllante") che redige questo ipotetico bilancio consolidato anche se tale partecipante (*rectius*, "controllante") non detiene una partecipazione di controllo nella impresa a bassa imposizione. In questo modo, tutti i ricavi e i costi dell'impresa a bassa imposizione confluiscono nel bilancio consolidato ipotetico dell'entità controllante, linea per linea, in modo da determinare la quota di reddito attribuibile agli altri soci in base al principio contabile di riferimento. Questa ipotesi si limita al consolidamento solo dei proventi e degli oneri della specifica entità a bassa imposizione in quanto, come chiarito nel paragrafo 34 del Commentario all'articolo 2.2.3 delle *Model Rules*, è volta a evitare qualsiasi confusione che potrebbe nascere qualora si assumesse che il suo utile sia uguale al suo reddito rilevante.

La terza ipotesi di cui alla lettera c) è che tutto il reddito rilevante di una impresa a bassa imposizione sia attribuibile a transazioni con soggetti che non sono entità del gruppo. Come noto, l'ordinario processo di preparazione del bilancio consolidato prevede l'eliminazione dei proventi e degli oneri attribuibili alle operazioni tra i membri appartenenti allo stesso gruppo.

Questa ipotesi stabilisce, invece, che l'importo da allocare nella ripartizione ipotetica è il totale del reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione indipendentemente dal fatto che una parte o la totalità di tale reddito sia stata conseguita attraverso operazioni con altre entità del gruppo e sarebbe stata eliminata nella predisposizione del bilancio consolidato effettivo.

La quarta ipotesi di cui alla lettera d) è che tutte le partecipazioni non detenute direttamente o indirettamente dalla controllante siano detenute da soggetti non appartenenti al gruppo. In base a quest'ultima ipotesi anche le altre imprese che detengono una partecipazione nell'impresa a bassa imposizione sono considerate alla stregua di terzi in modo che il reddito rilevante loro riferibile sia trattato come reddito di terzi. Ciò garantisce che solo il reddito rilevante attribuibile alla partecipazione, diretta o indiretta, nella controllata sia computato nel calcolo della quota di attribuzione all'entità controllante.

Infine, il comma 4 disciplina l'attribuzione dell'imposta minima integrativa quando la controllante deve applicare l'articolo 13, comma 2, oppure l'articolo 14, commi 2 o 5, oppure l'articolo 15, comma 2. In tali casi, la controllante sarà soggetta all'imposta minima integrativa in misura pari all'intera imposizione integrativa dovuta in relazione alla sua intera posizione, calcolata ai sensi dell'articolo 34, e all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuito e relativa alle imprese a bassa imposizione localizzate in Italia. Anche in questo ultimo caso, tale importo sarà determinato moltiplicando l'imposizione integrativa di cui all'articolo 34 per la sua quota di attribuzione come definita nel precedente comma 2.

I due commi dell'**articolo 17** (*Scomputo dell'imposta minima integrativa*) disciplinano il meccanismo di attribuzione dell'imposizione integrativa in presenza di una catena societaria più articolata. Come anticipato sopra, al fine di evitare la duplicazione del prelievo, l'imposizione integrativa attribuita ad una controllante si riduce quando due controllanti nella stessa catena partecipativa devono applicare l'imposta minima integrativa in relazione alla medesima impresa a bassa imposizione.

Il comma 1 stabilisce che se una controllante localizzata in Italia detiene una partecipazione in una impresa a bassa imposizione tramite una partecipante intermedia ovunque localizzata che è soggetta



all'imposta minima integrativa (se localizzata in Italia) o ad un'imposta minima integrativa equivalente (se localizzata in un altro Paese), l'imposizione integrativa attribuita alla controllante localizzata in Italia relativa a tale impresa a bassa imposizione è ridotta di un importo pari alla corrispondente quota di imposizione integrativa già attribuita all'altra partecipante intermedia.

Il comma 2 stabilisce che se una controllante localizzata in Italia detiene una partecipazione in una impresa a bassa imposizione tramite una partecipante parzialmente posseduta ovunque localizzata che è soggetta all'imposta minima integrativa (nel nostro Paese) o all'imposta minima integrativa equivalente (se localizzata in un altro Paese), l'imposizione integrativa attribuita alla controllante in relazione all'impresa a bassa imposizione è ridotta di un importo pari alla corrispondente quota di detta imposizione integrativa già attribuita alla partecipante parzialmente posseduta.

L'articolo 18 (*Imposta minima nazionale*) detta le regole per l'applicazione di un'imposta integrativa nazionale qualificata (*QDMTT* secondo le regole OCSE) prevista nell'articolo 11 della Direttiva. Si ricorda che la Direttiva, in coerenza con l'approccio comune richiesto dalle regole OCSE, al fine di consentire agli Stati membri di beneficiare delle imposte integrative relative alle entità a bassa imposizione localizzate sul territorio di ciascuno di essi, lascia loro la facoltà di applicare un'imposta minima nazionale qualificata nei rispettivi ordinamenti. Per essere considerata "qualificata" l'imposta minima nazionale deve soddisfare varie e precise condizioni stabilite nelle regole GloBE. L'Italia ha scelto di esercitare tale facoltà e di applicare un'imposta minima nazionale alle entità italiane, appartenenti a grandi gruppi (multinazionali ed interni), che scontano nel nostro Paese un'imposizione effettiva sui redditi prodotti inferiore all'aliquota del 15 per cento.

Nel comma 1 si introduce l'imposta minima nazionale che è concepita in modo da soddisfare le condizioni (indicate nei recenti chiarimenti forniti dall'OCSE con le Guide Amministrative pubblicate a febbraio e luglio 2023) non solo per essere considerata "qualificata" ma anche per consentire ai gruppi di avvalersi della regola "porti sicuri" (Safe Harbour). La circostanza che sia una imposta "qualificata" fa sì che essa possa essere detratta in Italia, secondo quanto disposto nell'articolo 34, comma 4, del presente decreto, dall'imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione alle imprese localizzate in Italia. Poiché l'imposta minima nazionale è strutturata anche per costituire un "porto sicuro" ai fini delle regole OCSE (ad eccezione del comma 6 che traspone la diversa regola "Safe Harbour" dell'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della Direttiva, dettata per gli Stati membri dell'Unione europea) il gruppo (multinazionale o nazionale) ha la facoltà di decidere, con riferimento alle imprese localizzate in Italia, se avvalersi o meno del "porto sicuro". L'opzione per il "porto sicuro" consente di considerare pari a zero l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo (italiano o estero) in relazione alle imprese localizzate in Italia che hanno pagato l'imposta minima nazionale. In altri termini, si tratta di una importante semplificazione perché, per effetto della suddetta opzione, si evitano i complessi calcoli previsti dalle regole ordinarie per stabilire la eventuale imposizione integrativa ancora dovuta (al netto dell'imposta minima nazionale pagata) per le imprese localizzate in Italia (si veda articolo 34, comma 4 del decreto legislativo).

Come chiarito dall'OCSE, la nuova imposta si applica alle imprese italiane di gruppi multinazionali (in base alla Direttiva, anche nazionali) e alle imprese partecipate in misura minoritaria (MOCE), indipendentemente dalla quota partecipativa detenuta in tali imprese nonché alle entità a controllo



congiunto (JV) ed è calcolata su una base imponibile pari al reddito rilevante al netto della riduzione da attività economica sostanziale (SBIE), calcolato secondo le regole OCSE trasposte agli articoli 35 e 55 del presente decreto.

La struttura dell'imposta minima nazionale ed i calcoli per la sua determinazione rispettano e sono coerenti con le regole stabilite per l'imposizione integrativa in quanto il comma in esame richiama integralmente le altre disposizioni del presente Titolo, incluse quelle riguardanti l'allocazione dell'imposta, il calcolo dell'ETR giurisdizionale con tutte le eccezioni ivi previste, l'imposizione integrativa addizionale disciplinata nell'articolo 36 e l'applicazione dei criteri di semplificazione (o Safe Harbour) di cui all'articolo 39 (che troveranno, dunque, applicazione anche rispetto all'imposta minima nazionale con gli opportuni adeguamenti per i gruppi nazionali non tenuti alla presentazione della Rendicontazione Paese per Paese che saranno disciplinati in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze).

Tuttavia, conformemente ai sopra citati chiarimenti forniti dall'OCSE (cfr. paragrafo 31 del capitolo 5.1, denominato QDMTT "safe harbour", della Guida Amministrativa di luglio 2023), ai fini del calcolo dell'imposta minima nazionale con riferimento alle imprese italiane ed alle entità a controllo congiunto (che ai fini del presente Titolo non rientrano nella definizione di "imprese") quivi localizzate, non si tiene conto delle imposte rilevanti dovute da un'impresa proprietaria localizzata all'estero, in applicazione di un regime sulle società controllate estere (CFC - articolo 31, comma 3) ovvero alla loro qualificazione alla stregua di entità ibrida localizzata nel territorio dello Stato (articolo 31, comma 4). Analogamente, ai fini del calcolo dell'imposta minima nazionale, non rilevano le imposte rilevanti dovute da una casa madre estera relativamente alle stabili organizzazioni localizzate nel territorio dello Stato (articolo 31, comma 1). Non si tiene conto, altresì, delle regole GloBE di attribuzione delle imposte pagate dalle imprese proprietarie estere sugli utili distribuiti da imprese localizzate in Italia (articolo 31, comma 5). La divergenza dalle ordinarie regole previste nei commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 31 del decreto legislativo consente di attribuire priorità, nel prelievo dell'imposizione integrativa stabilita dalle regole GloBE, al Paese in cui sono localizzati i membri del gruppo che ivi scontano una bassa imposizione e di poter, al contempo, soddisfare i criteri del "porto sicuro" OCSE.

Il comma 2 individua i principi contabili locali (si tratta, nel caso dell'Italia, degli ITA GAAP e IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002) come principi contabili da utilizzare ai fini del calcolo dell'imposta minima nazionale da parte di tutte le imprese o entità a controllo congiunto localizzate in Italia. Questa scelta è contemplata nella Guida Amministrativa OCSE di luglio 2023 (cfr. paragrafo 24 del capitolo 5.1), come possibilità alternativa rispetto agli *accounting standand* adottati nella predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo, in grado di assicurare che l'imposta minima nazionale costituisca un "porto sicuro". In particolare, nel comma in esame è previsto che il profitto eccedente e l'importo dell'imposta minima nazionale siano calcolati, seguendo le regole previste sopra, sulla base dei bilanci o rendiconti redatti in conformità ai principi contabili locali ossia i principi contabili da queste adottati in ottemperanza alla normativa fiscale o societaria italiana oppure sulla base dei bilanci o rendiconti soggetti a revisione contabile esterna qualora questi siano redatti in conformità a tali principi contabili locali in assenza di uno specifico obbligo in tale senso stabilito dalla normativa fiscale o societaria italiana.



Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui i membri del gruppo localizzati in Italia non soddisfano le condizioni previste nel comma precedente o redigono il bilancio o rendiconto avendo a riferimento un esercizio differente da quello del bilancio consolidato. In tali casi, per assicurare che l'imposta minima nazionale dovuta in Italia risulti coerente con l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo per i suoi membri localizzati nel nostro Paese, in linea con i chiarimenti OCSE, è stabilito che il profitto eccedente e l'imposta minima nazionale siano calcolati in conformità all'articolo 22, comma 1, secondo periodo (sulla base dei principi contabili adottati nel bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo) e/o dei principi contabili adottati in conformità all'articolo 22, comma 2 del presente decreto (alle condizioni ivi previste).

I commi 4 e 5 recepiscono i chiarimenti forniti dall'OCSE nella Guida amministrativa pubblicata a luglio 2023 riguardanti la valuta (cfr. paragrafo 31 del capitolo 5.1). In particolare, in base al comma 4, quando si utilizzano i principi contabili locali ai sensi del comma 2, viene stabilito che, se tutte le imprese o le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, le disposizioni dell'articolo in esame sono applicate utilizzando importi denominati in euro. Viceversa, se non tutte le imprese o le entità a controllo congiunto localizzate in Italia adottano l'euro come valuta funzionale, il gruppo può esercitare un'opzione quinquennale per scegliere di effettuare i calcoli dell'imposta minima nazionale in relazione a tutte le imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano utilizzando la valuta di presentazione del bilancio consolidato oppure l'euro. In caso dell'opzione, le suddette imprese o entità a controllo congiunto che utilizzano una diversa valuta funzionale rispetto a quella prescelta sono tenute ad operare la conversione sulla base delle regole di conversione valutaria previste nel principio contabile adottato ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

Nella situazione disciplinata nel comma 3 (ossia quando si utilizzano i principi contabili adottati nel bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo in conformità all'articolo 22, comma 1, secondo periodo o i principi contabili adottati in conformità all'articolo 22, comma 2 del presente decreto) il profitto eccedente e l'imposta minima nazionale sono calcolati facendo riferimento agli importi denominati nella valuta di presentazione del bilancio consolidato.

Il comma 6, come già anticipato, contiene la disposizione dell'articolo 11 della Direttiva che è rivolta ai soli Stati membri in cui sono localizzate le imprese di un gruppo multinazionale o nazionale (inclusa l'Italia). La disposizione introduce un "porto sicuro" che si pone in alternativa a quello elaborato dall'OCSE successivamente alla pubblicazione della Direttiva e che l'Italia, in qualità di Stato appartenente alla UE, è tenuta a recepire. In particolare, in deroga al comma 2, si stabilisce che se l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente è stata calcolata, per l'esercizio, sulla base dei principi contabili conformi adottati dalla controllante capogruppo ovvero dei principi contabili internazionali, l'imposizione integrativa calcolata ai sensi dell'articolo 34 si assume pari a zero.

Secondo quanto disposto nel comma 7, ai fini dell'imposta minima nazionale non si applica l'esclusione di cui all'articolo 56 del decreto (cui si rinvia) prevista temporaneamente per i gruppi nazionali ed i gruppi multinazionali in fase di internazionalizzazione. Per effetto di tale previsione, dunque, l'imposta minima nazionale si applica agli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023, sia per i gruppi interamente domestici sia per i gruppi multinazionali.



I commi 8 e 9, analogamente a quanto previsto in relazione all'imposta minima suppletiva, stabiliscono che tutte le imprese del gruppo localizzate nel territorio dello Stato, diverse dalle entità di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento dell'imposta minima nazionale. A tal fine, è lasciata la facoltà al gruppo multinazionale o nazionale di individuare l'impresa localizzata in Italia quale responsabile per il versamento dell'imposta e, ferma restando l'allocazione delle imposte secondo le regole GloBE, di stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate in Italia. A tal fine, non assumono rilevanza fiscale le eventuali somme percepite e versate a fronte del riaddebito delle citate imposte effettuato tra le imprese, le entità a controllo congiunto e le imprese partecipate in misura minoritaria.

Infine, il comma 10 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per disciplinare gli aspetti di attuazione dell'imposta minima nazionale da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 19 disciplina, in generale, l'applicazione dell'imposta minima suppletiva (UTPR secondo le regole OCSE); **l'articolo 20** ne prevede l'applicazione relativamente al Paese della controllante capogruppo.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 19 stabilisce che l'imposta minima suppletiva si applichi quando l'entità capogruppo di un gruppo multinazionale è situata in una giurisdizione di un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente oppure è un'entità esclusa. In tale ipotesi, è prevista una responsabilità congiunta e solidale per il pagamento dell'imposta dovuta in capo a tutte le imprese localizzate in Italia, diverse dall'entità d'investimento. La suddetta imposta sarà pari all'imposizione integrativa attribuita allo Stato italiano secondo le regole previste nel successivo articolo 21. Ai sensi del comma 2, è lasciata la facoltà al gruppo di individuare l'impresa del gruppo localizzata in Italia tenuta al versamento dell'imposta dovuta e di ripartire il relativo onere tra le imprese localizzate in Italia. Al riguardo, nel comma 3 viene previsto che non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle imprese a fronte dell'eventuale riaddebito dell'imposta minima suppletiva disposto nell'ambito del gruppo.

Il comma 1 dell'articolo 20 disciplina, invece, l'ipotesi in cui sia la stessa entità capogruppo ad essere situata in una giurisdizione ad imposizione ridotta. Le imprese del gruppo localizzate in Italia sono soggette all'imposta minima suppletiva per l'importo assegnato allo Stato italiano, secondo le regole previste nell'articolo 21, se la controllante capogruppo non è soggetta ad un'imposta minima integrativa equivalente per sé stessa e per le altre imprese localizzate nel suo Stato di localizzazione (comma 2).

Anche in questa ipotesi, le imprese del gruppo localizzate in Italia sono solidalmente e congiuntamente responsabili per l'imposta dovuta che sarà versata da una di loro e saranno parimenti irrilevanti, sul piano fiscale, le somme percepite e versate a fronte dell'eventuale riaddebito dell'imposta minima suppletiva versata dall'impresa italiana del gruppo all'uopo prescelta (commi 3 e 4).



L'Articolo 21 (*Calcolo e imputazione dell'imposta minima suppletiva*) definisce il calcolo e l'allocazione dell'imposizione integrativa dovuta.

Il comma 1 stabilisce l'importo dell'imposta minima suppletiva che viene assegnato allo Stato italiano. Tale importo è determinato moltiplicando l'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, calcolato ai sensi del successivo comma 2, per la percentuale di pertinenza dello Stato italiano come risultante dall'applicazione della regola prevista nel successivo comma 5.

Nel comma 2 viene specificato che il primo elemento rilevante del suddetto calcolo deve coincidere con l'importo dell'imposizione integrativa dovuto, nell'esercizio, dal gruppo in relazione a tutte le sue imprese che scontano una bassa imposizione nel Paese. Occorre, inoltre, tener conto di alcuni adeguamenti giustificati dall'esigenza di evitare un doppio prelievo. L'imposta disciplinata nel presente articolo, infatti, svolgendo una funzione di salvaguardia del sistema, trova applicazione solo qualora l'imposizione integrativa complessivamente dovuta dal gruppo non sia stata prelevata o lo sia stata solo in parte. In linea generale, l'imposta integrativa dovuta per un esercizio è pari alla somma dell'imposta minima integrativa relativa alle imprese a bassa imposizione del gruppo multinazionale, dovuta per quell'esercizio, calcolata ai sensi dell'articolo 34, subordinatamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

In particolare, il comma 3, stabilisce che l'imposta minima suppletiva relativa ad una impresa a bassa imposizione è pari a zero se, per l'esercizio, tutte le partecipazioni della controllante capogruppo in tale impresa sono detenute direttamente o indirettamente tramite una o più controllanti che sono localizzate in Paesi che applicano una imposta minima integrativa equivalente con riguardo a tale impresa, e quindi si trovano: a) in uno Stato membro; o b) in un Paese terzo che applica l'imposta minima integrativa equivalente in relazione a tale impresa a bassa imposizione.

In sostanza, come illustrato nel paragrafo 73 del Commentario all'articolo 2.5.2 delle *Model Rules*, la meccanica del sistema è tale da non richiedere l'attivazione dell'imposta in esame se l'assoggettamento all'imposizione minima dell'esercizio di pertinenza della controllante capogruppo è assicurato attraverso il prelievo, a titolo di imposta minima integrativa equivalente, in capo alla capogruppo o alle controllanti che si trovano lungo la catena partecipativa, localizzate in Paesi che applicano le nuove regole.

Il comma 4, come illustrato nel paragrafo 79 del Commentario all'articolo 2.5.3 delle *Model Rules*, opera quando non tutta l'imposizione integrativa di pertinenza della controllante capogruppo è prelevata in un esercizio attraverso l'imposta minima integrativa. In tal caso, l'imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa a bassa imposizione non è pari a zero ma deve essere ridotta solamente dell'importo dell'imposizione integrativa dovuta da una controllante situata in un Paese che adotta le regole GloBE ed è, pertanto, tenuta ad applicare un'imposta minima integrativa equivalente in relazione all'impresa a bassa imposizione.

Il secondo elemento rilevante per determinare l'importo di cui al comma 1, ossia la percentuale dell'imposta minima integrativa (*UTPR percentage* secondo le regole OCSE) assegnata al nostro Paese, è calcolato sulla base della disposizione recata nel comma 5. In particolare, viene stabilito che tale percentuale è calcolata, per ogni esercizio e per ciascun gruppo multinazionale, secondo la seguente formula:



$$50\% \times [(\text{numero dei dipendenti impiegati in Italia}) / (\text{numero dei dipendenti impiegati nel gruppo})] + 50\% [(\text{beni tangibili delle imprese localizzate in Italia}) / (\text{beni tangibili delle imprese del gruppo})]$$

dove:

- a) il “numero di dipendenti impiegati in Italia” è il numero totale dei dipendenti di tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate in Italia;
- b) il “numero dei dipendenti impiegati nel gruppo” è il numero totale dei dipendenti di tutte le imprese del gruppo multinazionale situate in Paesi che adottano un’imposta minima suppletiva o imposta equivalente in vigore per l’esercizio;
- c) il “beni tangibili delle imprese localizzate in Italia” è la somma del valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate in Italia;
- d) i “beni tangibili delle imprese del gruppo” è la somma del valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale situate in giurisdizioni che adottano un’imposta minima suppletiva o imposta equivalente in vigore per l’esercizio.

Al comma 6, viene specificato che il numero dei dipendenti da considerare deve essere il numero dei dipendenti equivalenti a tempo pieno, calcolati su base annua rispetto alle ore medie di un lavoratore a tempo pieno, compresi i lavoratori che sono alle dipendenze di fornitori non appartenenti al gruppo purché partecipino ordinariamente alle attività operative dell’impresa. I beni tangibili non devono, invece, includere le disponibilità liquide o equivalenti, attività immateriali o finanziarie. Il numero dei dipendenti ed i beni tangibili da attribuire ad una stabile organizzazione sono quelli, rispettivamente, il cui costo è contabilizzato nel suo conto economico separato, o il cui valore è contabilizzato nel suo stato patrimoniale separato (cfr. articolo 25, commi 1 e 2 del decreto). I dipendenti e i beni tangibili attribuiti alla stabile organizzazione non possono essere considerati anche ai fini del calcolo della percentuale dell’imposta minima suppletiva spettante al Paese di localizzazione della casa madre. Sono previste, inoltre, due eccezioni da considerare ai fini del calcolo della percentuale dell’imposta minima suppletiva di spettanza di un Paese: i) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili detenuti da un’entità di investimento devono essere esclusi dagli elementi della formula; ii) il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili di un’entità trasparente sono parimenti esclusi dagli elementi della formula, a meno che non siano attribuiti ad una stabile organizzazione o, in assenza di una stabile organizzazione, alle imprese del medesimo gruppo che si trovano nello stesso Paese di costituzione dell’entità trasparente.

Il comma 7, in deroga al comma 5, stabilisce che la percentuale di imposta minima suppletiva da attribuire ad uno Stato per un gruppo multinazionale è considerata pari a zero in un esercizio se tale Paese non ha riscosso, dalle imprese localizzate nel suo territorio, l’importo dell’imposta minima suppletiva che gli è stato assegnato nell’esercizio precedente. Coerentemente il numero dei dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili delle imprese di un gruppo multinazionale che ha sede in un Paese con percentuale di imposta minima suppletiva pari a zero in un esercizio devono essere esclusi dagli elementi della formula di allocazione del totale dell’imposta minima suppletiva riferita al gruppo multinazionale per quell’esercizio.



Questa deroga non trova più applicazione se tutti i Paesi in cui il gruppo opera non hanno riscosso l'imposta minima integrativa loro assegnata nell'esercizio precedente. In tal caso, la percentuale da attribuire, nell'esercizio, a ciascuno di loro non sarà pari a zero ma dovrà essere calcolata ordinariamente secondo la formula del comma 5 (comma 8).

Infine, il comma 9 introduce il c.d. "Safe Harbour UTPR transitorio" previsto nel paragrafo 5.2 delle Guide Amministrative pubblicate dall'OCSE a luglio 2023. Questo "porto sicuro" è stato concepito ed approvato dal Quadro Inclusivo sul BEPS per fornire uno sgravio di natura temporanea nel Paese della controllante capogruppo durante i primi due anni di entrata in vigore delle regole GloBE. Secondo il citato documento dell'OCSE, infatti, l'applicazione dell'imposta minima suppletiva (UTPR) alla giurisdizione della controllante capogruppo prima che i Paesi abbiano avuto il tempo sufficiente ad adottare la propria imposta minima nazionale (QDMTT) non è auspicabile per diversi motivi. In primo luogo, l'imposta minima suppletiva assegnata ai Paesi ai sensi delle regole GloBE sarà spesso sproporzionata rispetto agli utili realizzati nel Paese della capogruppo; in secondo luogo, l'adozione dell'imposta minima suppletiva può comportare un maggior rischio di controversie in quanto presuppone un maggior numero di informazioni e un più alto grado di coordinamento rispetto all'imposta minima integrativa (IIR). A tal fine, la disposizione in esame stabilisce che, su opzione dell'impresa dichiarante, l'importo dell'imposta minima suppletiva calcolata in relazione al Paese della capogruppo sarà considerato pari a zero per gli esercizi di durata non superiore a 12 mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026. Il breve periodo fissato per il porto sicuro risulta coerente con la finalità perseguita dalla disposizione e, al tempo stesso, assicura che i Paesi non siano disincentivati ad adottare le regole GloBE. Inoltre, per evitare che i gruppi multinazionali siano spinti a spostare profitti verso le giurisdizioni delle capogruppo, non dotate di una imposta minima nazionale equivalente e con aliquote d'imposta sul reddito più basse, il porto sicuro è concesso solo a condizione che tali Paesi applichino un'imposta sul reddito delle società con un'aliquota nominale almeno pari al 20 per cento.

L'aliquota nominale dell'imposta sul reddito delle società in ciascun Paese è individuata, secondo i chiarimenti dell'OCSE, nell'aliquota nominale prevista generalmente nell'ordinamento estero per l'imposizione dei gruppi multinazionali che rientrano nell'ambito applicativo delle regole GloBE. Al fine di determinare tale aliquota, viene precisato che si può tener conto delle imposte subnazionali sempreché tali imposte siano strutturate in modo che l'aliquota complessiva applicabile sia pari o superiore al 20 per cento. Per un facile riscontro in merito ai Paesi idonei a beneficiare dello sgravio temporaneo dall'imposta minima suppletiva, si può consultare la tabella elaborata dall'OCSE sulle aliquote legali dell'imposta sulle società vigenti in ciascun periodo. Inoltre, il Quadro Inclusivo fornirà ulteriori orientamenti amministrativi, su richiesta, per stabilire se una giurisdizione soddisfi o meno il test dell'aliquota del 20 per cento per l'esercizio considerato.

Capo III - Determinazione del reddito o perdita rilevante

L'articolo 22 (*Procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante*), in linea con l'articolo 15 della Direttiva e l'articolo 3.1 delle *Model Rules*, stabilisce le modalità di determinazione del reddito o della perdita che assumono rilevanza ai fini dell'imposizione integrativa.



Il comma 1 dispone che il punto di partenza per determinare l'importo del reddito o della perdita rilevante è costituito dall'utile o dalla perdita contabile netta (*Financial accounting net income or loss – FANIL* – secondo le regole OCSE), conseguiti da ciascuna impresa in un dato esercizio, cui sono apportate alcune variazioni in aumento o in diminuzione previste nei successivi articoli da 23 a 26 del decreto. Per utile o perdita contabile netta si intende il risultato contabile netto dell'impresa riferito ad un esercizio, calcolato in applicazione dei principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini della preparazione del bilancio consolidato, prima delle rettifiche da consolidamento che eliminano le operazioni infragruppo (cfr. articolo 3.1.2 delle *Model Rules* e relativo Commentario).

Si tratta, in sostanza, del risultato contabile netto determinato dall'impresa tenendo conto di tutti i suoi ricavi e tutti i suoi costi, compresi quelli derivanti da transazioni con altri membri del gruppo e le imposte. Inoltre, in linea con le indicazioni dei paragrafi 3 e 4 del Commentario al Capitolo III e dei paragrafi 8 e seguenti del Commentario al Capitolo VI delle regole OCSE, non concorrono a formare il reddito o perdita rilevante i componenti di reddito attribuibili al *purchase accounting* da operazioni di *business combination* rilevati nei conti consolidati del gruppo multinazionale o nazionale, piuttosto che nei conti individuali di un'impresa (indipendentemente dal momento in cui sia avvenuta l'operazione, salvo quanto precisato nel paragrafo 4 del Commentario al Capitolo III delle *Model Rules* per le operazioni compiute prima del 1 dicembre 2021).

Il successivo comma 2 prevede che, laddove non sia ragionevolmente possibile determinare in modo accurato il risultato contabile netto dell'impresa, come sopra definito, in base ai principi contabili conformi o principi contabili autorizzati adottati dalla capogruppo ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, lo stesso deve essere determinato utilizzando altri principi contabili conformi o autorizzati, a condizione che:

- (a) i bilanci dell'impresa siano effettivamente predisposti sulla base di tali altri principi;
- (b) le informazioni riportate nei bilanci siano affidabili. Ciò significa che devono esistere meccanismi adeguati in grado di garantire che le informazioni siano registrate in modo accurato. A questo proposito, i controlli interni della contabilità e i processi contabili utilizzati dall'impresa del gruppo devono essere testati e ritenuti accettabili dal revisore della contabilità in base ai principi di revisione generalmente accettati applicabili nel Paese in cui è localizzata la controllante capogruppo o l'impresa (nel caso di un'entità trasparente nella giurisdizione in cui questa è costituita);
- (c) le differenze permanenti complessivamente superiori a 1 milione di euro, derivanti dall'applicazione di principi contabili diversi da quelli adottati dalla controllante capogruppo per il bilancio consolidato, in relazione ad operazioni di gestione, siano rettifiche conformemente al trattamento previsto per tali operazioni di gestione da questi ultimi principi contabili.

Nel Commentario all'articolo 3.1.3 delle *Model Rules*, viene evidenziata la circostanza che la disposizione in esame troverà effettiva applicazione in situazioni non ricorrenti, poiché generalmente un gruppo dispone di meccanismi per convertire i conti a livello di singola entità controllata sulla base del principio contabile utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato (c.d. differenze *book to book*). Tuttavia, la regola in esame potrebbe applicarsi, ad esempio, quando il gruppo multinazionale ha effettuato una recente acquisizione di un gruppo di imprese che storicamente



utilizza un principio contabile diverso da quello del gruppo multinazionale acquirente e non è ragionevolmente possibile per quest'ultimo convertire i sistemi di contabilità delle imprese acquisite dal loro principio contabile storico al principio della controllante capogruppo. Parimenti la disposizione può trovare applicazione per le entità non consolidate per ragioni di dimensione o rilevanza (*Non Material Constituent Entity* – MNCE – secondo le regole OCSE)

Il comma 3 precisa che se la controllante capogruppo non ha utilizzato principi contabili conformi, il bilancio consolidato deve essere rettificato per evitare una distorsione competitiva rilevante, come definita nell'allegato A, numero 12). Si verifica una “distorsione competitiva rilevante” (*Material Competitive Distortion* secondo le regole OCSE) quando l'applicazione di un principio o di una procedura specifica consentita da un principio contabile generalmente accettato, che non è un principio contabile conforme, comporta una variazione aggregata superiore a 75 milioni di euro in un esercizio rispetto all'importo che sarebbe stato determinato applicando il corrispondente principio o procedura prevista nei principi contabili internazionali (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002). La variazione complessiva si riferisce alla variazione totale riflessa nel bilancio consolidato del gruppo multinazionale o nazionale e tiene, quindi, conto dell'impatto del principio o della procedura su tutte le operazioni interessate di tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale. La definizione numero 47) dell'allegato A contiene una lista dei principi contabili che possono essere considerati “principi contabili conformi” [*Acceptable Financial Accounting Standard* secondo le regole OCSE]: si tratta dei principi contabili internazionali (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali) e dei principi contabili generalmente accettati di Australia, Brasile, Canada, Stati membri dell'Unione europea, Stati membri dello Spazio economico europeo, Hong Kong (Cina), Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Repubblica di Corea, Russia, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

Secondo la definizione numero 46) dell'allegato A, un principio contabile autorizzato [*Authorised Financial Accounting Standard* secondo le regole OCSE], che ricomprende anche quelli inclusi nell'elenco dei principi contabili conformi, è un principio contabile consentito dall'Organismo contabile autorizzato della giurisdizione in cui è localizzata l'entità. L'Organismo contabile autorizzato è l'organismo che ha l'autorità legale in una giurisdizione per prescrivere, stabilire o accettare principi contabili ai fini dell'informativa finanziaria. I principi contabili autorizzati sono quindi identificati dall'Organismo contabile autorizzato di una particolare giurisdizione e non tutti i principi contabili accettabili (e quindi anche se conformi) saranno principi contabili finanziari autorizzati in una determinata giurisdizione. Si noti che solo i principi contabili autorizzati che non sono principi contabili conformi possono richiedere una rettifica per le distorsioni competitive rilevanti, mentre i principi contabili internazionali e nazionali che sono principi contabili conformi non richiedono tale rettifica.

Ai sensi del comma 4, qualora la controllante capogruppo non predisponga un bilancio consolidato, occorre far riferimento al bilancio che sarebbe stato predisposto in base ai principi contabili conformi o in base a principi contabili autorizzati (*deemed consolidation test* secondo le regole OCSE) purché, in questo secondo caso, siano eliminate eventuali distorsioni competitive rilevanti (cfr. allegato A, numero 3) lettera d).

Si ricorda, inoltre, che il paragrafo 5 dell'articolo 15 della Direttiva, coerentemente con quanto



disposto nella definizione di QDMTT contenuta nell'articolo 10.1 delle *Model Rules*, stabilisce che, ai fini della determinazione dell'imposta minima nazionale equivalente, l'importo dell'utile o perdita contabile netta (da prendere a riferimento per individuare il reddito o perdita rilevante ed il profitto eccedente) può essere calcolato secondo un principio contabile conforme o un principio contabile autorizzato, con gli aggiustamenti per rimuovere distorsioni competitive rilevanti, anche se diverso da quello utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato dalla controllante capogruppo. Questa previsione è inserita nella definizione numero 32) dell'allegato A.

Viene previsto infine che, se l'applicazione di un principio o di una sua procedura specifica nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati, diversi dai principi contabili conformi, determina l'emersione di una distorsione competitiva rilevante, tutti i pertinenti fatti di gestione devono essere rilevati in conformità ai principi contabili internazionali (comma 5).

L'articolo 23 (*Variazioni per il calcolo del reddito o perdita rilevante*), in linea con l'articolo 16 della Direttiva e l'articolo 3.2 delle *Model Rules*, individua le principali rettifiche, in aumento o in diminuzione, che vanno apportate all'utile o perdita contabile netta (come definita dall'articolo 22 del decreto legislativo) al fine di determinare l'utile o la perdita rilevante. L'importo dell'utile o della perdita rilevante (*GloBE Income or Loss* secondo le regole OCSE), che è una grandezza fondamentale nel disegno della nuova imposizione integrativa, deve essere calcolato per ciascuna impresa e deve essere utilizzato, principalmente, per il computo del denominatore ai fini del calcolo del livello di imposizione effettiva e del profitto eccedente del Paese ove la stessa è localizzata (si veda l'articolo 34 del presente decreto) o della esclusione *de minimis* (si veda l'articolo 37 del decreto). La perdita rilevante riferita ad un determinato Paese può rilevare, inoltre, ai fini dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo (conformemente all'articolo 4.5.1 delle *Model Rules*).

Il comma 1 detta alcune definizioni rilevanti per la determinazione delle rettifiche previste nel comma 2.

Nel comma 2, in particolare, sono previste nove rettifiche obbligatorie che, generalmente, tengono conto di alcune differenze permanenti, comuni ai Paesi appartenenti al Quadro Inclusivo dell'OCSE, tra i risultati delle regole contabili ed i risultati delle regole fiscali. Nella misura in cui una rettifica richiesta ai sensi del comma 2 in esame esclude un elemento reddituale positivo dal calcolo del reddito o della perdita rilevante, l'imposta corrente collegata a tale reddito deve essere computata in diminuzione dalle imposte rilevanti ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera a) del presente decreto. Inoltre, la lettera a) del comma 5 dell'articolo 29 prevede che l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite non debba includere l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite relative a componenti reddituali positive e negative che non hanno concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi delle disposizioni del Capo III. Di seguito sono elencate le diverse rettifiche che ciascuna impresa deve operare per rendere l'utile o perdita rilevante più coerente con il calcolo della base imponibile presa in considerazione ai fini di un'imposta sul reddito:

- 1) Onere fiscale netto



Il comma 2 lettera a) prevede che il risultato contabile (ossia l'utile o perdita contabile netta di cui all'articolo 22) debba essere rettificato per l'importo dell'onere fiscale netto. L'onere fiscale netto è definito dalla lettera a) del comma 1 e ricomprende vari importi (numeri da 1 a 5 dell'articolo 23, comma 1, lettera a) la cui natura implica che siano da rimuovere dal risultato contabile al fine di pervenire, senza distorsioni, ad un risultato ante imposte.

L'onere fiscale netto si compone, si veda il numero 1, delle imposte rilevanti, correnti e differite, contabilizzate sia sotto la linea (ossia "*below the line*" nella voce per imposte del conto economico) sia sopra la linea (ossia "*above the line*" in altre voci di conto economico che precedono l'utile ante imposte); tali imposte rilevanti sono oggetto della rettifica anche se si riferiscono a componenti di reddito che non concorrono a formare il reddito o la perdita rilevante.

Il Commentario esemplifica la rettifica con riguardo al caso di una impresa, la cui giurisdizione prevede un'aliquota d'imposta del 20 per cento, con FANIL di 80 dopo imposte sul reddito per (-20). L'aggiustamento in parola, partendo dall'utile o perdita contabile netta di 80, implica una variazione positiva di 20 (per onere fiscale netto) conducendo ad un reddito rilevante per 100. In assenza della suddetta rettifica, l'aliquota di imposizione effettiva scontata dall'impresa sarebbe stata pari al 25 per cento (20/80) anziché, correttamente, al 20 per cento (20/100).

Il numero 2 ricomprende nella rettifica l'importo rilevato a conto economico (ossia nel FANIL) per imposte anticipate da perdite (ovviamente se non già ricomprese nel numero 1).

Si pensi al caso di una impresa, la cui giurisdizione prevede un'aliquota del 20 per cento, con una perdita ante imposte di (-100) e utile o perdita contabile netta (FANIL) negativo di (- 80) dopo la rilevazione di imposte anticipate per perdite di 20. L'aggiustamento in parola partendo dall'utile o perdita contabile netta di (-80) implica una variazione negativa di 20 (per onere fiscale netto) conducendo ad una perdita rilevante per (-100).

I numeri 3 e 4 riguardano costi rilevati a conto economico per imposta minima nazionale o per imposta minima integrativa o imposta minima suppletiva o imposte ad esse equivalenti prelevate in base alle regole GloBE.

Infine, il numero 5 ricomprende nell'aggiustamento i valori rilevati a conto economico derivanti da un'imposta accreditabile non rilevante (*Disqualified Refundable Imputation Tax* secondo le regole OCSE) che, come chiarito nel Commentario, deve essere rimossa dall'utile o perdita contabile netta per la sua natura "provvisoria", in quanto è stata applicata sul reddito ma è poi rimborsata (o rimborsabile) al momento della distribuzione di tale reddito al socio. In particolare, secondo la definizione numero 30) dell'allegato A, si tratta di un'imposta, diversa da un'imposta accreditabile rilevante, maturata o versata da un'impresa, che è: a) rimborsabile al beneficiario effettivo di un dividendo, distribuito da tale impresa in relazione a tale dividendo o utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte di un debito d'imposta, diverso di un debito d'imposta relativo a tale dividendo; o b) rimborsabile alla società che distribuisce un dividendo ad un azionista.

La rettifica riguardante gli oneri fiscali netti è tipicamente positiva, ossia in aumento del risultato netto contabile, in quanto aggiunge le imposte che sono state dedotte nel calcolo del suddetto importo; può accadere, tuttavia, che sia negativa, ossia in diminuzione del risultato netto contabile, come nel caso in cui l'impresa subisca una perdita netta che comporti la creazione di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA)



2) Dividendi esclusi

Il comma 2 lettera b) rettifica l'utile o perdita contabile netta dell'importo di dividendi o altre distribuzioni percepite o maturate in relazione a partecipazioni diverse sia da quelle di portafoglio a breve termine e sia da quelle in entità di investimento soggette al regime (opzionale) della distribuzione imponibile, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo. La rettifica è sempre negativa in quanto comporta la sottrazione dall'utile o perdita contabile netta dell'importo dei dividendi.

3) Plusvalenze o minusvalenze escluse su partecipazioni

Il comma 2 lettera c) rettifica l'utile o perdita contabile netta dell'importo degli utili o delle perdite nette da realizzo o da valutazione di partecipazioni diverse da quelle di portafoglio e comprende anche i componenti reddituali connessi a valutazioni di partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. La rettifica è positiva in caso di perdite nette e negativa in caso di utili netti.

4) Utile o perdita netta imponibile da rivalutazione

La rettifica, prevista al comma 2, lettera d), ha ad oggetto le valutazioni a fair value di immobili, impianti ed attrezzature (*property plant and equipment* secondo le regole OCSE) che, in base al principio contabile utilizzato, sono imputate al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI) senza che ne sia previsto il *recycling* nell'utile o perdita contabile netta.

La rettifica, che può essere positiva (in caso di utile netto) o negativa (in caso di perdita netta) deve essere operata considerando l'importo dei componenti di reddito al lordo delle imposte rilevanti (correnti e differite).

5) plusvalenze e minusvalenze da trasferimento di attività e passività escluse ai sensi dell'articolo 42

La rettifica di cui al comma 2, lettera e) si riferisce a componenti di reddito derivanti da operazioni di trasferimento di attività e passività che, pur essendo rilevati nell'utile o perdita contabile netta, non devono concorrere alla formazione dell'utile o perdita rilevante in quanto soggette al regime delle riorganizzazioni disciplinato nell'articolo 42 del decreto. La rettifica è negativa in caso di utile e positiva in caso di perdita.

6) utili o perdite asimmetrici su cambi esteri

La rettifica riguarda utili e perdite su cambi da conversione di operazioni compiute in valuta funzionale contabile diversa da quella funzionale fiscale (numero 1) o tra quella funzionale fiscale e quella funzionale contabile (numero 2) o tra una valuta terza rispetto a quella funzionale contabile e quella funzionale fiscale (numero 3 e 4).

In caso di operazione in valuta funzionale contabile diversa da quella funzionale fiscale, la rettifica è negativa in caso di utile e positiva in caso di perdita derivante dalla variazione del relativo tasso di cambio. In caso di operazione in valuta funzionale fiscale diversa da quella funzionale contabile, la rettifica è positiva in caso di utile e negativa in caso di perdita derivante dalla variazione del relativo tasso di cambio. In caso di operazione in valuta terza rispetto alla valuta funzionale contabile ed alla diversa valuta funzionale fiscale, la rettifica è (congiuntamente):

- negativa per l'utile e positiva per la perdita derivante dalla variazione del tasso di cambio tra valuta terza e valuta funzionale contabile, e



- positiva per l'utile e negativa per la perdita derivante dalla variazione del tasso di cambio tra valuta terza e valuta funzionale fiscale

7) oneri illeciti e sanzioni non deducibili

La settima rettifica, prevista al comma 2, lettera g), è sempre positiva e riguarda componenti di reddito che consistono in pagamenti illeciti (quali quelli connessi a fenomeni di corruzione) indipendentemente dal loro importo. Le tangenti e gli altri pagamenti illeciti sono considerati spese ammesse in diminuzione, secondo le regole contabili, dal risultato di esercizio ma sono generalmente non deducibili ai fini delle imposte sul reddito. Il Commentario, all'articolo 3.2.1, ricorda che le deduzioni fiscali collegate alle tangenti sono vietate per motivi di ordine pubblico nell'ambito della lotta alla corruzione e come indicato nella Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulle misure fiscali per combattere ulteriormente la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali (OCSE, 2009). La rettifica è prevista anche in relazione a multe e sanzioni quando superano l'importo di 50.000 euro. Nel Commentario viene chiarito che gli interessi per il ritardato pagamento delle imposte o di altre passività nei confronti di un'amministrazione pubblica non sono da considerare multe o sanzioni e, dunque, non sono da aggiungere al reddito rilevante.

8) errori relativi ad esercizi precedenti e cambiamenti di principi contabili

La rettifica riguarda i componenti reddituali imputati a patrimonio netto di apertura in occasione: i) della correzione di errori contabili di un esercizio precedente, quando tali errori hanno inciso su ricavi o costi che possono essere inclusi nel calcolo del reddito o perdita rilevante; ii) del cambiamento di principi contabili, quando tale cambiamento ha inciso sulla determinazione del reddito o perdita rilevante. In caso di errori contabili e cambio di principi contabili che comportano un incremento del patrimonio netto di apertura, la rettifica è positiva; viceversa, in caso di errori contabili e cambio di principi contabili che comportano un decremento del patrimonio netto di apertura, la rettifica è negativa. Agli errori contabili che hanno comportato una riduzione di imposte rilevanti superiore ad 1 milione di euro deve trovare applicazione l'articolo 32 del presente decreto (che rinvia all'articolo 36).

Coerentemente, il comma 18 distingue: i) il caso in cui la correzione di errori contabili o il cambiamento di principi contabili riguarda elementi che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile di un precedente esercizio che comporta un aumento delle imposte rilevanti oppure un loro decremento inferiore ad 1 milione di euro e per cui sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 32 del decreto, ii) dal caso in cui la correzione o il cambiamento comporta una decremento delle imposte per un importo superiore ad 1 milione di euro. Nella prima situazione, gli importi rilevano nell'esercizio stesso; nella seconda, invece, è necessario operare sull'esercizio precedente conformemente a quanto previsto nell'articolo 36 del decreto legislativo.

9) oneri pensionistici maturati

L'ultima rettifica, indicata al comma 2 lettera h), è pari alla differenza tra l'importo degli oneri pensionistici di competenza rilevati nel computo dell'utile o perdita contabile netta di un esercizio e l'importo degli oneri pensionistici effettivamente corrisposti ad un fondo pensione nel corso di tale esercizio. La rettifica è negativa quando l'importo corrisposto è superiore all'importo rilevato in conto economico ed è positiva quando l'importo corrisposto è inferiore all'importo rilevato in conto economico.



Il comma 3 prevede una rettifica opzionale quinquennale valida per l'intera giurisdizione che è finalizzata a rimuovere, con riguardo ai pagamenti basati su azioni, l'eventuale differenza permanente tra l'ammontare che assume rilevanza a conto economico in base ai principi contabili utilizzati e il maggior ammontare che, in alcuni Paesi, assume rilevanza ai fini fiscali locali. Questa differenza, se non rimossa, può avere effetti negativi sul calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva con possibilità che questa scenda al disotto dell'aliquota minima del 15 per cento. Viene chiarito che nell'esercizio in cui tale opzione è revocata, per quanto riguarda le operazioni in corso, è necessario operare una rettifica positiva pari alla differenza tra: i) l'importo complessivo dei componenti negativi che hanno concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante negli esercizi di vigenza dell'opzione e ii) il corrispondente importo complessivo contabile.

Nel comma 4 si stabilisce che, in caso di mancato esercizio del diritto, l'importo che ha concorso a formare l'utile o la perdita rilevante debba essere oggetto di rettifica positiva nell'anno in cui il diritto si estingue. Nell'esercizio in cui l'opzione prevista al comma 3 è esercitata, per quanto riguarda le operazioni in corso, è necessario operare una rettifica positiva pari alla differenza positiva tra: i) l'importo complessivo dei componenti negativi di reddito per pagamenti basati su azioni che hanno concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante negli esercizi precedenti e ii) il corrispondente importo complessivo determinato in base alle regole fiscali locali che avrebbe assunto rilevanza in caso di esercizio dell'opzione stessa.

Il comma 5 prevede la rettifica obbligatoria dell'utile o perdita contabile netta qualora le operazioni intercorse tra imprese del gruppo localizzate in differenti Paesi non siano state rilevate per lo stesso importo o comunque siano rilevate per un importo che non rispetta il principio di libera concorrenza. Il principio di libera concorrenza implica che la valorizzazione delle operazioni avvenga prendendo a riferimento le condizioni che sarebbero state pattuite tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. Si vedano i paragrafi 96 e seguenti del Commentario all'articolo 3.2.3 delle *Model Rules* per gli ulteriori presupposti dell'aggiustamento in caso di operazioni tra imprese localizzate in diversi Paesi.

Per quanto riguarda le operazioni tra imprese localizzate nello stesso Paese, invece, il Commentario all'articolo 3.2.3 delle *Model Rules* precisa che, in genere, tali operazioni non devono essere rettifiche, ai fini fiscali, sulla base dell'applicazione del principio di libera concorrenza in quanto l'eventuale spostamento di materia imponibile avviene tra imprese che sono parimenti assoggettate ad un'imposta sul reddito nella medesima giurisdizione. Inoltre, queste operazioni, spesso, sono compensate o rettifiche nell'ambito di un regime di consolidato fiscale. Viene precisato che, ai fini GloBE, generalmente non dovrebbero essere necessari ulteriori aggiustamenti per conformarsi al principio di libera concorrenza in relazione a transazioni interamente nazionali, in quanto il sistema è congegnato in modo tale da determinare l'aliquota di imposizione effettiva (ETR), e l'eventuale imposizione integrativa (*Top-Up Tax*), su base giurisdizionale. Diversamente, tutte le volte in cui le operazioni sono poste in essere da membri del gruppo che non sono inclusi nel calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva del Paese in cui le stesse sono localizzate o in cui sono localizzate le imprese controparti, sorge la necessità che tali operazioni siano contabilizzate secondo il principio di libera concorrenza. Questa situazione si verifica, ad esempio, per le operazioni intercorse tra un'impresa di minoranza, o un'entità d'investimento o un'entità apolide, e le altre imprese del gruppo. Con il comma in esame viene considerata un'ulteriore ipotesi in cui è richiesta l'applicazione del principio di libera concorrenza per transazioni interamente nazionali. In particolare, è prevista la rettifica



obbligatoria delle operazioni di trasferimento di un elemento dell'attivo patrimoniale che avviene tra imprese localizzate nello stesso Paese quando tali operazioni sono effettuate in difformità rispetto al principio di libera concorrenza e generano una perdita che concorre a formare l'utile o la perdita rilevante. Questa regola ha lo scopo di evitare che un gruppo multinazionale o nazionale produca perdite in un Paese attraverso vendite o altri trasferimenti tra membri del gruppo non coerenti con il principio di libera concorrenza: perdite che, se non opportunamente rettificate, altererebbero il denominatore del rapporto ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva riducendo, conseguentemente, il rischio di subire un'imposizione integrativa in tale Paese.

Il comma 6 disciplina il trattamento di alcuni crediti d'imposta. Ai fini delle regole GloBE, i crediti d'imposta costituiscono degli elementi importanti perché possono avere un impatto significativo sul calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva (ETR) giurisdizionale a seconda che questi siano trattati come reddito rilevante o come una riduzione delle imposte da considerare al numeratore del rapporto dell'ETR. Da segnalare che i crediti d'imposta riducono l'aliquota di imposizione effettiva in entrambe le ipotesi: tuttavia, se un credito d'imposta viene trattato come reddito rilevante, ridurrà l'aliquota di imposizione effettiva di un importo inferiore rispetto a quando viene trattato come una riduzione delle imposte rilevanti. Il comma in esame esordisce stabilendo che i crediti d'imposta rimborsabili qualificati (*Qualified Refundable Tax Credit* secondo le regole OCSE), di cui alla definizione numero 10) dell'allegato A, concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante nell'esercizio in cui matura il diritto al credito. Per credito d'imposta rimborsabile qualificato si intende un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo tale da dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti ad un'impresa entro quattro anni dalla data in cui la stessa ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della legislazione del Paese concedente. Un credito d'imposta rimborsabile qualificato non include alcun ammontare di imposta accreditabile o rimborsabile in virtù di un'imposta accreditabile rilevante o di un'imposta accreditabile non rilevante. Come è stato già evidenziato, l'imposta accreditabile non rilevante è un'imposta diversa da un'imposta accreditabile rilevante (*Qualified Imputation Tax* secondo le regole OCSE). Quest'ultima identifica (cfr. definizione numero 30) dell'allegato A) un'imposta rilevante maturata o versata da un'impresa — compresa una stabile organizzazione — rimborsabile o accreditabile al beneficiario effettivo del dividendo distribuito dall'impresa o, nel caso di un'imposta rilevante maturata o versata da una stabile organizzazione, un dividendo distribuito dalla casa madre, nella misura in cui il rimborso è esigibile o il credito è concesso:

- a) da un Paese diverso da quello che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 27;
- b) a un beneficiario effettivo del dividendo assoggettato ad imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta sul dividendo percepito a norma della legislazione nazionale del Paese che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 27 all'impresa;
- c) a una persona fisica che è il beneficiario effettivo del dividendo e fiscalmente residente nel Paese che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 27 all'impresa e che è assoggettata a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o
- d) a un'entità statale, a un'organizzazione internazionale, a un'organizzazione senza scopo di lucro residente, a un fondo pensione residente, a un'entità d'investimento residente che non fa parte di un gruppo multinazionale o nazione di imprese, o a una società di assicurazione sulla vita residente



nella misura in cui il dividendo è percepito in relazione alle attività del fondo pensione residente ed è assoggettato a imposizione in modo analogo a un dividendo percepito da un fondo pensione.

Si precisa che il credito d'imposta parzialmente rimborsabile è considerato “qualificato” in relazione alla parte del credito d'imposta rimborsabile che è pagabile in contanti o equivalente a contanti ad un'impresa entro quattro anni dalla data in cui la stessa ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile parziale. In particolare, quando un credito d'imposta rimborsabile qualificato è rilevato nella voce imposte ai fini dell'utile o perdita contabile netta è necessario operare una rettifica positiva al fine di farlo concorrere al computo dell'utile o della perdita rilevante. Nessuna rettifica va operata, invece, se tale credito è stato già imputato in una voce che concorre, incrementandolo, al risultato netto contabile dell'esercizio. Coerentemente con la Guida Amministrativa “*Guidance on tax credits*” pubblicata dall'OCSE il 13 luglio 2023 (cfr. capitolo 2), si stabilisce che i crediti d'imposta negoziabili sono trattati alla stregua dei crediti d'imposta rimborsabili qualificati. Secondo la definizione numero 7) dell'allegato A, un credito d'imposta negoziabile (*Marketable Transferable Tax Credit* secondo le regole OCSE) è un credito d'imposta trasferibile che può essere utilizzato dal suo titolare per compensare le imposte rilevanti del Paese che ha concesso il credito e che rispetta sia la c.d. condizione legale, sia la c.d. condizione di mercato, entrambe da valutare separatamente in capo al soggetto al quale il credito è stato originariamente concesso (titolare originario) ed in capo al soggetto che ne è diventato successivamente titolare (titolare successivo). In sostanza, in base al comma in esame, il valore nominale dei crediti d'imposta negoziabili concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante del titolare originario.

Una regola specifica è prevista per i crediti d'imposta collegati all'acquisto o alla realizzazione di una immobilizzazione. Viene specificato che queste tipologie di crediti concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante nel rispetto di quanto contabilizzato nel risultato di esercizio dall'impresa beneficiaria. In relazione a tali crediti, l'impresa può adottare due politiche contabili differenti: in base alla prima, il valore del credito è portato a riduzione del costo dell'immobilizzazione cui il credito si riferisce oppure, in base alla seconda, il beneficio correlato all'ottenimento del credito è imputato a conto economico e rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi o analoga tecnicità contabile. Pertanto, il credito d'imposta rimborsabile qualificato collegato all'acquisto o alla realizzazione di un'immobilizzazione, a prescindere da quale delle due politiche contabili adottate, non concorre al reddito rilevante per il suo intero ammontare nell'esercizio in cui è maturato il diritto a riceverlo ma concorrerà al reddito o perdita rilevante gradualmente nel corso degli esercizi, coerentemente con il processo di ammortamento del bene cui è collegato.

Viene considerata anche l'ipotesi in cui il titolare originario trasferisca il credito d'imposta negoziabile entro il quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio in cui il credito è stato concesso. In tal caso, il valore nominale del credito che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante secondo le regole richiamate sopra, deve essere sostituito con il prezzo di trasferimento del credito stesso. Se, invece, la cessione avviene dopo la suddetta data (ossia dopo il quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio in cui il credito è stato concesso), si stabilisce che la differenza tra il valore nominale del credito residuo ed il suo prezzo di trasferimento concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante nell'esercizio di trasferimento. Per i crediti collegati all'acquisto o alla realizzazione di un'immobilizzazione, la differenza tra il valore nominale del credito ed il suo prezzo di trasferimento concorre a determinare il reddito o perdita rilevante del



titolare originario cedente in proporzione alla restante vita utile dell'immobilizzazione cui il credito si riferisce.

Esaminando il trattamento dei crediti d'imposta negoziabili dalla prospettiva del titolare successivo (ossia colui che acquista il credito dal titolare originario), il comma in esame prevede che tali crediti concorrano alla formazione del reddito o perdita rilevante in misura pari alla differenza tra il valore nominale del credito ed il prezzo di acquisto nella proporzione in cui il credito d'imposta è utilizzato per compensare le imposte rilevanti. Se, a sua volta, il titolare successivo vende un credito d'imposta negoziabile, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante nell'esercizio della cessione del credito, la differenza tra il prezzo della vendita ed il valore nominale residuo del credito, ridotto, quest'ultimo, della eventuale quota di utile realizzata al momento dell'acquisto del credito stesso presso il titolare originario che non ha concorso alla formazione dell'utile o perdita rilevante in un precedente esercizio.

Una apposita disciplina viene dettata, ai fini del presente Titolo, quando un credito d'imposta negoziabile scade senza che sia stato in tutto o in parte utilizzato. Se il credito è stato concesso per l'acquisto o la realizzazione di un'immobilizzazione, il valore del credito concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante del titolare originario o del titolare successivo nell'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Per gli altri crediti d'imposta negoziabili (ossia quelli che non sono stati concessi in relazione ad un'immobilizzazione), il loro valore nominale concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante del titolare originario nell'esercizio in cui il credito è scaduto. Tuttavia, nel caso del titolare successivo, ciò che concorre al denominatore dell'ETR nell'esercizio di scadenza del credito non utilizzato è il suo valore nominale, ridotto in misura pari alla quota di utile relativa all'operazione di acquisto del credito stesso che non ha concorso al reddito o perdita rilevante in un precedente esercizio.

Infine, è previsto che un credito d'imposta rimborsabile non qualificato (*Qualified Refundable Tax Credit* secondo le regole OCSE) ossia un credito d'imposta che non può essere classificato tra i crediti d'imposta rimborsabili qualificati ma che risulta rimborsabile in tutto o in parte (cfr. definizione numero 9) allegato A) e un credito d'imposta non negoziabile (*Non -Marketable Transferable Tax Credit* secondo le regole OCSE) ossia un credito d'imposta trasferibile che non soddisfa una o più condizioni per essere definito credito d'imposta negoziabile (cfr. definizione numero 8) allegato A) e tutti gli altri crediti (*Other Tax Credits* secondo le regole OCSE), ossia i crediti di imposta non rimborsabili e non trasferibili che possono essere utilizzati dal titolare originario per compensare i propri debiti per imposte rilevanti (cfr. definizione numero 2) allegato A) siano soggetti al medesimo trattamento. In particolare, i suddetti crediti devono essere considerati in diminuzione delle imposte rilevanti, indipendentemente dalla loro contabilizzazione, quando e nella misura in cui vengono utilizzati in compensazione con i debiti per imposte rilevanti, tenendo conto anche dei rimborsi che vengono erogati sotto forma di crediti a fronte di altri debiti per imposte rilevanti, per un periodo d'imposta che termina durante l'esercizio (si rinvia alle rettifiche descritte nell'articolo 28 del decreto legislativo). Pertanto, se tali crediti d'imposta sono stati rilevati come componenti reddituali positive dell'utile o perdita contabile netta, è necessario operare una rettifica negativa al fine di rimuoverli dal concorso al computo dell'utile o della perdita rilevante.

I commi 7 ed 8 prevedono una opzione quinquennale volta a sterilizzare gli utili e le perdite da valutazione a *fair value* (compreso l'*impairment*) di tutte le attività e le passività ed a dare rilevanza, invece, ai risultati da realizzo. L'opzione, esercitabile in relazione alle attività e passività delle



imprese localizzate in un Paese, può essere limitata ai soli beni tangibili o alle entità di investimento. Nell'anno dell'esercizio dell'opzione, il valore iniziale delle attività e passività oggetto dell'opzione ai fini del calcolo dell'utile o della perdita rilevante è rappresentato dal loro valore contabile registrato alla data più recente tra quella di acquisto dell'attività ovvero di assunzione della passività e quella del primo giorno dell'esercizio con riferimento al quale l'opzione è esercitata. Pertanto, a seguito dell'opzione, un'impresa deve escludere dal calcolo del reddito o perdita rilevante l'utile o perdita da *fair value* o da svalutazione, rilevati in contabilità, relativi ad attività e passività soggette ad opzione e deve includere l'utile o la perdita determinati secondo il metodo del realizzo. La giustificazione politica di questa previsione è quella di ridurre la volatilità consentendo al contribuente di cristallizzare la plusvalenza ai fini delle regole GloBE alla data effettiva della cessione piuttosto che seguire, di esercizio in esercizio, il valore assunto contabilmente dalle attività e passività. Nell'anno di revoca dell'opzione, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante la differenza, misurata all'inizio dell'esercizio, tra il fair value delle attività e passività contabilizzato ed il loro valore residuo rilevato in base all'opzione. Questo aggiustamento recupera l'utile o la perdita netta da fair value che si è verificata durante il periodo di validità dell'opzione.

I commi da 9 a 12 disciplinano l'opzione annuale giurisdizionale avente ad oggetto tutti i componenti da realizzo (plusvalenza netta complessiva) di beni immobili ceduti al di fuori del gruppo. In sostanza, si consente al gruppo multinazionale o nazionale di ripartire l'effetto delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili localizzati nello stesso Paese su un periodo massimo di 5 anni, al fine di attenuare l'impatto della rilevazione dell'intera plusvalenza in un unico anno ai fini del calcolo dell'ETR giurisdizionale e di far coincidere la tempistica delle plusvalenze e delle minusvalenze sui beni immobili localizzati nel Paese. Nel Commentario all'articolo 3.2.6 delle *Model Rules*, questa scelta viene giustificata con la circostanza che l'aumento di valore del bene immobile è probabilmente il risultato di un'accumulazione avvenuta nel corso tempo e la ripartizione della plusvalenza in un periodo più lungo, fino ad un massimo di cinque anni, e la sua compensazione con le perdite derivanti da analoghi beni immobili localizzati nel medesimo Paese fornisce una misura più attendibile dell'imposizione effettiva scontata dal gruppo in quel Paese.

In base ai commi da 9 a 10, l'opzione permette al gruppo di calcolare la plusvalenza netta complessiva di tutte le entità costitutive localizzate in un Paese derivante dalla cessione di beni immobili localizzati nello stesso Paese per un dato esercizio e "riaprire" i quattro esercizi precedenti (operando il ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto) in modo da: i) prima, compensare l'utile netto dell'esercizio con la plusvalenza netta complessiva e la minusvalenza netta complessiva partendo dall'esercizio più risalente e fino ad esaurimento e ii) poi ripartire in parti uguali sui cinque esercizi (quello corrente ed i quattro precedenti) l'eventuale importo residuo della plusvalenza netta complessiva.

Nel comma 11 sono dettate le regole per ripartire tra le singole imprese del gruppo l'importo residuo della plusvalenza netta complessiva eventualmente non compensata dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. In particolare, tale importo residuo è ripartito uniformemente nel quinquennio ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese. In ognuno dei suddetti cinque esercizi, la quota dell'importo residuo è ripartita in proporzione alla plusvalenza netta realizzata dalla singola impresa nell'esercizio di validità dell'opzione rispetto alla plusvalenza netta complessiva realizzata nel medesimo esercizio da tutte le imprese che sono localizzate nel Paese nell'esercizio cui si riferisce la ripartizione. Viene anche



contemplata l'ipotesi in cui nessuna impresa (tra quelle che hanno realizzato, nell'esercizio di validità dell'opzione di cui al comma 9, le plusvalenze che hanno concorso a formare la plusvalenza netta complessiva) era localizzata nel Paese nell'esercizio (del quinquennio) cui si riferisce la ripartizione. In tal caso, la quota dell'importo residuo di pertinenza di quell'esercizio è utilizzata per rettificare in aumento, uniformemente, il reddito o perdita rilevante di ciascuna delle imprese del gruppo localizzate nel Paese in tale esercizio precedente.

Infine, il comma 12 stabilisce che, in caso di esercizio dell'opzione, non assumono rilevanza le imposte rilevanti relative alle plusvalenze o minusvalenze nette da cessioni di beni immobili.

Il comma 13 non trova un'analoga disposizione nel testo della Direttiva in quanto introduce nel decreto legislativo l'opzione quinquennale valevole per un Paese prevista dalla Guida Amministrativa pubblicata dall'OCSE nel febbraio 2023 che consente di includere nell'utile o nella perdita rilevante le componenti di reddito, positive e negative, e le relative imposte rilevanti, correnti e differite, derivanti da partecipazioni che ordinariamente sarebbero escluse in base al precedente comma 2, lettera c) dell'articolo in commento. Si rinvia ai chiarimenti forniti nella suddetta Guida Amministrativa per le ulteriori condizioni richieste per l'esercizio dell'opzione in commento.

La disposizione del comma 14, corrispondente all'articolo 16, comma 8, della Direttiva e all'articolo 3.2.7 delle *Model Rules*, impedisce ai gruppi multinazionali di effettuare transazioni volte ad aumentare l'aliquota di imposizione effettiva di una giurisdizione in modo da raggiungere l'aliquota minima, riducendo il reddito o perdita rilevante in tale giurisdizione senza aumentare il reddito imponibile della controparte dell'accordo localizzata in un altro Paese. Per questo motivo deve essere operata la rettifica positiva relativa alla componente negativa di reddito rilevata da un'impresa (localizzata in un Paese a bassa imposizione e che lo sarebbe stata senza la componente) nel proprio utile o perdita contabile netta e derivante da un accordo finanziario infragruppo con altra impresa (localizzata in un diverso Paese che non è a bassa imposizione o che non lo sarebbe stata senza la corrispondente componente positiva). Tale rettifica, che non coinvolge i gruppi nazionali, è obbligatoria al ricorrere di due condizioni: i) il componente negativo sarebbe considerato ai fini della determinazione dell'utile o della perdita rilevante della prima impresa e ii) il componente positivo non incrementa la base imponibile della seconda impresa. Si ricorda che la definizione di "accordo di finanziamento infragruppo" (*Intragroup Financing Arrangement*) è contenuta nell'articolo 10.1 delle *Model Rules* e ricomprende qualsiasi accordo stipulato tra due o più membri di un gruppo multinazionale in base al quale una controparte che sconta un'elevata fiscalità fornisce direttamente o indirettamente un credito o effettua in altro modo un finanziamento ad una impresa a bassa fiscalità. Secondo i chiarimenti forniti dall'OCSE, il termine "accordo" include un piano, un'intesa e tutte le fasi e le operazioni che danno luogo a tale accordo. Al riguardo, il Commentario all'articolo 3.2.7 delle *Model Rules* fornisce l'esempio di un membro del gruppo che agisce quale intermediario prendendo in prestito denaro da una controparte ad alta fiscalità per poi concederlo in prestito a un'entità a bassa fiscalità dello stesso gruppo. In questo caso, chiarisce che i prestiti *back-to-back* potrebbero essere considerati parte di un accordo in base al quale una controparte ad alta fiscalità ha indirettamente fornito credito a un'entità a bassa fiscalità. Anche se la controparte ad alta fiscalità non conosceva la destinazione finale dei fondi, sarebbe comunque sufficiente che l'intermediario avesse preso in prestito i fondi con lo scopo specifico di prestarli all'entità a bassa fiscalità. Diverse considerazioni devono essere svolte, invece, in relazione ad un intermediario che opera come centro di tesoreria o di finanziamento per il gruppo che gestisce il fabbisogno di capitale circolante del



gruppo. Il denaro preso in prestito dalla controparte ad alta imposizione fiscale potrebbe essere considerato, in base a una valutazione obiettiva, del tutto separato e indipendente dal prestito concesso all'entità a bassa imposizione fiscale, cosicché tali prestiti non sarebbero da considerare parte di un accordo di finanziamento infragruppo.

Il comma 15 prevede l'opzione quinquennale in base alla quale le imprese localizzate in una giurisdizione in cui le stesse partecipano ad un regime fiscale di gruppo ai fini delle imposte rilevanti possono determinare l'utile o la perdita rilevante senza considerare i componenti di reddito che derivano da operazioni tra loro intercorse. L'opzione in esame, secondo i chiarimenti forniti nel Commentario all'articolo 3.2.8 delle *Model Rules*, ha lo scopo di evitare conseguenze indesiderate ai fini del calcolo dell'ETR quando i proventi, le spese, gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo sono trattate come operazioni fiscalmente neutre ai sensi della legislazione locale. L'opzione è limitata alle transazioni tra imprese (diverse da entità di investimento, imprese partecipate in misura minoritaria e Joint Ventures trattate come imprese ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo) localizzate nel medesimo Paese. Si evidenzia che le transazioni tra imprese del gruppo localizzate in Paesi diversi continueranno ad essere trattate come transazioni con soggetti terzi e non beneficeranno degli effetti derivanti dall'opzione. Sia nell'esercizio dell'opzione, sia in quello della revoca, al fine di evitare fenomeni di doppia inclusione o di doppia non inclusione, devono essere operate le opportune rettifiche.

Il comma 16, conformemente all'articolo 16, comma 10, della Direttiva e all'articolo 3.2.9 delle *Model Rules*, prevede le rettifiche che le compagnie di assicurazione debbono operare ai fini della determinazione dell'utile o della perdita rilevante con riguardo a specifici regimi contabili di rilevazione di rapporti con gli assicurati. La necessità di queste rettifiche nasce dalla circostanza che, talvolta, le compagnie di assicurazione risultano soggette a imposte correnti sui rendimenti che devono essere versate per contratto ai propri assicurati. La compagnia assicurativa, attraverso un riaddebito della spesa, viene di fatto rimborsata delle imposte che anticipa per conto degli assicurati. I principi contabili generalmente considerano i rendimenti da versare contrattualmente all'assicurato come reddito della compagnia di assicurazione e la corrispondente passività per il pagamento dei rendimenti all'assicurato come spesa, con un effetto netto nullo sul reddito prima delle imposte. L'imposta pagata per conto degli assicurati riduce le passività della polizza e determina un utile al lordo delle imposte per la compagnia di assicurazione. Se l'imposta pagata sui rendimenti degli assicurati viene trattata come una componente reddituale negativa della compagnia assicurativa, le due voci si compensano e non si determina alcun effetto sull'utile prima delle imposte della compagnia e, conseguentemente, sul calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva.

Tuttavia, come segnalato nel Commentario all'articolo 3.2.9 delle *Model Rules*, alcuni principi contabili trattano l'imposta pagata sui rendimenti degli assicurati come un'imposta sul reddito della compagnia di assicurazione mentre la riduzione delle passività della polizza (equivalente all'imposta versata per conto degli assicurati) costituisce un reddito che, in assenza delle rettifiche in esame, sarebbe incluso nel reddito rilevante ai fini dell'imposizione integrativa. Risulta necessario, dunque, eliminare l'effetto distorsivo che si viene a creare con questo tipo di contabilizzazione, perché l'imposta pagata per conto degli assicurati sarebbe inclusa nelle imposte rilevanti che aumentano il numeratore del rapporto dell'ETR ed il relativo rimborso ottenuto dalla compagnia di assicurazione aumenterebbe, invece, il denominatore del rapporto dell'ETR. Per risolvere questo problema, l'addebito di imposte (o la riduzione delle passività degli assicurati equivalenti alle imposte degli



assicurati) è escluso dal calcolo del reddito o della perdita rilevante e qualsiasi imposta derivante dai rendimenti degli assicurati è esclusa dalla definizione di imposte rilevanti ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera e) del decreto legislativo. Resta inteso che nessuna rettifica andrà operata qualora l'imposta sui rendimenti degli assicurati sia trattata, secondo il principio contabile utilizzato nel bilancio consolidato, come un costo non da imposte della compagnia di assicurazione che si compensa con il ricavo derivante dal riaddebito di tale imposta pagata.

Il comma 17 prevede specifiche rettifiche per le imprese bancarie e assicurative che emettono o sottoscrivono determinati strumenti finanziari valevoli per la vigilanza di settore quando le relative distribuzioni sono rilevate contabilmente nel loro patrimonio netto. Si tratta, per le banche, del Capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier One – ATI*) che nelle *Model Rules* viene definito, all'articolo 10.1 “*come uno strumento emesso da un'Entità Costituente in conformità ai requisiti di regolamentazione prudenziale applicabili al settore bancario, che è convertibile in capitale o svalutato se si verifica un evento scatenante prestabilito e che presenta altre caratteristiche volte a favorire l'assorbimento delle perdite in caso di crisi finanziaria*”.

Il Capitale aggiuntivo di classe 1 è generalmente trattato come patrimonio netto ai fini della contabilità finanziaria: tuttavia, nel Commentario all'articolo 3.2.10 delle *Model Rules*, viene osservato come in alcune giurisdizioni del Quadro inclusivo sul BEPS tale strumento finanziario è trattato come debito a fini fiscali. Pertanto, per molte imprese, i pagamenti relativi al Capitale aggiuntivo di classe 1 sono fiscalmente deducibili come interessi passivi dall'emittente e considerati interessi attivi, sotto il profilo fiscale, per il detentore. Questa circostanza genera una differenza permanente tra la contabilità finanziaria e il reddito imponibile secondo la normativa locale di cui occorre tener conto nell'applicazione delle nuove regole. Di conseguenza, il comma in esame stabilisce che gli aumenti o le diminuzioni del patrimonio netto di un'impresa attribuibili alle distribuzioni in relazione al Capitale aggiuntivo di classe 1 sono da trattare come proventi o oneri nel calcolo del reddito o della perdita rilevante. Gli aggiustamenti del patrimonio netto attribuibili all'emissione o al rimborso del Capitale aggiuntivo di classe 1 non sono, invece, da includere nel calcolo del reddito o della perdita rilevante. La regola è stata estesa, secondo quanto chiarito nella Guida Amministrativa di febbraio 2022 [AG22.04.T11] anche alle compagnie di assicurazione che sono tenute ad emettere strumenti simili, noti come Restricted Tier One Capital, ai sensi dei requisiti normativi prudenziali, come la normativa Solvency II. Il Restricted Tier One Capital è un debito subordinato convertibile contingente e include un trigger contrattuale per la conversione in azioni in determinati eventi. In alcune giurisdizioni il Restricted Tier One Capital è trattato come patrimonio netto ai fini della contabilità finanziaria, ma le cedole sono deducibili ai fini fiscali. Il trattamento di questo strumento finanziario, in sostanza, crea le medesime differenze permanenti esaminate per il Capitale aggiuntivo di classe 1 di cui occorre tener conto ai fini dell'applicazione delle nuove regole.

Infine, analogamente a quanto previsto nell'articolo 3.2.11 delle *Model Rules*, il comma 19 prevede che all'utile o perdita contabile netta debbono essere apportate le eventuali variazioni in aumento o diminuzione derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei Capi VI e VII. L'OCSE riporta l'esempio di un'impresa tenuta ad utilizzare il valore contabile storico di un'attività ai sensi dell'articolo 6.2 delle *Model Rules* (corrispondente all'articolo 41, comma 3, del presente decreto), la quale sarà tenuta a rettificare le quote di ammortamento che hanno concorso alla formazione dell'utile o perdita netta contabile per tener conto del valore di tali quote calcolato facendo riferimento al valore contabile storico di tale attività.



Articolo 24 (*Utile derivante dal trasporto marittimo internazionale*) prevede l'esclusione da imposizione integrativa per i redditi derivanti dal trasporto marittimo internazionale e per i redditi derivanti dalle attività a questo accessorie.

A livello del Quadro Inclusivo sul BEPS è stato osservato come la natura ad alta intensità di capitale, il livello di redditività e il lungo ciclo economico che caratterizza l'industria del trasporto marittimo internazionale hanno indotto molti Paesi a prevedere dei regimi fiscali specifici, in grado di tenere in debita considerazione le peculiarità di questo settore. I regimi fiscali generalmente applicabili alle imprese operanti nel trasporto marittimo internazionale, come ad esempio la *Tonnage tax*, sono finalizzati a fornire una base più stabile per investimenti a lungo termine e spesso consente a tali imprese di operare fuori dall'ambito applicativo dell'imposta sulle società. Questa circostanza, tuttavia, non è da attribuire ad una politica di adozione di aliquote d'imposta sulle società finalizzata ad attrarre investimenti creando il presupposto per i fenomeni di "erosione di basi imponibili e slittamento di profitti". Come evidenziato nel Commentario all'articolo 3.3 delle *Model Rules*, il trattamento del reddito da trasporto marittimo internazionale, ai fini della *global minimum tax*, è stato concepito in modo da non contrastare con le scelte politiche adottate da molti Paesi, prevedendone l'esclusione dall'imposizione integrativa in linea con i regimi fiscali ordinariamente applicabili a tale settore.

Ai fini della corretta individuazione del reddito escluso dall'imposizione integrativa, occorre far riferimento alle definizioni sia di "utile da trasporto marittimo internazionale" (*International Shipping Income* secondo le regole OCSE) sia "utile da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale" (*Qualified Ancillary International Shipping Income* secondo le regole OCSE) contenute, rispettivamente, ai numeri 54) e 53) dell'allegato A del decreto legislativo. In particolare, l'utile da trasporto marittimo internazionale consiste nell'utile conseguito da una impresa per lo svolgimento delle attività relative al:

- trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci per mezzo di nave indipendentemente dal fatto che la nave sia di proprietà, noleggiata o altrimenti a disposizione dell'impresa (in linea con l'articolo 8 del Modello di Convenzione per evitare le doppie imposizioni dell'OCSE);
- trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci per mezzo di nave in base a contratti che prevedono la disponibilità di predeterminati spazi (sostanzialmente in regime di noleggio di slot);
- noleggio di nave adibita al trasporto internazionale di persone o merci, corredata di equipaggio nonché delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento;
- noleggio di una nave adibita al trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci, priva dell'equipaggio e delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento, a favore di un'altra impresa del gruppo che esercita trasporto marittimo internazionale (leasing infragruppo di navi a scafo nudo). Il reddito di tale attività è considerato un reddito di navigazione internazionale (anziché accessorio) ai fini del reddito o perdita rilevante in via eccezionale, a condizione che il locatario sia un'impresa dello stesso gruppo e abbia un reddito di navigazione internazionale. L'inclusione di questa voce di reddito garantisce che la struttura



delle transazioni infragruppo che coinvolgono imprese dello stesso gruppo non influisca sulla qualificazione del reddito da navigazione internazionale;

- partecipazione ad una associazione di imprese o ad un'agenzia operativa internazionale per il trasporto di merci o di passeggeri via nave nell'ambito del traffico internazionale;
- plusvalenze (o minusvalenze) derivanti dalla vendita di navi utilizzate per il trasporto di passeggeri o merci nel traffico internazionale, che normalmente rientrano nell'articolo 13 del Modello di Convenzione per evitare le doppie imposizioni dell'OCSE. Ai fini delle regole GloBE, tali componenti sono escluse a condizione che la nave ceduta sia stata detenuta dall'impresa per almeno 1 anno e correttamente classificata in bilancio come immobilizzazione materiale.

Ai fini delle regole GloBE, il termine "traffico internazionale" indica qualsiasi trasporto effettuato da una nave, ad eccezione del caso in cui la nave operi esclusivamente tra luoghi all'interno di un singolo Paese, indipendentemente dal fatto che tale Paese sia lo stesso in cui ha sede l'impresa svolgente tale attività. Sotto quest'ultimo profilo, la definizione differisce leggermente da quella contenuta nell'articolo 3 del Modello per evitare le doppie imposizioni dell'OCSE (OCSE, 2017) in cui è precisato che l'impresa che gestisce la nave o l'aeromobile sia di quello Stato. Pertanto, l'esclusione in esame non trova applicazione in relazione al reddito netto ottenuto da un'impresa dal trasporto di passeggeri o merci con navi attraverso vie navigabili interne dello stesso Paese, come fiumi, canali e laghi. L'utile da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale deriva, invece, dallo svolgimento delle attività connesse all'attività di trasporto persone e merci su nave nell'ambito delle attività internazionali. Le attività valevoli ai fini di questo articolo sono limitate a quelle esplicitamente menzionate nel Commentario all'articolo 8 del Modello di Convenzione per evitare le doppie imposizioni dell'OCSE (OCSE, 2017), di seguito indicate:

- attività di noleggio di una nave priva dell'equipaggio e delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento a favore di un'altra impresa di trasporto marittimo, non appartenente al gruppo, a condizione che la durata del contratto di noleggio non sia superiore a tre anni. Il termine di tre anni ha lo scopo di limitare l'esclusione ai redditi derivanti dal noleggio di una nave priva dell'equipaggio e delle attrezzature necessarie da parte di una compagnia di navigazione con sovracapacità a breve termine evitando che l'esclusione operi con riferimento ai redditi derivanti da contratti di locazione a lungo termine;
- vendita di biglietti emessi da altre imprese di trasporto marittimo, appartenenti o meno al gruppo, in relazione alla tratta interna di un trasporto internazionale;
- attività di noleggio e stoccaggio a breve termine di *container* ed incasso di penali collegate alla ritardata riconsegna degli stessi;
- fornitura di servizi di ingegneria, manutenzione, gestione merci, ristorazione e servizi alla clientela a favore di altre imprese di trasporto marittimo appartenenti o meno al gruppo;
- investimenti accessori che costituiscono parte integrante dell'attività di trasporto di merci o di passeggeri nell'ambito del traffico internazionale. Si tratta, ad esempio, degli interessi attivi generati da depositi in contanti o altro capitale circolante a breve termine necessario per l'esercizio di tale attività o gli interessi attivi su obbligazioni costituite a titolo di garanzia se richiesto dalla legge per l'esercizio dell'attività. In alcuni casi, l'investimento è necessario per



consentire l'esercizio delle navi in quel luogo. Sono invece da considerare rilevanti, ai fini della imposizione integrativa, gli interessi attivi derivanti dalla gestione dei flussi di cassa o da altre attività di tesoreria svolte per altre imprese del gruppo (in ipotesi di centralizzazione delle attività di tesoreria e di investimento). Analogamente, non possono fruire dell'esclusione da imposizione integrativa gli interessi attivi generati dall'investimento a breve termine dei profitti ottenuti da un'operazione di navigazione, quando i fondi investiti non sono necessari per tale operazione.

Per fruire dell'esclusione dall'imposizione integrativa degli utili come individuati nelle definizioni sopra illustrate, l'impresa di trasporto marittimo internazionale deve avere la sede di direzione effettiva - ovvero il luogo ove sono prese le decisioni strategiche o commerciali riguardanti le navi interessate al traffico internazionale - nello stesso Paese in cui è localizzata (comma 1). Questa disposizione mira a garantire che la gestione strategica o commerciale di tutte le navi impiegate in traffico internazionale sia effettivamente svolta all'interno della giurisdizione in cui è situata l'impresa, in linea con molti regimi fiscali locali che subordinano l'esenzione alla sussistenza di un legame economico tra l'impresa di navigazione e il Paese che la concede. Come precisato nel Commentario all'articolo 3.3.6 delle *Model Rules*, la circostanza che la gestione sia effettivamente svolta all'interno del Paese in cui è situata l'impresa deve essere determinato sulla base dei fatti e delle circostanze pertinenti, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti a seconda della voce di reddito. I fattori rilevanti attengono non solo alle attività di gestione strategica o commerciale delle navi interessate svolte all'interno della giurisdizione, ma anche alle attività di gestione strategica o commerciale delle navi interessate svolte al di fuori della giurisdizione. A tal fine, non è dirimente il fatto che una nave batta bandiera di un particolare Paese; tuttavia, i requisiti imposti da una giurisdizione di bandiera possono costituire utili elementi per dimostrare la giurisdizione in cui vengono svolte le attività richieste. Secondo l'OCSE *“la gestione strategica comprende le decisioni sulle spese in conto capitale e sulle cessioni di attività significative (ad esempio, l'acquisto e la vendita di navi), l'aggiudicazione di contratti importanti, gli accordi di alleanze strategiche e di pooling di navi e la direzione degli stabilimenti esteri. I fattori rilevanti che dimostrano la gestione strategica includono l'ubicazione dei responsabili delle decisioni, compreso il personale dirigenziale, la sede delle riunioni del consiglio di amministrazione della società, la sede delle riunioni del consiglio di amministrazione operativo e la residenza degli amministratori e dei dipendenti chiave”*. In merito alla gestione commerciale, si osserva come questa possa comprendere *“la pianificazione delle rotte, l'accettazione di prenotazioni per merci o passeggeri, l'assicurazione, il finanziamento, la gestione del personale, l'approvvigionamento e la formazione”*. Sono da considerare, altresì, elementi importanti per la dimostrazione della gestione commerciale *“il numero di dipendenti impegnati in queste attività nella giurisdizione, la natura e l'entità degli alloggi occupati nella giurisdizione e il Paese di residenza dei dirigenti chiave, compresi gli amministratori della società”*.

Ai sensi del comma 2, l'eventuale perdita derivante dalla somma algebrica dell'utile o perdita da trasporto marittimo Internazionale e da attività accessorie è parimenti esclusa ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante. In altri termini, la rettifica da operare al risultato contabile netto, in ciascun esercizio, è di importo negativo nel caso in cui il reddito netto derivante dal trasporto marittimo internazionale e da attività a questo accessorie sia positivo; la rettifica sul risultato contabile netto è di importo positivo nel caso in cui tale reddito netto sia negativo.



Il comma 3 prevede un limite all'importo dell'utile complessivo da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale che si qualifica per l'esclusione stabilendo che, se superiore al 50 per cento dell'utile complessivamente conseguito dall'attività di trasporto marittimo internazionale, l'eccedenza concorre a formare il reddito o perdita rilevante. Tale limitazione deriva dalla considerazione che le attività accessorie dovrebbero beneficiare dell'esclusione solo se forniscono il supporto necessario all'attività principale consistente nel trasporto marittimo internazionale.

Con riferimento alla corretta determinazione degli utili esclusi, il comma 4 individua regole specifiche per l'allocazione dei costi relativi alle attività come sopra individuate. In particolare, si dispone che i costi di una impresa, direttamente sostenuti per lo svolgimento delle attività indicate ai numeri 53) e 54) dell'allegato A, sono imputati alle attività ai quali afferiscono. Si tratta, ad esempio, dei costi di gestione della nave (costi del personale, costi per carburante, costi di manutenzione, costi di stivaggio e portuali etc.) e dei costi relativi all'uso della nave (ammortamento per navi e altre attrezzature e infrastrutture marittime, noleggio della nave, locazione di container marittimi, movimentazione merci etc.). I costi indirettamente inerenti alle suddette attività, invece, concorrono a formare l'utile netto da trasporto marittimo internazionale e l'utile netto da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale in misura pari al rapporto tra i ricavi relativi a tali attività e i ricavi complessivi conseguiti dall'impresa.

Il comma 5, infine, prevede che i costi sostenuti da un'impresa che, ai sensi del comma 4, sono direttamente o indirettamente inerenti all'utile da trasporto marittimo internazionale e all'utile derivante dalle attività a questo accessorie non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante. Tuttavia, i costi diretti o indiretti attribuibili agli utili sono presi in considerazione nel calcolo del reddito o della perdita rilevante nella misura in cui il relativo reddito non è da considerarsi escluso ai sensi del comma 3.

L'articolo 25 (*Reddito o perdita rilevante della stabile organizzazione*) disciplina il meccanismo per l'allocazione del reddito tra la casa madre e la stabile organizzazione.

Il comma 1 fa riferimento ai casi di stabili organizzazioni come individuate alle lettere a), b) e c) della definizione numero 52) dell'allegato A. Si tratta delle ipotesi in cui la stabile organizzazione esiste in conformità ad una Convenzione per evitare le doppie imposizioni o in base alla normativa nazionale e nei casi in cui sarebbe esistita se una giurisdizione senza un'imposta sulle società avesse avuto un Trattato fiscale con il Paese della casa madre. Rispetto a queste situazioni, si stabilisce che l'utile o perdita contabile netta di esercizio di una stabile organizzazione è quello che risulta dal suo rendiconto sezionale predisposto secondo i principi contabili conformi o autorizzati, rettificati, in tale ultimo caso, per rimuovere eventuali distorsioni competitive rilevanti (per la definizione di principi contabili autorizzati e conformi si veda allegato A, numeri 46) e 47)). Nel caso in cui la stabile organizzazione non predisponga tale rendiconto, l'importo del suo utile o perdita contabile di esercizio è pari a quello che sarebbe stato registrato come tale qualora la stabile organizzazione avesse predisposto tale rendiconto ed avesse adottato i principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo per il bilancio consolidato.



Considerato che la stabile organizzazione è un concetto fiscale, non esistono regole contabili specifiche per individuare quali voci di costo e di ricavo devono essere considerate per determinare il suo utile o perdita contabile netta. Per ovviare a questo problema, il comma 2, in relazione alle ipotesi di stabili organizzazioni individuate nelle lettere a) e b) del numero 52) dell'allegato A, stabilisce che l'importo dell'utile o della perdita contabile netta della stabile organizzazione deve essere determinato in base a quanto disposto dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere con il Paese di residenza della casa madre ovvero, in assenza di tale Convenzione, in base alla normativa interna del Paese di localizzazione della stabile organizzazione, senza tener conto di eventuali diverse regole fiscali per la determinazione del suo reddito imponibile. Come sottolineato nel Commentario all'articolo 3.4.2, l'ultimo inciso sta a significare che si deve prescindere dall'ammontare del reddito soggetto ad imposta e dall'ammontare delle spese deducibili nel Paese di localizzazione della stabile organizzazione. In altri termini, occorre distinguere tra le norme fiscali rilevanti ai fini dell'attribuzione del reddito alla stabile organizzazione e le norme fiscali, comprese le regole sulla tempistica, per la determinazione del suo reddito imponibile (che in questo caso non rilevano). Per meglio comprendere il concetto, si fa riferimento ad una casa madre localizzata nello Stato A che opera nello Stato B attraverso una stabile organizzazione riconosciuta tale ai sensi della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra A e B. Si supponga che i profitti attribuiti alla stabile organizzazione siano pari a 100 e derivino dalla percezione di royalties (non ci sono spese). Lo Stato B esenta il 50 per cento delle royalties. In una situazione come quella sopra descritta, sebbene il reddito imponibile nello Stato B sia pari a 50, l'importo da considerare ai fini dell'utile o perdita contabile netta della stabile organizzazione è pari a 100. Infine, il comma in esame considera l'ipotesi della stabile organizzazione rientrante nella definizione di cui alla lettera c) del suddetto numero 48) e stabilisce che il suo utile o la sua perdita contabile deve essere determinata in base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Modello per evitare le doppie imposizioni dell'OCSE.

Con riferimento, invece, alla stabile organizzazione di cui al numero 52) lettera d) del citato allegato A, secondo quanto disposto nel comma 3, l'utile o la perdita contabile netta di esercizio devono ricomprendere solamente le componenti positive e negative di reddito che, e nella misura in cui, sono rispettivamente esentate o non dedotte nel Paese di localizzazione della casa madre in quanto attribuibili ad attività esercitate al di fuori del suddetto Paese.

L'utile o la perdita attribuiti alla stabile organizzazione non devono, di norma, essere ricompresi nel reddito o perdita rilevante della casa madre (comma 4); pertanto, se l'utile o la perdita di una stabile organizzazione sono inclusi nell'utile o perdita della casa madre, occorre escluderli dal calcolo. Ciò per prevenire il doppio conteggio o l'omissione dell'utile o perdita contabile della casa madre e della stabile organizzazione ai fini delle nuove regole.

La regola generale sopra illustrata trova un'eccezione nell'ipotesi prevista al comma 5 che disciplina l'allocatione delle perdite di una stabile organizzazione negli ordinamenti che includono il reddito o la perdita di una stabile organizzazione nel calcolo del reddito fiscalmente imponibile della casa madre (ad esempio, Paesi con un regime fiscale di consolidato mondiale e un sistema di credito d'imposta estero). In questi casi, infatti, si potrebbero avere degli effetti distorsivi nella determinazione dell'ETR della casa madre laddove una perdita di una stabile organizzazione venisse presa in considerazione ai fini fiscali nazionali ma non ai fini del reddito o della perdita rilevante. Il comma in esame prevede, quindi, che la perdita rilevante di una stabile organizzazione è considerata un onere che concorre esclusivamente alla formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre,



se e nella misura in cui lo Stato di localizzazione di quest'ultima considera la perdita rilevante della stabile organizzazione come un onere deducibile ai fini della determinazione reddito imponibile della casa madre e tale perdita non è compensata da componenti positive di reddito imponibili in base alla disciplina sia dello Stato della casa madre che dello Stato di localizzazione della stabile organizzazione. Il reddito rilevante conseguito dalla stabile organizzazione successivamente al riconoscimento della perdita rilevante come descritto sopra, e fino a concorrenza della medesima, concorrerà esclusivamente alla formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre.

L'articolo 26 (*Imputazione del reddito o della perdita rilevante di una entità trasparente*) detta le regole per la corretta imputazione del reddito o perdita rilevante tra un'impresa che è un'entità trasparente e i suoi proprietari in considerazione del fatto che le entità trasparenti, pur determinando in via autonoma il loro reddito o perdita rilevante, non assoggettano ad imposizione il reddito o perdita imponibile che sono, invece, tassati in capo ai proprietari.

Per una migliore comprensione dell'articolo, si rammenta che, come indicato nelle definizioni di cui al numero 21), dell'allegato A del decreto legislativo, un'entità trasparente (*Flow-through Entity* secondo le regole OCSE) si considera (i) un'entità fiscalmente trasparente se i suoi proprietari diretti la considerano fiscalmente trasparente, (ii) un'entità ibrida inversa se i suoi proprietari diretti la considerano come opaca.

In primo luogo (comma 1) si stabilisce l'utile o perdita contabile di una impresa trasparente è ridotto in misura corrispondente alla partecipazione spettante ai suoi proprietari non appartenenti al gruppo, detenuta direttamente o indirettamente attraverso una o più entità fiscalmente trasparenti. Tale previsione non trova applicazione se l'entità trasparente è la controllante capogruppo o se l'entità trasparente è detenuta, direttamente ovvero indirettamente attraverso una o più entità fiscalmente trasparenti, dalla stessa controllante capogruppo (a tal riguardo si veda articolo 45 del presente decreto). La predetta modalità garantisce che l'ETR giurisdizionale sia correttamente calcolato senza tener conto di eventuali imposte pagate da imprese non facenti parte del gruppo.

In secondo luogo (comma 2), l'utile o la perdita contabile dell'entità trasparente è ridotto dell'importo del suo reddito assegnato ad altre imprese per evitare che tale reddito o perdita sia conteggiato due volte ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante.

In terzo luogo (comma 3), se l'entità trasparente esercita un'attività d'impresa per il tramite di una stabile organizzazione, l'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione della disposizione del comma 1 è imputato alla stabile organizzazione in conformità a quanto previsto nell'articolo 25. Questa previsione è volta a garantire che l'utile o la perdita contabile della stabile organizzazione non siano presi in considerazione due volte ai fini del calcolo dell'ETR.

Il comma 4 prevede che se l'entità fiscalmente trasparente non è la controllante capogruppo, l'importo dell'utile o perdita contabile, che residua dopo l'applicazione dei commi 1 e 3, è attribuito alle sue imprese proprietarie in proporzione alle rispettive partecipazioni agli utili detenute, riparametrate ad unità per tenere conto dell'importo dell'utile o della perdita eventualmente già attribuito in base al comma 1.



Se l'entità trasparente è fiscalmente trasparente e si qualifica come controllante capogruppo, l'importo del suo utile o perdita contabile che residua dopo l'applicazione delle disposizioni riportate ai commi 1 e 3 è allocato ad essa stessa e non ai suoi proprietari in quanto gli stessi non sono membri del gruppo multinazionale tenuti ad applicare l'imposizione integrativa (comma 5). La stessa regola si applica nel caso l'entità sia fiscalmente trasparente e si qualifichi come una entità ibrida inversa: l'importo del suo utile o perdita, che residua dopo l'applicazione delle disposizioni riportate ai commi 1 e 3, rimane attribuito all'entità e non ai suoi proprietari in quanto, secondo la propria legislazione fiscale, l'entità non è fiscalmente trasparente e il suo reddito o perdita non è tassato in capo ai suddetti proprietari.

Infine, il comma 6 prevede che le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano separatamente in relazione a ciascuna impresa proprietaria in quanto la stessa entità trasparente può essere trattata come un'entità fiscalmente trasparente da alcuni dei suoi proprietari e come un'entità ibrida inversa dagli altri suoi proprietari.

Capo IV – Calcolo delle imposte rilevanti

L'**articolo 27** (*Imposte rilevanti*) contiene la definizione di imposte rilevanti che assume una valenza autonoma ed indipendente rispetto al significato attribuito al medesimo termine dalla disciplina fiscale interna dei singoli Paesi nonché da quella prevista nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Tale definizione, come illustrato nel Commentario all'articolo 4.2 delle *Model Rules*, è particolarmente ampia ed include ogni imposta sui redditi nonché ogni imposta applicata sulla distribuzione dei profitti; la qualificazione deve essere effettuata seguendo un approccio basato sulla sostanza che ha riguardo alla funzione assolta dall'imposta di riferimento, a prescindere dal nome o dalla categoria ad essa accordata dalla legge interna del Paese che la prevede.

Ai fini della qualificazione di una determinata imposta come imposta rilevante, si prescinde dalle specifiche modalità di applicazione previste dalla legge interna del Paese di riferimento (ad es. attraverso la presentazione di una dichiarazione ovvero l'applicazione di ritenute alla fonte). Analogamente, non assume rilevanza la circostanza che l'imposta sia applicata nel periodo di conseguimento del reddito ovvero all'atto della sua distribuzione (sia esso coincidente o meno con il periodo di maturazione del reddito oggetto di distribuzione). Data la sua funzione, il termine imposte rilevanti deve essere inteso in modo ampio tale da ricomprendere qualsiasi imposta, comunque denominata, applicata su un incremento di reddito netto conseguito da un contribuente in un determinato lasso temporale (i.e. l'esercizio).

Il termine imposte rilevanti ricomprende, inoltre, le imposte applicate sulla distribuzione del reddito. Rientrano altresì in tale definizione le imposte assolte da una impresa rispetto alla propria quota del reddito conseguito da un'altra impresa di cui essa detiene una partecipazione (ad es. entità trasparente o CFC). Affinché una determinata imposta assuma rilevanza ai fini in esame è necessario che il reddito su cui essa è applicata sia determinato su base netta (ovverosia sia determinato tenendo conto sia dei ricavi sia dei relativi costi). Tuttavia, sono considerate imposte rilevanti anche le imposte applicate su un reddito determinato attraverso il ricorso a semplificazioni quantitative (ad es.



limitazione alla deduzione di determinate spese o deduzioni forfettarie). Non sono, invece, ricomprese nella definizione di imposte rilevanti, le imposte applicate su un reddito lordo a meno che tali imposte non possano essere considerate come imposte applicate in sostituzione di una imposta sul reddito ovvero siano ritenute alla fonte. Imposte e sovrainposte applicate sul reddito netto prodotto in determinati settori (es. bancario, esplorazione e produzione di oil and gas) possono rientrare nella definizione di imposte rilevanti.

Il comma 1 prevede che il termine imposte rilevanti comprenda: a) le imposte contabilizzate in bilancio come imposte sul reddito relativamente ai redditi dell'impresa nonché ai redditi di un'altra impresa imputati alla prima in virtù della partecipazione in essa detenuta (come avviene, ad esempio, in caso di applicazione delle disposizioni in materia di imprese controllate estere – CFC – ed in caso di partecipazioni detenute in entità ibride) ovvero dell'appartenenza della seconda alla medesima entità giuridica a cui appartiene la prima (es. in caso di stabile organizzazione); b) le imposte sugli utili effettivamente distribuiti, sulle distribuzioni presunte e sugli oneri non inerenti, prelevate nell'ambito di un regime di imposizione sull'utile distribuito; c) le imposte applicate in sostituzione delle imposte di cui alla precedente lettera a); d) le imposte applicate con riferimento al valore degli utili non distribuiti e del patrimonio netto della società o altra entità (potrebbero rientrare anche quelle applicate su più componenti diverse tra loro ma tutte rientranti nella nozione di imposte rilevanti o quelle in cui sono predominanti le componenti rientranti nella nozione di imposte rilevanti).

Il comma 2 esclude dal novero delle imposte rilevanti: a) l'imposta minima integrativa e l'imposta minima integrativa equivalente dovuta da una controllante; b) l'importo dovuto da una impresa a titolo di imposta minima nazionale e di imposta minima nazionale equivalente; c) l'importo dovuto da una Impresa a titolo di imposta minima suppletiva e di imposta minima suppletiva equivalente. Tali esclusioni sono previste al fine di evitare un effetto circolare altrimenti derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. Occorre, tuttavia, segnalare che una imposta minima nazionale non equivalente (ossia che non risponde ai criteri indicati nella definizione numero 32) dell'allegato A) o un'imposta minima integrativa non equivalente (ossia che non risponde ai criteri indicati nella definizione numero 31) dell'allegato A) possano essere considerate alla stregua di una imposta rilevante. A tal fine, sarà necessario esaminare in concreto le caratteristiche di tale imposta per appurare se essa possa essere classificata come una imposta sui redditi nell'accezione prevista dal decreto. La lettera d) del comma 2 esclude in modo esplicito dal novero delle imposte rilevanti l'imposta accreditabile non rilevante (si veda la definizione numero 30) dell'allegato A). Tale esclusione è dovuta alla forte discrezionalità riconosciuta a favore del gruppo multinazionale o nazionale (sebbene l'Italia non preveda tale regime) per effetto delle modalità di tale imposizione in relazione al momento della distribuzione rilevante e del correlato diritto al rimborso delle imposte sugli utili societari sottesi a tale distribuzione. La lettera e) del comma 2 esclude dalla definizione di imposte rilevanti le imposte pagate da una compagnia assicurativa con riferimento ai rendimenti spettanti agli assicurati. L'esclusione in questione opera in parallelo rispetto alla rettifica richiesta dall'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo, cui si rinvia. Il sistema di rettifiche delle imposte rilevanti e del reddito rilevante è rivolto a dare rilevanza, ai fini delle disposizioni del presente Titolo, unicamente ai redditi ed alle imposte sui redditi proprie della compagnia assicurativa escludendo, quindi, che il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva possa essere influenzato da redditi o imposte ad altri riferibili (i.e. i redditi indirettamente conseguiti dai sottoscrittori rispetto ad investimenti di cui essi sopportano il rischio).



Ai sensi del comma 3, sono escluse dal computo delle imposte rilevanti le imposte relative alle plusvalenze derivanti da cessioni di immobilizzazioni materiali locali prelevate ai sensi dell'articolo 23, comma 9, del decreto legislativo nell'esercizio con riferimento al quale la relativa opzione è esercitata.

L'articolo 28 (*Imposte rilevanti rettificate*) disciplina le imposte rilevanti rettificate di una impresa in un determinato esercizio che corrispondono alle imposte rilevanti incluse tra le imposte correnti del suo risultato contabile netto, così come modificate a seguito delle rettifiche previste nei successivi articoli 29 e 30. Le imposte rilevanti rettificate di una impresa possono subire ulteriori modifiche per effetto dell'applicazione delle regole di allocazione previste negli articoli 31 e 32 del decreto legislativo riguardanti, rispettivamente, l'imputazione delle imposte rilevanti di alcune tipologie di entità o distribuzioni e le modifiche intervenute successivamente alla presentazione della comunicazione e variazioni della aliquota fiscale.

Il comma 1, alla lettera a), rimanda alle variazioni in aumento ed in diminuzione previste nei successivi commi 2 e 3; alla lettera b) prevede una rettifica delle imposte rilevanti pari all'importo totale delle variazioni delle imposte anticipate e differite determinate ai sensi dell'articolo 29 del decreto, e alla lettera c) impone di modificare le imposte rilevanti a seconda dei casi, in aumento o diminuzione, in misura pari all'importo degli incrementi o delle riduzioni delle imposte rilevanti, imputate direttamente al patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, a condizione che tali incrementi o riduzioni i) siano correlati a componenti positive o negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito o della perdita rilevante e ii) concorrano alla determinazione della base imponibile delle imposte rilevanti secondo le regole fiscali locali. Tali rettifiche sono coerenti con quelle previste ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante e mirano a garantire simmetria nel sistema.

In funzione del numeratore del rapporto previsto per il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva, il comma 2, lettera a) impone di tenere in considerazione le imposte rilevanti che hanno concorso a determinare l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio quale onere ai fini del computo della voce "utile ante imposte" (ovvero di una voce equivalente). Poiché il punto di partenza per la determinazione delle imposte rilevanti rettificate è rappresentato dalle imposte correnti riflesse nel risultato contabile netto dell'impresa, in assenza della rettifica in questione, un'imposta rilevante iscritta "sopra la linea" ("*above the line*") nella voce "utile ante imposte" (ovvero in una voce equivalente) e collegata ad un reddito incluso nel reddito o perdita rilevante non concorrerebbe alla formazione del numeratore, a differenza del reddito ad essa correlato che sarebbe, invece, incluso nel denominatore, riducendo conseguentemente l'aliquota di imposizione effettiva. La rettifica in aumento in questione garantisce, pertanto, simmetria tra le imposte rilevanti, ovunque registrate, ed il reddito o perdita rilevante. La mancata inclusione di (alcune delle) imposte rilevanti nella voce delle imposte correnti riportate nel risultato contabile netto della impresa può essere imputata alla mancata coincidenza tra il significato attribuito dal decreto legislativo al termine "imposte rilevanti" e la definizione di "imposte sui redditi" rilevante secondo i principi contabili conformi o autorizzati. L'ampiezza della definizione del termine "imposte rilevanti" fornita dal decreto impone di esaminare non soltanto le imposte correnti riflesse nel risultato contabile netto, ma anche nelle altre voci del



bilancio per dare rilevanza, ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva, a tutte le imposte rilevanti correlate a redditi o perdite rilevanti.

La lettera b) del comma 2 prevede una variazione in aumento delle imposte rilevanti indicate tra le imposte correnti nel risultato contabile netto pari al valore delle imposte anticipate da perdita rilevante (ex articolo 30 del decreto, rubricato "scelta relativa alla perdita rilevante") utilizzate nell'esercizio.

La lettera c) del comma 2 prevede una variazione in aumento delle imposte rilevanti indicate tra le imposte correnti nel risultato contabile netto pari al valore delle imposte rilevanti pagate nell'esercizio e relative ad un trattamento fiscale incerto che in precedenza ha dato luogo ad una variazione in diminuzione delle imposte rilevanti ai sensi della lettera g), del successivo comma 3.

La lettera d) del comma 2 prevede una variazione in aumento delle imposte rilevanti indicate tra le imposte correnti nel risultato contabile netto pari all'ammontare a credito o a rimborso in relazione ad un credito di imposta rimborsabile qualificato (cfr. definizione numero 10) dell'allegato A) nonché ad un credito di imposta negoziabile (cfr. definizione numero 7) dell'allegato A) che è stato contabilizzato a riduzione delle imposte rilevanti nell'esercizio.

Il credito di imposta rimborsabile qualificato ed il credito di imposta negoziabile assumono rilevanza ai fini della determinazione del denominatore della formula dell'aliquota di imposizione effettiva poiché sono considerati come una componente del reddito o perdita rilevante. Di conseguenza, qualsiasi ammontare correlato ad un credito di imposta rimborsabile qualificato ovvero ad un credito di imposta negoziabile che è stato contabilizzato nell'esercizio a riduzione delle imposte correnti dell'impresa nel risultato contabile netto nell'esercizio, deve essere neutralizzato, al fine di evitare che l'aliquota di imposizione effettiva sia negativamente influenzata da una riduzione del numeratore della formula.

Con riferimento alla fattispecie del credito di imposta negoziabile (e del credito di imposta non negoziabile), l'articolo 23, comma 6, disciplina anche il trattamento, ai fini del calcolo delle imposte rilevanti rettifiche, del suo utilizzo in compensazione nonché la fattispecie della cessione di un credito di imposta negoziabile (e di un credito di imposta non negoziabile) ad opera del titolare successivo. In particolare, nel caso di trasferimento a titolo oneroso di un credito di imposta negoziabile, l'eventuale utile concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante; pertanto, se esso è stato contabilizzato a riduzione delle imposte correnti dell'impresa nel risultato contabile netto, tale contabilizzazione deve essere neutralizzata con la conseguenza che tale importo deve essere portato ad incremento sia delle imposte correnti ai fini del calcolo delle imposte rilevanti rettifiche e sia del valore del reddito o perdita rilevante. A titolo esemplificativo, se il titolare successivo di un credito di imposta negoziabile cede al prezzo di 95 un credito di imposta del valore nominale di 100 originariamente pagato 90, il guadagno di 5 deve concorrere a formare il valore del reddito o perdita rilevante nell'esercizio di cessione del credito stesso; pertanto, laddove tale importo sia stato contabilizzato a riduzione delle imposte correnti tale importo deve essere portato ad incremento sia delle imposte correnti ai fini del calcolo delle imposte rilevanti rettifiche e sia del valore del reddito o perdita rilevante. Specularmente, nel caso di trasferimento a titolo oneroso di un credito di imposta negoziabile, l'eventuale perdita concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante nell'esercizio di cessione del credito; pertanto, se la contabilizzazione della perdita ha influenzato il valore delle imposte correnti dell'impresa tale contabilizzazione deve essere neutralizzata con la conseguenza che



tale importo deve essere portato a riduzione del valore del reddito o perdita rilevante. Riprendendo l'esempio numerico indicato in precedenza, qualora la cessione del credito acquistato al prezzo di 90 avvenga al prezzo di 85 e la perdita sia stata portata ad aumento delle imposte correnti, l'importo di 5 deve essere portato a riduzione delle imposte correnti ai fini del calcolo delle imposte rilevanti rettificata ed a riduzione del valore del reddito o perdita rilevante.

Per quanto concerne le variazioni in diminuzione delle imposte rilevanti indicate tra le imposte correnti nel risultato contabile netto, occorre fare riferimento al comma 3 dell'articolo in esame. Tali rettifiche mirano a garantire che il metodo di determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva di un'impresa rifletta unicamente le imposte rilevanti correlate a redditi e perdite rilevanti che sono destinate ad essere assolate entro i tre anni successivi rispetto alla fine dell'esercizio di riferimento.

La lettera a) del comma 3 impone di portare in diminuzione dalle imposte rilevanti indicate tra le imposte correnti nel risultato contabile netto di un'impresa in ciascun esercizio le imposte correnti relative a componenti reddituali positive che sono state escluse dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi del Capo III del decreto. Ragioni di coerenza sistematica impongono di escludere dal numeratore della formula dell'aliquota di imposizione effettiva le imposte, rilevate a livello contabile tra le imposte correnti del risultato contabile netto dell'impresa, che non sono correlate a redditi o perdite rilevanti. Pertanto, se, secondo le regole del Capo III del decreto legislativo, un determinato reddito non concorre alla formazione del denominatore della formula dell'ETR, l'imposta ad esso correlata, sebbene inclusa tra le imposte correnti del risultato contabile netto dell'impresa, deve essere esclusa dal numeratore della medesima formula. Occorre altresì evidenziare che nel caso in cui siano integrati i presupposti applicativi della lettera a) in commento, l'imposta oggetto di rettifica potrebbe ancora assumere rilevanza ai fini del decreto in capo ad un'altra impresa del gruppo multinazionale o nazionale di imprese in base alle disposizioni relative all'allocazione delle imposte rilevanti tra le imprese del gruppo multinazionale o nazionale di imprese, previste dall'articolo 31 del decreto. Si pensi, ad esempio, ad un'impresa che rilevi nel suo risultato contabile netto un dividendo (parzialmente) escluso dalla base imponibile dell'imposta sulle società e della correlata imposta (sulla parte imponibile in base alle regole fiscali locali). Tale reddito (dividendo) è escluso dalla formazione del reddito o perdita rilevante e, di conseguenza, l'eventuale imposta ad esso correlata (es: una ritenuta o anche l'imposta derivante dalla parziale inclusione nell'imponibile dell'impresa percettrice) è esclusa dalla formazione delle imposte rilevanti rettificata. Inoltre, per effetto della regola di allocazione delle imposte rilevanti, prevista nell'articolo 31, comma 5, del decreto, l'imposta in questione è allocata all'impresa che ha distribuito i proventi rilevanti e concorre, quindi, alla formazione delle sue imposte rilevanti rettificata.

La lettera b) impone di operare una variazione in diminuzione delle imposte rilevanti indicate tra le imposte correnti nel risultato contabile netto di un'impresa in ciascun esercizio, pari ad ogni ammontare a credito o a rimborso in relazione ad un credito di imposta rimborsabile non qualificato o a un credito di imposta non negoziabile che non è stato contabilizzato a riduzione delle imposte correnti. I crediti di imposta rimborsabili non qualificati non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante di un'impresa. Per ragioni di coerenza, tali crediti devono essere inclusi nel calcolo delle imposte rilevanti rettificata dell'impresa. Pertanto, la disposizione in esame prevede una rettifica in diminuzione delle imposte correnti del risultato contabile netto dell'impresa, pari all'ammontare del credito di imposta rimborsabile non qualificato, che, nella prospettiva contabile, non sia già stato portato a riduzione delle imposte correnti.



La lettera c) prevede una variazione in diminuzione delle imposte rilevanti, indicate tra le imposte correnti nel risultato contabile netto, pari all'ammontare delle imposte rilevanti rimborsate o riconosciute a credito, diverso dal riconoscimento di un credito di imposta rimborsabile qualificato e da un credito di imposta negoziabile, a favore di un'impresa, che non è stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti. In coerenza con quanto chiarito nella Guida Amministrativa "Guidance on tax credits" pubblicata dall'OCSE a luglio 2023, la disapplicazione della disposizione in commento (finalizzata a ridurre il valore delle imposte rilevanti) esclusivamente ad un credito di imposta "diverso da un credito di imposta rimborsabile qualificato" potrebbe essere interpretata nel senso di far rientrare nell'ambito applicativo della lettera c) (i.e. riduzione delle imposte rilevanti) tutti gli altri crediti d'imposta. Tuttavia, la A.G. chiarisce che la disposizione si concentra sui rimborsi delle imposte rilevanti precedentemente pagate e che la locuzione "riconosciute a credito" è esclusivamente volta a riconoscere che alcuni rimborsi fiscali siano accreditati a fronte di altre passività per imposte rilevanti del contribuente cui il rimborso è dovuto. Pertanto, questa regola assicura che il diritto al rimborso o il credito di imposta riconosciuto (quale forma alternativa al rimborso) a favore di un'impresa relativo ad imposte rilevanti sia trattato come una riduzione delle imposte correnti dell'esercizio in cui tale credito è conseguito. Ciò nella misura in cui, a livello contabile, tale ammontare non abbia già ridotto le imposte correnti. La disposizione in commento trova applicazione anche laddove il rimborso o il credito sia conseguito da un'impresa differente rispetto a quella che ha sostenuto l'onere della correlata imposta rilevante. La portata pratica di questa regola è, tuttavia, limitata. Invero, nel caso di rimborso di imposte rilevanti, o di concessione di credito in compensazione con imposte rilevanti, inserite al numeratore del rapporto per calcolare l'aliquota di imposizione effettiva di un precedente esercizio, troverà applicazione l'articolo 25 del decreto che governa le modifiche successive alla presentazione della comunicazione e le variazioni della aliquota fiscale. Pertanto, la lettera c) troverà applicazione solo quando il rimborso (o il credito) non costituisce un aggiustamento delle imposte rilevanti di un'impresa relative ad un precedente esercizio. In aggiunta a quanto sopra riportato, la Guida Amministrativa, capitolo 2, di luglio 2023 ha esteso la disciplina propria dei crediti di imposta che non sono "crediti di imposta rimborsabili qualificati" (ossia i N-QRTC) ai crediti di imposta che non sono "crediti d'imposta negoziabili sul mercato" (ossia i N-MTTC) ed agli "altri crediti di imposta" (OTC).

La lettera d) disciplina la fattispecie descritta alla lettera a) del nuovo paragrafo 14.3 del Commentario all'articolo 4.3.1, lettera c) delle *Model Rules*, introdotto dal paragrafo 44 del capitolo 2 della Guida Amministrativa di luglio 2023. In particolare, nel caso di un credito di imposta non negoziabile, il titolare originario riduce il valore delle imposte rilevanti in misura pari al valore del credito di imposta non negoziabile utilizzato in compensazione delle stesse. Nella ipotesi in cui il titolare originario trasferisca a titolo oneroso il credito di imposta non negoziabile il provento da negoziazione riduce l'ammontare delle imposte rilevanti.

La lettera e) disciplina la fattispecie descritta alla lettera b) del nuovo paragrafo 14.3 del Commentario all'articolo 4.3.1, lettera d) delle *Model Rules* e riguarda la posizione del titolare successivo di un credito di imposta non negoziabile che ha compensato il credito. In tal caso, il titolare successivo deve ridurre il valore delle proprie imposte rilevanti in misura pari all'ammontare della differenza tra valore nominale del credito d'imposta e prezzo di acquisto del credito imposta che non è stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti dell'esercizio. Tale importo rileva nella



proporzione con cui il credito d'imposta è utilizzato per compensare le proprie imposte rilevanti del titolare successivo.

La lettera f) disciplina, al primo periodo, la fattispecie descritta alla lettera c) del nuovo paragrafo 14.3 del Commentario all'articolo 4.3.1, lettera d) delle *Model Rules* e riguarda la posizione del titolare successivo di un credito di imposta non negoziabile che ha trasferito il credito a titolo oneroso ricavandone un utile. In tal caso, detto utile riduce il valore delle imposte rilevanti. Il secondo periodo disciplina, invece, la fattispecie in cui il titolare successivo consegue una perdita e stabilisce che tale perdita non aumenta il valore delle imposte rilevanti ma concorre a formare il valore del reddito o perdita rilevante.

La lettera g) prevede una variazione in diminuzione delle imposte rilevanti indicate tra le imposte correnti nel risultato contabile netto che sono relative ad un trattamento fiscale incerto (cfr. ad esempio lo IAS 12 e l'IFRIC 23). Nonostante le differenze esistenti nelle regole previste dai singoli principi contabili conformi o autorizzati, un trattamento fiscale incerto emerge, di norma, da una valutazione dell'impresa che rileva il rischio che un trattamento fiscale da lei accordato ad una determinata componente reddituale possa essere contestato dai competenti organi di controllo delle amministrazioni fiscali. L'incertezza che caratterizza la posizione fiscale di riferimento non consente alle correlate imposte, iscritte nel bilancio dell'Impresa, di assumere immediata rilevanza ai fini della determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva. A questo riguardo, è stato già evidenziato che il comma 2, lettera c), dell'articolo in commento prevede una variazione in aumento alle imposte rilevanti pari al valore delle imposte rilevanti pagate nell'esercizio in relazione ad un trattamento fiscale incerto che ha in precedenza condotto ad una variazione in diminuzione delle imposte rilevanti.

La lettera h) impone di operare una variazione in diminuzione delle imposte rilevanti, indicate tra le imposte correnti nel risultato contabile netto, di un importo il cui pagamento l'impresa prevede non sia dovuto entro il terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio in cui tali imposte sono rilevate. L'esclusione in questione è motivata dall'elevato grado di discrezionalità in capo all'impresa che caratterizza il corretto e tempestivo pagamento delle imposte e dalla necessità di prevenire comportamenti rivolti ad influenzare in modo indebito il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva attraverso l'effettuazione discrezionale del pagamento delle imposte in un esercizio in cui tale aliquota risulterebbe altrimenti inferiore all'aliquota minima d'imposta.

Il comma 4 prevede che, nel caso in cui la medesima imposta rilevante rientri contestualmente nell'ambito applicativo di più disposizioni previste nell'articolo in esame, debba essere operata soltanto una rettifica alle imposte rilevanti rettificata rispetto a tale elemento. Inoltre, è stabilito che nel caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 23, comma 13, del decreto (prevista dalla Guida Amministrativa dell'OCSE pubblicata a febbraio 2023 al 2.9, paragrafo 9, pag. 62), non troverà applicazione la variazione di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo in esame, in relazione alle imposte rilevanti riferite alle componenti reddituali ricomprese nell'opzione.

Il comma 5 prevede che se, in un determinato esercizio, l'importo delle imposte rilevanti rettificato di un Paese è negativo ed è inferiore all'importo delle imposte rilevanti rettificate attese, il valore assoluto della differenza tra le imposte rilevanti rettificate e le imposte rilevanti rettificate attese è considerata una imposta integrativa addizionale dovuta per tale esercizio. Tale imposta integrativa addizionale è attribuita a ciascuna impresa localizzata nel suddetto Paese conformemente all'articolo



36, comma 3 del decreto. Si ricorda che l'importo dell'imposta rilevante rettificata attesa è pari alla perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta.

La regola sopra indicata è finalizzata a sterilizzare attraverso un meccanismo semplificato le imposte differite attive che emergono in relazione a differenze permanenti. Questo effetto può verificarsi, ad esempio, laddove le regole fiscali interne del Paese di localizzazione di una impresa consentano di dedurre, ai fini fiscali, una determinata spesa in misura superiore rispetto alla correlata deduzione ammessa a livello contabile e tale differenza non sia destinata a ricomporsi in futuro (ciò può accadere, ad esempio, nel caso di super deduzioni ammesse a livello fiscale). Allo stesso modo, una differenza permanente può emergere laddove le regole fiscali interne del Paese di localizzazione di un'impresa esentino o escludano da imposizione un determinato componente positivo che assume, invece, piena rilevanza nella prospettiva contabile. L'eccesso di perdita pari alla differenza tra l'importo delle imposte rilevanti rettificate e l'importo delle imposte rilevanti rettificate attese rappresenta una imposta integrativa addizionale dovuta per tale esercizio. Questo effetto deriva dalla interazione tra i riflessi contabili della perdita netta rilevante e la loro rilevanza ai fini della determinazione delle imposte rilevanti rettificate.

In linea di principio, la perdita netta rilevante determinerà, nella prospettiva contabile, la rilevazione di una imposta anticipata, pari al valore della perdita netta rilevante moltiplicato per l'aliquota ordinaria delle imposte sui redditi del Paese di riferimento. Se tale Paese consente il riporto in avanti delle perdite fiscali, l'impiego della perdita in questione, in abbattimento del reddito conseguito in un esercizio successivo, comporterà, a livello contabile, il rilascio delle correlate imposte anticipate. Secondo le regole generali stabilite nell'articolo 29 del decreto, che disciplinano la rilevanza della fiscalità differita ai fini del computo dell'aliquota di imposizione effettiva, il rilascio delle imposte anticipate incrementa le imposte rilevanti rettificate nel medesimo esercizio.

Poiché le regole generali consentono di dare rilevanza, ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva, all'intero importo delle imposte anticipate correlate alla perdita netta rilevante che ha generato una differenza permanente, la regola prevista nel comma in esame determina l'emersione di un'imposta integrativa addizionale pari alla differenza permanente moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta. In tal modo, pur a fronte del pieno riconoscimento del rilascio delle imposte anticipate nell'esercizio di impiego delle perdite fiscali correlate (in tutto o in parte) alla differenza permanente emersa in un precedente esercizio, l'emersione di un corrispondente debito per l'imposta integrativa addizionale, collegato a tale differenza, non consentirà, in sostanza, all'impresa di compensare un reddito netto rilevante di un esercizio con una perdita fiscale di un precedente esercizio, non rilevata a livello contabile ed estranea al calcolo del reddito o perdita rilevante ai fini del decreto legislativo.

A titolo esemplificativo, si pensi ad una perdita fiscale di 200, conseguita da un'impresa, nell'esercizio 1. Questa perdita deriva da una super deduzione (200 per cento) del costo di acquisto di un'attrezzatura (pari a 100), ammesso in deduzione in via integrale nell'anno di acquisto. A livello contabile, l'impresa rileva: i) una perdita di 100, pari al costo dell'attrezzatura, interamente dedotto, anche a livello contabile, nell'esercizio 1; ii) imposte anticipate per 30 (perdita fiscale moltiplicata per l'aliquota ordinaria sulle imposte sui redditi delle società che si assume essere pari all'aliquota minima d'imposta). La perdita netta rilevante è pari a 100. Nell'esercizio 2, l'impresa consegue, nella prospettiva fiscale e contabile, un reddito pari a 200. Nella prospettiva fiscale, il riporto in avanti delle perdite fiscali dell'esercizio 1 consentirà di abbattere integralmente il reddito imponibile del periodo.



Nella prospettiva contabile, si assisterà al rilascio delle imposte anticipate (30). Il reddito netto rilevante sarà pari a 200, da includere nel denominatore della formula dell'aliquota di imposizione effettiva. Il numeratore comprenderà le imposte correnti (0) nonché l'ammontare delle imposte anticipate rilasciate (30). L'aliquota di imposizione effettiva sarà, quindi, pari all'aliquota minima d'imposta. Sebbene nei due esercizi in esame l'impresa abbia conseguito un reddito netto rilevante aggregato pari a 100 (-100 + 200) senza rilevare alcuna imposta, essa supererà il test relativo alla aliquota minima d'imposta. Questo è dovuto alla rilevanza della fiscalità differita calcolata sul beneficio fiscale e del tutto svincolata dalle regole imposte dal decreto.

In un sistema coerente, poiché nell'esercizio 1, il valore della perdita netta rilevante è pari a 100, il valore delle imposte anticipate che riverberano i propri effetti nell'esercizio 2 dovrebbe essere correlato a tale valore. Se così fosse, il reddito netto rilevante potrebbe, di fatto, essere compensato unicamente da una perdita netta rilevante, facendo così emergere, nell'esercizio 2, un debito per imposta integrativa (pari a 15).

In linea con i chiarimenti forniti dall'OCSE, il decreto adotta un differente approccio che, in un'ottica semplificatoria, esclude di operare una rettifica alla fiscalità differita rilevata in bilancio dall'impresa. Tuttavia, al fine garantire coerenza sistematica e di evitare distorsioni nel calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva, il comma 5 considera, quale presupposto dell'imposta integrativa addizionale, l'emersione della differenza tra le imposte rilevanti rettifiche negative di un Paese e le relative imposte rettifiche attese. In tal modo il debito per l'imposta integrativa addizionale dovuta nell'esercizio in cui è rilevata una differenza tra le imposte rilevanti rettifiche e le imposte rilevanti rettifiche attese garantisce che il successivo rilascio delle imposte anticipate non infici la corretta determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva nell'orizzonte temporale di riferimento.

In aggiunta, i commi successivi delineano un regime opzionale previsto dalla Guida Amministrativa dell'OCSE pubblicata a febbraio 2023 (cfr. AG 22.04 T6) che esclude l'emersione immediata di un debito per imposta integrativa addizionale, altrimenti risultante ai sensi del comma 5 del decreto, nell'esercizio in cui si concretizza la suddetta differenza.

L'opzione prevista nel comma 6 deve essere esercitata ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto in relazione ad un determinato Paese ed ha validità annuale. Il regime opzionale in questione, alternativo rispetto a quello ordinario previsto nel precedente comma 5, consente di trasformare il debito per imposta integrativa addizionale, calcolato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto, in un determinato esercizio, in una eccedenza negativa di imposte rilevanti.

Il regime opzionale in questione impone di memorizzare e monitorare l'utilizzo della eccedenza negativa di imposte rilevanti negli esercizi successivi rispetto a quello della sua emersione. Tale eccedenza deve essere, infatti, riportata in avanti negli esercizi successivi ed utilizzata, fino al suo esaurimento, ai sensi del comma 7, ai fini della determinazione delle imposte rilevanti rettifiche. L'utilizzo della eccedenza negativa di imposte rilevanti in un esercizio determina una corrispondente variazione in diminuzione delle imposte rilevanti del Paese di riferimento. Ciò determina una neutralizzazione degli effetti del corrispondente rilascio delle imposte anticipate relative alla perdita fiscale generata dalla differenza permanente rilevate in un esercizio precedente, assicurando così simmetria al sistema e scongiurando, quindi, l'insorgere di effetti distorsivi rispetto alla determinazione delle imposte rilevanti rettifiche dell'esercizio.



In fine, il comma 8 prevede che, nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale di imprese ceda una o più imprese localizzate in un Paese in relazione al quale è stata effettuata l'opzione di cui al comma 6, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti permanga nel gruppo. Nell'ipotesi in cui, a seguito della cessione, il gruppo multinazionale o nazionale non possieda più alcuna impresa localizzata nel Paese in relazione al quale è stata effettuata la suddetta opzione e, in un esercizio successivo ne acquisisca o costituisca delle altre nel medesimo Paese, la predetta eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificata residua deve essere utilizzata per quel Paese, a partire da tale esercizio successivo.

L'articolo 29 (*Modifiche ai valori delle imposte anticipate e delle imposte differite*) regola l'interazione tra il numeratore della formula per calcolare l'aliquota di imposizione effettiva e le imposte anticipate e differite iscritte nel bilancio delle imprese incluse nel perimetro del gruppo multinazionale o nazionale di imprese.

Nel sistema di regole ordinarie previste dal decreto, le differenze temporanee derivanti dal disallineamento tra disciplina contabile e fiscale, riflesse nel bilancio della singola impresa, assumono una rilevanza centrale nella determinazione delle imposte rilevanti rettificata. Ai sensi dell'articolo in commento, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite di un'impresa per un determinato esercizio, riflesso nel suo bilancio, influenza le imposte rilevanti. Il dato contabile rappresenta, quindi, il punto di partenza per l'applicazione delle regole in esame.

La rilevanza delle imposte anticipate e differite riportate nel bilancio dell'impresa non è, tuttavia, assoluta ed incondizionata. La disposizione prevede, infatti, numerose rettifiche da apportare al dato contabile, rivolte a non pregiudicare l'integrità del sistema.

L'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite di un'impresa per un determinato esercizio, riflesso nel suo bilancio, così come chiarito dall'OCSE nella Guida Amministrativa pubblicata a febbraio 2023 (cfr. A.G.22.04.T3), rettificato ai sensi dell'articolo in esame, produce una variazione, a seconda dei casi, in aumento ed in diminuzione, delle imposte rilevanti incluse nel numeratore dell'ETR, al fine di dare rilevanza alle variazioni temporanee. Il ricorso ai risultati contabili relativi alla fiscalità differita è motivato dall'esigenza di semplificazione e di riduzione del peso amministrativo altrimenti gravante sui gruppi multinazionali o nazionali di imprese. Tuttavia, come ricordato in precedenza, il decreto impone di operare specifiche rettifiche alle imposte anticipate e differite per preservare l'integrità del sistema. Nell'analisi relativa alla determinazione della variazione delle imposte rilevanti di un'impresa per un esercizio, il punto di partenza è rappresentato, quindi, dall'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite riflesse nel suo bilancio. Tale importo è soggetto, in primo luogo, alle rettifiche previste in relazione all'impiego di imposte anticipate e differite calcolate sulla base di un'aliquota nominale superiore rispetto all'aliquota di imposizione minima. Laddove questo si verifici, viene stabilita, pertanto, la rideterminazione delle imposte anticipate e differite sulla base dell'aliquota di imposizione minima.

Nel dettaglio, ai sensi del comma 2, nell'esercizio in cui l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate e differite ai fini dell'utile o perdita netta contabile di una impresa è pari o inferiore all'aliquota di imposizione minima, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte



anticipate e differite non subisce ulteriori rettifiche rispetto a quelle previste dai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7. Diversamente, nel caso in cui in un esercizio l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate e differite ai fini dell'utile o perdita contabile netta di una impresa sia superiore alla aliquota di imposizione minima, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite deve essere rideterminato sulla base dell'aliquota di imposizione minima. L'importo risultante dalla rideterminazione è quindi soggetto alle rettifiche di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7.

L'aliquota nominale applicata ai fini della rilevazione contabile della fiscalità differita rappresenta unicamente il primo aspetto da tenere in considerazione per la corretta determinazione dell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite di un'impresa per un determinato esercizio, riflesso nel suo bilancio, da portare ad incremento o riduzione delle imposte rilevanti.

Il comma 3, lettera a) prevede che l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite deve essere aumentato in misura pari all'importo pagato nel corso dell'esercizio relativo agli accantonamenti disconosciuti e agli accantonamenti irrilevanti. Il termine "accantonamenti disconosciuti" è definito nel comma 1, lettera a). Esso indica le variazioni delle imposte anticipate e differite che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio di una impresa relative ad un trattamento fiscale incerto ed alle distribuzioni da parte di una impresa del gruppo. Il termine "accantonamenti irrilevanti" è definito nel comma 1, lettera b). Esso indica ogni incremento delle imposte differite che ha concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio, la cui debenza ci si attende avvenga entro il termine indicato al comma 7, ovvero entro la fine del quinto esercizio successivo alla loro iscrizione, e con riferimento alle quali l'impresa dichiarante sceglie, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del presente decreto per la loro non inclusione nell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite relative al medesimo esercizio. Poiché tali importi non sono stati presi in considerazione quando si sono generati a causa della loro natura incerta, una volta che tali imposte sono pagate è necessario tenerne conto. Sebbene le imposte pagate siano incluse nelle imposte correnti il loro valore può essere compensato dalla diminuzione della passività fiscale differita se inclusa nell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite. Di conseguenza, in tale ipotesi, è necessario aumentare l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite per garantire che le imposte in questione siano prese in considerazione ai fini del calcolo del denominatore nell'ambito del rapporto volto a determinare l'aliquota di imposizione effettiva (ETR).

Il comma 3, lettera b) prevede che l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite deve essere aumentato in misura pari all'importo del recupero delle imposte differite pagato nel corso dell'esercizio. Il termine "recupero delle imposte differite" è definito nel comma 1, lettera c). Esso indica, per ogni esercizio, l'ammontare delle imposte differite che: 1) sono state contabilizzate nel quinto esercizio ad esso precedente concorrendo a formare per tale esercizio l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite; 2) si riferiscono a differenze temporanee che non si sono ancora riversate e pagate entro l'esercizio; 3) non ricadono nella categoria delle eccezioni al recupero delle imposte differite.

Il comma 4 stabilisce che, se in un esercizio le imposte anticipate relative ad una perdita non sono state contabilizzate in mancanza dei relativi presupposti contabili (tipicamente il mancato superamento del c.d. *probability test*), l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate



e differite deve essere comunque ridotto in misura pari all'importo dell'imposte anticipate che sarebbe stato rilevato assumendone la sussistenza. Nell'ipotesi in cui, a fronte dell'emersione di una perdita fiscale, l'applicazione delle regole contabili rilevanti precluda l'iscrizione di imposte anticipate nel bilancio della impresa, in assenza di una regola correttiva, non sarà possibile operare, al momento dell'effettivo utilizzo della perdita fiscale, una variazione in aumento del numeratore dell'ETR. Ciò in quanto, a livello contabile, non si assisterà ad alcun rilascio, rispetto a quel componente, delle imposte anticipate. Le regole del decreto neutralizzano gli effetti contabili afferenti alle perdite fiscali, portando a rilevare come variazione in diminuzione del rapporto per calcolare le imposte rilevanti rettificando le imposte anticipate che sarebbero state iscritte nell'esercizio della loro maturazione ma che, per effetto delle valutazioni contabili, non sono state iscritte nel bilancio dell'impresa. I successivi movimenti contabili che attengono alla iscrizione della fiscalità anticipata relativa alle perdite fiscali in questione sono sconosciuti ai fini del decreto ai sensi del comma 5, lettera c), (es. successiva iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite *de quibus* derivante da una differente valutazione circa il loro potenziale utilizzo). L'effetto incrementativo delle imposte rilevanti rettificando si realizzerà, quindi, al momento dell'effettivo utilizzo, prescindendo dalla relativa rappresentazione contabile.

Il comma 5 elenca gli elementi da escludere dal calcolo delle imposte anticipate e differite rilevanti. La lettera a) prevede che l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite non debba includere l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite relative a componenti reddituali, positive e negative, che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi delle disposizioni del Capo III. La ragione sottesa a questa esclusione consiste nel precludere l'incremento o il decremento delle imposte rilevanti rettificando rispetto ad imposte anticipate e differite non correlate a redditi o perdite rilevanti che potrebbe altrimenti inquinare il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva.

La lettera b) stabilisce che l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite non debba includere l'importo delle imposte anticipate e differite relative agli accantonamenti sconosciuti (ex comma 1, lettera a) ed agli accantonamenti irrilevanti (ex comma 1, lettera b).

La lettera c) prevede che l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite non debba includere le iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali, di imposte anticipate contabilizzate per effetto di sopravvenute modifiche dei loro presupposti di registrazione contabile.

La lettera d) stabilisce che l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite non debba includere l'importo relativo alle modifiche delle imposte anticipate e differite conseguenti alla variazione dell'aliquota di imposizione nominale. Le variazioni dell'aliquota di imposizione nominale non devono influenzare le imposte rilevanti dell'esercizio in cui esse si verificano in quanto non sono collegate al reddito o perdita rilevante di tale esercizio. Le variazioni dell'aliquota assumono rilevanza in relazione alle imposte differite e anticipate ai sensi dell'articolo 32 del decreto come eventi che occorrono in epoca successiva rispetto alla presentazione della comunicazione rilevante e sono, pertanto, idonei ad influenzare il calcolo della aliquota di imposizione effettiva di un esercizio precedente.

La lettera e) prevede che l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite non debba includere l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite contabilizzate in



conseguenza del riconoscimento ed utilizzo di crediti di imposta. Le imposte anticipate correlate ai crediti di imposta (diversi dai crediti di imposta rimborsabili non qualificati soggetti ad una disciplina ad hoc) non influenzano l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite rilevanti ai fini del decreto e, quindi, la loro rilevazione ed utilizzo non produce alcun effetto sull'aliquota di imposizione effettiva.

Il comma 6 disciplina l'ipotesi in cui in un esercizio l'importo delle imposte anticipate contabilizzato da una impresa è stato determinato applicando un'aliquota di imposizione nominale inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'impresa è in grado di dimostrare che tali imposte anticipate sono attribuibili ad una perdita rilevante. In tali casi, si stabilisce che detto importo può essere ricalcolato nell'esercizio utilizzando l'aliquota minima d'imposta. L'importo totale netto delle variazioni delle imposte differite e anticipate deve essere ridotto in misura corrispondente rispetto all'importo delle imposte anticipate risultante dall'opzione di cui sopra. Questa opzione consente all'impresa di compensare, per effetto del rilascio delle imposte anticipate rettifiche, in egual misura le perdite rilevanti con i redditi rilevanti evitando di generare un effetto negativo sull'aliquota minima d'imposta altrimenti risultante dalla iscrizione di imposte anticipate ad un'aliquota inferiore rispetto all'aliquota minima d'imposta.

Il comma 7 prevede che il recupero delle imposte differite (così come definito alla lettera c) del comma 1) relative ad un determinato esercizio comporta la corrispondente riduzione delle imposte rilevanti relative a detto esercizio e, conseguentemente, la necessità di calcolare l'aliquota di imposizione effettiva attraverso le regole stabilite all'articolo 36 del presente decreto.

L'articolo 30 (*Scelta relativa alla perdita rilevante*) prevede un regime opzionale che consente di dare rilevanza alle perdite nette rilevanti ai fini della determinazione delle imposte rilevanti rettifiche, attraverso la rilevazione un'imposta anticipata nozionale pari alla perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta.

Il regime in questione è alternativo rispetto a quello ordinario previsto dall'articolo 29 del presente decreto e consente di discostarsi, ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva del Paese, dalle regole contabili adottate in tale Paese per la rilevazione della fiscalità differita. Non esistono preclusioni all'esercizio del regime opzionale che può essere adottato con riferimento a qualsiasi Paese in cui gruppo opera. Tuttavia, tale regime è destinato a produrre maggiori benefici rispetto a quelle giurisdizioni che non hanno un'imposta sui redditi delle società ovvero applicano un'imposta sul reddito delle società ad un'aliquota molto bassa. In questi casi, infatti, la mancata rilevazione a livello contabile della fiscalità differita relativa alle perdite, derivante dall'assenza di una imposta sui redditi delle società, o la misura limitata delle imposte differite attive, data dalla circostanza che l'aliquota dell'imposta sui redditi delle società è inferiore rispetto alla aliquota minima di imposizione, può generare effetti distorsivi.

In realtà, il sistema previsto dal decreto legislativo non tiene in considerazione l'utilizzo delle perdite fiscali riportate in avanti secondo le regole fiscali interne della singola giurisdizione. Secondo le regole ordinarie, tali perdite fiscali incidono soltanto indirettamente sul calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva attraverso le imposte anticipate collegate a tali perdite fiscali che, quanto riversate, incrementano il numeratore dell'aliquota di imposizione effettiva.



Nei casi sopra menzionati, tuttavia, pur in presenza di una perdita netta rilevante in un determinato esercizio, potrebbe non emergere alcuna imposta differita attiva (o la sua misura potrebbe essere insufficiente). In tal modo, se in un esercizio successivo, l'impresa ha conseguito un reddito netto rilevante, di misura pari alla perdita netta rilevante dell'esercizio precedente, le imposte correnti saranno pari a zero, per effetto del riporto in avanti delle perdite fiscali e l'aliquota di imposizione effettiva sarà, a seconda dei casi, pari a zero, poiché il numeratore della formula non sarà influenzato dalla fiscalità differita, inesistente nel caso di assenza di un'imposta sui redditi delle società nella giurisdizione di riferimento o pari alla differenza tra l'aliquota minima di imposizione e l'aliquota dell'imposta sui redditi delle società nella giurisdizione di riferimento. In questo caso, sebbene nei due esercizi in questione l'importo aggregato del reddito o perdita netta rilevante sia pari a zero, emergerà un debito per imposizione integrativa nel secondo esercizio.

Il regime opzionale in commento consente di evitare tali effetti distorsivi attraverso la creazione una imposta anticipata nozionale, pari alla perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta, il cui rilascio ed il conseguente incremento del numeratore dell'aliquota minima di imposizione opera nell'esercizio di utilizzo, ai fini fiscali interni, delle perdite fiscali pregresse. Per effetto del regime in questione, una perdita netta rilevante, generata in un esercizio, compensa un reddito netto rilevante in un esercizio successivo di pari misura. A fronte di un risultato aggregato pari a zero, corrisponderà un'aliquota minima d'imposta pari alla aliquota minima di imposizione.

In particolare, il comma 1, in alternativa a quanto previsto nell'articolo 29 del decreto (i.e. il sistema ordinario di rilevazione della fiscalità differita collegata alle perdite fiscali ai fini delle previsioni del decreto fondato sulla rappresentazione contabile), consente ad un'impresa dichiarante, con riferimento ad un Paese, di scegliere di considerare l'imposta anticipata da perdita rilevante per ogni esercizio con riferimento al quale emerge una perdita netta rilevante in tale Paese. A tal fine, l'imposta anticipata è pari alla perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta. Il regime opzionale di cui sopra non è ammesso con riferimento ad un Paese nel quale trova applicazione il regime di imposizione sull'utile distribuito ai sensi dell'articolo 47 del decreto.

Il comma 2 consente il riporto in avanti delle imposte anticipate relative ad una perdita rilevante e rimanda al successivo comma 3 con riferimento al relativo utilizzo.

Il comma 3 prevede che in ogni esercizio il saldo iniziale dell'imposta anticipata da perdita rilevante si riduca, fino alla sua concorrenza, in misura pari all'importo del reddito netto rilevante del Paese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta. La suddetta riduzione determina un incremento del valore delle imposte rilevanti rettificata relative al medesimo esercizio. In sostanza, il regime opzionale impone all'impresa di impiegare le imposte anticipate relative ad una perdita rilevante disponibili se, e nella misura in cui, nell'esercizio di riferimento sia stato realizzato un reddito rilevante.

Il comma 4 prevede che la revoca del regime opzionale in questione determini l'azzeramento del valore iniziale del saldo dell'imposta anticipata collegata ad una perdita rilevante.

Ai sensi del comma 5 la scelta per l'accesso al regime opzionale deve essere esercitata esclusivamente nella prima comunicazione di cui all'articolo 51 del decreto relativa al gruppo multinazionale o al gruppo nazionale che include il Paese di riferimento. Si tratta, dunque, di una scelta da operare una



sola volta e la cui validità, a differenza delle altre opzioni disciplinate nell'articolo 45 del decreto legislativo, non è soggetta a limiti temporali.

Il comma 6 prevede che, se una entità trasparente che è la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale effettua la scelta per accedere all'opzione, il valore dell'imposta anticipata da perdita rilevante debba essere determinato avendo a riferimento la sua perdita rilevante, al netto della riduzione prevista dall'articolo 45, comma 3, del decreto.

L'articolo 31 (*Imputazione delle imposte rilevanti di alcune tipologie di entità*) contempla specifiche regole di attribuzione delle imposte rilevanti (nonché della fiscalità differita) all'impresa del gruppo multinazionale. Le regole di allocazione delle imposte rilevanti sono coerenti rispetto alle regole di allocazione dei redditi e perdite rilevanti.

Generalmente, le imposte rilevanti sono attribuite, ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva, alla singola impresa che ha generato il relativo reddito e che lo ha assoggettato ad imposizione nel proprio Paese di localizzazione. Tuttavia, la determinazione su base giurisdizionale dell'aliquota di imposizione effettiva impone, in alcuni casi, di deviare rispetto alla regola generale. In alcuni casi, infatti, un'impresa può essere assoggettata ad imposizione, secondo le regole fiscali interne del proprio Paese, in relazione ad un reddito da altri conseguito. Si pensi, ad esempio, al regime sulle società controllate estere. In tale ipotesi, è necessario, ai fini della corretta determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva in ciascuna giurisdizione coinvolta, allocare le imposte rilevanti assolate dall'impresa controllante all'impresa controllata (CFC) che ha conseguito il reddito cui sono collegate tali imposte rilevanti. L'articolo in commento individua distinte regole di allocazione in relazione alle caratteristiche delle differenti imprese del gruppo multinazionale. Sono previste, infatti, specifiche regole di allocazione delle imposte rilevanti con riferimento a: i) le stabili organizzazioni; ii) le entità fiscalmente trasparenti; iii) le CFC; iv) le entità ibride; v) le imprese che distribuiscono utili.

Il comma 1 prevede che le imposte rilevanti, contabilizzate nel bilancio di una impresa relative al reddito o perdita rilevante di una stabile organizzazione debbano essere imputate alla stabile organizzazione incrementando, quindi, il numeratore del rapporto utilizzato per calcolare l'aliquota di imposizione effettiva della stabile organizzazione e riducendo, corrispondentemente, quello della casa madre. Occorre evidenziare come, ai fini delle regole del decreto, la stabile organizzazione debba essere considerata come una impresa distinta rispetto alla propria casa madre. Il processo di allocazione delle imposte rilevanti alla stabile organizzazione si articola in diversi passaggi. Occorre, in primo luogo, individuare il reddito della stabile organizzazione ricompreso nel reddito complessivo della casa madre. Questa analisi è condotta avendo riguardo al reddito complessivo della casa madre ed alla sua composizione secondo le regole fiscali interne del suo Paese. È necessario, quindi, individuare la parte delle imposte maturate dalla casa madre in relazione al reddito della stabile organizzazione. Questa analisi è fortemente influenzata dall'atteggiarsi delle regole fiscali interne del Paese della casa madre. Laddove, infatti, il reddito della stabile organizzazione sia assoggettato ad imposizione in modo distinto rispetto a quello della casa madre, l'individuazione delle imposte oggetto di successiva allocazione sarà immediato. Nella diversa ipotesi in cui i redditi della casa madre e della stabile organizzazione si confondano, sarà necessario operare una attribuzione delle



imposte fondata su elementi obiettivi. A seguito della individuazione della imposta lorda riferibile al reddito conseguito dalla stabile organizzazione, sarà necessario determinare il credito di imposta per le imposte assolute all'estero, riconosciuto dal Paese della casa madre in riduzione dell'imposta interna sui redditi della stabile organizzazione.

Qualora il Paese della casa madre consenta di riferire in modo univoco il credito per le imposte assolute all'estero al reddito della stabile organizzazione, le imposte rilevanti oggetto di allocazione (dalla casa madre alla stabile organizzazione) saranno agevolmente determinate sottraendo dalla imposta lorda, calcolata sul reddito della stabile organizzazione, il credito per le imposte estere ammesso in detrazione dal Paese della casa madre. Se, diversamente, il Paese della Casa Madre preveda specifiche limitazioni all'utilizzo del credito per le imposte estere ovvero consenta di determinare un credito di imposta globale, per le imposte ovunque assolute dalla casa madre, da impiegare in diminuzione delle imposte sui redditi dalla stessa ovunque conseguiti (non imponendo, quindi, che le imposte assolute in un determinato Paese estero possano generare un credito di imposta nel Paese della casa madre da impiegare esclusivamente in relazione alle imposte collegate ai redditi conseguiti in tale Paese estero), sarà necessario determinare con precisione il credito per le imposte estere riferibile al reddito della stabile organizzazione incluso nel reddito complessivo della casa madre.

Al riguardo, si segnala l'eccezione prevista nel successivo comma 8. In base alla citata disposizione, se il reddito rilevante di una stabile organizzazione è allocato alla casa madre ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto (cui si rinvia), le imposte rilevanti ad esso relative dovute nel Paese di localizzazione della stabile organizzazione sono considerate come imposte rilevanti della casa madre per un importo non superiore al valore del reddito rilevante moltiplicato per la più elevata aliquota impositiva sul reddito di impresa applicabile nel Paese di localizzazione della casa madre. In sostanza, l'eccezione in esame assicura che nei casi in cui il reddito o perdita rilevante di una stabile organizzazione sia trattato come reddito o perdita rilevante della casa madre, le imposte rilevanti collegate a tale reddito siano incluse nel computo del numeratore della formula dell'aliquota di imposizione effettiva della casa madre. Le sopra menzionate imposte rilevanti non possono eccedere il valore risultante dalla moltiplicazione del reddito o perdita rilevante della stabile organizzazione considerato come reddito o perdita rilevante della casa madre per la più alta aliquota delle imposte sui redditi delle società applicabile nel Paese di localizzazione della casa madre.

Questa regola assicura simmetria al sistema: nella misura in cui il reddito rilevante della stabile organizzazione è trattato come reddito rilevante della casa madre, le imposte rilevanti correlate a tale reddito devono essere attribuite alla casa madre (nel rispetto della soglia quantitativa). Non vi sarà alcuna imposta rilevante da allocare alla casa madre se nel Paese di localizzazione della stabile organizzazione non emerge alcun debito di imposta sul reddito rilevante allocato alla casa madre poiché ad esempio (i) il Paese di localizzazione della stabile organizzazione ammette il riporto in avanti delle perdite fiscali o (ii) tale Paese non assoggetta ad imposizione i redditi prodotti dalla stabile organizzazione. Le imposte differite rilevate e successivamente riversate nel Paese in cui è localizzata la casa madre sul reddito rilevante in questione non assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva, né per la casa madre né per la stabile organizzazione.

Il comma 2 stabilisce che le imposte rilevanti, contabilizzate nel bilancio di una entità fiscalmente trasparente e collegate ad un reddito o perdita rilevante imputato all'impresa proprietaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del decreto, debbano essere allocate in capo a quest'ultima ai fini della



determinazione del numeratore della formula per il calcolo della sua aliquota di imposizione effettiva. La regola di allocazione prevista nel comma in esame assume valenza residuale. Invero, nell'ipotesi in cui l'attività di impresa condotta dall'impresa proprietaria per il tramite dell'entità fiscalmente trasparente assuma i caratteri della stabile organizzazione, l'allocazione delle imposte rilevanti sarà regolata dall'articolo 31, comma 2, del decreto. Nella diversa ipotesi in cui non assuma i caratteri di una stabile organizzazione, le imposte rilevanti relative al reddito della entità fiscalmente trasparente saranno allocate all'impresa proprietaria in proporzione alla quota di reddito della entità fiscalmente trasparente di sua pertinenza. La medesima regola di allocazione trova applicazione, pur in presenza di una stabile organizzazione, in relazione ai redditi non collegati alla stabile organizzazione.

Il comma 3 prevede che le imposte rilevanti, contabilizzate nel bilancio di un'impresa controllante (diretta o indiretta) relative alla quota del reddito rilevante di una sua impresa controllata, attribuito in base ad un regime fiscale sulle società controllate estere, sono allocate alla impresa controllata. Le suddette imposte rilevanti incrementano il numeratore del rapporto dell'aliquota di imposizione effettiva della impresa controllata e riducono corrispondentemente quello della impresa controllante. Le regole di determinazione delle imposte rilevanti oggetto di allocazione alla impresa controllata (CFC) sono le medesime descritte con riferimento alle stabili organizzazioni. Le regole di allocazione delle imposte rilevanti alla impresa controllata soggetta ad un regime fiscale sulle società controllate estere prevedono specifiche restrizioni quantitative rispetto alle imposte rilevanti allocabili a tale soggetto. Tali limitazioni, previste nel successivo comma 6, operano nel caso in cui le imposte rilevanti siano collegate a redditi passivi (*Passive Income* secondo le regole OCSE), intendendo per tali i dividendi o proventi assimilati, gli interessi o proventi assimilati, i canoni di locazione, l'affitto o noleggio relativi a beni mobili o immobili, i canoni da proprietà intellettuale, le rendite e plusvalenze realizzate mediante cessione di beni e diritti che generano i redditi sopra indicati (cfr. definizione numero 48) dell'allegato A).

Le imposte rilevanti, incluse tra le imposte correnti del risultato contabile netto dell'impresa controllante, sono integralmente allocate alla impresa controllata, ai fini del calcolo della sua aliquota di imposizione effettiva, ove tali imposte siano collegate a redditi derivanti dallo svolgimento di una attività di impresa di carattere operativo e non già dallo sfruttamento passivo e statico di capitale o altra proprietà (c.d. redditi passivi). Le imposte allocate all'impresa controllata non concorreranno alla formazione del numeratore dell'ETR dell'impresa controllante.

Di contro, le imposte rilevanti incluse tra le imposte correnti del risultato contabile netto dell'impresa controllante, collegate a redditi passivi conseguiti dalla impresa controllata (CFC), sono soggette alle limitazioni di cui al comma 6. Tali limitazioni alla allocazione integrale delle imposte rilevanti, incluse tra le imposte correnti del risultato contabile netto dell'impresa controllante, collegate a redditi passivi conseguiti dalla impresa controllata (CFC), assicura integrità al c.d. *jurisdictional blending* in relazione ai redditi passivi, caratterizzati, come noto, dalla spiccata mobilità legata alla mancata necessità di impiegare una struttura produttiva o amministrativa significativa per lo sfruttamento statico del capitale o di altra proprietà. In particolare, ai sensi del comma 6, le imposte rilevanti relative a redditi passivi conseguiti dall'impresa controllata ed attribuiti all'impresa controllante sulla base di un regime fiscale sulle società controllate estere sono allocate, ai fini della determinazione della aliquota di imposizione effettiva, alla impresa controllata (CFC) in misura pari al minore tra (i) le imposte rilevanti calcolate sugli stessi ed (ii) il risultato della moltiplicazione dell'aliquota di imposizione integrativa relativa al suo Paese di localizzazione, determinata ai sensi



dell'articolo 34, comma 2, senza tener conto dell'importo delle imposte rilevanti relative a detti redditi passivi ma tenendo conto delle altre imposte rilevanti allocate ai sensi del comma 3, e l'importo dei redditi passivi imputati alla sua impresa controllante sulla base di un regime fiscale delle società controllate estere. Per effetto dell'applicazione della limitazione di cui al comma 6, le imposte rilevanti, incluse tra le imposte correnti del risultato contabile netto dell'impresa controllante, relative ad un reddito passivo della impresa controllata (CFC), che non eccedono la soglia quantitativa rilevante, sono allocate alla impresa controllata (CFC) ed incrementano il suo numeratore della formula dell'aliquota minima di imposta riducendo corrispondentemente quello dell'impresa controllante. La parte eccedente delle imposte rilevanti rispetto alla soglia quantitativa in questione rientra, invece, tra le imposte rilevanti rettifiche dell'impresa controllante ed incrementa il suo numeratore della formula dell'aliquota minima di imposta.

Il comma 7 precisa l'allocazione delle imposte in esame in relazione all'ordinamento italiano, caratterizzato da un'imposizione per trasparenza del socio residente per l'intero reddito prodotto dalla CFC nel suo Paese di localizzazione. Viene previsto che l'imposta sui redditi delle società dovuta ai sensi dell'articolo 167 del TUIR da una impresa controllante localizzata nel territorio dello Stato, relativa ai redditi passivi conseguiti da una impresa controllata (CFC), è pari alla frazione dell'imposta dovuta corrispondente al rapporto tra il valore lordo delle componenti positive di reddito costituenti i redditi passivi ed il totale delle componenti positive di reddito conseguiti dalla impresa controllata (CFC).

Il comma 4 prevede che le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di una impresa proprietaria relative alla porzione del reddito rilevante, a questa attribuito, di un'altra impresa che è un'entità ibrida, sono allocate alla entità ibrida. Per entità ibrida si intende l'entità che non è considerata trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui la stessa è localizzata mentre è considerata tale, e nella misura in cui è considerata tale, nel Paese dell'impresa proprietaria. Le regole di allocazione previste in relazione alle entità ibride sono le medesime descritte con riferimento alle imprese controllate (CFC). In particolare, le limitazioni previste nel comma 6 trovano applicazione anche in relazione alle entità ibride.

Il comma 5 prevede che le imposte rilevanti, contabilizzate nel bilancio di una impresa proprietaria diretta, con riferimento agli utili ad essa distribuiti da un'altra impresa debbano essere allocate a quest'ultima ai fini del calcolo della sua aliquota minima d'imposta. Rientrano nell'ambito applicativo della regola in commento anche le imposte rilevanti riferite alle remunerazioni percepite dall'impresa proprietaria in virtù di una partecipazione in un'altra impresa a condizione che la stessa sia riconosciuta come tale nel bilancio predisposto in conformità ai principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato. Rientrano, inoltre, nell'ambito applicativo della regola del comma 5, le imposte rilevanti dovute da una impresa proprietaria con riferimento ad una distribuzione virtuale di dividendi se la partecipazione detenuta nell'impresa cui si riferisce la distribuzione virtuale è considerata tale sia ai fini fiscali locali nel Paese che preleva le imposte rilevanti, sia ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio dell'impresa proprietaria. Le disposizioni del comma 5 recepiscono i chiarimenti della Guida Amministrativa dell'OCSE pubblicata a febbraio 2023 (cfr. AG 22-04-T11).



L'articolo 32 (*Modifiche successive alla comunicazione e variazioni dell'aliquota fiscale*) fornisce le regole per la gestione degli eventi che vengono rilevati contabilmente nell'utile o perdita contabile netta di un esercizio (esercizio corrente) ma che si riferiscono ad un esercizio precedente.

Nell'articolo in esame viene stabilito il principio fondamentale che guida tali eventi: nel caso in cui l'evento sopraggiunto determini: a) una diminuzione delle imposte rilevanti rettifiche dell'esercizio in relazione al quale tale evento si ricollega (ossia l'esercizio precedente), la rettifica dovrà interessare quell'esercizio (ciò comporterà una rideterminazione dell'aliquota di imposizione effettiva di tale esercizio precedente, con possibile emersione di un debito per imposta integrativa); b) un incremento delle imposte rilevanti rettifiche dell'esercizio in relazione al quale tale evento si ricollega (ossia l'esercizio precedente), gli effetti di tale evento dovranno essere imputati all'esercizio in cui tale evento si verifica, ossia l'esercizio corrente (senza alcuna rideterminazione dell'aliquota di imposizione effettiva dell'esercizio precedente).

Il comma 1 prevede che l'incremento netto delle imposte rilevanti di un esercizio precedente rilevi ai fini della determinazione del valore delle imposte rilevanti rettifiche, dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa nell'esercizio in cui tale incremento è contabilizzato.

Diversamente, il comma 2 stabilisce che la riduzione netta delle imposte rilevanti di un esercizio precedente rilevi, ai fini dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo per la determinazione delle imposte rilevanti rettifiche, dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa relative a tale esercizio precedente. Tale regola può essere derogata, su base opzionale, nel caso in cui la riduzione netta delle imposte rilevanti di un dato Paese, relative ad un esercizio precedente, sia inferiore ad un milione di euro. La soglia di un milione di euro è determinata con riferimento al valore netto degli incrementi e dei decrementi delle imposte rilevanti in un Paese con riferimento ad un determinato esercizio.

Gli eventi che possono determinare una variazione dell'aliquota di imposizione effettiva di un esercizio a seguito della presentazione della relativa comunicazione rilevante possono essere di diversa natura. A titolo esemplificativo, possono condurre all'applicazione dell'articolo in commento, le verifiche fiscali operate dalle autorità fiscali del Paese di riferimento o la modifica del contenuto delle dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa che conduce ad una più precisa determinazione degli importi rispetto alla rilevazione originaria. Le variazioni in aumento comportano, di norma, un incremento delle imposte rilevanti, mentre le variazioni in diminuzione, di norma, si sostanziano in un rimborso o nella riduzione delle imposte rilevanti. La regola in commento si fonda sulla considerazione che ove il calcolo delle imposte rilevanti (e della fiscalità differita) per l'esercizio di riferimento fosse stato correttamente effettuato e riflesso nella comunicazione rilevante, l'impresa avrebbe determinato con precisione l'aliquota di imposizione effettiva e ciò avrebbe condotto alla individuazione del corretto ammontare dell'imposta integrativa.

I commi 3 e 4 regolano gli effetti sulla determinazione delle imposte rilevanti rettifiche di un Paese in un determinato esercizio che derivano dalla modifica, in aumento o in diminuzione, dell'aliquota delle imposte sui redditi delle società di tale Paese e che influenzano le imposte anticipate e differite precedentemente iscritte nel bilancio di un'impresa ivi localizzata.

Il valore netto delle imposte anticipate e differite, riflesso nel bilancio di un'impresa, per un determinato esercizio, è il risultato delle variazioni nelle imposte anticipate e nelle imposte differite



dall'inizio dell'esercizio sino al suo termine. La variazione positiva delle imposte anticipate riduce le imposte (e viceversa) mentre la variazione positiva delle imposte differite ne incrementa l'ammontare (e viceversa).

Il comma 3 concerne le modifiche in diminuzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società al di sotto dell'aliquota minima d'imposta. Il comma in questione prevede che se, in un esercizio, si determina una variazione del valore netto delle imposte anticipate e differite contabilizzata da una impresa in conseguenza della diminuzione dell'aliquota d'imposizione al di sotto dell'aliquota minima d'imposta, tale riduzione comporta una rideterminazione dell'aliquota di imposizione effettiva relativa all'esercizio con riferimento al quale sono state contabilizzate le imposte oggetto di riduzione. In via di principio, quindi, una modifica in diminuzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società può determinare una rideterminazione della aliquota di imposizione effettiva di un esercizio precedente rispetto a quello in cui la variazione della aliquota si verifica, con possibile emersione di un debito per imposta integrativa. Nondimeno, nel caso in cui la variazione non superi la soglia sopra descritta di un milione di euro, a seguito dell'esercizio dell'opzione da parte dell'impresa dichiarante, gli effetti della variazione dell'aliquota verranno imputati all'esercizio in cui essa è occorsa escludendo così la necessità di rideterminare l'aliquota di imposizione effettiva di un esercizio precedente. L'effetto indicato nel comma 3 può verificarsi anche nel caso in cui, nell'esercizio di iscrizione - nel bilancio dell'impresa - del valore netto delle imposte anticipate e differite, l'aliquota dell'imposta sui redditi delle società sia pari o inferiore all'aliquota minima d'imposta e tale aliquota sia stata successivamente ridotta.

Nell'ipotesi in cui il valore netto delle imposte anticipate e differite in un determinato esercizio (esercizio 1) sia stato calcolato su un'aliquota pari all'aliquota minima d'imposta determinando un incremento delle imposte rilevanti e, in un esercizio successivo (esercizio 2), l'aliquota sia stata ridotta, tale variazione potrebbe comunque comportare una riduzione delle imposte rilevanti rettificata dell'esercizio 1 ed imporre, ove tale riduzione sia significativa o in assenza di opzione, la rideterminazione dell'aliquota di imposizione effettiva dell'esercizio 1.

Il comma 4 concerne, invece, le modifiche in aumento dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società che, prima di tale modifica, era inferiore all'aliquota minima d'imposta. La regola prevista nel comma 4 prevede che, se in un esercizio le imposte anticipate e differite relative ad un Paese sono state contabilizzate utilizzando una aliquota d'imposizione inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta in quel Paese è successivamente incrementata, la variazione del valore netto delle imposte anticipate e differite, calcolata avendo a riferimento una aliquota non superiore all'aliquota minima d'imposta, rileva, ai sensi dell'articolo 28, esclusivamente nell'esercizio in cui le stesse sono pagate. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, nell'esercizio 1, la fiscalità differita di un'impresa sia calcolata sulla base di un'aliquota del 10 per cento e che, nell'esercizio 2, tale aliquota sia portata al 15 per cento. Nell'esercizio 3, le relative imposte sono pagate con conseguente rilascio delle correlate imposte differite precedentemente contabilizzate. Nell'esercizio 1, il valore netto delle imposte anticipate e differite ha determinato un incremento delle imposte rilevanti (dovuto al maggior valore delle imposte differite rispetto a quelle anticipate). Nell'esercizio 2, la contabilizzazione delle imposte differite addizionali, relative all'aumento dell'aliquota, non assume rilevanza ai fini della determinazione del numeratore del rapporto dell'aliquota di imposizione effettiva dell'impresa per tale esercizio 2 (ai sensi dell'articolo 29, comma 5, lettera d) del decreto legislativo). Nell'esercizio 3, il rilascio delle imposte differite, iscritte nel bilancio dell'Impresa e calcolate sulla base di



un'aliquota del 15 per cento, ridurrà le imposte rilevanti. Tuttavia, per effetto del comma 4 la differenza tra (i) il valore delle imposte differite, calcolate in base alla nuova aliquota 15 per cento ed (ii) il valore delle medesime imposte differite, calcolate in base all'aliquota di iscrizione originaria del 10 per cento, determinerà un incremento delle imposte rilevanti (5 per cento) nell'esercizio 3. Tale incremento delle imposte rilevanti, non riconosciuto né nell'esercizio di iscrizione iniziale delle imposte differite (in quanto, in tale periodo, l'aliquota era pari al 10 per cento) né nell'esercizio di variazione dell'aliquota (in forza dell'esclusione prevista dall'articolo 29, comma 5, lettera d), assumerà rilevanza, nell'esercizio 3, come incremento delle imposte rilevanti.

La regola in commento può trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui, in un determinato esercizio, le imposte anticipate siano di valore superiore rispetto alle imposte differite.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui, nell'esercizio 1, la fiscalità differita di un'impresa sia calcolata sulla base di un'aliquota del 10 per cento e che, nell'esercizio 2, tale aliquota sia portata al 15 per cento. Nell'esercizio 3, le relative imposte sono pagate con conseguente rilascio delle correlate imposte anticipate precedentemente contabilizzate. Si osserva che nell'esercizio 1, il valore netto delle imposte anticipate e differite ha determinato una riduzione delle imposte rilevanti (dovuto al maggior valore delle imposte anticipate rispetto a quelle differite). Nell'esercizio 2, la contabilizzazione delle imposte differite addizionali, relative all'aumento dell'aliquota, non assume rilevanza ai fini della determinazione del numeratore del rapporto per il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva dell'impresa per tale esercizio 2 (ai sensi dell'articolo 29, comma 5, lettera d) del decreto legislativo). Nell'esercizio 3, il rilascio delle imposte anticipate, iscritte nel bilancio dell'impresa e calcolate sulla base di un'aliquota del 15 per cento, aumenterà le imposte rilevanti. Tuttavia, per effetto dell'articolo 32, comma 4, del decreto, la differenza tra (i) il valore delle imposte anticipate, calcolate in base alla nuova aliquota 15 per cento, ed (ii) il valore delle medesime imposte anticipate, calcolate in base all'aliquota di iscrizione originaria del 10 per cento, determinerà un decremento delle imposte rilevanti (5 per cento) nell'esercizio 3. Tale decremento delle imposte rilevanti, non riconosciuto né nell'esercizio di iscrizione iniziale delle imposte anticipate (in quanto, in tale periodo, l'aliquota era pari al 10 per cento) né nell'esercizio di variazione dell'aliquota (in forza della esclusione prevista dall'articolo 29, comma 5, lettera d), assumerà rilevanza, nell'esercizio 3, conducendo, così, ad una variazione positiva netta delle imposte rilevanti, in tale esercizio, pari alle imposte anticipate originariamente iscritte (con riferimento all'aliquota del 10 per cento).

Il comma 5 prevede che l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa per un determinato esercizio debbano essere rideterminate, escludendo l'importo delle imposte correnti iscritte nel bilancio dell'impresa in tale esercizio, se e nella misura in cui, un importo superiore ad un milione di euro delle imposte correnti, che hanno concorso a formare le imposte rilevanti rettifiche, non sia stato versato dall'impresa entro il terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento. A titolo esemplificativo, se un'impresa include tra le imposte correnti del risultato contabile netto dell'esercizio 1 imposte rilevanti pari ad euro 10.000.000 che concorrono a formare le imposte rilevanti rettifiche di tale esercizio e non procede al versamento di tali imposte entro la fine dell'esercizio 4, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa dell'esercizio 1 dovranno essere rideterminate escludendo dal calcolo delle imposte rilevanti quelle non versate (pari ad euro 10.000.000).



Capo V – Calcolo dell’aliquota d’imposizione effettiva e dell’imposizione integrativa

L’articolo 33 (*Determinazione dell’aliquota di imposizione effettiva*) delinea le regole per il calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva per i gruppi multinazionali o nazionali di imprese. Tale calcolo è determinante per stabilire se, in un determinato esercizio, il gruppo multinazionale o nazionale di imprese è soggetto a un livello di imposizione minima.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che l’aliquota di imposizione effettiva deve essere calcolata separatamente per ogni esercizio e per ogni Paese in cui sono localizzate le imprese appartenenti al gruppo, a condizione che nel Paese vi sia un reddito netto rilevante. La formula per il calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva è pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettifiche del Paese e il reddito netto rilevante del Paese e, salvo quanto previsto all’articolo 34, comma 2, detto rapporto può assumere un valore positivo o negativo.

Il successivo comma 2 precisa che per imposte rilevanti rettifiche si intende la somma di tutte le imposte rilevanti rettifiche di cui al precedente Capo IV, calcolate per tutte le imprese localizzate nello stesso Paese.

Allo stesso modo, il comma 3 prevede che il reddito netto rilevante (o la perdita netta rilevante) del Paese è determinato sommando algebricamente i redditi e le perdite rilevanti delle imprese localizzate nello stesso Paese, ai sensi di quanto previsto nel precedente Capo III.

Il riferimento alle imprese del gruppo localizzate nel Paese per il quale si vuole calcolare l’aliquota di imposizione effettiva, contenuto nei commi 2 e 3, senza alcuna indicazione sulla misura della partecipazione, implica che sono considerati ai fini del calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva anche le imposte e il reddito attribuibili alle partecipazioni detenute da soggetti che non appartengono al gruppo nazionale e multinazionale.

Nel comma 4 sono individuate alcune eccezioni alle regole contenute nei precedenti commi 2 e 3. In particolare, si prevede che, ai fini del calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva di un gruppo multinazionale e nazionale, non si prendono in considerazione le imposte rilevanti rettifiche, il reddito o perdita rilevanti delle entità di investimento o delle entità assicurative di investimento che sono imprese del gruppo (per la cui disciplina si rinvia all’articolo 48).

Infine, al comma 5 si prevede una specifica regola per le imprese apolide. In particolare, il calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva delle imprese apolide, per ogni esercizio, deve essere separato da quello di ogni altra impresa del gruppo e da ogni altra entità a controllo congiunto.

L’articolo 34 (*Calcolo dell’imposizione integrativa*) stabilisce le regole per il calcolo dell’imposizione integrativa dovuta con riguardo alle imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate in un Paese e per l’allocazione dell’imposta integrativa tra dette imprese.



Ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, occorre preliminarmente determinare l'aliquota di imposizione integrativa (differenziale percentuale positivo tra aliquota minima d'imposta del 15 per cento e l'aliquota effettiva d'imposta di tutte le entità del gruppo localizzate nel Paese) da applicare ad una base imponibile che eccede il profitto ordinario (c.d. *Excess Profit*) calcolata per le imprese del gruppo localizzate nel Paese.

Il comma 1 stabilisce che, qualora l'aliquota di imposizione effettiva calcolata ai sensi del precedente articolo 33 del decreto sia inferiore al 15 per cento, il gruppo multinazionale o nazionale calcoli l'imposizione integrativa ai sensi dei successivi commi e la ripartisca tra le imprese localizzate nel Paese che abbiano un reddito rilevante che ha concorso alla determinazione del reddito netto del gruppo nel Paese. Così come il calcolo del reddito o della perdita netta rilevante e delle imposte rilevanti, anche il calcolo dell'imposizione integrativa è effettuato con riferimento ai singoli Paesi in cui sono localizzate le imprese del gruppo.

Il successivo comma 2 riporta, nel primo capoverso, la formula per il calcolo dell'aliquota di imposizione integrativa di un Paese, pari alla differenza tra l'aliquota minima di imposta del 15 per cento e l'aliquota di imposizione effettiva determinata ai sensi del precedente articolo 33. Dunque, nel caso in cui, in relazione alle imprese localizzate in un Paese, l'aliquota di imposizione effettiva sia uguale o superiore al 15 per cento, il gruppo non dovrà alcuna imposizione integrativa. Il medesimo comma disciplina l'ipotesi in cui in un esercizio il gruppo multinazionale o nazionale di imprese registri, in relazione ad un Paese, un reddito netto rilevante ed un importo negativo di imposte rilevanti rettificata. In questo caso, l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 33 si presume essere pari a zero e l'importo negativo di imposte rilevanti rettificata dell'esercizio sarà riportato in avanti nei successivi esercizi e utilizzato, fino a esaurimento dello stesso, a riduzione delle imposte rilevanti rettificata positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificata per quel Paese.

Il comma 3 disciplina l'attribuzione dell'importo negativo di imposte rilevanti rettificata, di cui al precedente comma, nel caso in cui una o più imprese localizzate nel Paese siano cedute. In particolare, si prevede che l'importo negativo di imposte deve essere attribuito al gruppo cedente, il quale deve tenere memoria del saldo residuo del riporto in precedenza descritto. Inoltre, se residua un importo negativo di imposte rilevanti rettificata di cui al comma 2 e il gruppo multinazionale o nazionale non ha più imprese localizzate nel Paese ma, in un esercizio successivo, ne acquisisce o ne costituisce delle altre nel medesimo Paese, il suddetto importo negativo di imposte rilevanti rettificata residuo deve essere utilizzato per quel Paese, a partire da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto nell'ultima parte del comma 2.

Nel comma 4 è contenuta la formula per il calcolo dell'imposizione integrativa dovuta per Paese. In particolare, si stabilisce che l'imposizione integrativa dovuta per un dato Paese è pari al prodotto tra l'aliquota di imposizione integrativa, calcolata ai sensi del precedente comma 2, e il profitto eccedente del Paese (definito nel successivo comma 5). Tale importo, a sua volta, dovrà essere maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese, come determinata ai sensi dell'articolo 36 del decreto, e ridotto di un importo pari all'imposta minima nazionale (di cui all'articolo 18 del decreto) o all'imposta minima nazionale equivalente. La detrazione della imposta minima nazionale o della imposta minima nazionale equivalente è subordinata alla loro qualificazione di imposta "pagabile" (cfr. *QDMTT Payable* di cui al paragrafo 5.1 della A.G. OCSE del luglio 2023) nel senso che l'importo di tale imposta non deve essere oggetto di contestazione da parte delle imprese, o delle



entità a controllo congiunto partecipate dal gruppo, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale o amministrativo diverso da quello avente ad oggetto l'applicazione delle regole tecniche che disciplinano la imposta minima nazionale e l'imposta minima nazionale equivalente.

In particolare, l'imposta minima nazionale e l'imposta minima nazionale equivalente non si qualificano come "pagabili" se: i) le autorità fiscali del Paese di localizzazione delle imprese o delle entità a controllo congiunto partecipate dal gruppo ritengono di non poter prelevare tali imposte; e/o ii) le imprese o le entità a controllo congiunto partecipate dal gruppo nell'ambito di un procedimento giurisdizionale o amministrativo ne contestano la legittimità, adducendo ragioni di carattere costituzionale relative al loro Paese di localizzazione oppure sulla base dell'esistenza di Accordi e Trattati sottoscritti da tale Paese (ad esempio, l'esistenza di trattati sugli investimenti o di accordi di stabilizzazione del carico fiscale in forza dei quali il Paese si è impegnato a non alterare il carico impositivo a favore delle imprese del gruppo ivi localizzate).

L'imposizione integrativa addizionale è un ammontare di imposta che si aggiunge all'imposizione integrativa di un determinato esercizio, che si imputa anche ai ricalcoli dell'imposizione integrativa relativa ad esercizi precedenti. Nel caso in cui si applichi un'imposta minima nazionale (QDMTT secondo le regole OCSE contenute nelle Guide Amministrative pubblicate a febbraio e luglio 2023 dall'OCSE), l'imposta integrativa addizionale deve essere scomputata dall'ammontare dell'imposizione integrativa. Ove l'ammontare di imposizione minima nazionale (che sia qualificata) applicata in un Paese sia superiore all'ammontare di imposizione integrativa dovuta dal gruppo in tale Paese, l'ammontare di imposta in eccesso non riduce l'ammontare di imposizione integrativa dovuta nel Paese sotto lo zero, né può essere richiesta a rimborso o utilizzata come credito d'imposta rispetto a future somme dovute a titolo di imposizione integrativa.

Il comma 5 introduce una deroga alla regola della detrazione della imposta minima nazionale e dell'imposta minima nazionale equivalente dalla imposizione integrativa dovuta in relazione ad un determinato Paese. Infatti, qualora l'imposta minima nazionale e le imposte minime nazionali equivalenti soddisfino le condizioni previste da un Accordo internazionale sui regimi semplificati di cui all'articolo 39, comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese localizzate nel territorio dello Stato, in relazione alle altre imprese o entità a controllo congiunto ivi localizzate ovvero localizzate in altri Paesi, è pari a zero. L'accordo internazionale in questione è stato raggiunto dal Quadro Inclusivo sul BEPS e le regole stabilite per considerare una imposta nazionale quale "porto sicuro" sono contenute nel recente documento OCSE (2023) "*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), July 2023, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris*". A questo riguardo, nel capitolo 5, paragrafo 52 del citato documento è stato chiarito che ad esito di uno specifico processo di *Peer Review*, allo stato ancora da sviluppare, sarà stabilito, *in primis*, se la normativa nazionale di ciascun Paese soddisfi o meno i criteri per essere "qualificata" (sulla base delle regole fissate nella Guida Amministrativa pubblicata a febbraio scorso e nelle ulteriori Guide Amministrative che saranno sviluppate dal Quadro Inclusivo sul BEPS). Una volta stabilito che la normativa di un dato Paese può essere considerata "qualificata" (dunque accreditabile secondo quanto disposto nel comma 4 dell'articolo in esame), la fase successiva del processo di *Peer Review* consisterà nel verificare che la normativa in parola soddisfi anche i requisiti per essere un "porto sicuro". L'analisi si baserà sui criteri stabiliti nel documento pubblicato dall'OCSE a luglio 2023. In altri termini, per beneficiare della semplificazione del comma 5 in esame, l'imposta minima nazionale



introdotta nel nostro ordinamento e le QDMTT degli altri Paesi dovranno superare, a tal fine, il processo di *Peer Review* volto ad assicurare che tali imposte siano coerenti con lo Standard di contabilità, lo Standard di coerenza e lo Standard di amministrazione previsto nel citato accordo internazionale. La valutazione in parola, dunque, non è demandata alle singole amministrazioni né ai singoli gruppi multinazionali o nazionali di imprese impegnate ad applicare la *global minimum tax*.

Il comma 6 definisce il calcolo del profitto eccedente del Paese, che costituisce la base imponibile dell'imposizione integrativa da calcolare in relazione a ciascun Paese. Esso corrisponde all'eventuale importo positivo risultante dalla differenza tra il reddito netto rilevante per il Paese, calcolato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, e la riduzione del reddito che il sistema permette di escludere in quanto derivante da un'attività economica sostanziale (di cui all'articolo 35 del presente decreto). Laddove un gruppo multinazionale o nazionale decida di non applicare la riduzione del reddito da attività economica sostanziale per un determinato Paese, il profitto eccedente sarà corrispondente al reddito netto rilevante per detto Paese. Se l'importo oggetto della riduzione del reddito da attività economica è maggiore o uguale al reddito netto rilevante per un Paese, detto reddito netto rilevante sarà pari a zero e pertanto non sarà dovuta, per l'esercizio, alcuna imposizione integrativa, fatto salvo il caso in cui si applichi un'imposizione integrativa addizionale.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, il comma 7 individua il criterio di imputazione a ciascuna impresa localizzata in un Paese dell'imposizione integrativa relativa ad un esercizio. La formula prevede che l'ammontare complessivo di imposizione integrativa debba essere moltiplicato per il rapporto tra il reddito rilevante dell'impresa e la somma dei redditi rilevanti di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese.

Il comma 8 disciplina l'ipotesi in cui si calcola l'imposizione integrativa addizionale ai sensi dell'articolo 36, comma 1, in relazione a un esercizio in cui non è dovuta l'imposizione integrativa in un Paese e non esiste un reddito netto rilevante per il Paese in tale esercizio. In tal caso, l'imposizione integrativa è ripartita ai sensi del precedente comma 6, facendo riferimento ai redditi rilevanti conseguiti dalle imprese negli esercizi in relazione ai quali si richiede l'applicazione dell'articolo 36, comma 1.

Il comma 9 prevede una disciplina specifica per le entità apolide. L'imposizione integrativa dovuta da tali entità è determinata separatamente rispetto a quella dovuta da tutte le altre imprese e dalle entità a controllo congiunto.

Il comma 10 introduce una norma di chiusura che disciplina il caso in cui in un altro Paese in cui siano localizzate imprese del gruppo multinazionale sia dovuto un importo a titolo di imposta minima nazionale equivalente e, tale importo, non sia corrisposto entro il quarto esercizio successivo a quello in cui esso risulta dovuto. In tale ipotesi, la somma non pagata è computata in aumento dell'imposta minima integrativa dovuta dalla controllante localizzata nel territorio dello Stato.

L'articolo 35 (*Riduzione da attività economica sostanziale*) disciplina la riduzione del reddito rilevante (ossia, la base imponibile su cui applicare l'aliquota di imposizione integrativa) che è possibile escludere dalla tassazione integrativa in quanto derivante dallo svolgimento, nel Paese, di un'attività economica sostanziale.



Tale riduzione si calcola considerando la remunerazione ordinaria di due fattori produttivi: il valore contabile netto dei beni tangibili non destinati alla vendita, all'investimento o alla locazione (c.d. "immobilizzazioni materiali ammissibili") e il valore dei salari dei dipendenti (c.d. "spese salariali ammissibili").

L'uso delle "immobilizzazioni materiali ammissibili" e delle "spese salariali ammissibili" come indicatori di attività sostanziali deriva dalla considerazione che tali fattori sono meno mobili e quindi meno esposti al rischio di manovre elusive. Per effetto dell'esclusione di tale ammontare fisso relativo alle attività sostanziali, la tassazione integrativa riguarda esclusivamente il profitto eccedente. La riduzione da attività economica sostanziale riguarda solamente quei gruppi multinazionali o nazionali che svolgono la loro attività in Paesi a bassa imposizione che sono tassati al di sotto dell'aliquota minima d'imposta.

Ai fini di una ulteriore e circostanziata descrizione ed applicazione delle disposizioni contenute all'articolo in esame si rimanda al Commentario all'articolo 5.3 delle *Model Rules* ed al capitolo 3 della Guida Amministrativa pubblicata dall'OCSE a luglio 2023.

Il comma 1 definisce i concetti di "dipendenti ammissibili", "spese salariali ammissibili" e di "immobilizzazioni materiali ammissibili".

Per "dipendenti ammissibili" si intendono i lavoratori, inclusi i lavoratori part-time, di un'impresa e i prestatori di lavoro indipendenti che partecipano alle attività ordinarie del gruppo multinazionale e nazionale sotto la direzione e il controllo del gruppo. Ai fini della riduzione basata sulle spese salariali ammissibili, i prestatori di lavoro indipendenti includono solo le persone fisiche e possono comprendere le persone fisiche che sono assunte da una società che fornisce personale ma le cui attività quotidiane sono svolte sotto la direzione e il controllo del gruppo. I prestatori di lavoro indipendenti non includono i lavoratori dipendenti di una società contraente che fornisce beni e servizi all'impresa che non sono sotto la direzione ed il controllo del gruppo.

Per "spese salariali ammissibili" si intendono le spese per indennità dei dipendenti, inclusi stipendi, salari e altre spese sostenute a beneficio personale diretto e distinto ai dipendenti, quali assicurazione sanitaria e contributi pensionistici, imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonché contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. La riduzione basata sulle spese salariali ammissibili ha ad oggetto l'ammontare totale delle spese salariali contabilizzate per l'esercizio.

Per "immobilizzazioni materiali ammissibili" si intendono: 1) immobili, impianti e attrezzature localizzate nel Paese detenute per essere usate nella produzione o nella fornitura di beni o servizi o per finalità amministrative e che si ritiene siano usate per più di un esercizio. Rientrano in tale categoria gli edifici, i macchinari, i computer e le altre attrezzature d'ufficio, i veicoli a motore, i mobili e gli infissi, i terreni; 2) risorse naturali localizzate nel Paese, inclusi i depositi di petrolio e gas, il legname e i depositi di minerali; 3) il diritto del locatario o del locatore di utilizzare beni tangibili localizzati nel Paese, ciò per assicurare parità di trattamento tra i beni materiali di cui l'impresa è proprietaria e quelli che detiene in locazione; 4) licenza o accordo analogo da parte dell'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in beni materiali. Nei limiti in cui tali licenze o accordi rappresentino diritti all'utilizzo di beni immobili o allo sfruttamento di risorse naturali di proprietà di un governo, tali beni sono inclusi nella definizione di immobilizzazioni materiali ammissibili.



Il comma 2 prevede che il reddito netto rilevante ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa sia ridotto di un importo pari alla somma della riduzione per spese salariali (comma 3) e per immobilizzazioni materiali (comma 4). Tali importi sono calcolati in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese. Se la riduzione determinata per un esercizio eccede il reddito netto rilevante del Paese per il medesimo esercizio, non ci sarà profitto eccedente e, pertanto, non sarà calcolata alcuna imposizione integrativa, salvo che non si applichi un'imposta integrativa addizionale. L'eccesso di riduzione di attività economica sostanziale rispetto al reddito netto rilevante del Paese per un anno fiscale non può essere portato in avanti o indietro per ridurre il reddito netto rilevante di un altro esercizio. La riduzione di attività economica sostanziale si applica fatto salvo l'esercizio, per la sua non applicazione, dell'opzione di cui all'articolo 52, comma 2.

Per quanto riguarda la riduzione basata sulle spese salariali ammissibili di un'impresa localizzata in un Paese, il comma 3 stabilisce che la stessa sia pari al 5 per cento delle spese salariali ammissibili dell'impresa relative ai dipendenti ammissibili che esercitano attività per il gruppo multinazionale o nazionale nel Paese, fatta eccezione per le spese: a) capitalizzate e incluse nel valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili; b) imputabili all'utile da trasporto marittimo internazionale e all'utile da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale di un'impresa di cui all'articolo 24 del decreto.

Per quanto riguarda la riduzione basata sulle immobilizzazioni materiali ammissibili di un'impresa localizzata di un Paese, il comma 4 prevede che la stessa sia pari al 5 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili localizzate nel Paese, fatta eccezione per: a) il valore contabile dei beni immobili (inclusi terreni e fabbricati) posseduti per investimento, vendita o locazione, allo scopo di evitare che un gruppo possa utilizzare, ai fini della riduzione basata sulle immobilizzazioni materiali ammissibili, gli immobili acquistati per finalità di investimento; b) il valore contabile delle immobilizzazioni materiali utilizzate per generare utile da trasporto marittimo internazionale e all'utile da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale di un'impresa di cui all'articolo 24.

Il comma 5 stabilisce la regola per determinare il valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili. La disposizione richiede che il gruppo determini il valore contabile effettuando la media tra il valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili all'inizio e alla fine dell'esercizio, come registrato ai fini della redazione del bilancio consolidato della controllante capogruppo, eventualmente ridotto di svalutazioni, ammortamenti, perdite per riduzioni di valore accumulate ed eventualmente incrementato dell'importo imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali. Pertanto, se un'attività è acquistata o ceduta durante l'esercizio, il suo valore contabile all'inizio o alla fine dell'anno d'imposta sarà pari a zero. Poiché il valore contabile di zero è incluso nel calcolo della media, la riduzione per le immobilizzazioni materiali ammissibili acquisite o cedute durante l'esercizio sarà basata sulla metà del valore contabile dell'attività all'inizio o alla fine dell'anno.

Il comma 6 disciplina il trattamento della riduzione per spese salariali ammissibili e per immobilizzazioni materiali ammissibili nel caso di stabile organizzazione. In base a questa disposizione, le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono quelle incluse nella contabilità separata delle stabili organizzazioni (ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2) a condizione che la contabilità separata della stabile organizzazione sia stata redatta in ossequio a principi contabili conformi. Se la stabile organizzazione non ha contabilità separata o se questa non



è stata redatta secondo principi contabili conformi, l'ammontare delle spese salariali ammissibili e delle immobilizzazioni materiali ammissibili dovrà essere calcolato come se la stabile organizzazione avesse contabilità separata redatta secondo i principi contabili usati nella preparazione del bilancio consolidato della controllante capogruppo. Laddove i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali attribuiti alla stabile organizzazione non siano localizzati nel Paese in cui è localizzata quest'ultima, dette spese salariali ammissibili e immobilizzazioni materiali ammissibili non sono comprese nella riduzione prevista nell'articolo in commento. Il presente comma prevede, altresì, che le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili che sono attribuite a una stabile organizzazione non sono prese in considerazione tra le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili della sua casa madre. Infine, si stabilisce che le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di una stabile organizzazione il cui reddito è escluso ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto e dell'articolo 45, comma 5, del decreto sono esclusi dalla riduzione di cui all'articolo 35 nella stessa proporzione del calcolo di cui al presente articolo. Se il reddito è parzialmente escluso, dunque, occorre effettuare una riduzione proporzionale delle spese salariali ammissibili e delle immobilizzazioni materiali ammissibili. Ciò assicura che le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili che sono usate per produrre il reddito che è escluso dal reddito netto rilevante non siano prese in considerazione.

Il comma 7 illustra in che modo le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili incluse nel bilancio di un'entità trasparente, che non sono attribuite ai sensi del precedente comma, debbano essere allocate tra le imprese di un gruppo multinazionale o nazionale.

La lettera a) disciplina il caso in cui l'entità trasparente, diversa dalla controllante capogruppo, è una struttura fiscalmente trasparente. In questa ipotesi, le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono attribuite alle imprese proprietarie dell'entità trasparente in proporzione alla partecipazione agli utili da queste detenute (stessa proporzione indicata nell'articolo 26, comma 4), a condizione che i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili siano localizzati nel Paese delle imprese proprietarie.

La lettera b) disciplina il caso in cui l'entità trasparente è la controllante capogruppo. In tale ipotesi, le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono ridotte in proporzione al reddito escluso dal calcolo del reddito rilevante dell'entità trasparente ai sensi dell'articolo 45, commi 1 e 2, a condizione che i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili siano localizzati nel Paese delle imprese proprietarie.

Il comma 8 prevede che tutte le altre spese salariali ammissibili e immobilizzazioni materiali ammissibili non attribuite ai sensi dei precedenti due commi sono escluse dal calcolo della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di un'attività economica sostanziale di tutte le altre imprese del gruppo.

Il comma 9 stabilisce, coerentemente con le precedenti disposizioni relative alle imprese apolide, che la riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale in relazione ad una impresa apolide è calcolata, per ciascun esercizio, separatamente dalla riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale di tutte le altre imprese del gruppo. A tal fine la entità apolide si intende localizzata in una autonoma giurisdizione.



Infine, il comma 10, esclude dall'applicazione della riduzione da attività economica sostanziale le spese salariali e le immobilizzazioni materiali delle imprese che sono entità di investimento in tale Paese.

L'articolo 36 (*Imposizione integrativa addizionale*) disciplina le ipotesi in cui alcune disposizioni richiedano o permettano una rettifica retroattiva delle imposte rilevanti o del reddito o della perdita rilevante e ciò determini la necessità di ricalcolare l'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa del gruppo multinazionale o nazionale per un esercizio precedente.

Il comma 1 individua, in primo luogo, le ipotesi in cui è necessario o è permesso effettuare il ricalcolo delle imposte rilevanti o del reddito o della perdita rilevante e stabilisce che, in tali circostanze, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto previsto agli articoli 33, 34 e 35. Si prevede, inoltre, che l'eventuale importo di imposizione integrativa addizionale che risulta dal ricalcolo in precedenza menzionato è considerato come imposizione integrativa addizionale ai sensi del precedente articolo 34, comma 4, per l'esercizio in cui è effettuato il ricalcolo. Tale disposizione consente di evitare la complessità e l'onere che deriverebbe dall'effettuazione di rettifiche per l'esercizio o per gli esercizi cui tali ricalcoli fanno riferimento. Tale disposizione non riguarda le rettifiche derivanti da errori nel calcolo delle imposte rilevanti o nel reddito o perdita rilevante o da aggiustamenti al reddito o alla perdita rilevante derivanti da un esame dell'applicazione dell'imposta minima integrativa o dell'imposta minima suppletiva da parte di un'impresa.

Il comma 2 disciplina il caso in cui, in relazione a un determinato esercizio, non vi sia un reddito netto rilevante ma vi sia un'imposizione integrativa addizionale per effetto delle rettifiche di cui al precedente comma. In tale ipotesi, il reddito rilevante di ciascuna impresa è aumentato di un importo corrispondente all'imposizione integrativa ad essa imputata ai sensi del precedente articolo 34, commi 6 e 7, divisa per l'aliquota minima d'imposta. A tal fine, non si considera la perdita rilevante determinata per l'esercizio. Tale regola assicura che, nel momento in cui - per effetto di un ricalcolo - sia dovuta un'imposizione integrativa addizionale in un determinato esercizio, in assenza di un reddito netto rilevante, sia comunque possibile utilizzare il meccanismo di calcolo della quota dell'imposizione integrativa dovuta dalle controllanti previsto dall'articolo 16, comma 2, del decreto.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui sussista imposizione integrativa addizionale ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto (riconducibile all'articolo 4.1.5 delle *Model Rules*) ossia qualora in un Paese non vi sia un reddito netto rilevante e l'importo delle imposte rilevanti rettifiche per tale Paese è negativo e inferiore all'importo delle imposte rilevanti rettifiche attese. In tal caso, ai fini del calcolo della quota di attribuzione alla controllante dell'imposizione integrativa relativa addizionale, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese è pari all'imposta integrativa attribuita a tale impresa divisa per l'aliquota minima di imposta. Tale disposizione richiede di fatto che le risultanze di differenze permanenti siano assoggettate a imposizione integrativa addizionale nell'esercizio in cui tali risultanze si sono generate. È altresì previsto che l'allocazione dell'imposta integrativa che risulti da tali differenze permanenti sia effettuata su base proporzionale a ciascuna delle imprese localizzate in un Paese, utilizzando il valore che risulta dal seguente calcolo:

(reddito/perdita rilevante * aliquota minima d'imposta) - imposte rilevanti rettifiche.



Inoltre, si specifica che l'imposizione integrativa addizionale deve essere allocata esclusivamente alle imprese che registrano un importo di imposte rilevanti rettificato inferiore a zero e inferiore al reddito o perdita rilevante di tali imprese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.

Il comma 4 precisa che, laddove un'imposta integrativa addizionale emerga in relazione ad un'impresa, ai sensi del presente articolo e delle precedenti previsioni di cui all'articolo 34, commi 6 e 7, tale impresa deve essere considerata come un'impresa a bassa imposizione ai fini del Capo II.

L'articolo 37 (*Esclusione de minimis*) prevede un'esclusione dall'applicazione dell'imposizione integrativa per le imprese a bassa imposizione di un gruppo localizzate in un Paese quando i ricavi rilevanti medi e il reddito rilevante medio di tutte le imprese, in un determinato esercizio, non raggiungono determinate soglie. Tale disposizione mira ad evitare le complessità che derivano dal calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva in casi in cui l'ammontare di imposizione integrativa non sembra giustificare gli oneri amministrativi posti a carico dei contribuenti.

Il comma 1 stabilisce che l'esclusione *de minimis* si applica alle imprese a bassa imposizione di un gruppo localizzate in un Paese quando i ricavi rilevanti medi aggregati e il reddito rilevante medio di tutte queste imprese sono inferiori, rispettivamente, a 10 milioni di euro e 1 milione di euro. L'effetto di tale esclusione è che l'imposta integrativa dovuta dalle imprese localizzate in un Paese è pari a zero per un determinato esercizio. L'esclusione *de minimis* si applica in deroga agli articoli da 33 a 36 e all'articolo 38. Ciò significa che non è necessario che il gruppo calcoli l'aliquota di imposizione effettiva delle imprese localizzate nel Paese né che calcoli l'ammontare di imposizione integrativa che sarebbe stata dovuta in assenza di tale disposizione. L'esclusione opera su base opzionale e ha durata annuale (in base al rinvio operato all'articolo 52, comma 2).

Il comma 2 prevede che i ricavi rilevanti medi e il reddito rilevante medio corrispondono alla media, rispettivamente, dei ricavi rilevanti e del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel Paese per l'esercizio e i due esercizi precedenti. L'utilizzo di una media basata sul triennio ha lo scopo di semplificare l'applicazione delle presenti disposizioni da parte dei contribuenti e il controllo da parte dell'amministrazione. Poiché l'applicazione di un valore medio potrebbe dare adito a risultati incoerenti (ad esempio, laddove nel triennio sia considerato anche un esercizio senza ricavi rilevanti o con un reddito rilevante pari a zero), la seconda parte del comma prevede che alcuni esercizi siano esclusi dal calcolo dei ricavi rilevanti medi o del reddito rilevante medio. Difatti, se nel primo o nel secondo esercizio precedente, o in entrambi, in un Paese le imprese ivi localizzate sono senza ricavi rilevanti o con un reddito rilevante pari a zero, tale esercizio o tali esercizi sono esclusi dal calcolo dei ricavi rilevanti medi o del reddito rilevante medio di detto Paese. Il calcolo dei ricavi rilevanti medi e del reddito rilevante medio si basa sul presupposto che gli esercizi abbiano la stessa durata. Se un esercizio è più breve, la media deve essere calcolata rettificando i corrispondenti calcoli dei ricavi e del reddito in proporzione al periodo coperto dall'esercizio corto nell'anno solare, in modo da ottenere ricavi o reddito rilevante ai fini del calcolo di cui al presente comma.

In base a quanto chiarito nel comma 3 i ricavi rilevanti medi delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrispondono alla somma di tutti i ricavi delle imprese localizzate in detto Paese, ridotti o aumentati degli eventuali aggiustamenti effettuati ai sensi del Capo III, relativo alla determinazione del reddito o perdita rilevante.



Il comma 4 prevede che il reddito o la perdita rilevante delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrisponde al reddito netto o alla perdita netta rilevante di detto Paese calcolati ai sensi dell'articolo 33, comma 3.

Il comma 5, infine, stabilisce che l'esclusione *de minimis* non si applica alle imprese apolide ed alle entità d'investimento, con la conseguenza che i ricavi ed il reddito o perdita rilevante di tali entità non sono considerati ai fini del calcolo dell'esclusione in commento.

L'articolo 38 (*Imprese partecipate in misura minoritaria*) prevede regole speciali per il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa delle imprese partecipate in misura minoritaria (*Minority Owned Constituent Entity* – MOCE secondo le regole OCSE). Le imprese partecipate in misura minoritaria sono imprese nelle quali la controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione non superiore al 30 per cento e che sono incluse nel suo bilancio consolidato utilizzando la tecnica di consolidamento linea per linea. Per le imprese partecipate in misura minoritaria sono necessarie regole speciali, in quanto una controllante capogruppo potrebbe avere più imprese partecipate in misura minoritaria che svolgono la loro attività nello stesso Paese, ma che hanno differenti partecipanti che non sono entità del gruppo. Considerare il reddito e le imposte di queste imprese partecipate in misura minoritaria ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva delle imprese localizzate in un determinato Paese potrebbe comportare che una quota dell'imposizione integrativa applicata nel Paese sia attribuita ad imprese che non appartengono al gruppo.

La disposizione è volta a limitare tali effetti distorsivi collegati all'assoggettamento di una impresa di minoranza alle regole GloBE e trova applicazione anche in relazione alle stabili organizzazioni se una casa madre e la stabile organizzazione rientrano nella definizione di impresa partecipata in via minoritaria.

Il comma 1 contiene alcune ulteriori definizioni rilevanti. In particolare, per "*impresa partecipante di minoranza*" (*Minority Owned Parent Entity* – MOPE secondo le regole OCSE) si intende una impresa partecipata in misura minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in un'altra impresa partecipata in misura minoritaria ad eccezione del caso in cui la partecipazione di controllo nella prima impresa è detenuta, a sua volta, direttamente o indirettamente da una impresa partecipante in misura minoritaria. In altri termini, se vi sono due o più controllanti che rientrano nella definizione di impresa partecipante di minoranza nella stessa catena di controllo, solo l'entità che si trova al livello più alto in tale catena di controllo è considerata un'impresa partecipante di minoranza. Un "*sottogruppo di minoranza*" comprende un'impresa partecipante di minoranza e le imprese partecipate di minoranza da esse controllate. Infine, per "*impresa partecipata di minoranza*" si intende un'impresa partecipata in misura minoritaria la cui partecipazione di controllo è detenuta, direttamente o indirettamente, da una impresa partecipante di minoranza.

Non tutte le imprese in cui una quota è detenuta da un'impresa partecipante di minoranza sono considerate imprese partecipate di minoranza e membri di un sottogruppo di minoranza. Esse devono anche rispettare la definizione di impresa partecipata in misura minoritaria e potrebbero quindi



rientrare nella ordinaria nozione di impresa (quando, ad esempio, la controllante capogruppo ne detiene direttamente parte della quota).

Si consideri il seguente esempio riportato al paragrafo 12 del Commentario OCSE all'articolo 5.6 delle *Model Rules*: una controllante capogruppo Y detiene una partecipazione del 60 per cento nella società B (e.g. 30 per cento direttamente e il rimanente 30 per cento indirettamente attraverso la società A che è una impresa partecipante di minoranza che detiene una partecipazione di controllo (70 per cento) nella società B. In tal caso, la società B non soddisfa i requisiti per essere un'impresa partecipata di minoranza perché la controllante capogruppo Y detiene (direttamente ed indirettamente) più del 30 per cento delle sue partecipazioni.

Il comma 2 prevede che, con riferimento ad un Paese, il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa delle imprese di un sottogruppo di minoranza deve essere effettuato trattando tale sottogruppo come un gruppo distinto ed applicando le disposizioni dei Capi da III a VII. Ne consegue che i calcoli per Paese effettuati in relazione ai membri di un sottogruppo di minoranza devono essere effettuati separatamente rispetto al resto del gruppo ed alle entità a controllo congiunto ivi localizzate.

Il comma 3 chiarisce che le imposte rilevanti rettifiche e il reddito o perdita rilevante delle imprese che costituiscono un sottogruppo di minoranza sono esclusi dalla determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito rilevante delle altre imprese del gruppo in relazione ad un Paese. Pertanto, un gruppo potrebbe avere due o più calcoli in relazione alle imprese localizzate in un Paese, uno per i membri di un sottogruppo di minoranza e un altro per il resto del gruppo. Il risultato non cambia, indipendentemente dal fatto che una parte delle partecipazioni sia detenuta direttamente dalla controllante capogruppo o dalle altre controllanti che non sono parte del sottogruppo di minoranza.

Si consideri il seguente esempio:

La controllante capogruppo Y detiene il 20 per cento delle partecipazioni della società A, che detiene il 90 per cento della società B1 e B2 (localizzate nel Paese B). Il rimanente 10 per cento delle partecipazioni della società B1 e della società B2 è detenuto direttamente dalla controllante capogruppo Y. Tutte le entità sono imprese di un gruppo. La società A è una impresa partecipante di minoranza, mentre la società B1 e la società B2 sono imprese partecipate di minoranza. In questa situazione, l'aliquota di imposizione effettiva del Paese B in relazione alle società B1 e B2 è calcolata separatamente rispetto al calcolo dell'imposizione effettiva di qualsiasi altra impresa del gruppo localizzata nel Paese B.

Il comma 4 prevede una regola applicabile soltanto alle imprese partecipate in misura minoritaria che non fanno parte di un sottogruppo di minoranza. Con riferimento a tali imprese, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa sono calcolate ai sensi dei Capi da III a VII avendo a riferimento i pertinenti valori dell'impresa singolarmente considerata.

Il primo periodo del comma 5 chiarisce che le imposte rilevanti rettifiche e il reddito o perdita rilevante di cui al precedente comma sono escluse dal calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto rilevante di un gruppo in relazione ad un determinato Paese. Tale disposizione impedisce che il 70 per cento o più del reddito netto o della perdita rilevante e delle imposte rilevanti rettifiche dell'entità, che non appartengono effettivamente alla controllante capogruppo, sia



considerato nel calcolo del reddito o della perdita netta e delle imposte rilevanti rettificata delle altre imprese ed entità a controllo congiunto del gruppo. Il secondo periodo del presente comma specifica che le disposizioni di cui al precedente comma 4 e di cui al primo periodo del comma 5 non si applicano alle imprese partecipate in misura minoritaria che sono entità di investimento (cui si applica il regime di cui agli articoli 48, 49 e 50).

Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non hanno effetto ai fini dell'esclusione *de minimis* di cui al precedente articolo 37, con la conseguenza che sia le imprese partecipanti ad un "sottogruppo di minoranza" e sia le altre imprese concorrono congiuntamente alla verifica del superamento delle soglie ivi riportate.

Il comma 7 fa salva l'applicazione dell'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto quando un'impresa partecipante di minoranza è un'entità trasparente e dell'articolo 15 con riferimento alle partecipazioni detenute da una partecipante parzialmente posseduta in un'impresa partecipata in misura minoritaria; ciò implica che la partecipante parzialmente posseduta non è esentata dall'applicare la imposta minima integrativa con riferimento alle imprese partecipanti ad un "sottogruppo di minoranza". La partecipante di minoranza non è considerata una impresa controllante capogruppo con riferimento al sottogruppo di minoranza, con la conseguenza che la controllante capogruppo non è esentata dall'applicare la imposta minima integrativa con riferimento alle imprese partecipanti ad un "sottogruppo di minoranza".

Si evidenzia che i commi 5, 6 e 7 disciplinano quanto riportato al paragrafo 105 del Commentario OCSE all'articolo 5.6.1 delle *Model Rules*.

L'articolo 39 (*Regimi semplificati*), in linea con l'articolo 32 della Direttiva e l'articolo 8.2 delle *Model Rules*, prevede la possibilità, a seguito di opzione dell'impresa dichiarante, di presumere pari a zero l'imposizione dovuta da un gruppo in un esercizio, in relazione a un determinato Paese, al verificarsi di alcune condizioni.

Come indicato al Commentario all'articolo 8.2 delle *Model Rules*, questi regimi facoltativi (*Safe Harbour*) sono previsti, da una parte, per ridurre gli oneri amministrativi ed evitare gli adempimenti necessari al complesso calcolo dell'ETR e della *Top-Up Tax* dovuta in base alle regole ordinarie garantendo maggiore certezza fiscale e migliore trasparenza nella valutazione del rischio e, dall'altra, preservando l'integrità delle regole GloBE.

In particolare, la disposizione in esame ha lo scopo di alleviare i gruppi dagli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo in situazioni per le quali non vi è il rischio di una tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. Le misure di semplificazione possono riguardare, a titolo esemplificativo, il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva, del reddito o della perdita rilevante ai fini dell'imposta minima integrativa o dell'imposta minima suppletiva e dell'imposta minima nazionale nonché l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di comunicazione.

Il comma 1 definisce gli effetti dei regimi semplificati, la cui applicazione fa sì che l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo in un esercizio in relazione ad un determinato Paese si presuma pari a zero se il livello di imposizione effettiva delle sue imprese ivi localizzate rispetta le condizioni previste da un Accordo Internazionale sui regimi semplificati.



Il comma 2 chiarisce che un Accordo Internazionale sui regimi semplificati indica un insieme di regole e di condizioni concordate a livello internazionale da tutti gli Stati Membri dell'Unione europea che consentono ai gruppi di beneficiare di uno o più dei regimi di semplificazione ivi previsti e disciplinati.

Queste condizioni sono soddisfatte dalle regole pubblicate, a tal fine, dal Quadro Inclusivo sul BEPS dell'OCSE/G20 cui partecipano gli Stati Membri dell'Unione europea. A questo riguardo, si ricorda che l'articolo 8.2.1 delle *Model Rules* prevede che qualsiasi regime c.d. "Safe Harbour" sarà sviluppato nell'ambito *GloBE Implementation Framework* e specificherà le condizioni che un gruppo multinazionale (e nazionale) dovrà soddisfare per poter avvalersi dei criteri di semplificazione o "porti sicuri". Queste condizioni saranno concepite per limitare sia i costi di *compliance* per i gruppi multinazionali e sia gli oneri amministrativi per le autorità fiscali e si baseranno su soglie fissate in misura tale da circoscrivere l'utilizzo dei criteri semplificati solo alle imprese di gruppi multinazionali (e nazionali) con ETR giurisdizionali superiori all'aliquota minima. Allo stato attuale, gli Accordi raggiunti riguardano le regole sui regimi di semplificazione transitori riportate nel *report* OCSE (2022), *Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two), OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris* e dalle regole sui c.d. Porti Sicuri ai fini della QDMTT e ai fini UTPR contenute nel documento OCSE (2023) "*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), July 2023, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris*".

Il comma 3, infine, stabilisce che il decreto di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è aggiornato per tenere conto di eventuali modifiche o integrazioni degli accordi raggiunti a livello internazionale nonché per applicare ai gruppi nazionali, ove compatibili, le suindicate regole.

Capo VI – Operazioni di riorganizzazione e società holding

L'**articolo 40** (*Calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali*) contiene alcune regole speciali per il calcolo della soglia dei ricavi consolidati rilevanti di un gruppo in caso di fusioni e scissioni. La disposizione fornisce, inoltre, la definizione di queste operazioni.

In particolare, il comma 1 contiene le definizioni di "fusione" (lettera a) e "scissione" (lettera b), nonché di "gruppo beneficiario" (lettera c) e di "gruppo scisso" (lettera d). Ai fini del presente Titolo, per "fusione" e "scissione" non si intende solo la fusione o scissione civilistica propriamente intesa. Infatti, la definizione che viene data è più ampia e include, ad esempio, anche le operazioni di cessione di partecipazioni tramite cui le entità interessate sono poste sotto un comune controllo (cfr. Commentario all'articolo 6.1.2, paragrafi 37-38, delle *Model Rules*).

Nel dettaglio, per "fusione" si intende un'operazione per effetto della quale:

- tutte o sostanzialmente tutte le entità appartenenti a due o più differenti gruppi sono poste sotto un unico controllo con l'effetto di formare un unico gruppo (ciò si verifica, ad esempio,



se un gruppo cede tutte le imprese operanti in un determinato settore merceologico e queste ultime costituiscono la quasi totalità della consistenza del gruppo, cfr. Commentario OCSE all'Articolo 6.1.2, paragrafo 38);

- una entità che non era parte di alcun gruppo diventa parte di un gruppo;
- si verifica l'unificazione di due o più entità in un solo gruppo multinazionale o nazionale.

Per "scissione" si intende un'operazione per effetto della quale le entità di un gruppo si separano in due o più gruppi distinti che non sono più consolidati dalla medesima controllante capogruppo. Una "scissione" ricorre, ad esempio, se l'operazione riguarda le partecipazioni di una società che possiede una stabile organizzazione in un'altra giurisdizione, salvo che l'acquirente sia un altro gruppo poiché, in quest'ultima ipotesi, potrebbe invece verificarsi una "fusione". Non si verifica una "scissione" ai fini delle nuove regole se, ad esempio, l'operazione riguarda una singola società (cfr. Commentario OCSE all'Articolo 6.1.3, paragrafo 43).

Per "gruppo beneficiario" e "gruppo scisso" si intendono, rispettivamente, il gruppo che origina dalla scissione di un altro gruppo e il gruppo che residua a seguito della scissione.

I commi da 2 a 5 forniscono regole per il calcolo della soglia dei ricavi, di cui all'articolo 2, al ricorrere di una fusione in uno degli ultimi quattro esercizi, consecutivi e immediatamente precedenti rispetto a quello considerato.

I commi 2 e 4 si concentrano sulla fusione di due o più gruppi, prevedendo che la soglia di ricavi è verificata sommando i ricavi registrati nel bilancio consolidato di ciascuno di essi ovvero - qualora non vi sia corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento i bilanci consolidati dei due o più gruppi partecipanti alla fusione- nei bilanci consolidati relativi ad esercizi che terminano con o entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato del gruppo risultante dalla fusione (cfr. Commentario OCSE all'Articolo 6.1.3 delle *Model Rules*).

Parallelamente, i commi 3 e 5 si soffermano sulla fusione tra un'entità non appartenente a un gruppo e un'altra entità appartenente o meno ad un gruppo, considerando l'ipotesi in cui una di esse o entrambe non erano incluse in un bilancio consolidato relativo a ciascuno dei quattro esercizi ad esso anteriori. In questo caso, la soglia dei ricavi relativa a ciascun esercizio è verificata sommando i ricavi da esse contabilizzati nei propri bilanci, singoli o consolidati, relativo a ciascuno dei quattro esercizi anteriori a quello considerato. Qualora non vi sia corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento il bilancio singolo ed il bilancio consolidato delle imprese partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi sono quelli ricompresi nel bilancio singolo e nel bilancio consolidato relativi ad esercizi che terminano con, ovvero entro, l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato successivo all'operazione di fusione o acquisizione.

Il comma 6 si concentra sulle fattispecie per cui un gruppo multinazionale o nazionale che rientra nell'ambito applicativo del presente Titolo si scinde in uno o più gruppi beneficiari neocostituiti, prevedendo regole per la verifica della suddetta soglia di ricavi sia nell'esercizio durante il quale avviene la scissione (lettera a), sia nei tre esercizi successivi (lettera b).



L'articolo 41 (*Modifiche al perimetro di consolidamento*) contiene disposizioni riguardanti le entità (definite entità *target*) che, in corso d'anno, entrano o cessano di far parte del gruppo multinazionale o nazionale variando il perimetro di consolidamento. Esso disciplina gli effetti di queste variazioni sul reddito o perdita rilevante, sulle imposte rilevanti rettificata e sulla riduzione da attività economica sostanziale, nonché sull'applicazione dell'imposta minima integrativa.

Il comma 1 stabilisce, al fine di evitare duplicazioni nei conteggi, che un'entità che diventa o cessa di essere una impresa di un gruppo multinazionale o nazionale, ovvero diventa una nuova controllante, è considerata parte di un gruppo nella misura in cui le proprie attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa siano incluse voce per voce nel bilancio consolidato della controllante capogruppo nell'esercizio di acquisizione.

I commi successivi contengono, a tale scopo, una serie di regole più specifiche.

Il comma 2 prevede che, nell'esercizio di acquisizione, il gruppo tiene conto solo del valore dell'utile o della perdita contabile netta e delle imposte rilevanti rettificata, relative all'entità, che sono inclusi nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.

Il comma 3 stabilisce che, nell'esercizio di acquisizione e in ciascun esercizio successivo, il reddito o perdita rilevante e le imposte rilevanti rettificata dell'entità target sono basati sul proprio valore contabile delle attività e passività precedente al trasferimento.

Il comma 4 considera le spese salariali ammissibili ai fini della riduzione da attività economica sostanziale di cui all'articolo 35, comma 3 del decreto e dispone che si tiene conto solo dei costi che figurano nel bilancio consolidato della controllante capogruppo.

Il comma 5 prevede che il valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili ai fini della riduzione di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto è rettificato in proporzione al periodo di tempo durante il quale l'entità target fa parte del gruppo durante l'esercizio di acquisizione.

Il comma 6 prevede che le imposte anticipate e differite di un'entità, trasferite fra gruppi, sono prese in considerazione dal gruppo acquirente nello stesso modo e nella stessa misura in cui sarebbero state prese in considerazione se detto gruppo avesse controllato l'entità target al momento in cui sono sorte tali imposte anticipate e differite. È fatta salva l'imposta anticipata per la quale sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 30 del decreto.

Il comma 7 contiene una disposizione di coordinamento con le modifiche ai valori delle imposte differite, di cui all'articolo 29. In particolare, si prevede che le imposte differite dell'entità target, precedentemente incluse nell'importo totale netto delle relative variazioni, si considerano riversate e pagate dal gruppo cedente e iscritte dal gruppo acquirente nell'esercizio di acquisizione. In deroga all'articolo 29, comma 7, le imposte rilevanti sono ridotte, dal gruppo acquirente, nell'esercizio in cui si verifica il recupero delle imposte differite. Si tratta, nel complesso, di una semplificazione che permette di attivare il recupero delle singole imposte differite in base alla loro contabilizzazione da parte del gruppo acquirente (cfr. Commentario OCSE all'articolo 6.2.1, paragrafo 57).

Il comma 8 disciplina il caso in cui l'entità è una controllante, che fa parte di due o più gruppi durante l'esercizio di acquisizione. In questo caso, l'entità controllante provvede a calcolare separatamente



l'importo dell'imposizione integrativa da essa dovuta in relazione alle entità a bassa imposizione per ciascun gruppo.

Da ultimo, in deroga ai commi precedenti, il comma 9 stabilisce che l'acquisizione o la cessione di una partecipazione di controllo in un'entità è considerata come un trasferimento di attività e passività, nell'ipotesi in cui il Paese ove l'entità stessa è localizzata – ovvero, nel caso di un'entità fiscalmente trasparente, il Paese dove sono localizzate le attività – consideri questa operazione allo stesso modo o in maniera simile a un'acquisizione o a una cessione di attività e passività, applicando al venditore un'imposta rilevante basata sulla differenza fra il valore fiscale e il corrispettivo pattuito in cambio della partecipazione di controllo o il *fair value* delle attività e passività.

L'articolo 42 (*Trasferimento di attività e passività*) disciplina il trattamento degli utili e delle perdite, in capo all'impresa trasferente, generati da operazioni che trasferiscono attività e passività, nonché la determinazione dei valori riconosciuti per l'impresa acquirente.

Il comma 1 indica, in via preliminare, le condizioni che devono sussistere affinché ricorra una “riorganizzazione” (lettera a) e fornisce la definizione di “utile o perdita non qualificante” (lettera b), raccordandole con le previsioni di diritto interno. In particolare, una “riorganizzazione” postula la natura non monetaria (in tutto o in via maggioritaria) del corrispettivo, la non imponibilità (totale o parziale) dell'utile o perdita dell'operazione dell'entità trasferente nel suo Paese di localizzazione e la continuità dei valori fiscali nel Paese di localizzazione dell'entità acquirente. Parallelamente, per “utile o perdita non qualificante” si intende l'importo minore tra l'utile o la perdita dell'impresa cedente, sorti in relazione a una riorganizzazione e assoggettati a imposizione nel luogo di localizzazione dell'impresa cedente e l'utile o la perdita contabile che sorge in relazione alla riorganizzazione.

Il comma 2 introduce una regola generale che si applica qualora non ricorra una “riorganizzazione” (cfr. Commentario all'articolo 6.3.1 delle *Model Rules*) prevedendo, da un lato, che l'impresa trasferente includa, nel proprio reddito o perdita rilevante, l'utile o perdita derivante dal trasferimento (lettera a) e, dall'altro, che l'impresa acquirente determini il proprio reddito o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile delle attività e passività ricevute, determinato in base ai principi contabili adottati nel bilancio consolidato della propria controllante capogruppo (lettera b).

Il comma 3 deroga al suddetto comma 2, qualora il trasferimento di attività e passività avvenga nell'ambito di una riorganizzazione. In questo caso si prevede, da un lato, che l'utile o la perdita contabile da trasferimento realizzati dall'impresa trasferente non concorrano a formare il suo reddito o perdita rilevante (lettera a) e, dall'altro, che l'impresa acquirente determini il proprio reddito o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile che le stesse attività e passività avevano in capo all'impresa trasferente, al momento del trasferimento (lettera b).

Il comma 4, derogando a sua volta ai due commi precedenti, disciplina l'ipotesi in cui il trasferimento di attività e passività avviene nell'ambito di una riorganizzazione che determina, per l'entità trasferente, l'emersione di un utile o perdita non qualificante. In questo caso si prevede, da un lato, che – nei limiti dell'utile o perdita non qualificante – l'entità trasferente includa nel calcolo del proprio reddito o perdita rilevante un importo pari all'utile o perdita da trasferimento (lettera a) e, dall'altro,



che l'entità acquirente determini il proprio reddito o perdita rilevante dopo l'acquisizione avendo a riferimento il valore contabile che le stesse attività e passività avevano in capo alla entità trasferente al momento del trasferimento, rettificato coerentemente con le norme fiscali locali dell'entità acquirente per tener conto dell'utile o perdita non qualificante (lettera b).

Il comma 5 prevede la possibilità di esercitare un'opzione, a cura dell'impresa che presenta la comunicazione rilevante ai sensi dell'articolo 51 del decreto, per considerare le situazioni in cui un'impresa sia tenuta o autorizzata ad allineare ai fini fiscali, nel Paese in cui è localizzata, il valore delle proprie attività e passività al corrispondente *fair value*. In questo caso si provvede ad includere, nel calcolo del reddito o perdita rilevante, l'utile o la perdita derivante dal riallineamento per ciascuna delle attività e passività, rettificandone l'importo in base all'eventuale utile o perdita non qualificante che sorge in seguito all'evento attivatore del riallineamento (lettera a). Ne consegue che il *fair value* delle attività o passività, oggetto del riallineamento, deve essere considerato per determinare il reddito o la perdita rilevante negli esercizi che terminano dopo l'evento attivatore (lettera b). L'importo di cui alla lettera a) può concorrere integralmente ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante dell'esercizio nel corso del quale si è verificato l'evento attivatore, ovvero concorrere in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (lettera c).

Il comma 6 contiene una disposizione di chiusura per l'ipotesi in cui un'impresa cessa di essere parte del gruppo in un esercizio compreso nel quinquennio di cui alla suddetta lettera c) del comma 5. In questo caso, l'importo calcolato ai sensi della lettera a) del comma 5, che non ha ancora concorso a determinare il reddito o perdita rilevante nei precedenti esercizi, concorre integralmente a formare il reddito rilevante di tale esercizio.

L'**articolo 43** (*Entità a controllo congiunto*) prevede una serie di regole specifiche per le entità a controllo congiunto (*joint ventures* secondo le regole OCSE) e le relative entità sussidiarie (*JV subsidiaries* secondo le regole OCSE), allo scopo di attrarle nell'ambito di applicazione del presente Titolo, ancorché contabilizzate con il metodo del patrimonio netto da parte della controllante capogruppo.

Si ricorda che per "entità a controllo congiunto" (cfr. definizione numero 14) dell'allegato A) si intende un'entità i cui risultati economici, patrimoniali e finanziari sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato della controllante capogruppo a condizione che quest'ultima detenga in essa, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 50 per cento. Non rientrano nella definizione di entità a controllo congiunto: 1) la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale che applica la Direttiva o le regole OCSE; 2) una entità esclusa di cui all'articolo 11 del decreto; 3) una entità la cui partecipazione è detenuta direttamente da una entità esclusa appartenente ad un gruppo multinazionale o nazionale e che: i) opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio dei suoi investitori; o ii) esercita attività che sono accessorie a quelle esercitate da una entità esclusa; o iii) il suo reddito è escluso dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c); 4) una entità che è detenuta da un gruppo multinazionale o nazionale composto esclusivamente da entità escluse; 5) una entità sussidiaria a controllo congiunto.



Per "entità sussidiaria a controllo congiunto" (cfr. definizione numero 20) dell'allegato A) si intende, invece, un'entità le cui attività, passività, componenti positivi e negativi di reddito e flussi finanziari sono contabilizzati linea per linea nel bilancio consolidato di una entità a controllo congiunto sulla base di principi contabili conformi (ovvero che lo sarebbero in base ai principi contabili conformi, qualora essa fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato). La stabile organizzazione di un'entità a controllo congiunto o di un'entità sussidiaria a controllo congiunto è considerata una distinta entità sussidiaria a controllo congiunto. Infine, per "gruppo a controllo congiunto" (cfr. definizione numero 26) dell'allegato A) si intende l'entità a controllo congiunto e le sue entità sussidiarie a controllo congiunto.

Il comma 1 prevede che una controllante con una partecipazione diretta o indiretta in una entità a controllo congiunto o in una entità sussidiaria applica, con riferimento a ciascuna di tali entità, l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo attribuito secondo gli articoli da 13 a 17 del presente decreto.

Il comma 2 prevede che il calcolo dell'imposizione integrativa è effettuato separatamente, secondo le disposizioni dei Capi da III a VII del presente decreto, per ogni entità a controllo congiunto. L'esistenza di un gruppo a controllo congiunto comporta che quest'ultimo sia considerato come un distinto gruppo e l'entità a controllo congiunto come la sua controllante capogruppo.

Il comma 3 stabilisce che l'imposizione integrativa dovuta con riferimento ad una entità a controllo congiunto o a un gruppo a controllo congiunto è ridotta in misura pari all'importo di imposizione integrativa attribuibile ad ogni controllante, ai sensi dei commi 1 e 2. L'eventuale imposizione integrativa residua deve essere aggiunta all'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del decreto.

L'articolo 44 (Gruppi a controllante multipla) fornisce definizioni e alcune regole speciali per i gruppi a controllante multipla.

Il comma 1 contiene le definizioni. In particolare, la lettera a) definisce il "gruppo a controllante multipla" come due o più gruppi di imprese, le cui controllanti capogruppo sottoscrivono un accordo che dà luogo a una "struttura vincolata" o a un "accordo tra gruppi quotati", con almeno un'entità o una stabile organizzazione del gruppo a controllante multipla localizzata in un Paese differente da quello di localizzazione delle altre entità del gruppo stesso.

La lettera b) definisce la "struttura vincolata" come un accordo sottoscritto tra due o più controllanti capogruppo, appartenenti a gruppi distinti, in forza del quale si prevedono un vincolo qualificato sulle partecipazioni nelle controllanti capogruppo e specifici obblighi di rendicontazione unitaria.

In base alla lettera c), un "accordo tra gruppi quotati" indica un accordo sottoscritto tra due o più controllanti capogruppo, appartenenti a gruppi distinti, in forza del quale si stabiliscono una conduzione unitaria delle attività imprenditoriali, percentuali di ripartizione fisse ai fini dell'erogazione di dividendi o proventi da liquidazione e specifici obblighi di rendicontazione unitaria, ferma restando la salvaguardia dell'autonomia giuridica dei gruppi e l'autonomo collocamento delle partecipazioni sul mercato.



Il comma 2 dispone che le entità e le imprese appartenenti ad ogni singolo gruppo sono trattate come imprese appartenenti al gruppo a controllante multipla.

Il comma 3 precisa che un'entità, diversa da una entità esclusa, è considerata come una impresa se le sue attività, passività, le componenti positive e negative di reddito ed i flussi finanziari sono consolidati voce per voce nel bilancio consolidato del gruppo a controllante multipla ovvero se, pur non essendo consolidate, la partecipazione di controllo è detenuta da una o più entità appartenenti a tale gruppo.

Il comma 4 aggiunge che il bilancio consolidato del gruppo a controllante multipla è rappresentato dal bilancio consolidato unitario, indicato al numero 2) della lettera b) ovvero al numero 5) della lettera c) del comma 1 e predisposto in base a principi contabili conformi. I principi contabili utilizzati per la predisposizione del suddetto bilancio consolidato sono quelli adottati dalla controllante capogruppo ai fini dell'applicazione del presente provvedimento ai gruppi a controllante multipla.

Il comma 5 chiarisce che le controllanti capogruppo dei gruppi che compongono il gruppo a controllante multipla sono le controllanti capogruppo del gruppo a controllante multipla e che, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, ogni riferimento ad una controllante capogruppo deve intendersi effettuato, ove necessario, a tutte le controllanti capogruppo del gruppo a controllante multipla.

Il comma 6 dispone che le controllanti di un gruppo a controllante multipla, localizzate nel territorio dello Stato, inclusa ogni controllante capogruppo, applicano l'imposta minima integrativa secondo le disposizioni degli articoli da 13 a 17 del decreto legislativo in misura pari all'importo dell'imposizione integrativa attribuito per le imprese a bassa imposizione.

Il comma 7 prevede che le imprese appartenenti ad un gruppo a controllante multipla, localizzate nel territorio dello Stato, applicano l'imposta minima suppletiva, ai sensi degli articoli da 19 a 21 del presente decreto legislativo, tenendo conto dell'imposizione integrativa di ciascuna impresa a bassa imposizione che fa parte del suddetto gruppo.

Infine, il comma 8 stabilisce che le controllanti capogruppo di un gruppo a controllante multipla presentano la comunicazione rilevante ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del presente decreto salvo che sia stata nominata una unica impresa dichiarante designata, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b). La comunicazione deve contenere le informazioni rilevanti riguardanti ciascun gruppo che compone il gruppo a controllante multipla.

Capo VII – Regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni

L'articolo 45 (*Entità trasparente con qualifica di controllante capogruppo*) prevede un regime speciale per le controllanti capogruppo che sono entità trasparenti. I regimi di trasparenza fiscale hanno normalmente come obiettivo quello di ottenere un unico livello di tassazione in capo ai soci dell'entità trasparente. In assenza di disposizioni specifiche, il livello di imposizione effettiva per la



controllante capogruppo, che è anche una entità trasparente, sarebbe nullo o molto basso e, di conseguenza, tale entità sarebbe soggetta ad imposizione integrativa nonostante i suoi redditi siano tassati in capo ai soci.

Le disposizioni dell'articolo 45 intendono prevenire tale situazione riducendo, al ricorrere di determinate condizioni, il reddito rilevante dell'entità capogruppo soggetta ad un regime di trasparenza fiscale in misura pari alla quota dello stesso che è attribuibile ai titolari delle partecipazioni.

Nello specifico, il comma 1 dispone, in primo luogo, che tale riduzione del reddito rilevante è consentita se la quota di reddito attribuita al titolare della partecipazione sia soggetto ad imposizione, al ricorrere di una delle due condizioni previste nelle successive lettere a) e b), entro un definito periodo temporale, ossia entro il periodo di imposta che termina entro i dodici mesi successivi a quello in cui termina l'esercizio in esame. Sul punto, affinché tale condizione sia verificata, il Commentario OCSE all'articolo 7.1.1, paragrafo 9, chiarisce che non è necessario che le imposte su tali redditi siano effettivamente versate entro il citato periodo temporale, ma è sufficiente che il reddito sia incluso nella base imponibile del partecipante nel termine stabilito.

La lettera a) richiede che la quota di reddito rilevante attribuito ai diversi titolari della partecipazione sia, con riferimento ad ogni singolo partecipante, assoggettato interamente ad imposizione ad una aliquota nominale pari o superiore a quella minima di imposta.

La lettera b), in alternativa, richiede che si possa ragionevolmente prevedere che la somma delle imposte rilevanti rettificata della capogruppo e delle imposte dovute sul reddito dal titolare della partecipazione sia almeno pari al prodotto della quota di reddito moltiplicata per l'aliquota minima di imposta.

Queste due ulteriori condizioni sono finalizzate a garantire che le quote di reddito rilevante attribuite ai soggetti partecipanti siano assoggettate ad un livello di imposizione pari almeno all'aliquota minima.

Le disposizioni contenute nel comma 2 mirano a ridurre gli oneri amministrativi in capo alla entità trasparente che assume la qualifica di controllante capogruppo, prevedendo la riduzione del suo reddito rilevante in misura corrispondente alla quota che è attribuibile a determinate categorie di soggetti partecipanti, senza la necessità di verificare le condizioni previste dal comma 1.

Si tratta di soggetti, fiscalmente residenti nel medesimo Paese, che siano persone fisiche (lettera a), o che siano una entità statale, una organizzazione internazionale, una organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione (lettera b). In entrambi i casi, tali partecipanti devono detenere una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni sia pari o inferiore al 5 per cento.

L'ultimo periodo della lettera b) chiarisce che, per i soggetti ivi considerati, il Paese di residenza coincide con il Paese in cui il soggetto è costituito e amministrato.

Il comma 3, a completamento dei commi 1 e 2, prevede l'obbligo di ridurre, in un esercizio, la perdita rilevante di una entità trasparente che è controllante capogruppo in misura pari alla quota che è attribuibile al suo partecipante a condizione che quest'ultimo abbia il diritto, ai sensi della normativa fiscale del Paese in cui è fiscalmente residente, di utilizzarla a riduzione della sua base imponibile.



L'eventuale quota parte di perdita rilevante che non rispetta tale condizione rimane allocata alla entità trasparente che è la controllante capogruppo. Anche alla luce di quanto chiarito nel Commentario all'articolo 7.1.2, paragrafo 25, delle *Model Rules*, l'impresa dichiarante potrà esercitare la scelta di cui all'articolo 30 del presente decreto, relativa alla perdita rilevante, limitatamente alla controllante capogruppo e alla sua perdita rilevante residua dopo l'applicazione del comma 3, ed includere l'imposta anticipata da perdita rilevante tra le imposte rilevanti della controllante capogruppo nei successivi esercizi ai fini dell'applicazione del comma 1 lettera b).

Il comma 4 stabilisce l'obbligo di ridurre le imposte rilevanti di una entità trasparente che è la controllante capogruppo in misura proporzionale alla riduzione del reddito prevista dai commi 1 e 2. Tale previsione intende garantire che le imposte rilevanti connesse a determinati redditi rilevanti siano allocate alla stessa impresa al fine di assicurare un corretto calcolo del livello di imposizione effettiva.

Il comma 5 estende le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 ad alcune stabili organizzazioni. Nello specifico, la lettera a) include la stabile organizzazione attraverso la quale una entità trasparente che è la controllante capogruppo esercita in tutto o in parte la sua attività commerciale. La lettera b) include la stabile organizzazione attraverso la quale una entità fiscalmente trasparente esercita in tutto o in parte la sua attività commerciale, a condizione che la partecipazione in detta entità sia direttamente detenuta dalla controllante capogruppo o attraverso una struttura fiscalmente trasparente.

L'**articolo 46** (*Controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile*) prevede disposizioni speciali per le imprese controllanti capogruppo soggette al "regime del dividendo deducibile" ai sensi della normativa fiscale del Paese in cui sono fiscalmente residenti. Tale normativa fiscale locale mira ad ottenere un unico livello di tassazione in capo ai soci di una entità, prevedendo il "dividendo deducibile" ossia la deduzione dalla base imponibile delle distribuzioni effettuate ai soci. Le previsioni contenute in tale articolo ricalcano in larga parte le disposizioni dell'articolo 45 del decreto relativo alle entità trasparenti, ad eccezione del trattamento delle perdite rilevanti, in quanto queste non sono attribuite per trasparenza ai soci, per cui esse concorrono alla formazione del reddito e della perdita rilevante della giurisdizione in cui l'impresa controllante capogruppo è localizzata.

Il comma 1 contiene le definizioni ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo.

La lettera a) definisce il regime del dividendo deducibile come il regime finalizzato a realizzare un unico livello di imposizione sul reddito in capo ai proprietari di una entità, ottenuto attraverso la deduzione degli utili ad essi distribuiti dalla base imponibile dell'entità. A tale regime è assimilato il regime fiscale che esenta il reddito delle cooperative.

La lettera b) contiene la definizione di dividendo deducibile in relazione ad una impresa soggetta al regime di cui alla lettera a), che comprende la distribuzione di utili a favore di un suo proprietario che è deducibile dalla base imponibile dell'impresa nel suo Paese di localizzazione (numero 1) e i ristorni o distribuzioni di utili a favore dei soci delle cooperative (numero 2).



La lettera c) definisce una “cooperativa” come una entità che acquista o vende beni o servizi per conto dei suoi soci e che nel proprio Paese di localizzazione è soggetta ad un regime fiscale volto a garantire la neutralità fiscale dei beni o servizi da essa acquistati o venduti per conto dei suoi soci.

La lettera d) definisce “cooperativa di consumo” come una cooperativa che acquista beni e servizi sul mercato e li rivende ai propri soci.

Il comma 2 contiene le disposizioni che impongono di ridurre il reddito rilevante della controllante capogruppo, che è soggetta ad un regime del dividendo deducibile, in misura corrispondente (fino al massimo di zero) ai dividendi deducibili da essa distribuiti nei dodici mesi successivi al termine dell'esercizio di riferimento. Affinché si possa procedere con tale riduzione, è necessario in primo luogo che tali dividendi siano assoggettati ad imposizione in capo al loro percettore in un periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi all'esercizio di riferimento e che, inoltre, si verifichi almeno una delle tre condizioni elencate alle lettere da a) a c).

Le condizioni previste nelle lettere a) e b) ricalcano, nella sostanza, quelle di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a) e b), intendendo garantire che le distribuzioni effettuate nei confronti dei soci percettori siano soggette ad un livello di imposizione pari almeno all'aliquota minima.

La condizione contenuta nella lettera c) richiede che il dividendo sia una distribuzione di utili o un ristorno effettuato a favore dei soci di una cooperativa di consumo e che il percettore sia una persona fisica. Questa previsione intende assimilare i ristorni delle cooperative alle distribuzioni dei dividendi, indipendentemente dal fatto che essi siano assoggettati ad imposizione in capo al percettore persona fisica.

Le disposizioni del comma 3 intendono ridurre gli oneri amministrativi in capo alla controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile, prevedendo la riduzione del suo reddito rilevante, fino al massimo di zero, in misura corrispondente ai dividendi distribuiti entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio di riferimento, senza la necessità di verificare le condizioni previste dal comma 2 quando la distribuzione avviene nei confronti di determinate categorie di soggetti partecipanti.

Le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) individuano le categorie di percettori ai fini dell'applicazione del comma 3, ricalcando in larga parte il contenuto delle previsioni di cui alle medesime lettere dell'articolo 45, comma 2 del decreto. Le uniche differenze riguardano la lettera b): l'articolo in commento, infatti, esclude le entità di servizi pensionistici, oltre a non prevedere una soglia massima di percentuale di partecipazione che i soggetti elencati possono detenere in una controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile.

Il comma 4 stabilisce le regole per ridurre le imposte rilevanti della controllante capogruppo a seguito della riduzione del suo reddito rilevante effettuata ai sensi dei commi 2 e 3. La regola generale prevede che le imposte rilevanti relative al reddito non distribuito non possano essere oggetto di riduzione, e quindi debbano essere incluse nel calcolo della tassazione effettiva della controllante capogruppo. Invece, possono essere ridotte le imposte rilevanti in misura proporzionale al rapporto tra il dividendo deducibile e l'utile di esercizio, e ridurre di conseguenza il reddito rilevante del medesimo importo.

Si prenda ad esempio una controllante capogruppo che ha un utile ante imposte pari a 100, imposte rilevanti pari a 10 e un utile netto contabile pari a 90. L'utile netto viene interamente distribuito, ed



essendo soggetta al regime del dividendo deducibile, la controllante capogruppo potrà dedurre dalla sua base imponibile un importo pari a 90. Poiché l'impresa ha distribuito il 100 per cento del suo utile netto, l'intero valore delle imposte correnti, pari a 10, sarà di conseguenza ridotto ed escluso dal calcolo del livello di tassazione effettiva. Il reddito rilevante, che risulta essere pari a 100, in quanto le disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 2 lettera a) del decreto richiedono di aggiungere all'utile o alla perdita netta contabile l'onere fiscale netto, viene ridotto in misura corrispondente all'ammontare dei dividendi distribuiti ai sensi del comma 2, ossia di 90, residuando un importo pari a 10. Per evitare che la controllante capogruppo risulti così sotto tassata, l'importo delle imposte rilevanti ridotte ai sensi del comma 4, in questo caso pari a 10, viene poi sottratto dal reddito rilevante.

Le disposizioni contenute nel comma 5 estendono le disposizioni applicabili alla controllante capogruppo anche alle altre imprese soggette al regime del dividendo deducibile localizzate nella stessa giurisdizione e detenute, direttamente o indirettamente attraverso una catena di imprese soggette al medesimo regime, dalla controllante capogruppo. In questo caso, il reddito rilevante di tali imprese è ridotto a condizione che sia distribuito alla controllante capogruppo e che questa, a sua volta, lo distribuisca in favore di percettori che rispettano le condizioni previste ai commi 2 e 3.

Il comma 6 chiarisce il trattamento delle distribuzioni e dei ristorni effettuati da una cooperativa di consumo a favore dei propri soci diversi da persone fisiche. Poiché i ristorni e le distribuzioni di una cooperativa di consumo assumono, nella maggior parte dei casi, la forma di uno sconto sul bene o servizio acquistato, il comma in esame, ai fini dell'applicazione del comma 2, una presunzione che consente di considerare tali distribuzioni assoggettate ad imposizione nella misura in cui abbiano comportato la riduzione di un costo deducibile in capo al percettore diverso da una persona fisica.

L'**articolo 47** (*Regime di imposizione sull'utile distribuito*) contiene delle regole speciali, applicabili a seguito di un'opzione esercitata dall'impresa dichiarante, per rendere compatibili le disposizioni del presente Titolo con quei regimi impositivi, in vigore in alcune giurisdizioni, che assoggettano ad imposizione gli utili realizzati da un'impresa solo al momento della loro distribuzione. In assenza di tali disposizioni, le imprese che in un dato esercizio non distribuiscono utili avrebbero una aliquota di imposizione effettiva nulla o molto bassa. Inoltre, il differimento dell'assoggettamento ad imposizione negli esercizi in cui tali utili sono distribuiti fa venire meno la relazione temporale tra gli utili maturati in un anno e le relative imposte rilevanti, che rappresenta un principio fondamentale per la verifica del livello di imposizione effettiva in un dato esercizio.

Il comma 1 contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione dell'articolo.

La lettera a) reca la definizione di "imposta sulle distribuzioni presunte", come l'ammontare minore tra l'importo necessario per aumentare l'aliquota di imposizione effettiva fino all'aliquota minima in un dato Paese in un esercizio (numero 1) e l'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se le imprese localizzate nel Paese avessero distribuito il loro intero utile nel corso dell'esercizio (numero 2).

La lettera b) contiene la definizione del "conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte", ossia un conto virtuale acceso per ogni esercizio in cui è valida l'opzione prevista al successivo comma 2 e il cui saldo, inizialmente pari a zero, si incrementa per effetto dell'ammontare di imposta



sulle distribuzioni presunte definito alla lettera a). L'eventuale saldo positivo di tale conto annuale, risultante alla fine di ogni esercizio, è ridotto fino alla sua concorrenza per effetto delle disposizioni contenute nei numeri da 1 a 3, imputando tali riduzioni al conto annuale meno recente.

Il valore del conto annuale è ridotto in via prioritaria in misura pari alle imposte pagate nell'esercizio dalle imprese in relazione alle distribuzioni effettive o presunte (numero 1), successivamente in misura pari alla perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima di imposta (numero 2), infine in misura pari all'importo del conto dell'imposta delle perdite riportabili relativo all'esercizio determinato ai sensi del successivo comma 3.

La lettera c) contiene la definizione del conto dell'imposta delle perdite riportabili, ossia un conto virtuale istituito e funzionante ai sensi del successivo comma 3.

Il comma 2 prevede un'opzione che l'impresa dichiarante può esercitare per sé stessa o altra impresa soggetta al regime del dividendo deducibile, per effetto della quale viene consentito di includere tra le imposte rilevanti rettifiche dell'impresa, per un esercizio, l'importo dell'imposta sulle distribuzioni presunte come calcolato secondo le disposizioni contenute nel comma 1 lettera a). Tale opzione, esercitata secondo le modalità previste nell'articolo 52, comma 2, del decreto ha validità per un esercizio e si applica a tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese che sono soggette allo stesso regime.

Il comma 3 istituisce e regola il funzionamento del conto dell'imposta delle perdite riportabili definito al comma 1 lettera c). Se in un determinato esercizio emerge una perdita netta rilevante per la giurisdizione, l'importo di tale perdita, moltiplicato per l'aliquota minima di imposta, può essere utilizzato per ridurre il conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte che residua dopo l'applicazione del comma 1, lettera b), numero 1). Se il conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte non è sufficientemente capiente, deve essere creato il conto dell'imposta delle perdite riportabili, il cui valore è pari all'importo della perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima di imposta che eccede il conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte e che può essere utilizzato negli esercizi futuri ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3).

Il comma 4 prevede che, se all'ultimo giorno del quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stato istituito, il conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte presenta un saldo positivo, tale valore riduce le imposte rilevanti rettifiche relative al quarto esercizio anteriore. Tale disposizione è tesa a salvaguardare l'integrità delle disposizioni del presente decreto, riconoscendo delle imposte virtuali ai fini del calcolo del livello di imposizione effettiva a condizione che le distribuzioni siano effettuate entro un periodo di quattro anni. Laddove questo non si verifichi, deve essere ricalcolata l'aliquota di imposizione effettiva e l'importo dell'imposizione integrativa addizionale ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto.

Il comma 5 stabilisce che le imposte pagate nel corso di un esercizio relative a distribuzioni effettive o presunte, se utilizzate per ridurre il conto dell'imposta sulle distribuzioni presunte, non possono concorrere a formare il valore delle imposte rilevanti rettifiche per quell'esercizio.

Il comma 6 contiene delle disposizioni speciali per evitare che una impresa che ha beneficiato dell'opzione di cui al comma 2 non sia più nella posizione di distribuire utili e quindi pagare le relative imposte, azzerando i conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte, ossia nei casi in cui cessa



di appartenere al gruppo o se sostanzialmente tutte le sue attività sono trasferite ad un soggetto non appartenente al medesimo gruppo e localizzato in un altro Paese. In questi casi, deve essere ricalcolata l'aliquota di imposizione effettiva ai sensi dell'articolo 36, comma 1 per tutti gli esercizi di riferimento ai quali risulta ancora un saldo positivo dei conti annuali di imposta sulle distribuzioni presunte. Il ricalcolo deve essere effettuato riducendo il valore delle imposte rilevanti rettifiche dei diversi esercizi di un importo pari al relativo saldo dei conti annuali. Se, al termine di tale operazione, dovesse emergere un'imposizione integrativa addizionale, tale importo deve essere allocato ai sensi del comma 7.

Il comma 7 stabilisce come calcolare l'importo di imposizione integrativa dovuta ai sensi dell'articolo 34 del decreto. Le disposizioni del precedente comma intendono recuperare l'imposta integrativa addizionale in relazione alla singola impresa che cessa di appartenere al gruppo, ma poiché il ricalcolo di tale imposta è effettuato con riferimento al Paese, il comma 7 stabilisce un criterio allocativo per determinare l'importo di imposizione integrativa dovuta con riferimento a quella singola impresa. Tale importo è pari all'importo complessivo dell'imposizione integrativa addizionale di cui al comma 6 moltiplicato per il rapporto tra il reddito rilevante della impresa e il reddito netto rilevante del Paese determinato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, per ciascun esercizio con riferimento al quale sussiste un saldo dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte.

Si veda anche il paragrafo 71 del Commentario all'articolo 7.3.7 delle *Model Rules* relativamente alla ricostituzione, dopo l'applicazione del comma 6, per ogni esercizio del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte, del reddito netto rilevante del Paese, delle imposte rilevanti rettifiche del Paese e della riduzione da attività economica sostanziale (SBIE).

Articolo 48 (*Il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa per le entità di investimento*)

Le entità di investimento (diverse da quelle che sono controllanti capogruppo, in quanto entità escluse ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) numero 5) e da quelle che sono entità fiscalmente trasparenti cui si applica l'articolo 26 del decreto legislativo, sono sottoposte a regole speciali per il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa, con la doppia finalità di riconoscere le specificità di questo tipo di entità (investire fondi per conto dei proprio azionisti, tenendo conto che alcuni di questi sono soggetti esterni al gruppo multinazionale o nazionale) e di avvicinare il trattamento ai fini dell'imposta minima globale (*global minimum tax*) con quello operato ai fini delle imposte locali nella maggior parte delle giurisdizioni.

In particolare, l'articolo 48 fornisce la regola generale secondo cui l'aliquota d'imposizione effettiva e il livello di imposizione integrativa per le entità di investimento (diverse da imprese che sono fiscalmente trasparenti o a cui si applica il regime di cui agli articoli 49 e 50 del decreto) sono calcolati separatamente dalle altre imprese del gruppo residenti nella medesima giurisdizione. I successivi articoli 49 e 50 forniscono, invece, due meccanismi alternativi - su base opzionale - per il trattamento delle entità di investimento, consistenti nel considerarle alla stregua di entità fiscalmente trasparenti (articolo 49) o nel dare rilevanza al momento della distribuzione invece che della produzione del reddito (articolo 50).



L'articolo in esame rappresenta, dunque, il regime ordinario delle imprese che sono entità di investimento (e che non sono entità fiscalmente trasparenti), stabilendo che siano considerate in via separata ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione integrativa e del livello di imposizione integrativa, deviando in questo modo dalla regola generale secondo cui il calcolo del livello di imposizione effettiva avviene attraverso l'aggregazione e compensazione degli utili e delle perdite rilevanti (e delle relative imposte rilevanti) di tutte le imprese localizzate in una giurisdizione come disposto dall'articolo 33 del decreto. Si ricorda, infatti, che il comma 3 del citato articolo 33 prevede che le imposte rilevanti rettifiche, nonché il reddito o perdita delle entità di investimento, non sono presi in considerazione nel calcolo del livello di imposizione effettiva del gruppo multinazionale o nazionale in un Paese. Di conseguenza, dopo aver affermato il principio del calcolo su base separata, l'articolo 48 ricostruisce, per le sole entità di investimento (e con i dovuti aggiustamenti), tutti i passaggi necessari per il calcolo dell'imposta integrativa: l'aliquota di imposizione effettiva, le imposte rilevanti rettifiche, il profitto in eccesso, l'aliquota di imposizione integrativa e l'imposizione integrativa, il reddito o perdita rilevante, la riduzione da attività economica sostanziale.

Il comma 1 stabilisce, in particolare, che la regola speciale di calcolo su base separata dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposta integrativa, valida per le entità di investimento, non trova applicazione, oltre nei casi in cui l'impresa eserciti l'opzione di cui ai successivi articoli 49 e 50, nel caso in cui l'entità di investimento sia una entità fiscalmente trasparente. In questo ultimo caso continuano ad operare le disposizioni previste dall'articolo 26 del decreto legislativo. Si precisa che, nel caso un'entità di investimento sia in parte un'entità fiscalmente trasparente e in parte un'entità ibrida inversa, la regola di cui al comma 1 si applica limitatamente alla quota di reddito che, nella giurisdizione dove è localizzato il titolare della partecipazione, non è fiscalmente trattato secondo il regime della trasparenza, come chiarito anche dal Commentario OCSE all'articolo 7.4.1, par. 81.

Il comma 2 contiene la formula per il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva per le entità di investimento, pari al rapporto fra le imposte rilevanti rettifiche dell'entità di investimento (definite al successivo comma 3) e la quota del reddito dell'entità di investimento riferibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza (definita al successivo comma 5). In questo modo, si dà attuazione alla separazione dell'aliquota di imposizione effettiva dell'entità di investimento rispetto a quella delle altre imprese localizzate nella medesima giurisdizione. Tuttavia, se all'interno di un Paese sono presenti più entità di investimento appartenenti al medesimo gruppo multinazionale o nazionale, si calcola un'unica aliquota di imposizione effettiva per tutte le entità di investimento, sommando le rispettive imposte rilevanti e quote di reddito ed effettuando il rapporto di cui alla prima parte del presente comma utilizzando tali dati aggregati.

Il comma 3 contiene la definizione delle "imposte rilevanti rettifiche" di un'entità di investimento, pari alla somma di due componenti. In primo luogo, si considerano le imposte rilevanti rettifiche, calcolate secondo le usuali modalità previste dall'articolo 28 del decreto, limitatamente a quelle riferibili alla quota di reddito dell'entità di investimento da attribuire al gruppo multinazionale o nazionale cui appartiene. A tale importo va aggiunto l'importo delle imposte attribuite all'entità di investimento in base all'articolo 31; si tratta, in particolare, delle imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio dalle imprese proprietarie ma da allocare all'entità di investimento per garantire l'allineamento con il trattamento previsto per il reddito cui le stesse imposte si riferiscono. Infine, il comma 3 chiarisce che in nessun caso le imposte rilevanti dell'entità di investimento possono



ricomprendere imposte relative a porzioni di reddito attribuito a soggetti esterni al gruppo multinazionale o nazionale.

Il comma 4 definisce “l'imposizione integrativa di un'entità di investimento” con un procedimento sostanzialmente analogo alla norma generale stabilita per il calcolo su base giurisdizionale. In prima istanza si confronta l'aliquota minima del 15 per cento con l'aliquota di imposizione effettiva calcolata in base al comma 2; se quest'ultima è minore, l'aliquota di imposizione integrativa è pari alla differenza tra la seconda e la prima. Tale aliquota viene quindi applicata al profitto in eccesso, consistente nel reddito rilevante dell'entità di investimento attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale (calcolato in base al successivo comma 5) meno la riduzione da attività economica sostanziale calcolato per tale entità di investimento in base al successivo comma 6. Come per l'aliquota di imposizione effettiva, nel caso in cui nel Paese siano presenti più entità di investimento appartenenti al medesimo gruppo multinazionale e nazionale, l'imposizione integrativa avviene sommando algebricamente le quote di reddito o perdita di tutte le entità di investimento, nonché gli importi validi ai fini della riduzione da attività economica sostanziale.

Il comma 5 indica la modalità di calcolo della quota di reddito o perdita rilevante di una entità di investimento attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale, pari al prodotto fra il reddito o la perdita rilevante dell'entità di investimento (da calcolare secondo le disposizioni del Capo III del decreto) e la quota di attribuzione alla controllante capogruppo calcolata in base all'articolo 16. Nel calcolo della quota di attribuzione non rilevano le partecipazioni nelle entità di investimento che esercitano l'opzione prevista ai sensi degli articoli 49 e 50. In tal modo si evita che le relative grandezze rilevanti siano nuovamente conteggiate nel livello di imposizione effettiva dell'entità di investimento. Infine, il fatto che la quota di reddito o perdita rilevante di una entità di investimento attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale sia già ridotta, attraverso la quota di attribuzione, del reddito attribuibile a soggetti esterni al gruppo multinazionale o nazionale, serve ad evitare che gli azionisti di minoranza delle entità di investimento subiscano le ricadute negative dell'imposizione integrativa. Parimenti, il fatto che l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo multinazionale o nazionale (calcolata in base al precedente comma 4) sia pari all'intero importo dell'imposizione integrativa dovuta dall'entità di investimento garantisce l'integrità del sistema.

Il comma 6 contiene le modalità di calcolo della riduzione da attività economica sostanziale per le entità di investimento, attraverso un rinvio alle modalità ordinarie previste dall'articolo 35 del decreto. Coerentemente con l'impostazione del presente articolo, l'importo rilevante per il calcolo dell'imposizione integrativa dell'entità di investimento deve essere rapportato alla quota di reddito o perdita attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale rispetto al totale del reddito rilevante dell'entità stessa.

Infine, il comma 7 estende tutte le previsioni di quest'articolo alle entità assicurative d'investimento, la cui definizione è riportata al numero 15) dell'allegato A.

L'**articolo 49** (*Opzione per trattare un'entità di investimento come un'entità fiscalmente trasparente*) introduce una prima modalità alternativa alla disciplina prevista all'articolo 48 per le entità di investimento, consistente nel considerarle alla stregua di entità fiscalmente trasparenti con applicazione delle pertinenti disposizioni dell'articolo 26 del decreto.



Occorre innanzitutto osservare che la definizione di “entità assicurativa di investimento” (*Insurance Investment Entity* secondo le regole OCSE) è contenuta nell’allegato A al numero 15) valevole ai fini degli articoli da 48 a 50. Si tratta di un’entità che svolge una funzione sostanzialmente analoga a quella delle entità di investimento, ma che non rientra nella definizione di entità di investimento (ossia di fondo di investimento o di veicolo di investimento immobiliare) per due motivi: il fatto che le sue passività sono relative a contratti assicurativi o di rendita e la circostanza che le sue quote di partecipazione sono (in maniera diretta o indiretta) interamente detenute da una o più imprese assicurative che fanno parte dello stesso gruppo multinazionale o nazionale di imprese e che sono sottoposte a regolamentazione in base al quadro normativo interno nel Paese in cui tali imprese assicurative sono localizzate. Tale ultima condizione, in linea con quanto chiarito dal Commentario OCSE (cfr. art. 7.5.1, par. 90), si considera soddisfatta anche se l’entità assicurativa di investimento è posseduta da un’entità trasparente sottoposta a regolamentazione in maniera analoga a una impresa assicurativa.

Il trattamento previsto nell’articolo in commento è un regime facoltativo e si attiva dietro opzione da comunicare ad opera dell’impresa dichiarante ed ha validità per un periodo di cinque anni. La condizione per esercitare tale opzione è che l’impresa partecipante nell’entità di investimento, ai fini dell’imposizione nazionale, utilizzi il principio del metodo dei prezzi correnti di mercato (c.d. *fair value*) o principio analogo nel valutare la propria partecipazione in detta entità di investimento. La finalità di quest’opzione, come chiarito anche nel Commentario all’articolo 7.5.1, paragrafo 94, delle *Model Rules*, consiste, infatti, nell’allineare il trattamento ai fini dell’imposizione minima globale al trattamento impositivo nazionale, facendo coincidere, in particolare, le tempistiche e la localizzazione del reddito e della relativa imposizione ai fini fiscali interni e ai fini delle regole sulla tassazione minima globale.

Perché l’opzione sia valida, non è necessario che sia effettuata da tutte le imprese partecipanti nell’entità di investimento; viceversa, se un’impresa partecipante effettua l’opzione, questa si applica per l’intero valore della partecipazione da questa detenuta nell’entità d’investimento. L’articolo in esame individua anche il trattamento da seguire in caso di partecipazione indiretta (cioè, attraverso la partecipazione in un’altra entità di investimento a sua volta partecipante nell’entità di investimento per cui si effettua l’opzione) o in caso di revoca dell’opzione.

Il comma 1 indica le due condizioni per l’esercizio dell’opzione: l’impresa partecipante nell’entità di investimento deve determinare, ai fini della fiscalità locale, il reddito riferito a tale partecipazione attraverso il metodo dei prezzi correnti di mercato (*fair value*) o metodo analogo, e tale reddito deve essere assoggettato a un’aliquota d’imposta pari ad almeno il 15 per cento (l’aliquota minima di imposta). In linea con le indicazioni del Commentario, l’impresa proprietaria non deve subire duplicazioni d’imposizione con la conseguenza che, qualora l’impresa proprietaria rilevi nel proprio utile o perdita contabile netta la valutazione al *fair value* della partecipazione nell’entità di investimento tale reddito da valutazione deve essere rimosso dall’utile o perdita rilevante.

Il comma 2 riguarda il caso in cui la partecipazione nell’entità di investimento o nell’entità assicurativa d’investimento sia detenuta in maniera indiretta, ossia per il tramite di altre imprese che sono entità di investimento appartenenti al gruppo. In questo caso, per valutare se è soddisfatto il requisito di utilizzo del metodo dei prezzi correnti di mercato (*fair value*) nella valutazione della partecipazione indiretta, occorre verificare se le variazioni di valore di quest’ultima sono riflessi nella



valutazione (anch'essa al *fair value* o con metodo analogo) della partecipazione nell'entità di investimento intermedia. Le differenze temporali fra risultato contabile e fiscale che potrebbero eventualmente sorgere non sono oggetto di considerazione in quanto limitate nel tempo e nell'importo. Tale scelta è condivisa anche dal Commentario OCSE (cfr. art. 7.5.1, par. 93).

In base a quanto previsto al comma 3 l'opzione ha una durata di cinque anni. Nel caso la stessa sia revocata, l'utile o perdita in caso di dismissione della partecipazione viene determinato prendendo come base di calcolo la valutazione al *fair value* di tale partecipazione nel primo giorno dell'esercizio oggetto della revoca.

L'**articolo 50** (*Opzione per il regime della distribuzione imponibile*) prevede una seconda modalità alternativa per il trattamento delle entità di investimento, stabilendo che il suo reddito sia ridotto in misura pari alla distribuzione (effettiva o presunta), a condizione che tale distribuzione sia imponibile ad un'aliquota pari o superiore all'aliquota minima nelle mani dei percettori entro un periodo di quattro anni. Anche tale articolo si applica indifferentemente alle entità di investimento e alle entità assicurativa di investimento.

Il comma 1 riporta alcune definizioni utilizzate nel resto dell'articolo. Alla lettera a) è definito "esercizio di verifica" come il terzo esercizio che precede quello di riferimento; conseguentemente, alla lettera b) è definito "periodo di verifica" l'intero periodo compreso tra il primo giorno dell'esercizio di verifica e l'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento. Alla lettera c) si introduce e si definisce il concetto di "distribuzione presunta", intendendo la quota di reddito di un'entità di investimento che – seppure non effettivamente distribuito – in base alla normativa fiscale domestica di un Paese concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa proprietaria.

Il comma 2 introduce le tre condizioni necessarie per poter applicare l'opzione, che va esercitata con riguardo ad ogni singola impresa proprietaria relativamente alla propria quota di partecipazione. La prima condizione è che l'impresa proprietaria sia soggetta ad imposizione sulla distribuzione (anche presunta) da parte dell'entità di investimento. La seconda condizione è che sulla quota di reddito oggetto della distribuzione sia complessivamente applicata un'aliquota pari ad almeno il 15 per cento. Nel valutare il livello di imposizione occorre prendere in considerazione non solo l'aliquota d'imposta cui è soggetta l'impresa proprietaria, ma anche eventuali imposte su quella quota di reddito sostenute direttamente dall'entità di investimento. Al riguardo, infatti, il comma prevede espressamente che l'opzione possa essere esercitata a condizione che l'impresa proprietaria e l'entità di investimento siano complessivamente assoggettate a imposizione sul reddito ad un'aliquota pari o superiore al 15 per cento.

Si tratta di un aspetto che è stato anche chiarito a seguito dell'approvazione a livello OCSE della Guida Amministrativa "*Application of Article 7.6 to insurance Investment Entities*" che ha integrato il Commentario all'art. 7.6.1 paragrafo 100. La terza condizione, infine, è che l'impresa proprietaria non sia, a sua volta, un'entità di investimento.

Il comma 3 indica il funzionamento dell'opzione, e in particolare le modalità di allocazione del reddito e delle imposte rilevanti. Le distribuzioni (anche presunte) sono incluse nel reddito rilevante dell'impresa proprietaria che ha percepito (anche virtualmente) la distribuzione. Le imposte rilevanti



sostenute da parte dell'entità di investimento, qualora in base alla legislazione fiscale dell'impresa proprietaria possano essere utilizzate come credito rispetto alle imposte dovute dall'impresa proprietaria sulla distribuzione (effettiva o presunta), vanno incluse sia nelle imposte rilevanti rettifiche dell'impresa proprietaria che nel suo reddito rilevante: in questo modo si evita un effetto di duplicazione nel conteggio di tali imposte, che altrimenti opererebbero ai fini dell'ETR sia come deduzione dal reddito rilevante sia come imposte rilevanti.

Specularmente a quanto indicato nel comma precedente, il comma 4 stabilisce che il reddito o perdita rilevante dell'entità di investimento, nonché le imposte rilevanti rettifiche ad esso attribuibili, non partecipano al calcolo del livello di imposizione effettivo dell'entità di investimento come disciplinato nell'articolo 48. Non rilevano ai fini di questo comma le imposte rilevanti pagate dall'entità di investimento che possono essere utilizzate come credito in rapporto alle imposte dovute dall'impresa proprietaria sulla distribuzione.

I successivi commi da 5 a 7 introducono un meccanismo di chiusura del sistema, per assicurare che il reddito oggetto di distribuzione sia effettivamente sottoposto a imposizione entro un periodo di quattro anni.

In particolare, il comma 5 stabilisce che in un esercizio la quota dell'impresa proprietaria nel reddito netto rilevante non distribuito dell'entità di investimento (calcolato secondo le modalità del successivo comma 6), generato nell'esercizio di verifica (quindi il terzo esercizio precedente quello di riferimento), sia considerato reddito rilevante dell'entità di investimento e tale reddito, moltiplicato per l'aliquota minima del 15 per cento, sia considerato imposizione integrativa per quell'esercizio.

Il comma 6 indica, in quattro passaggi, come si determina il reddito netto rilevante non distribuito di un'entità di investimento relativamente a un esercizio di verifica. Occorre partire dal reddito rilevante dell'entità di investimento nell'esercizio di verifica e successivamente portare a riduzione i seguenti importi, ma senza che mai possa avere valori negativi: in primo luogo (lettera a) sono sottratte le imposte rilevanti dell'entità di investimento; in secondo luogo (lettera b) sono sottratte tutte le distribuzioni effettive e presunte nei confronti di soci diversi da entità di investimento avvenute durante il periodo di verifica (cioè nel corso del triennio precedente l'esercizio di riferimento); ancora (lettera c), è portata a riduzione ogni eventuale perdita rilevante che si fosse prodotta durante il periodo di verifica; infine si sottrae un eventuale importo della perdita rilevante che non sia stato già utilizzato per ridurre il reddito netto rilevante non distribuito riferibile a precedenti esercizi di verifica.

Il comma 7, al fine di evitare doppi conteggi, precisa che alle diminuzioni di cui alla lettera b) (distribuzioni e distribuzioni presunte avvenute nel periodo di verifica) non partecipano quelle distribuzioni che già hanno contribuito alla riduzione del reddito netto rilevante non distribuito riferibile a precedenti esercizi di verifica. Per lo stesso motivo, alle diminuzioni di cui alla lettera c) (perdite rilevanti prodotte durante il periodo di verifica) non partecipano quelle perdite che già hanno contribuito alla riduzione del reddito netto rilevante non distribuito riferibile a precedenti esercizi di verifica.

Il comma 8 è relativo alle distribuzioni presunte. Si tratta di quelle considerate tali in base alla normativa tributaria nazionale del Paese dell'impresa proprietaria. In ogni caso è sempre considerata una distribuzione presunta il trasferimento a un soggetto esterno al gruppo multinazionale o nazionale di una partecipazione diretta o indiretta. In questo caso, l'importo della distribuzione presunta è pari



alla quota del reddito rilevante non distribuito attribuibile a tale partecipazione (misurata alla data in cui avviene il trasferimento). Per evitare problemi di circolarità delle definizioni, il reddito rilevante non distribuito si determina indipendentemente da tale distribuzione presunta.

Il comma 9 specifica che l'opzione ha durata quinquennale. In caso di revoca, a tutela dell'integrità del sistema, la quota dell'impresa proprietaria nel reddito netto rilevante per l'esercizio di verifica (a tale scopo individuato prendendo a riferimento l'ultimo giorno dell'esercizio precedente quello in cui la revoca diventa efficace) è considerato reddito rilevante dell'entità di investimento e tale reddito – moltiplicato per l'aliquota minima del 15 per cento - è considerato imposizione integrativa.

Il comma 10 estende, infine, le disposizioni del presente articolo alle entità assicurative di investimento come definite al numero 15) dell'allegato A.

Capo VIII – Disposizioni amministrative

L'**articolo 51** (*Obblighi informativi*) disciplina gli obblighi informativi relativi all'invio della comunicazione rilevante all'amministrazione fiscale italiana.

Il comma 1 definisce l'"Accordo qualificato tra autorità competenti" (lettera a) come un accordo bilaterale o multilaterale in essere tra due o più autorità fiscali, al fine di consentire lo scambio automatico delle informazioni relative alle comunicazioni rilevanti. Tale nozione si riferisce, in particolare, ad accordi bilaterali o multilaterali o ad accordi tra autorità competenti che consentono lo scambio automatico di informazioni su base annuale che sono incluse nella comunicazione rilevante. I modelli di accordi bilaterali e multilaterali per gli accordi qualificati tra autorità competenti saranno sviluppati come parte dei lavori futuri dell'OCSE sull'implementazione delle regole OCSE e si baseranno sulle Convenzioni sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, sugli accordi di scambio di informazioni fiscali, su un Trattato in materia fiscale con norme equivalenti all'articolo 26 del modello di Convenzione fiscale dell'OCSE o su ogni altro Accordo internazionale che consente lo scambio automatico di informazioni.

Il termine "comunicazione rilevante" (lettera b) identifica il modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 contenente le informazioni di cui al successivo comma 5. Il termine "impresa locale designata" (lettera c) identifica l'impresa localizzata nel territorio dello Stato designata dalle altre imprese del gruppo multinazionale o nazionale ivi localizzate a presentare per loro conto la comunicazione rilevante.

La comunicazione rilevante è basata su un modello (*template*) standardizzato (Global Information Return secondo le regole OCSE) che fornisce ad un'amministrazione fiscale le informazioni che sono necessarie per valutare la correttezza dell'imposta dovuta dalle imprese del gruppo multinazionale e la relativa attribuzione.

Ai sensi del comma 2, si prevede un obbligo in capo ad ogni impresa del gruppo localizzata in Italia di inviare la comunicazione rilevante all'amministrazione fiscale italiana. In deroga a tale obbligo, si



specifica che tale dichiarazione possa essere inviata anche attraverso un'impresa locale designata per conto di una o più imprese localizzate in Italia. Quando un'impresa locale designata invia la comunicazione rilevante per conto delle altre imprese localizzate in Italia, viene meno l'obbligo per le suddette imprese di inviare la loro comunicazione. Un'entità apolide, come un'entità fiscalmente trasparente che non è una controllante capogruppo, non è tenuta a inviare la comunicazione in quanto non è localizzata nel Paese che implementa le regole OCSE.

Il comma 3 stabilisce che un'impresa localizzata in Italia è esonerata dall'obbligo di presentare la comunicazione rilevante quando la controllante capogruppo o un'impresa designata invia la comunicazione rilevante all'autorità fiscale del proprio Paese e l'autorità competente di quel Paese ha in essere un accordo qualificato con le autorità competenti italiane per scambiare le informazioni relative alla comunicazione rilevante. Le autorità competenti sono le rappresentanti autorizzate di quei Paesi che sono parti di un Trattato fiscale, di un Accordo per lo scambio di informazioni fiscali o di una Convenzione sull'assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale tra Paesi, incluso lo scambio automatico di tali informazioni. In questo modo, l'obbligo di invio della comunicazione agisce in modo che la controllante capogruppo, o l'impresa ~~locale~~ designata di un gruppo multinazionale possa inviare una singola comunicazione rilevante per conto di tutte le imprese del gruppo multinazionale, la quale può essere distribuita a tutte le autorità fiscali che hanno una o più imprese localizzate nei loro Paesi attraverso un appropriato strumento internazionale sullo scambio di informazioni.

Il comma 4 specifica che nei casi in cui si applicano i commi 2, secondo periodo, e 3, ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dell'impresa locale designata ovvero della controllante capogruppo o della impresa designata (di cui alle lettere a) e b) del comma 3) e il relativo Paese di localizzazione.

Ai sensi del comma 5, lettere a) e b), la comunicazione rilevante deve contenere i dati identificativi delle imprese, il loro codice di identificazione fiscale, il loro Paese di localizzazione e la loro qualificazione ai fini dell'applicazione del presente Titolo, nonché le informazioni sulla struttura societaria del gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza, comprese le partecipazioni di controllo che un'impresa detiene in un'altra impresa. Si prevede, pertanto, di identificare quali sono le imprese che detengono le partecipazioni nelle altre imprese, e se la struttura societaria è cambiata nel corso dell'esercizio fiscale. Tra le informazioni riguardanti la struttura del gruppo multinazionale, si devono includere anche le entità che sono entità escluse laddove sono parte di tale gruppo.

La lettera c) prevede, inoltre, le informazioni necessarie ai fini del calcolo dell'imposizione effettiva di ogni Paese nel quale è ubicata almeno una impresa e l'importo della imposizione integrativa relativa a ciascuna impresa, l'importo della imposizione integrativa relativa ad ogni membro di un gruppo a controllo congiunto, nonché l'allocazione dell'importo dell'imposta minima integrativa, dell'imposta minima integrativa equivalente e dell'imposta minima suppletiva e dell'imposta minima suppletiva equivalente in relazione a ciascun Paese (compresa l'Italia). Ad esempio, questo potrebbe includere le informazioni richieste ai fini dell'applicazione della esclusione *de minimis* di cui all'articolo 37 del decreto legislativo.

Con riguardo all'imposizione integrativa, la comunicazione rilevante include le diverse ~~fattispecie~~ informazioni previste per l'applicazione degli articoli 16 e 17 nonché le informazioni riguardanti



L'imposta minima nazionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo o l'imposta minima nazionale equivalente di altri Paesi. Inoltre, la comunicazione rilevante dovrebbe includere le informazioni per determinare l'importo dell'imposizione integrativa attribuita ad una controllante capogruppo relativamente a ogni impresa a bassa imposizione del gruppo multinazionale. In caso di imposta minima suppletiva, la comunicazione rilevante include le informazioni necessarie per determinare il totale di imposta suppletiva per ciascun esercizio e l'imputazione di tale ammontare tra i Paesi secondo l'articolo 21 del presente decreto. La comunicazione rilevante deve anche includere le basi per l'allocatione dell'ammontare totale di imposta suppletiva per l'esercizio fiscale oggetto della comunicazione, incluse le informazioni rilevanti sul numero di dipendenti e le attività materiali necessari ad applicare la formula di cui all'articolo dell'articolo 21, comma 5.

La dichiarazione deve anche contenere l'ammontare dell'imposta minima suppletiva riportata in avanti da un anno di imposta precedente quando l'aggiustamento derivante dall'imposta minima suppletiva in un Paese non si è ancora tradotto in un debito di imposta pari all'ammontare di imposta minima suppletiva per l'impresa localizzata in quel Paese.

Generalmente, le informazioni di dettaglio circa reddito o perdita rilevante ed imposte rilevanti rettificcate delle entità escluse non vanno inserite nella comunicazione rilevante in quanto tali entità non sono imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e, quindi, sono fuori dall'ambito di applicazione del presente Titolo. Se l'intero gruppo multinazionale è composto esclusivamente da entità escluse, non sussiste alcun obbligo, in relazione a tale gruppo, di inviare una comunicazione rilevante.

La lettera d) prevede le informazioni riguardanti le scelte e le revoche effettuate nella comunicazione rilevante, nonché qualsiasi delle scelte esercitate in base alle disposizioni del decreto o altre normative di trasposizione della Direttiva o delle regole OCSE, come ad esempio la scelta di cui all'articolo 37 relativa all'esclusione *de minimis*.

Il comma 6 stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, qualora un'impresa localizzata nel territorio dello Stato, la cui controllante capogruppo è localizzata in uno Stato terzo che applica le disposizioni che sono state valutate come equivalenti alle disposizioni della Direttiva (in base alla procedura prevista all'articolo 52 della Direttiva), la stessa impresa, ovvero l'impresa locale designata, è tenuta a presentare la comunicazione rilevante con alcune informazioni più dettagliate per la corretta applicazione delle regole OCSE rispetto a quelle del comma 5 alla luce del fatto che la capogruppo non è soggetta agli obblighi previsti dalla Direttiva ma è comunque soggetta a regole locali considerate equivalenti.

Il comma 7 prevede che la comunicazione rilevante contenente le informazioni di cui ai commi 5 e 6, nonché le comunicazioni di esercizio o revoca delle scelte previste dal decreto, riguardanti le imprese localizzate nel territorio dello Stato, sono presentate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio con riferimento al quale la comunicazione rilevante si riferisce. Tale disposizione va letta in combinazione con l'articolo 58 del decreto legislativo che prevede, in deroga al termine quindicennale, che la comunicazione rilevante e le altre comunicazioni rilevanti sono presentate entro 18 mesi successivamente al termine finale dell'esercizio transitorio di cui all'articolo 54 del decreto legislativo.



Il comma 8 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, per definire le modalità, gli elementi e le condizioni, coerentemente con la direttiva e con le regole OCSE, per la trasmissione della comunicazione rilevante all'Agenzia delle entrate.

Il comma 9 prevede le sanzioni per omesso e ritardato invio della comunicazione rilevante. Si prevede, in particolare, una sanzione di 100.000 euro per i casi di omessa presentazione della comunicazione rilevante o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore ai 3 mesi. In caso di ritardo inferiore a 3 mesi, o di invio dei dati incompleti o non veritieri, si prevede una sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, analoga a quella vigente per la Rendicontazione Paese per Paese. Si specifica che le sanzioni pecuniarie si applicano anche in relazione alla comunicazione prevista al comma 4 e non possono comunque superare complessivamente un milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente Titolo, si prevede una riduzione del 50 per cento delle sanzioni pecuniarie previste al primo periodo.

Art. 52 (Opzioni)

L'articolo 52 elenca la validità temporale delle opzioni previste nel decreto, stabilendone le modalità di fruizione (comma 1) e di rinnovo (comma 2).

Il comma 3 stabilisce l'onere di comunicare le opzioni all'Amministrazione fiscale del Paese dove è localizzata l'impresa dichiarante.

L'**articolo 53** (*Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni*) è dedicato ad alcuni adempimenti riguardanti la global minimum tax.

Al comma 1, si disciplinano i termini per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, dell'imposta minima suppletiva e dell'imposta minima nazionale, stabilendo che la stessa deve essere presentata entro l'ultimo giorno del quindicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio. Per l'esercizio transitorio, come definito nell'articolo 54 del presente decreto, il termine è prorogato di 3 mesi (ossia entro l'ultimo giorno del diciottesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). In sostanza la disposizione in esame fa coincidere i termini di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa con quelli fissati nella Direttiva per la presentazione della comunicazione rilevante di cui all'articolo 51 del presente decreto legislativo.

Al comma 2, invece, si disciplinano i termini per il versamento dell'imposta dovuta. In particolare, la disposizione prevede che l'imposizione integrativa relativa ad un esercizio sia versata in due rate:

1) la prima rata, corrispondente al 90 per cento dell'importo complessivamente dovuto per un dato esercizio, deve essere versata entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio stesso. In altri termini, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il primo versamento per



l'imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno di novembre 2025;

2) la seconda rata, pari al residuo 10 per cento dell'imposta dovuta per quel dato esercizio, entro un mese dal termine previsto per la relativa dichiarazione. Ciò comporta che, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la seconda rata dell'imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro luglio 2026. A partire dall'esercizio successivo a quello transitorio, la seconda rata sarà versata entro un mese dall'ultimo giorno del quindicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio cui l'imposta si riferisce: in altri termini, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la seconda rata per l'imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro il mese di aprile 2027 (con prima rata da versare entro novembre 2026).

Con il comma 3 si rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire maggiori dettagli relativi a modalità, elementi e condizioni per tali adempimenti.

Al comma 4 si chiarisce che, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle imposte di cui all'articolo 9 nonché del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il comma 5, in ragione del carattere innovativo delle disposizioni introdotte con il presente Titolo, prevede un regime sanzionatorio attenuato per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni in esame, ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.

Capo IX – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 54 (*Disciplina delle imposte anticipate, delle imposte differite e delle immobilizzazioni trasferite*)

Il comma 1 introduce il concetto di “esercizio transitorio”, con il quale si intende il primo esercizio, in relazione ad un Paese, con riferimento al quale un gruppo multinazionale o nazionale di imprese è soggetto alle disposizioni del presente Titolo ovvero alle disposizioni interne di trasposizione della Direttiva negli Stati membri europei, ovvero alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE in Stati terzi. L'esercizio transitorio di un gruppo multinazionale per un Paese potrebbe essere infatti iniziato in ragione dell'applicabilità delle regole OCSE di un altro Paese.

I commi 2 e 3 affrontano il tema del trattamento, relativamente all'esercizio transitorio ed agli esercizi successivi a quello transitorio ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva di un Paese, delle imposte anticipate e differite iscritte all'inizio dell'esercizio transitorio nel bilancio e negli equivalenti rendiconti patrimoniali e finanziari da utilizzare secondo le disposizioni del Capo IV riguardo alle imprese ivi localizzate. Le disposizioni transitorie si differenziano per alcuni aspetti dalle regole generali contenute nel Capo IV. In particolare, tutta la fiscalità differita e non solo quella connessa a differenze temporanee (ossia che derivano dalle differenze tra il risultato contabile ed il reddito imponibile che hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi), rilevata prima dell'esercizio transitorio, compresa quindi anche quella rilevata in relazione a perdite



o a crediti d'imposta, assume rilevanza per gli importi rilevati in bilancio, seppur con alcuni aggiustamenti, e non deve invece essere ricalcolata come se le imprese fossero state soggette alle nuove regole anche per gli esercizi precedenti. Si prevede, quindi, un approccio semplificato che consente al gruppo di considerare la sua fiscalità differita all'inizio dell'esercizio transitorio, calcolata al minore tra l'aliquota nominale di imposizione e l'aliquota minima. L'aliquota nominale di imposizione è l'aliquota alla quale un elemento della fiscalità differita è stato contabilizzato in bilancio. Le attività fiscali differite per perdite, che sono state contabilizzate ad un'aliquota d'imposta inferiore all'aliquota minima, possono essere ricalcolate utilizzando l'aliquota minima se il contribuente è in grado di dimostrare che l'attività fiscale differita è attribuibile ad una perdita che sarebbe stata considerata rilevante se il gruppo multinazionale fosse stato soggetto alle disposizioni del presente Titolo nell'anno in cui si è formata. Tali elementi includono anche attività fiscali differite per le perdite che non sono state iscritte per mancanza dei relativi presupposti contabili.

Tali commi stabiliscono, pertanto, quali sono gli elementi della fiscalità differita contabile di un'impresa del gruppo multinazionale o nazionale che possono essere utilizzati per calcolare l'aliquota di imposizione effettiva in una Paese nell'esercizio transitorio e negli anni successivi. Prevedono, inoltre, che in relazione alle imposte anticipate e differite di cui ai periodi precedenti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 5 (ossia gli importi che non rilevano ordinariamente ai fini della determinazione dell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite) e dell'articolo 14 (ossia la disciplina del recupero delle imposte differite passive) del decreto.

In generale, si osserva che l'articolo 54 fornisce le regole per considerare tali elementi nella determinazione delle imposte rilevanti ai sensi dell'articolo 29 del decreto. Di conseguenza, quando un elemento di fiscalità differita preesistente è utilizzato ai fini del bilancio in un esercizio in cui si applicano le nuove regole, tale elemento è disponibile ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, con le limitazioni previste nel presente articolo.

Il comma 4 prevede una limitazione per garantire la coerenza e l'integrità delle regole GloBE al fine di prevenire l'insorgere, prima dell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo ma successivamente alla data del 30 novembre 2021, di fiscalità differita attiva che non avrebbe avuto rilevanza a regime. Ciò si verifica, ad esempio, quando un'impresa genera una perdita fiscale relativamente a un elemento che non è preso in considerazione nel calcolo del reddito rilevante (ad esempio, la deduzione degli ammortamenti in eccesso rispetto al costo di un'immobilizzazione). In assenza della limitazione prevista nel comma 4, questo elemento sarebbe incluso nell'economia delle regole GloBE e, nell'esercizio in cui le imposte anticipate si riversano nella contabilità dell'impresa, ridurrebbe il valore delle imposte rilevanti rettificata. Questa circostanza, ad evidenza, mina l'integrità delle regole GloBE atteso che l'utilizzo di una imposta anticipata relativa ad un componente che è estraneo ad esse (*i.e.* al denominatore dell'ETR) il valore delle imposte rilevanti rettificata (*i.e.* il numeratore dell'ETR). Il comma in esame non ha implicazioni fiscali retroattive, ma piuttosto stabilisce come alcuni elementi della fiscalità differita sono considerati negli esercizi fiscali in cui si applicano le norme del presente Titolo.

Il comma 5 stabilisce una limitazione ai trasferimenti infragruppo di beni (diversi dalle scorte di magazzino) prima dell'applicabilità delle disposizioni del presente Titolo. La Guida Amministrativa pubblicata dall'OCSE a febbraio 2023 (cfr. A.G. 22.04.T16) ha chiarito che con il termine



“trasferimenti” si intende indenticare qualsiasi operazione, anche interna alla medesima impresa ovvero al medesimo Paese, il cui effetto è quello di determinare un incremento del valore contabile dei beni senza che tale incremento sia stato assoggettato ad una congrua imposizione (*i.e.* nessuna imposizione o imposizione con aliquota inferiore al 15 per cento). Analogamente, il termine “trasferimenti” riguarda anche situazioni in cui il valore contabile della immobilizzazione non è modificato ma è modificato (*i.e.* aumentato) il suo valore fiscale (senza una congrua imposizione sul maggior valore) con la conseguente iscrizione di imposte anticipate. L’ambito di applicazione di questo comma riguarda i trasferimenti di beni (*transfer of asset* secondo le regole OCSE) intervenuti dopo il 30 novembre 2021 ma prima dell’esercizio transitorio di un gruppo multinazionale o nazionale. Per essere rilevante, il “trasferimento” deve avvenire tra imprese che sarebbero state considerate imprese associate (*i.e.* imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale o nazionale) qualora al momento del trasferimento fossero state in vigore le regole GloBE; tuttavia, il comma 5 non è rilevante se riguarda “trasferimenti” (ad esempio, a seguito di fusioni e scissioni) tra imprese che divengono imprese associate per effetto delle operazioni medesime. Ai sensi del comma in esame, il valore del bene trasferito deve essere pari al suo valore contabile rilevato in capo al *dante causa*, per evitare che maggiori costi (es. gli ammortamenti di un’immobilizzazione) registrati negli esercizi di applicazione delle regole GloBE riducano il reddito o perdita rilevante dell’*avente causa* senza che il corrispondente maggior valore (es. la plusvalenza) conseguente al “trasferimento” abbia concorso a formare il reddito o perdita rilevante del *dante causa* (atteso che tale transazione è intervenuta in un esercizio anteriore all’applicazione delle regole del presente Titolo). Ne consegue che non sussistendo alcuna variazione, ai fini delle regole GloBE, nel valore del bene, gli elementi relativi alla fiscalità (attiva e passiva) differita dovranno essere ricalcolati assumendo l’inesistenza di tale transazione. La neutralizzazione delle imposte differite attive deve essere applicata anche all’ipotesi di “trasferimento” in cui, a parità di valore contabile della immobilizzazione, si verifica un incremento del suo valore fiscale con la conseguente iscrizione di imposte anticipate. In deroga a quanto previsto nel precedente periodo, le imposte anticipate non debbono essere stornate se l’incremento del valore è stato assoggettato ad imposizione ad una aliquota pari o superiore al 15 per cento. Il comma 5 non si applica alle giacenze di magazzino, in virtù della natura *routinaria* delle vendite di magazzino infragruppo e al periodo tipicamente breve di detenzione prima della vendita al di fuori del gruppo. Analogamente a quanto osservato per il comma 4, il comma in commento non ha implicazioni fiscali retroattive; piuttosto, esso stabilisce il trattamento di alcuni elementi reddituali negli esercizi in cui le norme del presente decreto si applicano.

L’Articolo 55 (*Disciplina transitoria in tema di riduzione da attività economica sostanziale*)

L’articolo in esame prevede aliquote più elevate e decrescenti, nel periodo decennale che va dal 2023 al 2032, per determinare l’esclusione del reddito rilevante basato sulle spese salariali e sulle immobilizzazioni materiali. Questa previsione è volta ad assicurare un miglior processo di transizione verso il nuovo sistema impositivo. Le suddette aliquote sono indicate nell’allegato B del decreto e sostituiscono quella ordinaria del 5 per cento stabilita nell’articolo 35 del presente decreto (cfr. articolo 48 della Direttiva e articolo 9.2 delle *Model Rules*). In particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini dell’applicazione del calcolo dello SBIE (ossia la riduzione del reddito rilevante che tiene conto dello svolgimento di un’attività economica sostanziale), si applicano le aliquote riportate nelle tabelle



dell'allegato B (riepilogate sotto per comodità) per ogni esercizio che inizia in ognuno degli anni solari ivi indicati.

Esercizio che inizia nel	% spese salariali	% immobilizzazioni materiali
2023	10	8,0
2024	9,8	7,8
2025	9,6	7,6
2026	9,4	7,4
2027	9,2	7,2
2028	9,0	7,0
2029	8,2	6,6
2030	7,4	6,2
2031	6,6	5,8
2032	5,8	5,4

Si consideri, ad esempio, che nell'esercizio 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 le spese salariali ammissibili siano pari a 800 ed il valore delle immobilizzazioni materiali ammissibili siano pari a 1000.

La riduzione del reddito rilevante basata sullo svolgimento di un'attività economica sostanziale nell'esercizio considerato è: $(9,8\% \times 800) + (7,8\% \times 1000) = 156,4$.

L'articolo 56 (*Fase iniziale di esclusione dall'imposizione integrativa*) reca una esclusione transitoria per i gruppi multinazionali e nazionali.

Il comma 1 dell'articolo in esame stabilisce una prima esclusione transitoria dall'imposizione integrativa dovuta da una controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, o da una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, quando la controllante capogruppo è un'entità esclusa, per i gruppi multinazionali che sono nella fase iniziale della loro attività internazionale. Sulla base di quanto disposto nell'articolo 49 della Direttiva, l'esclusione è estesa anche ai gruppi nazionali, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente Titolo. In particolare, l'articolo 55 riduce a zero l'imposta integrativa dovuta da tali soggetti nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al Capo V, o, in alternativa, nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente Titolo.

Il comma 2 stabilisce un'ulteriore fattispecie di esclusione che riguarda il caso in cui la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in uno Stato terzo, escludendo l'imposizione integrativa dovuta da un'impresa localizzata nel territorio dello Stato ai sensi



dell'articolo 21, comma 2, nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al Capo V.

Il comma 3 elenca i criteri che un gruppo multinazionale di imprese deve rispettare per essere considerato nella fase iniziale della sua attività internazionale. In particolare, sulla base della lettera a), l'esclusione si applica solo a quei gruppi multinazionali che hanno imprese localizzate in non più di sei Paesi per un esercizio. Quindi, un gruppo multinazionale può qualificarsi per l'esclusione se ha imprese in non più di cinque Paesi al di fuori del Paese di riferimento. A tal fine, non è richiesto che gli altri cinque Paesi siano gli stessi cinque nel corso dei cinque anni durante i quali il gruppo multinazionale può beneficiare dell'esclusione. Si precisa che le entità apolide non sono localizzate in alcun Paese; quindi, tali entità non sono conteggiate ai fini della determinazione del numero di Paesi nelle quali il gruppo multinazionale opera ai fini di tale articolo.

La lettera b) stabilisce che l'esclusione si applica solo ai gruppi multinazionali che hanno un ammontare limitato di beni tangibili al di fuori del Paese di riferimento, intendendo per tale il Paese dove si trova la maggior parte dei beni tangibili quando il gruppo multinazionale entra nell'ambito di applicazione delle norme del presente Titolo o delle regole OCSE per la prima volta. Più precisamente, la lettera b) stabilisce che il gruppo multinazionale si qualifica per l'esclusione solamente se la somma del valore netto contabile dei beni tangibili di tutte le imprese localizzate in tutti i Paesi diversi dal Paese di riferimento non eccede 50 milioni di euro per l'esercizio. Il valore totale dei beni tangibili in un Paese corrisponde alla somma dei valori contabili netti di tutti i beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale che sono localizzate in tale Paese.

Si chiarisce, inoltre, che per "valore netto contabile dei beni tangibili", si intende la media aritmetica semplice del valore contabile dei beni tangibili, al netto di ammortamenti e svalutazioni, registrato all'inizio ed alla fine dell'esercizio e riportato in bilancio. Ai fini della lettera b), tutti i beni tangibili sono presi in considerazione, purché detenuti dalle imprese del gruppo multinazionale che sono localizzate in Paesi diversi dal Paese di riferimento durante il periodo rilevante. In base alla lettera b), si stabilisce che una volta che il valore dei beni tangibili detenuti in Paesi diversi dal Paese di riferimento eccede 50 milioni di euro, allora l'esclusione in commento non trova più applicazione. Per valutare la soglia dei 50 milioni di euro, i beni tangibili delle entità apolide sono considerati come detenuti dalle imprese localizzate in un Paese diverso dal Paese di riferimento, a meno che il gruppo multinazionale dimostri che quei beni tangibili sono fisicamente localizzate nel Paese di riferimento.

Inoltre, come chiarito nel Commentario all'articolo 9.3.2 delle *Model Rules*, i beni tangibili delle entità di investimento che non sono entità escluse non sono presi in considerazione, in quanto tali entità sono escluse dall'applicazione dall'imposta minima suppletiva e la loro localizzazione non è considerata al fine di determinare il numero di Paesi in cui il gruppo multinazionale ha imprese ai sensi della lettera a) dell'articolo in commento.

I beni tangibili detenuti da entità a controllo congiunto o dalle sue controllate non sono presi in considerazione, in quanto queste non sono considerate "imprese" ai sensi dell'articolo in esame e la loro localizzazione non è considerata al fine di determinare il numero di Paesi in cui il gruppo multinazionale ha imprese ai sensi dell'articolo in esame. Si precisa che, diversamente, i beni tangibili detenuti da imprese partecipate in via minoritaria sono considerate ai fini di tale disposizione e si



tiene conto della localizzazione di tali imprese al fine di determinare il numero di Paesi in cui è presente il gruppo multinazionale.

Il comma 4 disciplina tre fattispecie al ricorrere delle quali si prevede una diversa decorrenza dell'esclusione in esame. In particolare, per le fattispecie del comma 1, lettera a) e del comma 2, il periodo di cinque anni inizia a decorrere da quando il gruppo multinazionale rispetta per la prima volta i requisiti dell'articolo 10, comma 1, ed include il primo esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale è soggetto alle disposizioni del presente Titolo o alle regole OCSE. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente Titolo, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), decorre dal 31 dicembre 2023. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente Titolo, il periodo di cinque anni di cui al comma 2 decorre dal 31 dicembre 2024. Per i gruppi nazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente Titolo, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 31 dicembre 2023. Si ipotizzi, ad esempio, un gruppo multinazionale che rispetta per la prima volta i requisiti dell'articolo 10, comma 1, nel suo esercizio che inizia il 1° gennaio 2025. Questo gruppo multinazionale non beneficia dell'esclusione ai sensi dell'articolo in esame per gli esercizi che iniziano dopo il 31 dicembre 2029. Si precisa, altresì, che il periodo di cinque anni di cui all'articolo 56 non può essere sospeso in alcuna circostanza. Ad esempio, se il gruppo multinazionale rispetta i requisiti dell'articolo 10 in un esercizio e i suoi ricavi scendono negli anni successivi al punto che il gruppo multinazionale non rientra più nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente Titolo, il periodo di cinque anni continua comunque a decorrere fino al suo esaurimento.

Il comma 5 dispone che l'entità localizzata nel territorio dello Stato, designata a presentare la comunicazione di cui all'articolo 51, informa l'Agenzia delle entrate in merito alla data di inizio della fase iniziale della attività internazionale del gruppo al quale appartiene.

L'**articolo 57** (*Differimento dell'imposta minima integrativa e dell'imposta minima suppletiva*) riguarda i casi in cui il Paese in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo esercita la facoltà di differire l'imposta minima integrativa equivalente e l'imposta minima suppletiva equivalente per sei esercizi consecutivi che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Al comma 1 si stabilisce che se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in uno Stato membro che ha scelto di differire l'applicazione dell'imposta minima integrativa equivalente e dell'imposta minima suppletiva equivalente, secondo quanto previsto nell'articolo 50 della Direttiva, le imprese di tale gruppo multinazionale localizzate nel territorio dello Stato sono soggette all'importo dell'imposta minima suppletiva assegnato all'Italia, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo, per gli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023. La disposizione in esame consente, pertanto, all'Italia di utilizzare l'imposta minima suppletiva per proteggere la base imponibile nazionale delle imprese localizzate nel territorio dello Stato dalle opportunità di pianificazione fiscale che potrebbero sorgere a seguito dell'esercizio della facoltà sopra descritta da parte del Paese di localizzazione delle controllanti capogruppo situate al di fuori del territorio dello Stato.



Al comma 2, si stabilisce che, se l'entità controllante capogruppo di cui al comma 1 nomina un'entità designata localizzata nel territorio dello Stato, questa presenta la comunicazione sulle imposte integrative conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto sulla base delle informazioni necessarie fornite dalle imprese localizzate nello Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1.

Al comma 3, si stabilisce che, al fine di determinare l'imposta minima suppletiva spettante all'Italia, in base alle regole dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo, la percentuale dell'imposta minima suppletiva equivalente spettante allo Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1 è considerata pari a zero per l'esercizio.

L'**articolo 58** (*Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione*) prevede un'eccezione temporale per quanto riguarda gli obblighi di invio e di notifica previsti dall'articolo 51 del decreto, prevedendo che tali obblighi devono essere espletati entro 18 mesi, invece dei 15 previsti dal citato articolo 51, limitatamente all'esercizio transitorio.

L'**articolo 59** (*Prevenzione delle controversie*) introduce una disposizione finale volta a prevenire, per il tramite di procedure amichevoli attivabili su richiesta del contribuente, difficoltà o dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione delle norme che compongono il regime di imposizione minima globale, nonché a risolvere in maniera efficiente e conforme al diritto dell'Unione europea i casi di doppia imposizione che tali difficoltà potrebbero ingenerare.

Il comma 1 prevede l'attivazione della procedura amichevole che si pone come un obbligo per le autorità competenti in ottemperanza ai principi che orientano l'attività amministrativa, pur non sussistendo un obbligo di risultato, a condizioni di reciprocità con le autorità omologhe. L'oggetto della procedura riguarda le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, mutuando a tal proposito la formulazione prevista dalle disposizioni convenzionali relativamente alla c.d. procedura amichevole "interpretativa".

Nel comma 2 viene previsto che la procedura amichevole possa operare anche in assenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, salve le condizioni di reciprocità che potrebbero essere garantite dagli altri Stati sulla base di previsioni di diritto interno. Tale obbligo presuppone un'interpretazione delle disposizioni del presente Titolo conforme alle raccomandazioni internazionali in materia di imposizione minima globale, la quale risulta altresì confermata nell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo.

Infine, il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità, gli elementi, le condizioni ed i termini di applicazione delle procedure previste al comma 1.

L'**articolo 60** (*Decorrenza*), composto da un unico comma, si pone in linea con la corrispondente previsione contenuta nell'articolo 56 della Direttiva, dedicato agli obblighi di recepimento della Direttiva stessa da parte degli Stati membri.



L'articolo in esame (comma 1) stabilisce che le disposizioni del presente Titolo si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21, riguardanti l'imposta minima suppletiva, si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo.

Titolo III

Disposizioni finanziarie

L'articolo 61 (*Disposizioni finanziarie*) contiene le misure finanziarie che conseguono dalle disposizioni del presente decreto.

L'articolo 62 (*Entrata in vigore*) stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Schema di decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale

Relazione tecnica

Titolo I

Disposizioni in materia di fiscalità internazionale

Capo I

Disposizioni in materia di determinazione della residenza fiscale

Art. 1 – Residenza delle persone fisiche

La disposizione considera residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti.

La stessa prevede che per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. L'intervento rappresenta un adeguamento alla prassi internazionale e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di dare maggiore certezza giuridica. Inoltre, l'inserimento nel TUIR di una definizione specifica di domicilio ha l'obiettivo di ridurre l'ampio contenzioso tributario venutosi a creare negli ultimi anni in virtù del rinvio contenuto nel vigente articolo 2 del TUIR al domicilio civilistico. Detta semplificazione appare idonea a riflettersi positivamente anche sulle attività di accertamento e di controllo.

Alla presente disposizione, non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di interventi definitivi che troveranno applicazione nelle diverse attività di accertamento salvaguardando sempre la prova contraria dei contribuenti.

Art. 2 - Residenza delle società e degli enti

La disposizione modifica il criterio di collegamento ai fini della determinazione della residenza fiscale delle società e degli enti, sopprimendo il criterio dell'oggetto principale e sostituendo il criterio della sede dell'amministrazione con quelli della sede di direzione effettiva o della gestione ordinaria in via principale.

Inoltre, resta quale criterio di collegamento rilevante ai fini della residenza fiscale la presenza della sede legale nel territorio dello Stato.

L'intervento rappresenta anche un adeguamento alla prassi internazionale e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di dare maggiore certezza giuridica.

Inoltre, l'eliminazione del criterio dell'oggetto principale ha l'obiettivo di semplificare l'applicazione della norma, atteso che tale criterio non trova corrispondenza nei criteri OCSE e ha generato incertezze interpretative e contenzioso. Al contrario, i criteri della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale, essendo ispirati a criteri oggetto di elaborazione nell'ambito del Commentario OCSE al Modello di Convenzione, appaiono idonei a ridurre il livello di incertezza della normativa in esame, con effetti positivi sulle attività di controllo, accertamento e contenzioso. Alla presente disposizione, non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di interventi definitivi che troveranno applicazione nelle diverse attività di accertamento salvaguardando sempre la prova contraria dei contribuenti.

Capo II



Altre disposizioni in materia di fiscalità internazionale

Art. 3 - Semplificazione della disciplina delle società estere controllate

La disposizione modifica l'articolo 167, comma 4, semplificando il calcolo della tassazione effettiva della società controllata non residente. Il prelievo effettivo viene confrontato con quello che si sarebbe determinato se la società fosse stata assoggettata a imposizione in Italia, prevedendo l'utilizzo dei dati contabili del soggetto estero, senza tener conto quindi delle variazioni fiscali in aumento o diminuzione. La tassazione effettiva estera è determinata come rapporto tra l'importo risultante dal bilancio d'esercizio delle imposte correnti, anticipate e differite, e l'utile ante imposte anche in coerenza con quanto previsto dalla nuova disciplina conseguente al recepimento della disciplina Pillar 2 di cui al Titolo II. Nel caso in cui, allo stato attuale, le variazioni fiscali in aumento fossero superiori alle variazioni fiscali in diminuzione si avrebbe la conseguenza di escludere una quota delle partecipazioni oggi definite CFC. Al contrario, nel caso di prevalenza delle variazioni in diminuzione su quelle in aumento, la novità porterebbe ad un allargamento della platea potenziale.

Ai fini di una stima di questo effetto, sono state analizzate le dichiarazioni IRES, considerate una proxy dell'intera platea: per ogni contribuente che ha compilato il quadro FC (Redditi dei soggetti controllati non residenti – CFC, anno d'imposta 2021) è stato possibile individuare il totale delle variazioni in aumento e il totale delle variazioni in diminuzione. I risultati mostrano che, per il complesso dei soggetti analizzati, le variazioni in diminuzione sono ampiamente superiori a quelle in aumento (nell'ordine di circa 5 a 1). Pertanto, la semplificazione porterebbe ad un aumento della platea interessata.

Inoltre, l'elevazione all'aliquota del 15% della condizione di ricaduta nel regime rispetto al limite vigente della metà della tassazione sui redditi in Italia (pari a titolo di esempio, al 12% nel caso di società di capitali soggette all'IRES ordinaria al 24%) potrebbe ulteriormente incrementare le partecipazioni coinvolte.

A fini prudenziali, tuttavia nei calcoli non si tiene conto di tale potenziale aumento della platea, alla luce del mutato contesto internazionale nell'ambito dell'implementazione del Pillar 2 OCSE, che prevede una tassazione minima effettiva del 15%.

Il comma 4 ter infine introduce una tassazione opzionale al 15% rispetto alla tassazione ordinaria con una conseguente perdita di gettito specificata di seguito.

Ai fini della stima, sono stati analizzati i versamenti relativi alle imposte riconducibili alle partecipazioni CFC dei soggetti IRPEF, rilevando, un gettito di circa 2,8 milioni di euro riferito al 2021. Diversamente, per i soggetti IRES, rendendosi necessario un maggior approfondimento della platea coinvolta, si è proceduto all'analisi puntuale dei dati riportati nel quadro FC (Redditi dei soggetti controllati non residenti - CFC) delle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno d'imposta 2021.

Relativamente ai soggetti IRPEF, considerando che l'analisi è stata condotta sui dati complessivi, mediando anche gli effetti dell'opzionalità del nuovo regime, è stato ritenuto coerente applicare l'aliquota media IRPEF generale del 26% con una stima del reddito da CFC di circa 10,8 milioni di euro con un gettito di circa 2,8 milioni di euro. L'applicazione dell'aliquota del 15% comporterebbe quindi un'imposta di circa 1,6 milioni di euro (10,8 X 15%) che, rispetto alle imposte attuali relative a tali soggetti, produrrebbe una perdita di gettito annua di circa 1,2 milioni di euro.

Per la parte IRES, presupponendo una vasta applicazione dell'imposta minima nazionale (QDMTT) a livello globale, a seguito dell'implementazione del Pillar 2 OCSE, i soggetti compresi nel campo di applicazione delle nuove regole sulla tassazione minima (platea CbCR) sono stati esclusi dalla presente stima. Infatti, per tali soggetti l'effetto del mutato contesto internazionale e dell'innalzamento generalizzato delle aliquote effettive (anche in relazione alla disciplina CFC) si



manifesterebbero nell'ambito della stima complessiva degli effetti del recepimento della direttiva sulla minimum taxation, di attuazione del Pillar 2 OCSE nella UE.

Relativamente ai soggetti IRES non rientranti nella platea CbCR, per ogni contribuente che ha compilato il quadro FC è stato possibile stimare puntualmente la differenza tra le imposte dovute dall'eventuale opzione per il nuovo regime sostitutivo e quelle attualmente dovute con il regime vigente. Nella stima degli effetti finanziari, si è quindi tenuto conto che, a causa dell'opzionalità, la norma produce effetti di gettito esclusivamente per i soggetti per i quali il nuovo regime risulta più conveniente rispetto a quello attuale. Per gli altri soggetti, infatti, è ragionevole assumere che continuerà a trovare applicazione il regime ordinario previgente. Pertanto, per i soggetti che hanno convenienza ad optare per il nuovo regime, si stima un'imposta sostitutiva pari a circa 1,9 milioni di euro (utile da bilancio di circa 12,6 milioni di euro X 15%) rispetto ad un'imposta attuale di circa 4,9 milioni di euro, con conseguenti effetti finanziari negativi di circa 3 milioni di euro annui.

Nel complesso, sommando gli effetti finanziari dei soggetti IRPEF e IRES coinvolti, si stima una perdita di gettito complessiva di circa 4,2 milioni di euro all'anno.

Si riportano di seguito gli effetti di gettito, considerando, per la cassa, un acconto del 75%:

	2024	2025	2026	dal 2027
Soggetti Ires	0	-5,3	-3,0	-3,0
Soggetti Irpef	0	-2,1	-1,2	-1,2
Totale	0	-7,4	-4,2	-4,2

in milioni di euro

Art. 4 - Disposizione quadro per incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato

La proposta normativa in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere h) ed i) della legge di delega fiscale crea un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato.

In termini finanziari la misura non determina effetti, trattandosi dell'introduzione di principi che già trovano applicazione relativamente alle misure in vigore e che saranno concretamente applicati in fase di adozione delle successive disposizioni legislative.

Art. 5 – Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati

La proposta normativa in esame sostituisce i diversi regimi fiscali attualmente vigenti in favore dei lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 34/2019 che vengono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto).

In particolare, la proposta stabilisce un abbattimento dell'imponibile fiscale del 50 per cento per i contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo. Inoltre, si introducono requisiti più stringenti per accedere all'agevolazione rispetto alla legislazione vigente, in relazione al periodo di residenza fiscale all'estero del contribuente, nonché di permanenza in Italia dopo il rientro. La disposizione si applica in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Continuano ad applicarsi le agevolazioni vigenti per coloro che acquisiscono la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero per i titolari



di rapporti di lavoro sportivo che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data. La legislazione vigente fissa la suddetta aliquota al 70 per cento e al 90 per cento rispettivamente per gli impatriati.

Ai fini della stima, analogamente a quanto effettuato in occasione dell'introduzione del regime agevolato in questione, si ritiene che l'agevolazione in oggetto non produca effetti negativi sul gettito fiscale. Tale valutazione trova giustificazione nella circostanza che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione agevolata dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia in conseguenza della presente norma e che non sarebbero rientrati in assenza della medesima disposizione appaiono più che adeguati a compensare gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale.

Art. 6 - Trasferimento in Italia di attività economiche

La norma introduce un incentivo fiscale diretto a favorire lo svolgimento in Italia di attività economiche precedentemente condotte in un paese estero, diverso da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

In particolare, viene prevista la non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d'impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata oggetto di trasferimento.

L'agevolazione si applica per un periodo di tempo di cinque periodi di imposta a partire da quello in cui avviene il trasferimento, prevedendo un meccanismo di recupero dell'agevolazione qualora l'attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell'agevolazione, venga successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all'Unione Europea e allo Spazio economico europeo entro cinque periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione, ovvero dieci se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

La proposta, rispetto alla situazione vigente, attraendo attività in Italia non comporta effetti negativi di gettito in quanto gli effetti positivi relativi alle attività che a legislazione vigente non sarebbero rientrate in Italia più che compenseranno i trascurabili effetti negativi relativi alle attività che sarebbero state trasferite anche in assenza della misura.

Art. 7 - Decorrenza

La disposizione prevede che le misure di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 2024; le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6, che sono rivolte ad attività economiche, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del presente decreto.

Titolo II

Recepimento della direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale

1. Introduzione

La norma, in recepimento della direttiva 2523/2022, introduce un sistema coordinato di regole di contrasto all'erosione globale della base imponibile delle imposte societarie sviluppato dall'OCSE (Regole GloBE del cosiddetto *Pillar II*) per fronteggiare le nuove sfide fiscali internazionali, derivanti dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione dell'economia. La norma prevede, in particolare, regole



volte a introdurre una tassazione minima effettiva delle grandi multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). Queste regole sono state definite nell’ambito dell’accordo internazionale, raggiunto a livello OCSE/G20 nell’ottobre 2021 e sottoscritto da 137 Paesi, a cui se ne sono poi aggiunti altri. Le regole sono rivolte ai gruppi multinazionali con ricavi complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro e sono finalizzate ad assicurare che tali gruppi siano soggetti a un livello impositivo minimo effettivo di almeno il 15 per cento in relazione ai redditi prodotti in ogni Paese in cui operano.

Le regole prevedono (articolo 9) l’applicazione di un’imposizione integrativa (cd *Top-Up Tax*) che è dovuta nel caso in cui l’aliquota effettiva (*Effective tax rate*, ETR, calcolata come rapporto tra le imposte pagate con aggiustamenti e l’utile contabile con aggiustamenti) definita in ciascuna giurisdizione secondo le regole comuni sia inferiore al 15 per cento, fino a raggiungere tale livello.

L’imposta integrativa si basa su due regole interconnesse:

- a) una regola primaria per l’applicazione dell’imposta minima integrativa (*Income inclusion rule – IIR*) in capo alla controllante capogruppo residente in Italia, in relazione alle controllate soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo localizzate in Italia e all’estero;
- b) una regola secondaria per l’applicazione di un’imposta minima suppletiva (*UTPR*), che si attiva solo se la regola primaria non è stata applicata, in tutto o in parte, nel paese di residenza della controllante capogruppo. La regola secondaria opera a livello delle imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia con riferimento alle imprese facenti parte del gruppo che registrano un livello di imposizione effettiva inferiore al 15 per cento.

La norma introduce inoltre una disposizione interna, l’imposta minima nazionale (*Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax – QDMTT*), secondo cui la tassazione integrativa è applicata alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia, fino al raggiungimento dell’aliquota minima effettiva del 15 per cento. L’imposta minima nazionale, prevista in via opzionale dalla direttiva, una volta introdotta nell’ordinamento prevale sulla regola primaria e secondaria attivabili dai paesi esteri.

Le nuove regole si applicano anche ai gruppi nazionali (gruppi le cui imprese sono tutte localizzate nel territorio dello Stato) con le stesse caratteristiche in termini di ammontare di ricavi e attività economica previste per i gruppi multinazionali. È previsto un periodo di cinque anni di esclusione dall’ambito di applicazione delle nuove regole, limitatamente alle disposizioni riguardanti le regole primarie e secondarie sopra indicate, ovvero l’applicazione dell’imposta minima integrativa e dell’imposta minima suppletiva per i gruppi multinazionali che si trovano nella fase iniziale della loro attività internazionale, oltre che per i gruppi interamente nazionali. L’imposta minima nazionale trova, invece, applicazione anche nei confronti di queste due tipologie di gruppi.

2. Imposta minima integrativa (*Income inclusion rule – IIR*)

Ai fini della stima degli effetti finanziari della norma, occorre considerare che l’imposta minima integrativa (IIR) sarà effettivamente dovuta dalla controllante italiana, solo nel caso in cui le giurisdizioni estere in cui sono localizzate le società controllate non dovessero introdurre un’imposta minima nazionale equivalente (QDMTT). Seppure in via teorica si potrebbe registrare un gettito dell’IIR in Italia, tenuto conto della circostanza che molti Paesi hanno già legiferato, o annunciato, l’istituzione di una QDMTT, si ritiene, a fini prudenziali, di non ascrivere effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica, in relazione all’imposta minima integrativa.

Inoltre, l’accordo globale sulla tassazione delle multinazionali, riportando l’attenzione sull’importanza della tassazione societaria anche dal punto di vista dell’equità del prelievo, è destinato a indurre scelte differenti da parte delle multinazionali in termini di pianificazione fiscale



internazionale. Per le imprese infatti lo spostamento di profitti (*profit shifting*) in Paesi a bassa fiscalità potrebbe essere una scelta meno conveniente, con la conseguenza che maggiori profitti dovrebbero essere dichiarati nei Paesi dove è localizzata l'attività economica, inclusa l'Italia. Tuttavia, considerata l'incertezza di quantificazione di tali effetti, tenuto conto anche della variabilità delle stime nella letteratura economica, si ritiene a fini prudenziali di non ascrivere effetti positivi di gettito associati alla riduzione del fenomeno del *profit shifting*.

3. Imposta minima suppletiva (UTPR)

Le medesime considerazioni effettuate per l'imposta minima integrativa valgono anche per l'imposta minima suppletiva (UTPR), che si applicherebbe in Italia solo al verificarsi di due condizioni: mancata implementazione della QDMTT nel paese di localizzazione della controllata e mancata implementazione della IIR nel paese della capogruppo. Anche in questo caso, in via prudenziale, non si ascrivono pertanto effetti finanziari positivi in relazione all'imposta minima suppletiva.

4. Imposta minima nazionale (Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax – QDMTT)

L'Italia non è un paese caratterizzato da bassa fiscalità, tenuto conto della circostanza che i redditi societari sono soggetti sia all'aliquota ordinaria IRES del 24% sia all'aliquota standard IRAP del 3,9%. Nel complesso l'aliquota nominale combinata, tenuto conto della parziale deducibilità dell'IRAP dall'IRES, si colloca al 27,81%. Sebbene il livello del prelievo sia elevato in termini nominali, numerose agevolazioni fiscali possono ridurre l'imposizione effettiva, calcolata in base alle regole della direttiva, portandola al di sotto del 15%. In questi casi si applica pertanto l'Imposta minima nazionale (QDMTT), con potenziali effetti positivi di gettito calcolati con la metodologia illustrata di seguito, separatamente nel caso di gruppi multinazionali e nel caso di gruppi nazionali.

4.a. - Individuazione del perimetro di applicazione: ricostruzione dei gruppi multinazionali e nazionali rientranti nel campo di applicazione.

Il perimetro di applicazione dei gruppi multinazionali, sia con controllante capogruppo (*Ultimate Parent Entity* - UPE) italiana sia estera, è stato effettuato utilizzando il seguente procedimento:

- a) Individuazione dell'elenco delle entità in Italia delle multinazionali, sia con controllante capogruppo in Italia sia con UPE all'estero, che hanno trasmesso il *Country-by-Country Report* (CbCR) per l'anno 2018 e che hanno almeno una entità in Italia: tale elenco è stato estratto dalla Tabella 2 del CbCR, nella quale la multinazionale riporta l'elenco delle entità presenti in ciascuna giurisdizione fiscale, indicandone ragione sociale e TIN (*Tax identification number*), senza tuttavia riportare variabili finanziarie sulle singole entità. La compilazione dei CbCR è stata definita nell'ambito del c.d. progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*)– Action 13, le cui indicazioni sono state recepite nell'ordinamento interno con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si segnala che i CbCR vengono compilati da gruppi multinazionali con ricavi superiori ai 750 milioni di euro e contengono, nella Tabella 1, le informazioni quantitative della multinazionale, aggregate per paese di localizzazione delle controllate, mentre la Tabella 2, quella utilizzata per la definizione del perimetro, contiene l'elenco di tutte le entità per Paese. Non è stato possibile utilizzare annualità CbCR più recenti del 2018 perché su tali annualità non si è rilevata una sufficiente copertura delle multinazionali estere presenti in Italia.
- b) Abbinamento ai dati dichiarativi (modello Redditi SC e Certificazioni Uniche) e di bilancio (fonte: banca dati Bureau Van Dijk) attraverso la variabile ENTITA_TIN riportata nei CbCR, corrispondente agli identificativi italiani rappresentati dal codice fiscale o dalla partita IVA:



sono stati abbinati i dati dichiarativi e di bilancio relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per calcolare gli effetti su più annualità.

- c) Ricostruzione del sottogruppo (*subgroup*) italiano di ciascun gruppo multinazionale: ciascun gruppo multinazionale è tenuto ad applicare le nuove regole a livello di giurisdizione, e non a livello di singola entità appartenente al gruppo. Pertanto, è stato necessario sommare il valore di ciascuna variabile riferita alla singola entità per tutte le entità appartenenti allo stesso gruppo per calcolare il valore delle variabili a livello del sottogruppo italiano.
- d) Esclusione dal perimetro di applicazione delle multinazionali operanti nel trasporto marittimo di merci e passeggeri, espressamente prevista dalla norma. Sono state individuate le entità con codice ATECO 5010 (trasporto marittimo e costiero di passeggeri) e 5020 (trasporto marittimo e costiero di merci). Ai fini dell'esclusione sono state considerate solo le multinazionali per le quali tali attività risultano prevalenti.
- e) L'art. 18, comma 7 della norma prevede che "ai fini dell'imposta minima nazionale, non si applicano le esclusioni previste nell'articolo 56 per i gruppi multinazionali o nazionali di imprese". Tali esclusioni che il legislatore italiano ha deciso di non applicare sono relative a gruppi nella fase iniziale dell'attività internazionale. Tali gruppi, individuabili dai CbCR selezionando solo i gruppi che sono presenti in non più di 6 giurisdizioni e che presentano un valore di immobilizzazioni immateriali in giurisdizioni diverse dalla "giurisdizione di riferimento" non superiore a 50 milioni di euro sono stati anch'essi inclusi nel perimetro di applicazione.

L'individuazione del perimetro di applicazione per i gruppi interamente domestici è stata invece effettuata selezionando dal database Orbis - Bureau Van Dijk, per l'anno più recente disponibile (2021), tutte le entità appartenenti a gruppi societari italiani con ricavi consolidati superiori ai 750 milioni di euro, escludendo tutti i gruppi con una o più entità residenti all'estero.

4.b. Calcolo del reddito o perdita rilevante (*qualifying income or loss*), denominatore dell'aliquota d'imposizione effettiva (*effective tax rate – ETR*)

L'esercizio di simulazione ai fini del calcolo della QDMTT è stato effettuato in capo a ciascuna impresa multinazionale ricostruendo il numeratore e denominatore di tutte le entità del gruppo presenti in Italia. Per tutte le entità in Italia incluse nel perimetro di applicazione, il reddito o perdita rilevante sono stati calcolati partendo dall'utile ante imposte di bilancio al netto di tutte le variazioni considerate nella direttiva per le quali è stato possibile utilizzare informazioni quantitative, desunte da una pluralità di fonti, come illustrato nello schema seguente:

<i>VARIABLE</i>	<i>EFFETTO</i>	<i>FONTE</i>
Utile ante imposta	BASE	Bilancio. In caso di indisponibilità nei database del dato di bilancio, l'utile è ricalcolato come Utile/Perdita da quadro RF + IRES+IRAP da dichiarazione
Dividendi	DIMINUZIONE	Dividendi da dichiarazione
Plusvalenze PEX	DIMINUZIONE	Dichiarazione
Minusvalenze PEX	AUMENTO	Dichiarazione



Variazioni in aumento su cambi	AUMENTO	Dichiarazione
Variazioni in diminuzione su cambi	DIMINUZIONE	Dichiarazione

I dividendi sono stati integralmente esclusi, sulla base delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni, sia nel caso di esclusione totale già prevista in dichiarazione, sia nel caso di esclusione al 95%, in quest'ultimo caso dopo aver riproporzionato il dato al 100%. Le plusvalenze e minusvalenze, in mancanza di altri dati, sono state escluse in base al dato disponibile in dichiarazione, riproporzionando l'esenzione al 95% per ottenere il 100%.

Ai fini del calcolo del reddito rilevante, occorre tenere in considerazione che la direttiva prevede regole specifiche per il trattamento dei crediti d'imposta. Alla luce degli ultimi aggiornamenti (luglio 2023) all'*Administrative Guidance* emanata dall'OCSE, sono imputabili in aumento del denominatore:

- I crediti d'imposta rimborsabili qualificati (*Qualified Refundable Tax Credits, QRTC*), ossia quei crediti "rimborsabili" (*refundable*) entro 4 anni. Per "refundable" si intende la caratteristica per cui l'ammontare del credito che non è già stato utilizzato per ridurre le *Covered Taxes*, è pagabile in contanti o in una forma equivalente (*cash o cash-equivalent*). Per "cash-equivalent" si intendono assegni, titoli di stato a breve, nonché la possibilità di fruire del credito in compensazione di imposte diverse dalle *Covered Taxes*. La maggior parte dei crediti d'imposta italiani (ad esempio i crediti d'imposta *Transizione 4.0*) rientrano in quest'ultima casistica, essendo caratterizzati dalla possibilità di utilizzo in compensazione di altre tipologie di imposte, nonché di contributi sociali.
- I crediti d'imposta negoziabili (*Marketable Transferable Tax Credits, MTTC*), ossia quei crediti che soddisfano le due seguenti condizioni:
 - o la condizione legale (*Legal transferability standard*): il credito deve poter essere trasferito dal primo beneficiario a un soggetto terzo nell'anno in cui esso soddisfa i criteri per beneficiare del credito (*Origination year*) o entro 15 mesi dalla fine dell'*Origination year*. Nel caso il credito sia già stato ceduto, il criterio è soddisfatto se può essere ceduto a un terzo nello stesso anno in cui il credito è stato acquistato.
 - o la condizione di mercato (*Marketability standard*): il credito deve essere ceduto a un prezzo almeno pari al "*Marketable Price Floor*". Questo prezzo minimo è pari all'80% del valore attuale del credito d'imposta, calcolato utilizzando come tasso di sconto il rendimento (*yield to maturity*) di un titolo di stato emesso nello stesso anno in cui il credito viene trasferito e con la stessa durata. In questa categoria, si valutano compresi anche i crediti d'imposta per lavori di ristrutturazione edilizia, tra cui quelli relativi al Superbonus 110%, per i quali era possibile optare per la cessione o lo sconto in fattura (la normativa relativa a sconto in fattura e cessione de credito è stata fortemente modificata dal D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023, convertito con modifiche dalla Legge n. 38 del 11/04/2023).

Nella stima degli effetti dell'introduzione della QDMTT italiana, l'utile di bilancio, utilizzato come base di partenza nell'individuazione del denominatore dell'ETR, già include entrambe queste tipologie di crediti d'imposta, tenuto conto che essi sono trattati come elementi di reddito da un punto di vista contabile. Nel caso di acquisizione sul mercato dei *Marketable Transferable Tax Credits*, influirà sull'effetto netto anche il prezzo di acquisto del credito d'imposta. Non si è pertanto ritenuto necessario apportare aggiustamenti all'utile di bilancio.



4.c. Calcolo delle imposte rilevanti rettificate (*Adjusted covered taxes*), numeratore dell'aliquota d'imposizione effettiva (*effective tax rate – ETR*)

Per tutte le entità in Italia del perimetro di applicazione, le imposte rilevanti (*Covered Taxes*) sono state calcolate partendo dalla variabile “imposte totali” da bilancio. Nel caso di indisponibilità del dato di bilancio, le imposte totali sono state calcolate sulla base delle informazioni desumibili dalle imposte IRES e IRAP riportate nelle dichiarazioni.

Coerentemente con l'eliminazione dei dividendi e delle plusvalenze/minusvalenze da partecipazioni nel reddito rilevante, sono state escluse le imposte corrispondenti nel numeratore, calcolandole sulla quota tassabile.

Non è stato possibile individuare puntualmente i dati delle ritenute su dividendi corrisposti a terzi residenti all'estero né i dati dei crediti d'imposta derivanti da ritenute estere su dividendi corrisposti da terzi residenti all'estero; l'assenza di tali dettagli informativi non ha consentito di apportare correzioni alle imposte rilevanti. Si reputa comunque che l'effetto complessivo sia sostanzialmente neutrale, visti i segni opposti delle due correzioni.

Utilizzando direttamente le informazioni desumibili dal bilancio delle imprese, le imposte totali da bilancio comprendono già le imposte anticipate e differite. Nei bilanci, infatti, la voce “imposte totali” coincide tipicamente con la somma delle voci “imposte correnti” e “imposte differite”. La norma prevede tuttavia che le imposte anticipate/differite siano riproporzionate all'aliquota minima del 15% (*Recasting* delle imposte differite). Pertanto, per una corretta valutazione delle imposte anticipate e differite, laddove indicate separatamente in bilancio, le imposte anticipate/differite sono state ricalcolate al 15%. Ai fini della riproporzione, è stato assunto che il valore della fiscalità differita sia stato valutato in bilancio a un'aliquota combinata IRES-IRAP del 27,81%, fatta eccezione per il settore bancario, per il quale si è tenuto conto anche dell'addizionale del 3,5% e della relativa aliquota IRAP, e per il settore assicurativo, per il quale si è tenuto conto della rispettiva aliquota IRAP.

Relativamente ai crediti d'imposta qualificati, che sono già stati discussi nel paragrafo precedente dedicato al calcolo del denominatore, il dato di partenza per il numeratore “imposte totali” da bilancio risulta già al lordo di tali crediti d'imposta, in coerenza con la loro inclusione nell'utile. Non vi è stata, quindi, necessità di operare aggiustamenti.

4.d. Calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva (*effective tax rate – ETR*)

Tenuto conto di tutte le entità che appartengono al gruppo, è stato calcolato un'unica *effective tax rate*, o ETR, come indicato nel seguente rapporto:

$$\frac{\text{Imposte rilevanti rettificate}}{\text{Reddito netto rilevante}}$$

Tuttavia:

- i. Se il valore delle imposte totali è minore o uguale a zero, l'ETR è posto pari a 0.
- ii. Se il valore delle imposte totali è maggiore di zero, ma l'utile è minore o uguale a zero, l'ETR è posto pari al 24%.



4.e. Calcolo della Riduzione da attività economica rilevante (*Substance-based income exclusion*, SBIE)

La norma prevede un'esclusione dalla base imponibile a cui applicare l'imposizione integrativa il cui ammontare è commisurato alle spese per il personale e al valore delle immobilizzazioni materiali del sottogruppo italiano. In particolare, in base all'allegato B della norma, nell'esercizio 2024 si prevede un'esclusione corrispondente al 9,8% delle spese per il personale e dell'8% del valore delle immobilizzazioni. Tali percentuali di esclusione diminuiscono annualmente in base ai valori indicati puntualmente nell'allegato B, fino a raggiungere in entrambi i casi la percentuale del 5% applicabile per l'anno 2033 e successivi.

Ai fini del calcolo della *substance-based income exclusion* (SBIE) vengono considerati i valori di bilancio delle immobilizzazioni materiali e del costo del lavoro. Per quest'ultimo, qualora non fosse disponibile il bilancio dell'entità, il valore è desunto dalle Certificazioni Uniche.

4.f. Calcolo dell'imposta integrativa (top-up tax)

In presenza di un reddito netto rilevante positivo e di ETR inferiore al 15%, l'imposta integrativa è calcolata come illustrato nella formula seguente:

$$[\text{Reddito netto rilevante} - (\%Relief \times \text{Costo del lavoro}) - (\%Relief \times \text{Immobilizzazioni materiali})] * (15\% - ETR)$$

Negli altri casi non è dovuta alcuna imposta integrativa.

Le percentuali relative alla Riduzione da attività economica rilevante SBIE (“%Relief”) sono state applicate puntualmente per ogni anno considerato nella stima in base alle percentuali definite nell'allegato B al decreto legislativo di recepimento della direttiva. Ad esempio, per l'esercizio 2024 è stata applicata la percentuale del 9,8% alle spese per il personale e dell'8% alle immobilizzazioni materiali.

A valle del procedimento, sono poi stati individuati i gruppi per i quali risultava in una o più annualità, un'imposta integrativa nazionale (QDMTT) superiore ai 100 milioni di euro. Ai fini di un doppio controllo, per tali gruppi sono state analizzate puntualmente le note integrative e in diversi casi sono stati individuate ulteriori voci di utile che in base alla direttiva devono essere escluse dal calcolo del reddito rilevante, ma che non era stato possibile individuare specificamente dalle variabili di bilancio o di dichiarazione disponibili. In questi casi si è proceduto pertanto a una correzione ad hoc degli importi stimati.

Per minimizzare l'impatto della variabilità dei dati nelle diverse annualità e giungere a una stima più robusta e prudenziale, per ognuno dei gruppi inclusi nel dataset di analisi è stata presa in considerazione l'imposta integrativa media risultante nelle quattro annualità per cui è stato effettuato l'esercizio descritto (2018, 2019, 2020 e 2021).

Con riferimento alla proiezione delle stime effettuate, prudenzialmente si è ritenuto di non operare incrementi annuali dei microdati utilizzati con l'andamento previsto degli aggregati macroeconomici. Un'eventuale proiezione dei dati avrebbe dovuto infatti essere effettuata non solo su dati di utile di bilancio (al numeratore dell'ETR), con conseguenti effetti positivi sul gettito stimato negli anni futuri, ma anche sulle imposte rilevanti (al denominatore dell'ETR) e sulle due componenti della riduzione



da attività economica rilevante (SBIE), ossia le retribuzioni e le immobilizzazioni materiali, con conseguenti effetti negativi. Complessivamente, nel caso si fosse tenuto conto di tali proiezioni (comunque caratterizzate da incertezza) si sarebbe stimato un maggior gettito; pertanto, a fini prudenziali, la stima è stata effettuata a quadro macroeconomico invariato.

Inoltre, prudenzialmente, come già accennato nel punto 1, non sono stati considerati ulteriori effetti indiretti della norma legati all'evoluzione del contesto normativo internazionale. A tal proposito, infatti, si valuta che l'interazione della disciplina CFC (*Controlled Foreign Companies*) con le regole sulla tassazione minima globale, insieme alla diminuzione del *profit shifting*, determini complessivamente un maggior gettito, prudenzialmente non stimato. Infatti, se da un lato l'ipotesi al punto 2 di implementazione a livello mondiale di QDMTT potrebbe presumibilmente determinare minori entrate derivanti dalla tassazione CFC, dall'altro, le regole GloBE prevedono aggiustamenti al calcolo dell'ETR, volti ad assegnare imposte e reddito CFC alla giurisdizione di residenza della società controllata, che determinano una diminuzione dell'ETR e un conseguente potenziale incremento di gettito dell'imposta minima nazionale italiana, di cui non si è tenuto conto. Alla luce dell'incertezza che caratterizza il nuovo panorama internazionale, tale approccio metodologico risulta prudenziale e coerente con la scelta di non effettuare stime puntuali dell'IIR e degli effetti positivi derivanti dalla riduzione del *profit shifting*.

Infine, alla luce della circostanza che viene introdotta una riforma radicale della tassazione delle società multinazionali, non può escludersi che alcune multinazionali siano indotte ad adottare comportamenti diversi in Italia, decidendo di dichiarare una maggiore IRES per non essere costrette a dichiarare e versare la QDMTT. Infatti, le società potrebbero ritenere più opportuno sotto il profilo fiscale non utilizzare alcune agevolazioni fiscali che riducano la propria imposizione effettiva al di sotto del 15%, e, di conseguenza, potrebbero decidere di aumentare la propria IRES in modo da non collocarsi al di sotto della soglia suddetta (di fatto vi sarebbe un adeguamento spontaneo). Tuttavia, l'eventuale scelta di versare maggiore IRES, in luogo della QDMTT, genererebbe un lieve anticipo degli effetti della QDMTT, tenuto conto che le tempistiche di versamento dell'IRES sono anticipate rispetto a quelle della nuova QDMTT. Pertanto, a fini prudenziali, e considerando il lieve vantaggio in termini finanziari per le società di versare più tardi l'imposta nella forma di QDMTT, si stima che non vi sia un adeguamento in capo all'IRES, ma che tutto il maggior gettito affluisca all'erario direttamente tramite QDMTT.

5. Analisi di benchmarking – confronto con stime prodotte da organizzazioni internazionali, Paesi esteri e centri internazionali di ricerca

Nella proposta di direttiva, la Commissione Europea non ha elaborato una propria valutazione d'impatto delle nuove misure. Poiché i lavori della riforma della tassazione internazionale sono stati condotti dall'*Inclusive Framework on BEPS* in ambito OCSE/G20, il testo della proposta rimanda alla valutazione di impatto predisposta dal Segretariato OCSE e approvata dal *Working Party no. 2 on Tax Policy Analysis and Tax Statistics* dell'OCSE. Lo scopo della direttiva, infatti, è di mero recepimento delle regole di funzionamento della riforma già negoziate e approvate in un più ampio consesso internazionale.

Il 18 gennaio 2023 l'OCSE ha presentato gli ultimi aggiornamenti dell'*Impact Assessment* pubblicato ad ottobre 2020 nell'ambito dei lavori dell'*Inclusive framework* riguardanti l'Azione 1 del progetto BEPS. Le nuove stime, che tengono conto degli esiti finali del negoziato, indicano entrate aggiuntive a livello globale di circa 220 miliardi di dollari, pari al 9% del gettito globale delle imposte societarie (*Corporate Income Tax*, CIT). L'organizzazione non ha presentato stime disaggregate (per livello di reddito dei Paesi, per area geografica o per Paese).



Il 6 febbraio 2023 il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha pubblicato le proprie stime d'impatto, a seguito dell'introduzione delle regole GloBE, nel *Policy Paper No. 2023/001 "International Corporate Tax Reform"*. A livello globale è atteso un gettito aggiuntivo inferiore alla stima dell'OCSE: 139 miliardi di dollari, corrispondente al 5,7% del gettito CIT mondiale. Per effetto dell'introduzione della riforma, la riduzione dell'incentivo a ricorrere al *profit shifting* da parte delle multinazionali e la riduzione della competizione al ribasso delle aliquote societarie tra Stati potrebbero incrementare il gettito globale di un ulteriore 8,1%. Le simulazioni del FMI si basano su dati aggregati CbCR relativi all'anno 2017.

Ponendo invece attenzione a fonti che hanno fornito stime per Paese, L'EU Tax Observatory, basandosi su dati aggregati CbCR 2017, stima un maggior gettito per l'Italia di 800 milioni di euro, che si riduce a 560 milioni se si tiene conto del doppio conteggio dei dividendi nei dati CbCR.

Da notizie di stampa specializzata, la Francia stima 1 miliardo di euro di gettito aggiuntivo sul proprio bilancio derivante dal recepimento della direttiva. La Germania, il cui PIL è circa il doppio di quello dell'Italia, stima un gettito aggiuntivo sul proprio bilancio compreso tra 1,5 e 1,7 miliardi di euro.

6. Effetti finanziari

In base alle analisi e metodologie descritte nei paragrafi precedenti, si stimano gli effetti finanziari, riportati nella seguente tabella, derivanti dalle disposizioni sopra richiamate (e in particolare dall'art. 18), tenuto conto che la norma prevede il versamento dell'imposta minima nazionale (QDMTT) in due rate: il 90 per cento dell'importo è dovuto entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono; il versamento dell'importo residuo è effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la dichiarazione annuale relativa a tale esercizio.

Gettito stimato imposta minima nazionale (QDMTT)

Competenza economica:										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Multinazionali mature	0	326,1	329,6	333,2	336,9	340,7	350,7	361,2	372,4	383,8
Multinazionali nella prima fase di internazionalizzazione	0	97,1	98,2	99,3	100,3	101,4	104,2	107,0	109,8	112,6
Gruppi domestici	0	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,1	1,4
TOTALE	0	423,6	428,3	433,0	437,8	442,7	455,6	469,0	483,3	497,8
Cassa:										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Multinazionali mature	0	293,5	329,3	332,8	336,5	340,3	349,7	360,2	371,3	382,7
Multinazionali nella prima fase di internazionalizzazione	0	87,4	98,1	99,2	100,2	101,3	103,9	106,7	109,5	112,3
Gruppi domestici	0	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	1,1	1,4
TOTALE	0	381,3	427,9	432,5	437,3	442,2	454,3	467,7	481,9	496,4

Dati in milioni di euro



Da ultimo, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha già avviato le attività di analisi propedeutiche alla concreta implementazione della normativa in oggetto, di attuazione della Direttiva, che, da un punto di vista strettamente tecnico-amministrativo, sarà possibile attuare a risorse vigenti.

Titolo III

Disposizioni finanziarie

Art. 61 - Disposizioni finanziarie

Prevede che sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Si prevede, inoltre, che agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.

Art. 62 – Entrata in vigore

L'articolo in esame stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111 con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, ed in particolare l'articolo 3, recante i principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale;

Viste, in particolare, le lettere c), d) e f) del citato articolo 3 relative, rispettivamente, alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione per renderla coerente con le prassi internazionali, con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, alla introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito ad una maggiore competitività sul piano internazionale e alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate;

Vista la lettera e) del citato articolo 3, concernente il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:

1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;

2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

Visto, altresì, l'articolo 9, comma 1, ed in particolare, le lettere g), h) e i) della citata legge n. 111 del 2023 aventi la finalità di creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato, nonché semplificare il sistema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno allo scopo di favorirne lo sviluppo economico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del ...;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana



il seguente decreto legislativo:



Titolo I

Disposizioni in materia di fiscalità internazionale

Capo I

Disposizioni in materia di determinazione della residenza fiscale

Art. 1

(Residenza delle persone fisiche)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente."

Art. 2

(Residenza delle società e degli enti)

1. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.";

b) nell'alinea del comma 5-bis le parole: "Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di



controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa" sono sostituite dalle parole: "Salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa".

Capo II

Altre disposizioni in materia di fiscalità internazionale

Art. 3

(Semplificazione della disciplina delle società estere controllate)

1. All'articolo 167 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti siano assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;"

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a) rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'Allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente. Ai fini del precedente periodo, l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'articolo 12 del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, rileva in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente. 4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per l'imposta sostitutiva ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo



triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b).

4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si applicano a condizione che i bilanci di esercizio siano oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.”.

Art. 4

(Disposizione quadro per incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato)

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato gli incentivi di natura fiscale sono riconosciuti esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) se autorizzati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

b) se previsti nel rispetto delle condizioni di cui al capo I e II, nonché delle condizioni delle specifiche categorie di aiuto di cui al capo III, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

c) se previsti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli incentivi fiscali previsti all'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 5

(Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati)

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:



- a) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni;
- b) l'attività lavorativa viene svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all'estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo;
- c) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano;
- d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi. Qualora la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno cinque anni il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

3. I cittadini italiani possono accedere ai benefici fiscali previsti dal presente articolo se, per il triennio di cui al comma 1, lettera a), sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

Art. 6

(Trasferimento in Italia di attività economiche)

1. Al fine di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, i redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività



produttive per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.

2. Non sono incluse tra le attività di cui al comma 1 quelle esercitate nel territorio dello Stato nei ventiquattro mesi antecedenti il loro trasferimento.

3. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al comma 1, il contribuente è tenuto a mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 viene meno se nei cinque periodi d'imposta, ovvero dieci se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, successivi alla scadenza del regime di agevolazione il beneficiario trasferisce fuori del territorio dello Stato, anche parzialmente, le attività oggetto del precedente trasferimento e l'Amministrazione finanziaria recupera nei suoi confronti, con gli interessi, le imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale è decaduto.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 7

(Decorrenza)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del presente decreto.



Titolo II

Recepimento della direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale

CAPO I Disposizioni generali

Art. 8 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si applicano le definizioni contenute nell'Allegato A.

Art. 9 (Oggetto)

1. Al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, secondo l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE adottate il 14 dicembre 2021 "Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)" e alle disposizioni della Direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, è istituita una imposizione integrativa prelevata attraverso:

a) l'imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;

b) l'imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;

c) l'imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.

2. Ogni esercizio costituisce un autonomo periodo di imposta.

3. Le disposizioni del presente Titolo sono interpretate ed applicate tenendo conto del Commentario alle regole OCSE adottate l'11 marzo 2022 "Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)", e successive modificazioni, e delle Guide Amministrative previste nell'articolo 8.3 delle suddette regole OCSE. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario, delle Guide Amministrative e del loro aggiornamento. Il Dipartimento delle finanze emana apposite direttive interpretative secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103.



4. Quando non diversamente disposto o quando il contesto non richiede diversamente, i termini ed i concetti contabili utilizzati nel presente Titolo sono da interpretare in modo coerente con il significato loro attribuito nei principi contabili conformi o autorizzati.

Art. 10
(Ambito applicativo)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui all'articolo 11, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.

2. Se uno o più dei quattro esercizi di cui al comma 1 ha durata inferiore o superiore a dodici mesi, la soglia dei ricavi di cui al medesimo comma è determinata in proporzione per ciascuno esercizio.

3. Il gruppo formato da imprese neocostituite che non dispone di bilanci consolidati relativi ad esercizi precedenti applica le disposizioni del presente Titolo a partire dal terzo esercizio se raggiunge la soglia di ricavi di cui al comma 1 nei due esercizi precedenti.

4. La soglia di ricavi di cui al comma 1 si calcola secondo le disposizioni previste all'articolo 40 per le operazioni ivi indicate.

5. Se i ricavi risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo sono espressi in valuta di presentazione diversa dall'euro, la soglia di cui al comma 1 è verificata convertendo i ricavi di ogni esercizio considerato al tasso di cambio medio del mese di dicembre dell'esercizio immediatamente precedente. Il tasso di cambio medio è determinato in base alle quotazioni pubblicate dalla Banca Centrale Europea o, qualora la Banca Centrale Europea non pubblichi il tasso di cambio in euro della valuta di un Paese, dalla Banca Centrale del Paese.

Art. 11
(Entità escluse)

1. L'imposizione integrativa non si applica:

a) all'entità che si qualifica come:

- 1) entità statale
- 2) organizzazione internazionale;
- 3) organizzazione senza scopo di lucro;
- 4) fondo pensione;
- 5) fondo di investimento che è una controllante capogruppo o un veicolo di investimento immobiliare che è una controllante capogruppo; ovvero

b) all'entità il cui valore è detenuto per almeno il 95 per cento da una o più entità di cui alla lettera a), direttamente ovvero indirettamente, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo, attraverso uno o più entità escluse, con l'eccezione delle entità di servizi pensionistici, e che alternativamente o congiuntamente:

1) operi esclusivamente o almeno al 90 per cento per detenere attività o investire fondi a beneficio di una o più entità di cui alla lettera a);

2) svolga esclusivamente attività ausiliarie a quelle eseguite da una o più entità di cui alla lettera a);



c) all'entità il cui valore è detenuto per almeno l'85 per cento da una o più entità indicate alla lettera a), direttamente ovvero indirettamente, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo, attraverso una o più entità escluse, con l'eccezione delle entità di servizi pensionistici, a condizione che il suo reddito sia costituito per almeno il 90 per cento da dividendi o da plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c).

2. Ai fini del comma 1, lettere b) e c) le attività dell'entità sono valutate tenendo conto anche di quelle svolte per il tramite di stabili organizzazioni. Se una entità soddisfa la definizione di entità esclusa ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'imposizione integrativa non si applica alla entità nel suo complesso, incluse le sue stabili organizzazioni.

3. In deroga al comma 1, l'impresa dichiarante può scegliere, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, di non considerare come soggetti esclusi quelli indicati alle lettere b) e c) del comma 1.

Art. 12

(Criteri di localizzazione di un'impresa)

1. Ai fini del presente Titolo, un'impresa, diversa da una entità trasparente, si considera localizzata nel Paese dove è residente ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del criterio di ubicazione della sede dell'amministrazione, del luogo di costituzione o di criteri analoghi. Qualora, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del precedente periodo, l'impresa non risulti localizzata in nessun Paese, essa si considera localizzata dove la stessa è stata costituita.

2. Un'entità trasparente è apolide a meno che non sia una controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale ovvero sia assoggettata ad imposta minima integrativa, o imposta minima integrativa equivalente, ai sensi degli articoli 13,14 e 15. In tali casi, l'entità trasparente si considera localizzata, rispettivamente, nel Paese in cui è stata costituita o dove è assoggettata a tale imposta. Le entità trasparenti costituite in base alle leggi dello Stato italiano che sono controllanti si considerano localizzate nel territorio dello Stato italiano.

3. Una stabile organizzazione di cui all'Allegato A, numero 52, lettera a), si considera localizzata nel Paese in cui è riconosciuta come stabile organizzazione ed è ivi assoggettata ad imposizione in conformità alle previsioni di una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Una stabile organizzazione di cui all'Allegato A, numero 52, lettera b), si considera localizzata nel Paese che assoggetta ad imposizione il suo reddito netto in considerazione della sua presenza commerciale. Una stabile organizzazione di cui all'Allegato A, numero 52, lettera c), si considera localizzata nel Paese in cui è ubicata. Una stabile organizzazione di cui all'Allegato A, numero 52, lettera d), è considerata apolide.

4. Se una impresa si considera localizzata in due Paesi, tra i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, la stessa si considera localizzata nel Paese in cui è considerata essere residente ai sensi di tale convenzione. Qualora ai fini di accertare la residenza in base alla convenzione sia necessario un accordo tra le autorità competenti dei due Paesi e tale accordo non è stato raggiunto, si applicano le disposizioni del comma 5. Qualora in base alla citata convenzione una impresa sia considerata residente in entrambi i Paesi e non risulti applicabile un metodo per evitare la doppia imposizione ivi previsto, si applicano le disposizioni del comma 5.



5. Se un'impresa si considera localizzata in due Paesi e tra essi non è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, tale impresa si considera localizzata dove, per il medesimo periodo d'imposta, è dovuto il maggiore importo di imposte rilevanti di cui all'articolo 27. Al fine di determinare l'importo più elevato, non si considerano le imposte rilevanti dovute in virtù di un regime fiscale delle società controllate estere. Nel caso in cui l'importo di imposte rilevanti dovuto in entrambi i Paesi fosse identico o pari a zero, l'impresa si considera localizzata nel Paese in cui è maggiore la riduzione del reddito da attività economica sostanziale di cui all'articolo 35. Nel caso in cui l'importo di tale riduzione relativo ad entrambi i Paesi fosse eguale o pari a zero, l'impresa si considera una entità apolide. Se l'impresa è la controllante capogruppo, le disposizioni del precedente periodo non trovano applicazione ed essa si considera localizzata nel Paese in cui la stessa è stata costituita.

6. Se per effetto dell'applicazione dei commi 4 e 5 una controllante si considera localizzata in un Paese che non applica una imposta minima integrativa equivalente, essa si considera localizzata nell'altro Paese a condizione che esso applichi una imposta minima integrativa equivalente e che la stessa possa trovare applicazione ai sensi della pertinente convenzione per evitare le doppie imposizioni.

7. Se nel corso di un esercizio un'impresa cambia la propria localizzazione, essa si considera localizzata nel Paese individuato per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo alla data di inizio dello stesso.

CAPO II

Imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale

Art. 13

(Applicazione dell'imposta minima integrativa alla controllante capogruppo)

1. La controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, per quell'esercizio deve versare l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita, relativa a tali imprese a bassa imposizione.

2. La controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione deve versare l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo dell'imposizione integrativa ad essa attribuita relativa alle imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.

Art. 14

(Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti intermedie)

1. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta



minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione.

2. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione ed è direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione qualora con riferimento al medesimo esercizio:

- a) la controllante capogruppo è soggetta ad una imposta minima integrativa equivalente; o
- b) una altra partecipante intermedia ovunque localizzata detiene una partecipazione di controllo, diretta o indiretta, nella partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano ed è soggetta ad una imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente.

4. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo che è una entità esclusa, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa relativa a tali imprese a bassa imposizione.

5. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione ed è direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo che è una entità esclusa deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non trovano applicazione qualora per tale esercizio un'altra partecipante intermedia è soggetta ad una imposta minima integrativa, o ad un'imposta minima integrativa equivalente, e detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nella partecipante intermedia ivi indicata localizzata nel territorio dello Stato italiano.

Art. 15

(Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti parzialmente possedute)

1. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione.

2. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad



imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione se, con riferimento al medesimo esercizio, un'altra partecipante parzialmente posseduta ovunque localizzata e soggetta ad una imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente, detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione totalitaria nella partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato.

Art. 16

(Attribuzione dell'imposta minima integrativa)

1. L'imposta minima integrativa dovuta in un esercizio da una controllante per un'impresa a bassa imposizione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'articolo 14, commi 1 e 4, dell'articolo 15, comma 1 corrisponde all'importo dell'imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tale impresa a bassa imposizione, determinata moltiplicando l'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 34, per la sua quota di attribuzione come definita al comma 2.

2. La quota di attribuzione alla controllante dell'imposizione integrativa relativa ad un'impresa a bassa imposizione è pari, in ogni esercizio, al reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo, diviso per il reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione.

3. L'importo del reddito rilevante attribuibile alle partecipazioni in un'impresa a bassa imposizione detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo è l'importo che sarebbe stato considerato come attribuibile a tali soggetti in base a principi contabili conformi utilizzati nel bilancio consolidato della controllante capogruppo se l'utile netto dell'impresa a bassa imposizione fosse uguale al suo reddito rilevante e:

- a) la controllante avesse redatto il bilancio consolidato conformemente a tale principio contabile («bilancio consolidato ipotetico»);
- b) la controllante detenesse una partecipazione di controllo nell'impresa a bassa imposizione di modo che tutte le componenti positive e negative di reddito dell'impresa a bassa imposizione dovrebbero essere consolidate voce per voce con quelle della controllante nel bilancio consolidato ipotetico;
- c) tutti i redditi rilevanti dell'impresa a bassa imposizione fossero riferibili a operazioni con soggetti non appartenenti al gruppo;
- d) tutte le partecipazioni non detenute direttamente o indirettamente dalla controllante fossero detenute da soggetti non appartenenti al gruppo.

4. Nell'esercizio, in aggiunta agli importi attribuiti alla controllante ai sensi del comma 1, è dovuta dalla controllante ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'articolo 14, commi 2 e 5, dell'articolo 15, comma 2:

- a) l'imposta minima integrativa pari all'intero importo di imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 34 relativa a tale controllante;
- b) l'imposta minima integrativa relativa alle imprese a bassa imposizione, facenti parte del gruppo e localizzate nel territorio dello Stato italiano, corrispondente all'imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad ogni impresa a bassa imposizione determinata moltiplicando l'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 34 per la sua quota di attribuzione come definita nel comma 2.



Art. 17

(Scomputo dell'imposta minima integrativa)

1. Se una controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene indirettamente una partecipazione in un'impresa a bassa imposizione attraverso una partecipante intermedia che, per l'esercizio, è soggetta ad un'imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente rispetto a tale impresa a bassa imposizione, l'imposizione integrativa attribuita alla controllante relativa a tale impresa a bassa imposizione ai sensi degli articoli 13, 14, e 15 è ridotta in misura pari alla porzione di detta imposizione integrativa che è attribuita alla partecipante intermedia.

2. Se una controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene indirettamente una partecipazione in un'impresa a bassa imposizione attraverso una partecipante parzialmente posseduta che, per l'esercizio, è soggetta ad un'imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente rispetto a tale impresa a bassa imposizione, l'imposizione integrativa attribuita alla controllante relativa a tale impresa a bassa imposizione ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 è ridotta in misura pari alla porzione di detta imposizione integrativa che è attribuita alla partecipante parzialmente posseduta.

Art. 18

(Imposta minima nazionale)

1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, determinata ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 38 o dell'articolo 43, in quanto compatibili, relativa alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e alle entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano è inferiore alla aliquota minima di imposta, è dovuta una imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entità. Ai fini dell'imposta minima nazionale, da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano da parte di qualsiasi controllante del gruppo multinazionale o nazionale:

- a) si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, incluse quelle dell'articolo 36 e dell'articolo 39 e le definizioni contenute nell'Allegato A, nel rispetto di quanto indicato nei commi che seguono ed avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese ed entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano;
- b) non si tiene conto, in relazione ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 31, delle imposte rilevanti dovute in altri Paesi da un'impresa proprietaria e da una casa madre ivi localizzate relativamente ad imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'imposizione integrativa relativa a tutte le imprese ed entità localizzate nel territorio dello Stato italiano in un esercizio è pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'articolo 36.

2. Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e l'importo dell'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei bilanci o rendiconti redatti in conformità ai principi contabili da queste adottati in ottemperanza alla normativa fiscale o societaria italiana oppure sulla base dei bilanci o rendiconti soggetti a revisione contabile esterna qualora questi siano redatti in conformità a tali principi contabili sebbene la normativa fiscale o societaria italiana non le obblighi ad adottarli.



3. Se una o più imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2 o redigono il bilancio o rendiconto avendo a riferimento un esercizio differente da quello del bilancio consolidato del gruppo, il profitto eccedente e l'imposta minima nazionale sono calcolati sulla base dei principi contabili adottati nel bilancio consolidato predisposto dalla controllante capogruppo in conformità all'articolo 22, comma 1, secondo periodo o dei principi contabili adottati in conformità all'articolo 22, comma 2.

4. Nei casi di cui al comma 2, se tutte le imprese o le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, le disposizioni del presente articolo sono applicate utilizzando importi denominati in euro. Viceversa, se non tutte le imprese o le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano adottano l'euro come valuta funzionale, l'impresa dichiarante può esercitare un'opzione quinquennale per scegliere di effettuare i calcoli dell'imposta minima nazionale in relazione a tutte le imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano utilizzando la valuta di presentazione del bilancio consolidato oppure l'euro. Le suddette imprese o entità a controllo congiunto che utilizzano una diversa valuta funzionale rispetto a quella prescelta operano la conversione sulla base delle regole di conversione valutaria previste nel principio contabile adottato ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

5. Nei casi di cui al comma 3, le disposizioni del presente articolo sono applicate utilizzando gli importi denominati nella valuta di presentazione del bilancio consolidato.

6. Se l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente è stata calcolata, per l'esercizio, sulla base dei principi contabili conformi adottati dalla controllante capogruppo ovvero dei principi contabili internazionali, l'imposizione integrativa calcolata ai sensi dell'articolo 34 si assume pari a zero.

7. Ai fini dell'imposta minima nazionale, non si applicano le esclusioni previste nell'articolo 56 per i gruppi multinazionali o nazionali di imprese.

8. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entità di investimento, e le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa localizzata in Italia quale responsabile dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1 e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano.

9. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e versate a fronte del riaddebito dell'imposta minima nazionale di cui al comma 1 effettuato tra le imprese e entità a controllo congiunto.

10. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo.

Articolo 19

(Applicazione dell'imposta minima suppletiva)

1. Nel caso in cui la controllante capogruppo sia localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente ovvero è una entità esclusa, tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, sono tra loro solidalmente e



congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 21.

2. Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1 e può stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano.

3. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1.

Art. 20

(Applicazione dell'imposta minima suppletiva nel Paese della controllante capogruppo)

1. Nel caso in cui la controllante capogruppo sia localizzata in un Paese terzo a bassa imposizione, tutte le imprese del gruppo localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, dell'importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 21.

2. Le disposizioni del comma 1 non trovano applicazione se la controllante capogruppo è soggetta ad una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a sé stessa ed alle sue imprese a bassa imposizione localizzate nel suo Paese di localizzazione.

3. Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1 e può stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio italiano.

4. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1.

Art. 21

(Calcolo e imputazione dell'imposta minima suppletiva)

1. L'imposta minima suppletiva attribuita allo Stato italiano si determina moltiplicando l'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, calcolata ai sensi del comma 2, per la percentuale di sua pertinenza, determinata ai sensi del comma 5.

2. L'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva, relativo ad un dato esercizio, è pari alla somma della imposizione integrativa relativa a ciascuna delle imprese del gruppo multinazionale dovuta per il medesimo esercizio ai sensi dell'articolo 34, tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. L'importo della imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa a bassa imposizione è pari a zero se, nell'esercizio, tutte le partecipazioni della controllante capogruppo in tale impresa sono detenute direttamente o indirettamente per il tramite di una o più controllanti che sono localizzate in Paesi che applicano una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a detta impresa a bassa imposizione per il medesimo esercizio.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'importo dell'imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa a bassa imposizione è ridotto in misura pari all'importo dell'imposizione integrativa



dovuta da una controllante che, con riferimento ad essa, applica un'imposta minima integrativa equivalente.

5. La percentuale dell'imposta minima suppletiva imputabile allo Stato italiano calcolata con riferimento ad un dato esercizio e in relazione ad un gruppo multinazionale è pari al 50 per cento della somma dei seguenti rapporti:

- a) numero dei dipendenti impiegati da tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per il numero dei dipendenti complessivamente impiegati da tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate in Paesi in cui è in vigore una imposta minima suppletiva equivalente;
- b) il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate nello Stato italiano diviso per il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale localizzate in Paesi che applicano una imposta minima suppletiva equivalente.

6. Ai fini del calcolo di cui al comma 5:

- a) il numero dei dipendenti corrisponde al numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno, calcolati su base annua rispetto alle ore medie di un lavoratore a tempo pieno, impiegati da tutte le imprese localizzate nel Paese di pertinenza, comprensivi dei lavoratori che partecipano ordinariamente alle attività operative di queste ultime alle dipendenze di fornitori non appartenenti al gruppo multinazionale;
- b) ad una stabile organizzazione sono attribuiti i lavoratori dipendenti il cui costo è contabilizzato nel suo conto economico in conformità alle disposizioni dell'articolo 25, comma 1 e comma 2. I dipendenti che sono attribuiti alla stabile organizzazione in conformità al precedente periodo non rilevano ai fini del computo dei lavoratori dipendenti relativo al Paese di localizzazione della casa madre;
- c) ad una stabile organizzazione sono attribuiti i beni tangibili che sono rilevati nello stato patrimoniale ad essa relativo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 25, comma 1 e comma 2. I beni tangibili che sono attribuiti alla stabile organizzazione in conformità al precedente periodo non rilevano ai fini del computo del valore contabile netto dei beni tangibili relativo al Paese di localizzazione della casa madre;
- d) i beni tangibili comprendono quelli di tutte le imprese localizzate nel Paese di pertinenza ad eccezione delle disponibilità liquide o attivi equivalenti e delle immobilizzazioni immateriali o finanziarie;
- e) il numero dei dipendenti ed il valore contabile netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e detenute da una entità di investimento non sono presi in considerazione;
- f) il numero dei dipendenti ed il valore contabile netto dei beni tangibili rispettivamente impiegati e detenute da una entità trasparente sono irrilevanti salvo che essi siano attribuiti ad una stabile organizzazione ovvero, in assenza di una stabile organizzazione, alle imprese localizzate nel suo Paese di costituzione.

7. In deroga a quanto previsto al comma 5, la percentuale dell'imposta minima suppletiva relativa a un gruppo multinazionale, imputabile ad un Paese e riferita ad un determinato esercizio è pari a zero se in detto Paese l'imposta di sua pertinenza relativa ad un esercizio precedente non abbia generato, per il suo intero ammontare, un onere fiscale supplementare esigibile sulle imprese del gruppo ivi localizzate. In tal caso, il numero dei dipendenti ed il valore contabile netto dei beni tangibili delle imprese del gruppo ivi localizzate sono esclusi ai fini del calcolo indicato al comma 5.

8. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 se, conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, in un esercizio, la percentuale di imposta suppletiva relativa a un gruppo multinazionale imputabile a tutti i Paesi in cui sono localizzate le sue imprese è pari a zero.



9. Su opzione dell'impresa dichiarante, per gli esercizi di durata non superiore a dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026, l'imposta minima suppletiva dovuta in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo è pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito delle società con un'aliquota nominale pari o superiore al 20 per cento.

CAPO III **Determinazione del reddito o perdita rilevante**

Art. 22

(Procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante)

1. Il reddito o perdita rilevante di un'impresa si determina apportando all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli da 23 a 26. Ai fini del precedente periodo, l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio corrisponde al risultato contabile netto dell'impresa di detto esercizio, calcolato in conformità ai principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato, prima delle rettifiche da consolidamento.

2. Qualora non sia ragionevolmente possibile determinare in modo accurato l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio dell'impresa secondo principi contabili conformi ovvero principi contabili autorizzati, utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, l'utile o perdita contabile netta dell'impresa nell'esercizio può essere determinata sulla base di altri principi contabili conformi ovvero principi contabili autorizzati a condizione che:

- a) il bilancio dell'impresa sia effettivamente predisposto in conformità a tali altri principi contabili;
- b) le informazioni riportate nel bilancio siano affidabili;
- c) l'uso di tali altri principi non determina differenze permanenti di valore superiore complessivamente ad un milione di euro rispetto ai valori che si sarebbero determinati se l'impresa avesse utilizzato i medesimi principi contabili della controllante capogruppo ai fini della preparazione del bilancio consolidato. Laddove le differenze permanenti risultino di valore superiore in aggregato ad un milione di euro, le operazioni di gestione o l'insieme delle operazioni di gestione che le hanno determinate debbono essere computate conformemente ai principi contabili adottati dalla controllante capogruppo ai fini della preparazione del bilancio consolidato.

3. Se la controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato sulla base dei principi contabili conformi, come indicato nell'Allegato A, numero 3), lettera c), è tenuta a rimuovere le distorsioni competitive rilevanti.

4. Se la controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato ai sensi dell'Allegato A numero 3), lettere a), b) e c), il bilancio consolidato di cui alla lettera d) del medesimo numero 3) è quello che sarebbe stato predisposto dalla controllante capogruppo utilizzando i principi contabili conformi ovvero principi contabili autorizzati a condizione, in tale ultimo caso, che siano rimosse eventuali distorsioni competitive rilevanti.



5. Se l'applicazione di un principio, o di una sua procedura specifica, nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati determina l'emersione di una distorsione competitiva rilevante, tutti i pertinenti fatti di gestione devono essere rilevati in conformità ai principi contabili internazionali.

Art. 23

(Variazioni per il calcolo del reddito o perdita rilevante)

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a) «onere fiscale netto» indica, per un dato esercizio, la somma algebrica dei seguenti addendi:

- 1) ogni imposta rilevante contabilizzata come onere dell'esercizio e ogni imposta rilevante corrente e differita contabilizzata nella voce "imposte dell'esercizio" o equivalente, compresa ogni imposta rilevante relativa ad elementi di reddito che sono esclusi dal reddito o dalla perdita rilevante;
- 2) ogni imposta anticipata relativa a perdite, ai fini delle imposte rilevanti, registrata nell'esercizio;
- 3) ogni imposta minima nazionale o imposta minima nazionale equivalente contabilizzata come onere dell'esercizio;
- 4) ogni imposta contabilizzata come onere dell'esercizio e che risulta dovuta ai sensi del presente Titolo, della Direttiva o di altre disposizioni normative, anche estere, finalizzate alla implementazione delle regole OCSE;
- 5) ogni imposta accreditabile non rilevante contabilizzata come onere dell'esercizio;

b) «dividendo escluso» indica il dividendo o altra distribuzione percepita o maturata in relazione a una partecipazione diversa da quella:

- 1) detenuta dal gruppo in un'entità che attribuisce un diritto inferiore al 10 per cento degli utili, del capitale o delle riserve, o dei diritti di voto di tale entità alla data della distribuzione o della cessione (ossia una «partecipazione di portafoglio») e in cui l'impresa che riceve o matura il dividendo o altra distribuzione detiene la proprietà economica da meno di un anno rispetto alla data della distribuzione;
- 2) in un'entità d'investimento o un'entità assicurativa di investimento soggetta all'opzione prevista all'articolo 50;

c) «plusvalenze o minusvalenze escluse su partecipazioni» indica gli utili e le perdite netti contabilizzati da un'impresa e relative a:

- 1) utili e perdite conseguenti alle variazioni del fair value di una partecipazione diversa da una partecipazione di portafoglio;
- 2) utili o perdite relative a partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- 3) utili e perdite conseguenti all'alienazione di una partecipazione diversa da una partecipazione di portafoglio;

d) «utile o perdita netta imponibile da rivalutazione» indica, per un dato esercizio, il valore netto positivo o negativo, aumentato o diminuito dalle relative imposte rilevanti, conseguente all'applicazione di un principio contabile che, con riferimento agli immobili, impianti ed attrezzature:

- 1) prevede l'effettuazione di aggiustamenti periodici del loro valore contabile per adeguarlo al loro fair value;
- 2) prevede la registrazione delle variazioni di valore nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;



3) non prevede la successiva contabilizzazione a conto economico di un utile o di una perdita già registrata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;

e) «utili o perdite asimmetrici su cambi esteri» indica gli utili o perdite su valute estere maturati o realizzati da un'impresa che ha una valuta fiscale funzionale differente dalla valuta contabile funzionale e che sono:

1) inclusi nella determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti di una impresa ma non nel suo utile o perdita contabile netti dell'esercizio e che sono generati dalle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta contabile funzionale e la valuta fiscale funzionale;

2) inclusi nella determinazione dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio di un'impresa ma non nel suo reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti e che è generata dalle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta contabile funzionale e la valuta fiscale funzionale;

3) incluse nella determinazione dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio di un'impresa ma non nel suo reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti e che è generata dalle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta terza e la valuta contabile funzionale;

4) relative alle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta terza e la valuta fiscale funzionale a prescindere dalla circostanza che il relativo utile o perdita su cambi abbia concorso a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti di un'impresa. Ai fini dei precedenti numeri da 1) a 4), la valuta fiscale funzionale è la valuta funzionale utilizzata per determinare il reddito imponibile o la perdita dell'impresa ai fini della determinazione di un'imposta rilevante nel Paese in cui la stessa è localizzata; la valuta contabile funzionale è la valuta funzionale utilizzata per determinare l'utile o perdita contabile netta dell'impresa; una valuta terza è una valuta diversa dalla valuta fiscale funzionale e dalla valuta contabile funzionale;

f) «oneri illeciti e sanzioni non deducibili» indica le spese e i costi sostenuti da un'impresa di natura illecita di qualsiasi importo o riferibili a sanzioni di importo pari o superiore a cinquantamila euro ovvero ad una somma equivalente denominata nella valuta contabile funzionale, se diversa dall'euro;

g) «errori relativi ad esercizi precedenti e cambiamenti di principi contabili»: ogni variazione del patrimonio netto di un'impresa all'inizio dell'esercizio attribuibile a:

1) la correzione di un errore nella determinazione del risultato di un esercizio precedente che ha inciso su ricavi o costi che possono essere inclusi nel calcolo del reddito o perdita rilevante del medesimo periodo, salva l'applicazione dell'articolo 32 nella misura in cui la correzione di un errore abbia comportato una diminuzione significativa delle imposte rilevanti;

2) un cambiamento nei principi contabili o nelle scelte di politiche contabili che ha inciso sulla determinazione del reddito o perdita rilevante;

h) «oneri pensionistici maturati» indica la differenza tra l'importo degli oneri pensionistici di competenza che hanno concorso a formare l'utile o perdita contabile netta di un esercizio e l'importo degli oneri pensionistici effettivamente corrisposti ad un fondo pensione nel corso di tale esercizio.

2. Il reddito o la perdita rilevante di un'impresa è pari all'importo del suo utile o perdita contabile netta, rettificato per tener conto delle seguenti variazioni:

- a) onere fiscale netto;
- b) dividendi esclusi;
- c) plusvalenze o minusvalenze escluse su partecipazioni;
- d) utile o perdita netta imponibile da rivalutazione;



- e) plusvalenze e minusvalenze da trasferimento di attività e passività escluse ai sensi dell'articolo 42;
- f) utili o perdite asimmetrici su cambi esteri;
- g) oneri illeciti e sanzioni non deducibili;
- h) errori e cambiamenti nei principi contabili;
- i) oneri pensionistici maturati.

3. Al fine di determinare il reddito o la perdita rilevante, su opzione esercitata dall'impresa dichiarante, si utilizza il valore fiscale dell'onere per pagamenti basati su azioni in luogo del relativo valore contabile. L'opzione è esercitata in conformità a quanto previsto all'articolo 52, comma 1 ed è efficace per tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese e per cinque esercizi a partire da quello con riferimento al quale è stata esercitata. Nell'esercizio in cui l'opzione è revocata, limitatamente ai pagamenti basati su azioni non ancora effettuati, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante l'eccedenza positiva dell'importo complessivo del valore fiscale dell'onere per pagamenti basati su azioni che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante negli esercizi di vigenza dell'opzione rispetto al corrispondente importo complessivo del valore contabile di tale onere.

4. Qualora il diritto al pagamento basato su azioni non venga esercitato, il relativo onere contabile che ha ridotto il reddito o perdita rilevante dell'impresa nei precedenti esercizi concorre alla sua formazione nell'esercizio in cui il diritto si estingue. Nell'esercizio in cui l'opzione di cui al comma 3 è esercitata, limitatamente ai pagamenti basati su azioni non ancora effettuati, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante l'eccedenza positiva dell'importo complessivo del valore contabile dell'onere per pagamenti basati su azioni che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante negli esercizi precedenti rispetto al corrispondente importo complessivo del valore fiscale di tale onere che avrebbe assunto rilevanza in caso di esercizio dell'opzione stessa.

5. Le transazioni intercorse tra imprese localizzate in differenti Paesi sono oggetto di rilevazioni contabili speculari e per lo stesso importo e le relative componenti del reddito sono registrate secondo il principio di libera concorrenza ossia prendendo a riferimento le condizioni che sarebbero state pattuite tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili. Qualora le transazioni intercorse tra imprese che sono localizzate in differenti Paesi non siano state registrate nel rispetto dei criteri espressi nel precedente periodo l'importo del reddito o perdita rilevante dell'esercizio deve essere coerentemente rettificato. Qualora la perdita derivante dal trasferimento di un elemento dell'attivo patrimoniale tra due imprese localizzate nel medesimo Paese sia registrata per un valore differente da quello conseguente all'applicazione del principio di libera concorrenza, essa, se concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante, deve essere ricalcolata utilizzando tale principio di libera concorrenza.

6. Il valore nominale dei crediti d'imposta rimborsabili qualificati di cui all'Allegato A, numero 10), concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante nell'esercizio in cui matura il diritto al credito. Nel medesimo esercizio il valore nominale dei crediti d'imposta negoziabili di cui all'Allegato A, numero 7), concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante per il titolare originario. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, con riferimento ai crediti di imposta conseguiti in ragione dell'acquisto o della realizzazione di una immobilizzazione, il valore dei suddetti crediti d'imposta concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante nel rispetto di quanto registrato nell'utile o perdita dell'impresa qualora essa adotti una politica contabile che prevede alternativamente che il valore del credito sia portato a riduzione del costo della immobilizzazione cui si riferisce ovvero che il beneficio correlato alla concessione del credito sia imputato a conto economico e sia rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi o tecniche analoghe. Se il titolare originario trasferisce il credito d'imposta negoziabile entro



il quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio con riferimento al quale il credito è stato concesso, il valore nominale del credito che ha concorso alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi del secondo periodo deve essere sostituito con il prezzo di trasferimento del credito. Se la cessione avviene dopo la suddetta data, la differenza tra il valore nominale del credito residuo ed il suo prezzo di trasferimento concorre a determinare il reddito o perdita rilevante nell'esercizio di trasferimento. Nel caso in cui la cessione riguardi un credito disciplinato ai sensi del terzo periodo, la differenza tra il valore nominale del credito ed il suo prezzo di trasferimento concorre a determinare il reddito o perdita rilevante in proporzione alla restante vita utile dell'immobilizzazione. Per il titolare successivo, i crediti d'imposta negoziabili concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante in misura pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto e nella proporzione con cui il credito d'imposta è utilizzato per compensare le imposte rilevanti. Nel caso in cui il titolare successivo venda un credito d'imposta negoziabile, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale residuo del credito ridotto della quota di utile relativa alla originaria operazione di acquisto che non ha concorso a determinare il reddito o perdita rilevante in un precedente esercizio. Se tutto o parte di un credito d'imposta negoziabile disciplinato nel terzo periodo scade senza essere stato utilizzato, tale valore concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante del titolare originario o del titolare successivo nell'esercizio in cui il credito è scaduto. Se tutto o parte di un credito d'imposta negoziabile, diverso da quello disciplinato nel terzo periodo, scade senza essere stato utilizzato, il suo valore nominale ridotto in misura pari alla quota di utile relativa all'operazione originaria di acquisto che non ha concorso a determinare il reddito o perdita rilevante in un precedente esercizio, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante del titolare originario o del titolare successivo nell'esercizio in cui il credito è scaduto. Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 28, comma 3, lettera f), ultimo periodo, i crediti d'imposta rimborsabili non qualificati di cui all'Allegato A, numero 9), i crediti d'imposta non negoziabili di cui all'Allegato A, numero 8), e gli altri crediti d'imposta di cui all'Allegato A, numero 2), non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante.

7. Ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante, su opzione esercitata dall'impresa dichiarante, sono escluse le componenti positive e negative di reddito relative alle oscillazioni di valore delle attività e passività contabilizzate in base al criterio del fair value o dell'impairment nel bilancio consolidato; le corrispondenti componenti positive e negative di reddito relative alle medesime attività e passività rilevano solo nell'esercizio del realizzo. In caso di esercizio dell'opzione di cui al precedente periodo, il valore iniziale delle attività e passività da assumere ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante è rappresentato dal loro valore contabile registrato alla data più recente tra quella di acquisto dell'attività ovvero di assunzione della passività e quella del primo giorno dell'esercizio con riferimento al quale l'opzione è esercitata.

8. L'opzione del comma 7 è esercitata in conformità a quanto previsto all'articolo 52, comma 1, e si applica a tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese salvo che l'impresa dichiarante ne limiti l'efficacia ai soli beni tangibili detenuti dalle imprese o alle entità di investimento. Nell'esercizio in cui l'opzione è revocata, concorre alla formazione del reddito o perdita rilevante la differenza, misurata all'inizio dell'esercizio, tra il fair value delle attività e passività contabilizzato ed il loro valore residuo determinato in base al secondo periodo del comma 7.

9. Su opzione dell'impresa dichiarante, le imprese localizzate in un dato Paese possono, rettificando il reddito o perdita rilevante dell'esercizio di validità dell'opzione e dei quattro esercizi precedenti (quinquennio), ripartire la plusvalenza netta complessiva derivante dalla vendita di beni immobili nell'esercizio, ai sensi dei commi 10 e 11, e ricalcolare l'aliquota d'imposizione effettiva e l'imposizione integrativa dei precedenti quattro esercizi secondo quanto previsto nell'articolo 36, comma 1. La plusvalenza netta complessiva corrisponde al saldo positivo delle plusvalenze e delle minusvalenze da cessione di beni immobili situati nel medesimo Paese di tutte le imprese ivi localizzate per l'esercizio. L'opzione è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 2 in relazione a



tutte le imprese localizzate in un dato Paese e non si applica alle operazioni di cessione tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale o nazionale.

10. La plusvalenza netta complessiva di cui al comma 9 è compensata fino all'importo della minusvalenza netta complessiva di ciascuno dei quattro esercizi precedenti a partire dall'esercizio più risalente. La minusvalenza netta complessiva corrisponde al saldo negativo delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili situati nel medesimo Paese di tutte le imprese ivi localizzate in ciascun esercizio.

11. L'eventuale importo residuo della plusvalenza netta complessiva, non compensato dopo l'applicazione del comma 10, è ripartito uniformemente nel quinquennio ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese. In ciascuno dei suddetti cinque esercizi, la quota dell'importo residuo è ripartita in proporzione alla plusvalenza netta realizzata dalla singola impresa nell'esercizio di validità dell'opzione di cui al comma 9 rispetto alla plusvalenza netta complessiva realizzata nel medesimo esercizio da tutte le imprese che sono localizzate nel Paese nell'esercizio cui si riferisce la ripartizione. Se in un esercizio cui si riferisce la ripartizione nessuna impresa che ha concorso a formare la plusvalenza netta complessiva era localizzata nel Paese, la quota dell'importo residuo di pertinenza di quell'esercizio è utilizzata per rettificare in aumento, uniformemente, il reddito o perdita rilevante di ciascuna delle imprese del gruppo localizzate nel Paese in tale esercizio precedente.

12. Le imposte rilevanti relative alle plusvalenze o minusvalenze nette da cessioni di beni immobili di cui ai commi da 9 a 11, realizzate nell'esercizio di validità dell'opzione dalle imprese localizzate nel Paese, sono escluse dal calcolo delle imposte rilevanti rettificcate.

13. Ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante, su opzione esercitata dall'impresa dichiarante, si includono le plusvalenze e le minusvalenze su partecipazioni di cui al comma 2, lettera c) e si considerano le relative imposte correnti o differite ai sensi dell'articolo 28, comma 4, secondo periodo. L'opzione è effettuata in relazione alle imprese localizzate in un dato Paese secondo quanto previsto all'articolo 52, comma 1.

14. I costi relativi ad un accordo finanziario infragruppo sostenuti da un'impresa finanziata non concorrono alla formazione del suo reddito o perdita rilevante qualora:

- a) l'impresa finanziata risulti localizzata in un Paese a bassa imposizione o che sarebbe stata tale se non li avesse sostenuti;
- b) è ragionevole attendersi che, nel corso della durata attesa dell'accordo, tali componenti negative saranno incluse nel reddito o perdita rilevante dell'impresa finanziata senza tuttavia comportare un corrispondente incremento del reddito imponibile dell'impresa che ha concesso il finanziamento;
- c) il soggetto finanziatore è un'impresa localizzata in un Paese che non si considera a bassa imposizione o che non sarebbe stato tale laddove tale impresa non avesse registrato le componenti positive di reddito relativi all'accordo infragruppo.

15. La controllante capogruppo può scegliere, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 52, comma 1, per l'applicazione del trattamento contabile consolidato, ai fini della determinazione dell'importo netto del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel medesimo Paese e ivi soggette ad un regime di tassazione di gruppo. L'opzione di cui al precedente periodo comporta l'elisione di tutte le componenti positive e negative di reddito generate da operazioni intervenute tra le suddette imprese partecipanti nel Paese al regime di tassazione di gruppo. Nell'esercizio con riferimento al quale l'opzione di cui al primo periodo è stata esercitata e nell'esercizio con riferimento al quale essa è revocata, devono essere apportate le opportune modifiche al reddito o perdita rilevante delle imprese interessate al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di doppia inclusione ovvero di



doppia non inclusione delle componenti reddituali da considerare ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante.

16. Una compagnia assicurativa esclude dal calcolo del reddito o perdita rilevante qualsiasi importo addebitato agli assicurati per le imposte versate dalla stessa in relazione ai rendimenti spettanti ai suddetti assicurati. L'accredito o l'addebito a favore del titolare della polizza assicurativa del risultato economico, rispettivamente, positivo o negativo ad essa relativo concorre a formare il reddito o perdita rilevante di una compagnia assicurativa a condizione che detto risultato economico abbia concorso a determinare il suo utile o perdita contabile netta.

17. Ogni importo contabilizzato come riduzione del patrimonio netto di un'impresa che è espressione di distribuzioni corrisposte o dovute in relazione ad uno strumento finanziario emesso da tale impresa conformemente ai requisiti prudenziali di regolamentazione esistenti nel settore bancario o assicurativo, individuato come Additional Tier One Capital o Restricted Tier One Capital, costituisce un costo che concorre alla formazione del suo reddito o perdita rilevante. Specularmente, ogni importo contabilizzato come incremento del patrimonio netto di un'impresa che è espressione di distribuzioni ricevute o spettanti in relazione ad uno strumento finanziario individuato nel periodo precedente costituisce un provento che concorre alla formazione del suo reddito o perdita rilevante.

18. La correzione di errori e i cambiamenti nei principi contabili di cui al comma 2 lettera h), relativi ad elementi che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile di un precedente esercizio, rilevano ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante dell'esercizio in corso quando comportano un aumento delle imposte rilevanti o un loro decremento se è stata esercitata l'opzione prevista nell'articolo 32. Il decremento delle imposte rilevanti, diverso da quello del periodo precedente, collegato ad errori e cambiamenti nei principi contabili di cui al comma 2 lettera h) relativi ad un esercizio precedente rileva ai fini della determinazione del reddito o perdita rilevante del medesimo esercizio.

19. Ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante, all'utile o perdita contabile netta devono essere apportate le eventuali ulteriori variazioni in aumento e in diminuzione previste nel Capo VI e nel Capo VII.

Art. 24

(Utile derivante dal trasporto marittimo internazionale)

1. L'utile derivante dall'attività di trasporto marittimo internazionale e l'utile derivante dalle attività accessorie al trasporto marittimo internazionale conseguiti da un'impresa non concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante a condizione che la sede di direzione effettiva dell'impresa di trasporto marittimo che consegue tali utili sia ubicata nel Paese in cui la stessa impresa è localizzata. Ai fini del precedente periodo, per direzione effettiva si intende il luogo ove sono prese le decisioni strategiche o commerciali riguardanti le navi interessate al traffico internazionale.

2. Se la somma algebrica dell'utile o perdita da trasporto marittimo Internazionale e da attività accessorie è negativa, tale risultato negativo è escluso ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante.

3. Se l'utile complessivo da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale, conseguito dalle imprese del gruppo localizzate nel medesimo Paese, è superiore al 50 per cento dell'utile complessivo derivante dall'attività di trasporto marittimo internazionale dalle stesse conseguito, l'eccedenza concorre a formare il reddito o perdita rilevante.



4. I costi sostenuti da un'impresa direttamente derivanti dalle sue attività di trasporto marittimo internazionale e dalle attività a questo accessorie sono imputati alle rispettive attività alle quali afferiscono ai fini del calcolo dell'utile netto da trasporto marittimo internazionale e dell'utile netto da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale. I costi sostenuti da un'impresa che sono indirettamente inerenti alle attività indicate nel periodo precedente concorrono rispettivamente a formare l'utile netto da trasporto marittimo internazionale e l'utile netto da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale in misura pari al rapporto tra i ricavi ad esse relativi e i ricavi complessivi conseguiti dall'impresa.

5. I costi sostenuti da un'impresa che, ai sensi del comma 4, sono direttamente o indirettamente inerenti all'utile derivante dal trasporto marittimo internazionale e da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale non concorrono a formare il reddito o perdita rilevante.

Art. 25

(Reddito o perdita rilevante della stabile organizzazione)

1. L'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che risponde alla definizione di stabile organizzazione di cui all'Allegato A, numero 52) lettere a), b) e c) è il risultato emergente dal suo rendiconto sezionale predisposto secondo principi contabili conformi o autorizzati a condizione, in tale ultimo caso, che siano rimosse eventuali distorsioni competitive rilevanti. Se una stabile organizzazione non predispose un tale rendiconto, l'importo del suo utile o perdita contabile di esercizio è pari a quello che sarebbe stato registrato come tale qualora essa ne fosse stata obbligata ed avesse adottato i principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo per il bilancio consolidato.

2. Se l'impresa risponde alla definizione di stabile organizzazione di cui all'Allegato A, numero 52) lettere a) e b), il valore del suo utile o perdita contabile netta di esercizio è rettificato per tener conto delle sole componenti reddituali positive e negative ad essa riferibili in base alle disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere con il Paese di residenza della casa madre ovvero, in assenza di tale convenzione, in base alle pertinenti disposizioni interne del Paese in cui essa è localizzata, essendo a tali fini del tutto ininfluenza l'ammontare delle componenti positive e negative di reddito fiscalmente rilevanti. Se l'impresa risponde alla definizione di una stabile organizzazione di cui all'Allegato A, numero 52) lettera c), l'importo del suo utile o perdita contabile netta di esercizio è rettificato al fine di tener conto delle sole componenti reddituali positive e negative ad essa attribuibili in base all'articolo 7 del Modello OCSE.

3. Se l'impresa risponde alla definizione di stabile organizzazione di cui all'Allegato A, numero 52) lettera d) il valore del suo utile o perdita contabile netta di esercizio ricomprende unicamente le componenti positive di reddito che, e nella misura in cui, sono esentate nel Paese di localizzazione della casa madre e che sono attribuibili alle attività esercitate al di fuori di tale Paese nonché le componenti negative di reddito che, e nella misura in cui, non sono dedotte nel Paese di localizzazione della casa madre e che sono attribuibili alle suddette attività.

4. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di una stabile organizzazione, determinato ai sensi dei commi precedenti, non rileva ai fini del calcolo del reddito o della perdita rilevante della casa madre, salvo quanto previsto dal comma 5.

5. La perdita rilevante di una stabile organizzazione è un onere che concorre esclusivamente alla formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre se e nella misura in cui il Paese di localizzazione di quest'ultima considera la perdita rilevante della stabile organizzazione alla stregua di un onere deducibile ai fini della determinazione reddito imponibile della casa madre e tale perdita non è compensata da componenti positive di reddito che sono imponibili in base alle leggi di tale



Paese e del Paese di localizzazione della stabile organizzazione. Il reddito rilevante conseguito dalla stabile organizzazione successivamente al riconoscimento della sua perdita rilevante ai sensi del precedente periodo e fino a concorrenza della medesima concorre esclusivamente alla formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre.

Art. 26

(Imputazione del reddito o della perdita rilevante di una entità trasparente)

1. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che è una entità trasparente è ridotto in misura corrispondente alla partecipazione di pertinenza dei suoi proprietari non appartenenti al gruppo, detenuta direttamente ovvero indirettamente attraverso una o più entità fiscalmente trasparenti ad eccezione delle ipotesi in cui:

- a) l'entità trasparente è la controllante capogruppo; o
- b) l'entità trasparente è detenuta direttamente, ovvero indirettamente attraverso una o più entità fiscalmente trasparenti, dalla controllante capogruppo di cui alla lettera a).

2. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che è una entità trasparente è ridotto in misura corrispondente alla porzione dello stesso che è imputata ad altre imprese.

3. Se una entità trasparente esercita, in tutto o in parte, un'attività d'impresa attraverso una stabile organizzazione, l'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione della disposizione del comma 1 è imputato alla stabile organizzazione in conformità a quanto previsto nell'articolo 25.

4. Se una entità fiscalmente trasparente non è la controllante capogruppo, l'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione delle disposizioni riportate ai commi 1 e 3 è allocato alle sue imprese proprietarie in proporzione alle partecipazioni agli utili da queste detenute riparametrate ad unità per tenere conto della porzione dell'utile o della perdita contabile netta di esercizio eventualmente allocata in base alle disposizioni riportate al comma 1.

5. Se un'entità trasparente è una entità fiscalmente trasparente che si qualifica come controllante capogruppo ovvero è una entità ibrida inversa, ad essa è allocato l'importo del suo utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione delle disposizioni riportate ai commi 1 e 3.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano separatamente in relazione ad ogni partecipazione detenuta in una entità trasparente.

CAPO IV

Calcolo delle imposte rilevanti rettificata

Art. 27

(Imposte rilevanti)

1. Le imposte rilevanti di un'impresa comprendono:

- a) le imposte contabilizzate in bilancio come imposte sul reddito relativamente alle sue componenti reddituali e ai suoi profitti, nonché alle componenti reddituali e ai profitti di un'altra impresa imputati alla prima in virtù della partecipazione in essa detenuta;



- b) le imposte sugli utili distribuiti, sulle distribuzioni presunte e sugli oneri non inerenti, prelevate nell'ambito di un regime di imposizione sull'utile distribuito;
 - c) le imposte applicate in sostituzione delle imposte di cui alla lettera a);
 - d) le imposte applicate con riferimento al valore degli utili non distribuiti e del patrimonio netto della società o altra entità nonché quelle applicate su più componenti basate sul reddito e sul patrimonio netto.
2. Sono escluse dalle imposte rilevanti di un'impresa:
- a) l'imposta minima integrativa e l'imposta minima integrativa equivalente dovuta da una controllante;
 - b) l'importo dovuto da un'impresa a titolo di imposta minima nazionale e di imposta minima nazionale equivalente;
 - c) l'importo dovuto da un'impresa a titolo di imposta minima suppletiva e di imposta minima suppletiva equivalente;
 - d) l'imposta accreditabile non rilevante;
 - e) le imposte pagate da una compagnia assicurativa con riferimento ai rendimenti spettanti agli assicurati.
3. Le imposte relative alle plusvalenze derivanti da cessioni di immobilizzazioni materiali locali prelevate ai sensi dell'articolo 23, comma 9, nell'esercizio con riferimento al quale la relativa opzione è esercitata non concorrono al calcolo delle imposte rilevanti.

Art. 28

(Imposte rilevanti rettificare)

1. Le imposte rilevanti rettificate di un'impresa in un dato esercizio sono pari all'importo delle imposte rilevanti correnti che hanno concorso a determinare l'utile o la perdita contabile netti dell'esercizio, aumentati o diminuiti in misura pari:
- a) all'importo netto delle variazioni in aumento ed in diminuzione ai sensi dei commi 2 e 3;
 - b) all'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite come calcolato ai sensi dell'articolo 29;
 - c) all'importo degli incrementi o delle riduzioni delle imposte rilevanti imputate direttamente al patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, relative a componenti positive o negative incluse nel reddito o perdita rilevante e che concorrono alla base imponibile delle imposte rilevanti secondo le regole fiscali locali.
2. Le variazioni in aumento delle imposte rilevanti relative ad un esercizio sono pari alla somma:
- a) delle imposte rilevanti che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio come onere ai fini del computo della voce "utile ante imposte" ovvero di una voce equivalente;
 - b) delle imposte anticipate sulla perdita rilevante calcolate ai sensi dell'articolo 30, comma 2;
 - c) delle imposte rilevanti pagate nell'esercizio e relative ad un trattamento fiscale incerto che in precedenza ha dato luogo ad una variazione in diminuzione delle imposte rilevanti ai sensi della lettera d) del comma 3;
 - d) di ogni ammontare a credito o a rimborso in relazione ad un credito di imposta rimborsabile qualificato che è stato contabilizzato a riduzione delle imposte rilevanti.
3. Le variazioni in diminuzione delle imposte rilevanti relative ad un esercizio sono pari alla somma:
- a) delle imposte correnti relative a componenti reddituali positive che sono state escluse dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi del Capo III;



- b) di ogni ammontare a credito o a rimborso in relazione ad un credito di imposta rimborsabile non qualificato, ad un credito d'imposta non negoziabile che non è stato contabilizzato a riduzione delle imposte correnti;
- c) di ogni ammontare di imposte rilevanti rimborsate o riconosciute a credito a favore di una impresa, diverso da un credito di imposta rimborsabile qualificato e da un credito d'imposta negoziabile, che non è stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti;
- d) di un importo pari a quello utilizzato per compensare imposte rilevanti dovute nel periodo d'imposta che termina durante tale esercizio, nonché dell'importo ricevuto nel medesimo esercizio a seguito di cessione del credito, in caso di un credito d'imposta non negoziabile detenuto o ceduto dal primo beneficiario che non è stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti dell'esercizio;
- e) di un importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto in caso di un credito d'imposta non negoziabile detenuto da un titolare successivo che non è stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti dell'esercizio. Tale importo rileva nella proporzione con cui il credito d'imposta è utilizzato per compensare imposte rilevanti di cui all'articolo 27;
- f) di un importo pari all'eventuale utile conseguito, in caso di ulteriore cessione del credito non negoziabile da parte di un titolare successivo che non è stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti dell'esercizio. Nel caso in cui, il titolare successivo realizzi una perdita in seguito ad una cessione di un credito non negoziabile questa concorre unicamente alla formazione del reddito o perdita rilevante;
- g) delle imposte correnti che sono relative ad un trattamento fiscale incerto;
- h) delle imposte correnti il cui pagamento non è dovuto entro il terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio.

4. In nessun caso le imposte rilevanti possono essere considerate più di una volta ai fini di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Se è stata effettuata l'opzione di cui all'articolo 23, comma 13, non si applica la variazione in diminuzione di cui al comma 3, lettera a) in relazione alle imposte rilevanti riferite alle componenti reddituali che hanno formato oggetto della suddetta scelta.

5. Se, in un dato esercizio, in un Paese non vi è un reddito netto rilevante e l'importo delle imposte rilevanti rettifiche per tale Paese è negativo e inferiore all'importo delle imposte rilevanti rettifiche attese, il valore assoluto della differenza tra le imposte rilevanti rettifiche e le imposte rilevanti rettifiche attese è considerata una imposta integrativa addizionale dovuta per l'esercizio. Tale imposta integrativa addizionale è attribuita a ciascuna impresa localizzata nel suddetto Paese conformemente all'articolo 36, comma 3. L'importo dell'imposta rilevante rettificata attesa è pari alla perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima di imposta.

6. In deroga a quanto previsto nel comma 5, un'impresa dichiarante può decidere che il valore assoluto della differenza di cui al comma 5 sia memorizzato quale eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche e che tale eccedenza sia riportata agli esercizi successivi ed utilizzata fino al suo esaurimento secondo quanto previsto nel comma 7 ai fini del computo delle imposte rilevanti rettifiche. In tale situazione, il gruppo multinazionale o nazionale di imprese non è soggetto, nell'esercizio con riferimento al quale è effettuata l'opzione e memorizzata l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche, all'imposta integrativa addizionale prevista al comma 5.

7. L'opzione di cui al comma 6 va effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 2, con riferimento ad un determinato Paese ed ha validità annuale. Per tale Paese, una volta effettuata l'opzione per l'esercizio in cui il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche, tale eccedenza deve essere utilizzata, fino ad esaurimento della stessa, a riduzione



fino a concorrenza delle eventuali imposte rilevanti rettifiche positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettifiche per quel Paese.

8. Ai fini del comma 7, nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale ceda una o più imprese localizzate in un Paese in relazione al quale è stata effettuata l'opzione di cui comma 6, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche rimane attribuita al gruppo cedente che deve tenere memoria del saldo residuo del suddetto riporto. Se residua una eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche ed il gruppo multinazionale o nazionale non abbia più imprese localizzate nel Paese in relazione al quale è stata effettuata l'opzione di cui al comma 6 ed in un esercizio successivo ne acquisisca o ne costituisca delle altre nel medesimo Paese, la predetta eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche residua deve essere utilizzata per quel Paese, a partire da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto dal comma 7.

Art. 29

(Modifiche ai valori delle imposte anticipate e delle imposte differite)

1. Ai fini del presente articolo:

- a) "accantonamenti sconosciuti", indica le variazioni delle imposte anticipate e differite che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio di un'impresa relative ad un trattamento fiscale incerto ed alle distribuzioni da parte di un'impresa del gruppo;
- b) "accantonamenti irrilevanti", indica ogni incremento delle imposte differite che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio, la cui debenza ci si attende non avvenga entro il termine indicato al comma 7 e con riferimento alle quali l'impresa dichiarante sceglie, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, per la loro non inclusione nell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite relative al medesimo esercizio;
- c) "recupero delle imposte differite", indica, per ogni esercizio, l'ammontare delle imposte differite che:
 - 1) sono state contabilizzate nel quinto esercizio ad esso precedente concorrendo a formare per tale esercizio l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite;
 - 2) si riferiscono a differenze temporanee che non si sono ancora riversate e le cui corrispondenti imposte rilevanti non sono state pagate entro l'esercizio;
 - 3) non ricadono nella categoria delle eccezioni al recupero delle imposte differite.
- d) "eccezioni al recupero delle imposte differite", indica le imposte differite relative:
 - 1) a costi, ammortamenti accelerati o anticipati relativi a beni tangibili o del relativo diritto d'uso;
 - 2) al costo di concessioni pubbliche per l'uso di beni immobili o per lo sfruttamento di risorse naturali che comporta investimenti significativi in beni tangibili;
 - 3) a spese di ricerca e sviluppo;
 - 4) a costi di dismissione, di disinquanamento o di remissione in pristino;
 - 5) alla contabilizzazione secondo il criterio del fair value di utili netti maturati ma non ancora realizzati a condizione che l'impresa non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 23, comma 7;
 - 6) ad utili netti da conversione di voci in valuta estera;
 - 7) a riserve tecniche assicurative nonché ai costi di acquisizione differiti pluriennali;



8) a plusvalenze relative alla cessione di immobilizzazioni materiali ubicate nel Paese di localizzazione dell'impresa alienante i cui proventi sono reinvestiti nell'acquisto di altre immobilizzazioni materiali ivi ubicate;

9) ad importi aggiuntivi contabilizzati in conseguenza di modifiche dei principi contabili relativamente ad uno o più dei punti da 1) a 8).

2. Se in un esercizio l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate e differite ai fini dell'utile o perdita netta contabile di un'impresa è pari o inferiore alla aliquota di imposizione minima, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite è pari all'importo netto delle stesse, aumentato e diminuito ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Se l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate e differite ai fini dell'utile o perdita netta contabile di un'impresa è superiore alla aliquota di imposizione minima, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite è pari all'importo netto delle stesse ricalcolato avendo a riferimento l'aliquota di imposizione minima, aumentato e diminuito ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

3. L'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite deve essere aumentato in misura pari:

- a) all'importo pagato nel corso dell'esercizio relativo agli accantonamenti disconosciuti e agli accantonamenti irrilevanti;
- b) all'importo del recupero delle imposte differite pagato nel corso dell'esercizio.

4. Se in un esercizio le imposte anticipate relative ad una perdita non sono state contabilizzate in mancanza dei relativi presupposti contabili, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite deve essere comunque ridotto in misura pari all'importo dell'imposte anticipate che sarebbe stato rilevato assumendone la sussistenza.

5. L'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite non include:

- a) l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite relative a componenti reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi dalle disposizioni del Capo III;
- b) l'importo delle imposte anticipate e differite relative agli accantonamenti disconosciuti ed agli accantonamenti irrilevanti;
- c) le iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali, di imposte anticipate contabilizzate per effetto di modifiche dei loro presupposti di registrazione contabile;
- d) l'importo relativo alle modifiche delle imposte anticipate e differite conseguenti alla variazione dell'aliquota di imposizione nominale;
- e) l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite contabilizzate in conseguenza del riconoscimento ed utilizzo di crediti di imposta.

6. Se in un esercizio l'importo delle imposte anticipate contabilizzato da un'impresa è stato determinato applicando una aliquota di imposizione nominale inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'impresa è in grado di dimostrare che tali imposte anticipate sono attribuibili ad una perdita rilevante, detto importo può essere ricalcolato nell'esercizio utilizzando l'aliquota minima d'imposta. Nelle ipotesi in cui l'importo delle imposte anticipate è stato aumentato ai sensi del precedente periodo, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte differite e anticipate deve essere ridotto in misura corrispondente.

7. Il recupero delle imposte differite relativo ad un esercizio comporta una riduzione di pari importo delle imposte rilevanti relative al quinto esercizio ad esso anteriore con la necessità di dover ricalcolare per tale esercizio l'aliquota di imposizione effettiva e l'importo dell'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 36, comma 1.



Art. 30

(Scelta relativa alla perdita rilevante)

1. In alternativa a quanto previsto nell'articolo 29, un'impresa dichiarante può, con riferimento ad un Paese, scegliere di considerare l'imposta anticipata da perdita rilevante per ogni esercizio con riferimento al quale emerge una perdita netta rilevante in tale Paese. A tal fine, l'imposta anticipata è pari alla perdita netta rilevante moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta. La scelta di cui al primo periodo non è consentita con riferimento ad un Paese nel quale trova applicazione il regime di imposizione sull'utile distribuito ai sensi dell'articolo 47.
2. L'imposta anticipata relativa ad una perdita rilevante, determinata ai sensi del comma 1 in un esercizio è riportata negli esercizi successivi e ridotta conformemente a quanto previsto al comma 3.
3. In ogni esercizio il saldo iniziale dell'imposta anticipata da perdita rilevante si riduce, fino alla sua concorrenza, in misura pari all'importo del reddito netto rilevante del Paese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta. La riduzione dell'imposta anticipata da perdita rilevante indicata nel periodo precedente incrementa il valore delle imposte rilevanti rettificata relative al medesimo esercizio.
4. Nell'esercizio con riferimento al quale la scelta di cui al comma 1 è revocata, il valore iniziale del saldo dell'imposta anticipata da una perdita rilevante si riduce a zero.
5. La scelta di cui al comma 1 può essere esercitata esclusivamente nella prima comunicazione di cui all'articolo 51 relativa al gruppo multinazionale o al gruppo nazionale che include il Paese per il quale è esercitata la scelta.
6. Se una entità trasparente che è la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale effettua la scelta di cui al comma 1, il valore dell'imposta anticipata da perdita rilevante deve essere determinato avendo a riferimento la sua perdita rilevante, al netto della riduzione prevista dall'articolo 45, comma 3.

Art. 31

(Imputazione delle imposte rilevanti di alcune tipologie di entità)

1. L'importo delle imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa relative al reddito o perdita rilevante di una stabile organizzazione sono imputate a quest'ultima.
2. All'impresa proprietaria è allocato l'importo delle imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di una entità fiscalmente trasparente corrispondente al valore del reddito o perdita rilevante di quest'ultima imputato all'impresa proprietaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4.
3. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa relative alla quota del reddito rilevante di una sua impresa controllata, attribuita in base ad un regime fiscale sulle società controllate estere, sono allocate all'impresa controllata.
4. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa proprietaria relative alla porzione del reddito rilevante, a questa attribuito, di un'altra impresa che è un'entità ibrida, sono allocate alla entità ibrida. Per entità ibrida si intende l'entità che non è considerata trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui la stessa è localizzata mentre è considerata tale, e nella misura in cui è considerata tale, nel Paese di un'impresa proprietaria.
5. Le imposte rilevanti contabilizzate nel bilancio di un'impresa proprietaria diretta con riferimento agli utili ad essa distribuiti da un'altra impresa sono allocate a quest'ultima. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle imposte rilevanti riferite alle remunerazioni percepite



dall'impresa proprietaria in virtù di una partecipazione in un'altra impresa e tale partecipazione è considerata tale nel bilancio predisposto in conformità ai principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo ai fini del bilancio consolidato. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle imposte rilevanti dovute da un'impresa proprietaria con riferimento ad una distribuzione virtuale di dividendi se la partecipazione detenuta nell'impresa cui si riferisce la distribuzione virtuale è considerata tale sia ai fini fiscali locali nel Paese che preleva le imposte rilevanti e sia ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio dell'impresa proprietaria.

6. In deroga a quanto riportato ai commi 3 e 4, le imposte rilevanti relative a redditi passivi da allocare ad un'impresa ai sensi dei citati commi concorrono a formare le sue imposte rilevanti rettifiche in misura pari al minore tra le imposte rilevanti calcolate sugli stessi ed il risultato della moltiplicazione dell'aliquota della imposizione integrativa relativa al suo Paese di localizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 34, comma 2, senza tener conto dell'importo delle imposte rilevanti relative a detti redditi passivi ma tenendo conto delle altre imposte rilevanti allocate ai sensi dei citati commi 3 e 4, e l'importo dei redditi passivi imputati alle sue imprese proprietarie sulla base di un regime fiscale delle società controllate estere o per effetto del regime di trasparenza fiscale. La eventuale differenza tra l'importo delle imposte rilevanti relative a redditi passivi da allocare ad un'impresa ai sensi dei commi 3 e 4 e quello che ha concorso a determinare il valore delle imposte rilevanti rettifiche ai sensi del precedente periodo, non è oggetto di allocazione ai sensi dei commi citati e concorre a determinare le imposte rilevanti rettifiche dell'impresa proprietaria o dell'impresa controllante.

7. Ai fini del primo periodo del comma 6, l'imposta sui redditi delle società dovuta ai sensi dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 da un'impresa proprietaria localizzata in Italia relativa ai redditi passivi conseguiti da un'impresa controllata estera, è pari alla frazione dell'imposta dovuta corrispondente al rapporto tra il valore lordo delle componenti positive di reddito costituenti i redditi passivi ed il totale delle componenti positive di reddito conseguiti dall'impresa controllata estera.

8. Se il reddito rilevante di una stabile organizzazione è allocato alla casa madre ai sensi dell'articolo 25, comma 5, le imposte rilevanti ad esso relative dovute nel Paese di localizzazione della stabile organizzazione sono considerate come imposte rilevanti della casa madre per un importo non superiore al valore del reddito rilevante moltiplicato per la più elevata aliquota impositiva sul reddito d'impresa applicabile nel Paese di localizzazione della casa madre.

Art. 32

(Modifiche successive alla presentazione della comunicazione e variazioni della aliquota fiscale)

1. L'incremento netto delle imposte rilevanti di un esercizio precedente rileva ai fini della determinazione del valore delle imposte rilevanti rettifiche, dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa nell'esercizio in cui tale incremento è contabilizzato.

2. La riduzione netta delle imposte rilevanti di un esercizio precedente rileva, ai fini dell'articolo 36, comma 1, per la determinazione delle imposte rilevanti rettifiche, dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa relative a tale esercizio. In deroga al periodo precedente, una riduzione netta di imposte rilevanti di un esercizio precedente rileva secondo quanto stabilito nel comma 1 a seguito di opzione dell'impresa dichiarante. Tale opzione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, se la riduzione netta delle imposte rilevanti di un dato Paese relative ad un esercizio precedente, rispetto a quelle registrate nell'esercizio di competenza, è inferiore a un milione di euro.



3. Se in un esercizio si determina una variazione del valore netto delle imposte anticipate e differite contabilizzata da un'impresa in conseguenza della diminuzione dell'aliquota d'imposizione al di sotto dell'aliquota minima d'imposta, tale riduzione rileva, ai sensi dell'articolo 28, in relazione all'esercizio con riferimento al quale sono state contabilizzate le imposte oggetto di riduzione. A seguito di opzione esercitata dall'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 52, comma 2, le disposizioni del precedente periodo non trovano applicazione qualora la variazione delle imposte rilevanti, per un dato Paese, è inferiore a un milione di euro rispetto a quelle contabilizzate nell'esercizio di competenza.

4. Se in un esercizio le imposte anticipate e differite relative ad un Paese sono state contabilizzate utilizzando una aliquota d'imposizione inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta in quel Paese è successivamente incrementata, la variazione del valore netto delle imposte anticipate e differite, calcolata avendo a riferimento una aliquota non superiore all'aliquota minima d'imposta, rileva, ai sensi dell'articolo 28, esclusivamente nell'esercizio in cui le stesse sono pagate.

5. Se un importo superiore a un milione di euro di imposte correnti che sono state contabilizzate da un'impresa con riferimento ad un esercizio e che hanno concorso a determinare il relativo valore delle imposte rilevanti rettifiche non è pagato alle autorità competenti entro il terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa relative all'esercizio di contabilizzazione sono ricalcolati ai sensi dell'articolo 36, comma 1 escludendo l'importo non pagato dal relativo valore delle imposte rilevanti rettifiche.

CAPO V

Calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa

Art. 33

(Determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva)

1. L'aliquota di imposizione effettiva di un gruppo multinazionale o nazionale di imprese deve essere calcolata separatamente per ogni esercizio e per ogni Paese di localizzazione, a condizione che nel Paese vi sia un reddito netto rilevante. L'aliquota di imposizione effettiva è pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettifiche del Paese e il reddito netto rilevante del Paese e, salvo quanto previsto all'articolo 34, comma 2, detto rapporto può essere negativo o positivo.

2. Per imposte rilevanti rettifiche del Paese s'intende l'importo positivo o negativo risultante dalla somma algebrica delle imposte rilevanti rettifiche di tutte le imprese localizzate in quel Paese determinate ai sensi del Capo IV.

3. Il reddito netto rilevante o la perdita netta rilevante del Paese per un dato esercizio sono dati dalla differenza tra il reddito rilevante di tutte le imprese localizzate nel Paese e la perdita rilevante di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese determinati ai sensi del Capo III.

4. Le imposte rilevanti rettifiche nonché il reddito o perdita rilevante di imprese che sono entità di investimento ovvero entità assicurative di investimento non rilevano ai fini dell'aliquota di imposizione effettiva di un gruppo e del reddito netto rilevante, determinati ai sensi dei commi da 1 a 3.

5. L'aliquota di imposizione effettiva di ciascuna impresa apolide è calcolata, per ogni esercizio, separatamente dall'aliquota di imposizione effettiva di ogni altra impresa.



Art. 34

(Calcolo dell'imposizione integrativa)

1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva di un Paese è inferiore all'aliquota minima d'imposta, il gruppo multinazionale o nazionale calcola l'imposizione integrativa e la ripartisce, ai sensi dei commi 6 e 7, per ogni impresa ivi localizzata con un reddito rilevante che ha concorso alla determinazione del reddito netto del Paese. L'importo dell'imposizione integrativa è determinato per singolo Paese.

2. L'aliquota di imposizione integrativa di un Paese, relativa ad un esercizio, è data dalla differenza tra l'aliquota minima di imposta del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 33. Quando in un esercizio il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha, in relazione ad un Paese, un reddito netto rilevante e un importo negativo di imposte rilevanti rettifiche, l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 33 è assunta pari a zero. In tal caso l'importo negativo di imposte rilevanti rettifiche dell'esercizio deve essere riportato in avanti nei successivi esercizi e deve essere utilizzato, fino ad esaurimento dello stesso, a riduzione fino a concorrenza delle imposte rilevanti rettifiche positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettifiche per quel Paese.

3. Nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale ceda una o più imprese localizzate nel Paese, l'importo negativo di imposte rilevanti rettifiche di cui al comma 2 rimane attribuito al gruppo cedente che deve tenere memoria del saldo residuo del suddetto riporto. Se residua un importo negativo di imposte rilevanti rettifiche di cui al comma 2 ed il gruppo multinazionale o nazionale non ha più imprese localizzate nel Paese ma, in un esercizio successivo, ne acquisisce o ne costituisce delle altre nel medesimo Paese, il suddetto importo negativo di imposte rilevanti rettifiche residuo deve essere utilizzato per quel Paese, a partire da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto nell'ultima periodo del comma 2.

4. In un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese è pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'articolo 36, e ridotto dell'importo della imposta minima nazionale, determinata ai sensi dell'articolo 18, o della imposta minima nazionale equivalente fino a concorrenza del suo azzeramento. Affinché l'imposizione integrativa sia ridotta dall'imposta minima nazionale o dall'imposta minima nazionale equivalente quest'ultime devono considerarsi dovute. A tal fine l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente non si considera dovuta quando:

- a) Il gruppo ne contesta direttamente o indirettamente la debenza nell'ambito di una procedura giudiziale o amministrativa, sulla base di ragioni di legittimità dell'imposta quali quelle di ordine costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese; oppure
- b) l'autorità fiscale del Paese ha stabilito che la propria imposta minima nazionale non sia prelevabile o accertabile in base a ragioni di legittimità costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese.

5. In deroga al comma 4, su opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa dovuta per un Paese è pari a zero se l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente ivi dovuta rispetta le condizioni previste da un Accordo internazionale sui regimi semplificati di cui all'articolo 39, comma 2.



6. Il profitto eccedente di cui al comma 4, relativo ad un esercizio, corrisponde all'eventuale importo positivo dato dalla differenza tra il reddito netto rilevante per il Paese, calcolato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, e la riduzione del reddito da attività economica sostanziale, determinata ai sensi dell'articolo 35 in relazione al medesimo Paese.

7. Salvo quanto previsto nell'articolo 36, comma 3, in un esercizio l'imposizione integrativa relativa ad ogni impresa con un reddito rilevante localizzata in un Paese è pari all'importo determinato ai sensi del comma 4 primo periodo moltiplicato per il rapporto tra il suo reddito rilevante e la somma dei redditi rilevanti di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese.

8. Se in un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese è determinata ai sensi dell'articolo 36, comma 1 e non esiste un reddito netto rilevante per il Paese nell'esercizio, l'imposizione integrativa è ripartita secondo il criterio del comma 6 avendo a riferimento i redditi rilevanti delle imprese conseguiti negli esercizi per i quali si è resa necessaria l'applicazione dell'articolo 36, comma 1.

9. L'imposizione integrativa dovuta da una entità apolide è determinata, per ogni esercizio, separatamente rispetto a quella dovuta da tutte le altre imprese.

10. Se l'importo della imposta minima nazionale equivalente, relativa ad un esercizio, non è corrisposto alla amministrazione finanziaria del Paese di localizzazione delle imprese soggette a tale imposta entro il quarto esercizio successivo a quello in cui risulta dovuto, la somma non pagata è computata in aumento dell'imposta minima integrativa dovuta, ai sensi del comma 4, dalla controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano.

Art. 35

(Riduzione da attività economica sostanziale)

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

- a) «dipendenti ammissibili»: i dipendenti impiegati a tempo pieno o a tempo parziale di un'impresa e i prestatori di lavoro indipendenti che partecipano alle attività operative ordinarie del gruppo multinazionale o nazionale sotto la direzione e il controllo dello stesso;
- b) «spese salariali ammissibili»: le spese per indennità dei dipendenti, inclusi stipendi, salari e altre spese sostenute a beneficio personale diretto e distinto ai dipendenti, quali assicurazione sanitaria e contributi pensionistici, imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonché contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro;
- c) «immobilizzazioni materiali ammissibili»:
 - 1) immobili, impianti e attrezzature localizzate nel Paese;
 - 2) risorse naturali localizzate nel Paese;
 - 3) il diritto del locatario o del locatore di utilizzare beni tangibili localizzati nel Paese;
 - 4) licenza o accordo analogo da parte dell'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in beni tangibili.

2. Il reddito netto rilevante per un dato Paese è ridotto, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di un importo pari alla somma della riduzione per spese salariali di cui al comma 3 del presente articolo e della riduzione per immobilizzazioni materiali di cui al comma 4 del presente articolo, entrambe calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese. Il periodo precedente non si applica se l'impresa dichiarante di un gruppo multinazionale o nazionale sceglie, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, di non avvalersi per l'esercizio della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale.



3. La riduzione basata sulle spese salariali di un'impresa localizzata in un Paese è pari al 5 per cento delle sue spese salariali ammissibili per i dipendenti ammissibili che esercitano attività per il gruppo multinazionale o nazionale in detto Paese, fatta eccezione per le spese salariali ammissibili:

- a) capitalizzate e incluse nel valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili;
- b) imputabili a un reddito escluso a norma dell'articolo 24.

4. La riduzione basata sulle immobilizzazioni materiali di un'impresa localizzata in un Paese è pari al 5 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili localizzate nel Paese, fatta eccezione per:

- a) il valore contabile degli immobili, compresi terreni ed edifici, posseduti per la vendita, la locazione o l'investimento;
- b) il valore contabile delle immobilizzazioni materiali utilizzate per generare un reddito escluso a norma dell'articolo 24.

5. Ai fini del comma 4, il valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili corrisponde alla media del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili all'inizio e alla fine dell'esercizio, quale registrato ai fini della predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo, eventualmente ridotto di svalutazioni, ammortamenti, perdite per riduzioni di valore accumulate ed eventualmente incrementato dell'importo imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali.

6. Ai fini dei commi 3 e 4, le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di un'impresa che è una stabile organizzazione sono quelle incluse nella relativa contabilità separata a norma dell'articolo 25, commi 1 e 2, a condizione che le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili siano localizzate nello stesso Paese in cui è localizzata la stabile organizzazione. Le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di una stabile organizzazione non sono prese in considerazione per le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili della casa madre. Nel caso in cui il reddito di una stabile organizzazione sia stato escluso, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e dell'articolo 45, comma 5, le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di tale stabile organizzazione sono escluse nella stessa proporzione dal calcolo di cui al presente articolo per il gruppo multinazionale o nazionale.

7. Le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili sostenute da una entità trasparente e le immobilizzazioni materiali ammissibili di sua proprietà che non sono attribuite ai sensi del comma 6 sono attribuite:

- a) alle imprese proprietarie dell'entità trasparente, nella stessa proporzione indicata nell'articolo 26, comma 4, a condizione che i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili siano localizzati nel Paese delle imprese proprietarie;
- b) all'entità trasparente se è la controllante capogruppo, ridotte in proporzione al reddito escluso dal calcolo del reddito rilevante dell'entità trasparente ai sensi dell'articolo 45, commi 1 e 2, a condizione che i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili siano localizzati nel Paese dell'entità trasparente.

8. Tutte le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili dell'entità trasparente, non attribuite ai sensi dei commi 6 e 7, sono escluse dal calcolo della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale del gruppo multinazionale o nazionale di imprese.

9. La riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale in relazione ad un'impresa apolide è calcolata, per ciascun esercizio, separatamente dalla riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale di tutte le altre imprese del gruppo.



10. La riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale ai sensi del presente articolo non include l'esclusione basata sulle spese salariali e l'esclusione basata sulle immobilizzazioni materiali delle imprese che sono entità d'investimento in tale Paese.

Art. 36

(Imposizione integrativa addizionale)

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 23, comma 12, dell'articolo 29, comma 7, dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5, dell'articolo 34, comma 9, e dell'articolo 47, commi 4 e 6, una rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o perdita rilevante comporti il ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa del gruppo multinazionale o nazionale per un esercizio precedente, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto disposto negli articoli 33, 34 e 35. L'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale derivante da tale ricalcolo è considerato come un'imposizione integrativa addizionale ai fini dell'articolo 34, comma 4, per l'esercizio nel quale è effettuato il ricalcolo.

2. Se sussiste un'imposizione integrativa addizionale in assenza di un reddito netto rilevante nell'esercizio, riferito ad un dato Paese, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata in tale Paese, ai fini del comma 2 dell'articolo 16, è di importo pari all'imposizione integrativa ad essa imputata ai sensi dell'articolo 34, commi 6 e 7, divisa per l'aliquota minima d'imposta.

3. Se sussiste, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, un'imposizione integrativa addizionale, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese, ai fini del comma 2 dell'articolo 16, è pari all'imposta integrativa attribuita a tale impresa divisa per l'aliquota minima d'imposta. L'attribuzione di tale imposizione integrativa addizionale è effettuata su base proporzionale a ciascuna di tali imprese, utilizzando il valore risultante dal prodotto tra il reddito o perdita rilevante e l'aliquota minima d'imposta, ridotto delle imposte rilevanti rettifiche. L'imposizione integrativa addizionale è attribuita unicamente alle imprese che registrano un importo di imposte rilevanti rettifiche inferiore a zero e inferiore al reddito o perdita rilevante di tali imprese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.

4. Se a un'impresa è attribuita un'imposizione integrativa addizionale ai sensi del presente articolo e dell'articolo 34, commi 6 e 7, tale impresa è considerata un'impresa a bassa imposizione ai fini del Capo II.

Art.37

(Esclusione de minimis)

1. In deroga agli articoli da 33 a 36 e all'articolo 38, a scelta dell'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 45, comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese localizzate in un Paese è pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio:

- a) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate in tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro;
- b) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese è una perdita o è un reddito inferiore a 1 milione di euro.

2. I ricavi rilevanti medi e il reddito rilevante medio di cui al comma 1 corrispondono alla media rispettivamente dei ricavi rilevanti e del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel Paese per l'esercizio e i due esercizi precedenti. Se nel primo o nel secondo esercizio precedente, o in entrambi, in un Paese le imprese ivi localizzate sono senza ricavi rilevanti o con un reddito rilevante



pari a zero, tale esercizio o tali esercizi sono esclusi dal calcolo dei ricavi rilevanti medi o del reddito rilevante medio di detto Paese.

3. I ricavi rilevanti delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrispondono alla somma di tutti i ricavi delle imprese localizzate in detto Paese, ridotti o aumentati degli eventuali aggiustamenti effettuati ai sensi del capo III.

4. Il reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrisponde al reddito netto o alla perdita netta rilevante di detto Paese calcolati ai sensi dell'articolo 33, comma 3.

5. L'esclusione de *minimis* di cui ai commi da 1 a 4 non è applicabile alle imprese apolide e alle entità d'investimento. I ricavi e il reddito o perdita rilevante di tali entità non sono considerati ai fini del calcolo dell'esclusione de *minimis*.

Art. 38

(Imprese partecipate in misura minoritaria)

1. Ai fini del presente articolo:

- a) "impresa partecipata in misura minoritaria": indica un'impresa nella quale la controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o inferiore al 30 per cento;
- b) "impresa partecipante di minoranza": indica un'impresa partecipata in misura minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in un'altra impresa partecipata in misura minoritaria ad eccezione del caso in cui la partecipazione di controllo nella prima impresa è detenuta, a sua volta, direttamente o indirettamente da un'impresa partecipata in misura minoritaria;
- c) "sottogruppo di minoranza": indica un'impresa partecipante di minoranza e le imprese partecipate di minoranza nei cui confronti la prima detiene una partecipazione di controllo;
- d) "impresa partecipata di minoranza": indica un'impresa partecipata in misura minoritaria la cui partecipazione di controllo è detenuta, direttamente o indirettamente, da una impresa partecipante di minoranza.

2. Con riferimento alle imprese di un sottogruppo di minoranza, il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e della imposizione integrativa per un Paese, ai sensi delle disposizioni dei Capi da III a VII, deve essere effettuato trattando tale sottogruppo di minoranza come se fosse un gruppo distinto.

3. Le imposte rilevanti rettifiche ed il reddito o perdita rilevante delle imprese costituenti un sottogruppo di minoranza sono irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione ad un Paese.

4. L'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa di un'impresa partecipata in misura minoritaria che non è membro di un sottogruppo di minoranza sono calcolate ai sensi delle disposizioni dei Capi da III a VII avendo a riferimento i pertinenti valori dell'impresa singolarmente considerata.

5. Le imposte rilevanti rettifiche ed il reddito o perdita rilevante delle imprese di cui al comma 4 sono irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione ad un Paese. Le disposizioni del comma 4 e quelle riportate nel precedente periodo non si applicano alle imprese partecipate in misura minoritaria che sono entità di investimento.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non hanno effetto ai fini dell'applicazione dell'articolo 37.



7. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 26, commi 3 e 4, quando un'impresa partecipante di minoranza è una entità trasparente e dell'articolo 15 con riferimento alle partecipazioni detenute da una partecipante parzialmente posseduta in un'impresa partecipata in misura minoritaria. La partecipante di minoranza non è considerata un'impresa controllante capogruppo con riferimento al sottogruppo di minoranza.

Art. 39
(Regimi semplificati)

1. Salvo quanto indicato nell'articolo 18, comma 6 e in deroga a quanto previsto negli articoli da 33 a 38, a seguito di opzione dell'impresa dichiarante l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo in un esercizio in relazione ad un determinato Paese si presume pari a zero se il livello di imposizione effettiva delle sue imprese ivi localizzate rispetta le condizioni previste da un Accordo internazionale sui regimi semplificati.

2. Ai fini del comma 1 un Accordo Internazionale sui regimi semplificati indica un insieme di regole e di condizioni concordate a livello internazionale da tutti gli Stati Membri dell'Unione europea che consentono ai gruppi di beneficiare di uno o più dei regimi di semplificazione ivi previsti e disciplinati.

3. Le disposizioni attuative dei regimi semplificati di cui al comma 1 sono adottate, in conformità alle regole OCSE e alla direttiva, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adotta anche disposizioni di attuazione di analoghi regimi semplificati destinati ai gruppi nazionali di imprese soggetti all'imposta minima nazionale ed è aggiornato per tenere conto di eventuali modifiche o integrazioni dell'Accordo Internazionale sui regimi semplificati.

CAPO VI
Operazioni di riorganizzazione e società holding

Art. 40

(Calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali)

1. Ai fini del presente articolo:

- a) "fusione" indica un'operazione per effetto della quale:
 - 1) tutte o almeno il 90 per cento delle entità appartenenti a due o più differenti gruppi multinazionali o nazionali sono poste sotto un unico controllo con l'effetto di formare un unico gruppo; o
 - 2) una entità che non era parte di alcun gruppo diventa parte di un gruppo multinazionale o nazionale; o
 - 3) si verifica l'unificazione di due o più entità in un solo gruppo multinazionale o nazionale;



- b) "scissione" indica un'operazione per effetto della quale le entità di un gruppo multinazionale o nazionale si separano in due o più gruppi distinti che non sono più consolidati dalla medesima controllante capogruppo;
- c) "gruppo beneficiario" indica un gruppo che origina dalla scissione di un gruppo multinazionale o nazionale;
- d) "gruppo scisso" indica il gruppo che residua a seguito della scissione di un gruppo multinazionale o nazionale e da cui origina uno o più gruppi beneficiari.
2. Se due o più gruppi si sono fusi costituendo un unico gruppo in uno degli ultimi quattro esercizi consecutivi immediatamente precedenti a quello considerato, la soglia di ricavi di cui all'articolo 9 negli esercizi anteriori alla fusione e rientranti nei quattro esercizi anteriori a quello considerato, è verificata sommando i ricavi registrati nel bilancio consolidato di ciascuno di essi.
3. Se in un esercizio un'entità che non appartiene ad un gruppo si fonde con un'altra entità appartenente o meno ad un gruppo ed una di esse o entrambe non erano incluse in un bilancio consolidato relativo a ciascuno dei quattro esercizi ad esso anteriori, la soglia dei ricavi di cui all'articolo 9, relativa a ciascun esercizio, è verificata sommando i ricavi da esse contabilizzati nei propri bilanci, singoli o consolidati, relativo a ciascuno dei quattro esercizi anteriori a quello considerato.
4. Nella ipotesi di cui al comma 2, se non vi è corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento i bilanci consolidati dei due o più gruppi partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi di cui all'articolo 10 sono quelli ricompresi nei bilanci consolidati relativi ad esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato del gruppo risultante dalla fusione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, se non vi è corrispondenza tra il periodo temporale cui fanno riferimento il bilancio singolo ed il bilancio consolidato delle imprese partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi di cui all'articolo 9 sono quelli ricompresi nel bilancio singolo e nel bilancio consolidato relativi ad esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato successivo all'operazione di fusione o acquisizione.
6. Se in un esercizio un gruppo multinazionale o nazionale, rientrante nell'ambito di applicazione del presente Titolo, si scinde in uno o più gruppi beneficiari neocostituiti:
- a) con riferimento all'esercizio nel corso del quale l'operazione di scissione è avvenuta, il requisito dimensionale richiesto all'articolo 3 relativo ad un gruppo beneficiario e ad un gruppo scisso si considera verificato se è raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto articolo 10, riproporzionata avendo a riferimento la sua durata;
- b) con riferimento ai tre esercizi successivi a quello di cui alla lettera a), il requisito dimensionale richiesto all'articolo 10, relativo ad un gruppo beneficiario o ad un gruppo scisso, si considera verificato nel secondo esercizio, compreso quello di cui alla lettera a), in cui è raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto articolo 10.

Art. 41

(Modifiche al perimetro di consolidamento)

1. Se un'entità («entità target») diventa o cessa di essere un'impresa di un gruppo multinazionale o nazionale in conseguenza di un trasferimento diretto o indiretto della partecipazione nella stessa o se l'entità target diventa una controllante capogruppo di un nuovo gruppo durante un dato esercizio



(«esercizio di acquisizione»), essa è considerata parte di un gruppo multinazionale o nazionale ai fini del presente Titolo, a condizione che una parte delle sue attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa sia inclusa voce per voce nel bilancio consolidato della controllante capogruppo nell'esercizio di acquisizione. L'aliquota d'imposizione effettiva e l'imposizione integrativa dell'entità target sono calcolate a sensi dei commi da 2 a 8.

2. Nell'esercizio di acquisizione il gruppo multinazionale o nazionale tiene conto solo del valore dell'utile o della perdita contabile netta e delle imposte rilevanti rettifiche dell'entità target che sono inclusi nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo ai fini del presente Titolo.

3. Nell'esercizio di acquisizione, e in ciascun esercizio successivo, il reddito o perdita rilevante e le imposte rilevanti rettifiche dell'entità target sono basati sul proprio valore contabile delle attività e passività precedente al trasferimento.

4. Nell'esercizio di acquisizione il calcolo delle spese salariali ammissibili dell'entità target di cui all'articolo 35, comma 3, tiene conto solo dei costi che figurano nel bilancio consolidato della controllante capogruppo.

5. Il calcolo del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili dell'entità target di cui all'articolo 35, comma 4, è rettificato in proporzione al periodo di tempo durante il quale l'entità target fa parte del gruppo multinazionale o nazionale durante l'esercizio di acquisizione.

6. Fatta eccezione per l'imposta anticipata relativa a una perdita rilevante di cui all'articolo 30, le imposte anticipate e differite di un'entità target che sono trasferite fra gruppi multinazionali o nazionali sono prese in considerazione dal gruppo acquirente nello stesso modo e nella stessa misura in cui sarebbero state prese in considerazione se detto gruppo avesse controllato l'entità target al momento in cui sono sorte tali imposte anticipate e differite.

7. Le imposte differite dell'entità target precedentemente incluse nell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite sono considerate riversate e pagate, ai fini dell'articolo 29, comma 7, dal gruppo multinazionale o nazionale cedente e considerate iscritte dal gruppo multinazionale o nazionale acquirente nell'esercizio di acquisizione. In deroga all'articolo 29, comma 7, le imposte rilevanti sono ridotte, dal gruppo multinazionale o nazionale acquirente, nell'esercizio in cui si verifica il recupero delle imposte differite.

8. Se l'entità target è una controllante e fa parte di due o più gruppi multinazionali o nazionali durante l'esercizio di acquisizione, questa calcola separatamente l'importo dell'imposizione integrativa da essa dovuta in relazione alle imprese a bassa imposizione per ciascun gruppo multinazionale o nazionale.

9. In deroga ai commi da 1 a 8, l'acquisizione o la cessione di una partecipazione di controllo in un'entità target è considerata un trasferimento di attività e passività qualora il Paese ove la stessa è localizzata o, nel caso di un'entità fiscalmente trasparente il Paese dove sono localizzate le attività, consideri l'acquisizione o la cessione di detta partecipazione di controllo allo stesso modo o in maniera simile a un'acquisizione o a una cessione di attività e passività e applichi al venditore un'imposta rilevante basata sulla differenza fra il valore fiscale e il corrispettivo pattuito in cambio della partecipazione di controllo o il fair value delle attività e passività.

Art. 42

(Trasferimento di attività e passività)

1. Ai fini del presente articolo:



a) "riorganizzazione" indica una operazione di trasformazione o di trasferimento di attività e passività a condizione che:

1) il corrispettivo dell'operazione è costituito, in tutto o in via maggioritaria, da una partecipazione emessa dall'impresa acquirente o da una entità ad essa connessa, o, nel caso di una liquidazione, è annullata la partecipazione nell'entità liquidata. In assenza di corrispettivo, rientrano tra le operazioni di riorganizzazione i trasferimenti di attività e passività a fronte dei quali non vi è una emissione di partecipazioni in quanto tale emissione sarebbe priva di significato economico;

2) l'utile o perdita dell'operazione non concorre, in tutto o in parte, a formare il reddito imponibile della entità trasferente ai fini delle imposte del Paese in cui questa è localizzata;

3) il Paese di localizzazione della entità acquirente impone a quest'ultima di subentrare nella posizione della entità trasferente in ordine al valore degli elementi della attività e passività trasferite ai fini delle imposte rilevanti, tenendo conto dell'eventuale utile o perdita non qualificante;

b) «utile o perdita non qualificante» indica l'importo minore tra l'utile o la perdita dell'impresa cedente sorti in relazione a una riorganizzazione e assoggettati a imposizione nel luogo di localizzazione dell'impresa cedente e l'utile o la perdita contabile che sorge in relazione alla riorganizzazione.

2. In caso di trasferimento di attività e passività:

a) l'impresa trasferente include nel proprio reddito o perdita rilevante l'utile o perdita derivante dal trasferimento;

b) l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile delle attività e passività ricevute determinato in base ai principi contabili adottati nel bilancio consolidato della propria controllante capogruppo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, se il trasferimento di attività e passività avviene nell'ambito di una riorganizzazione, l'utile o la perdita contabile da trasferimento realizzati dall'impresa trasferente non concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante e l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile che le stesse attività e passività avevano in capo all'impresa trasferente al momento del trasferimento.

4. In deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3, se il trasferimento di attività e passività avviene nell'ambito di una riorganizzazione che determina per l'entità trasferente l'emersione di un utile o perdita non qualificante:

a) l'impresa trasferente include nel calcolo del proprio reddito o perdita rilevante un importo pari all'utile o perdita da trasferimento nei limiti dell'utile o perdita non qualificante;

b) l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante dopo l'acquisizione avendo a riferimento il valore contabile che le stesse attività e passività avevano in capo alla entità trasferente al momento del trasferimento, rettificato coerentemente con le norme fiscali locali dell'impresa acquirente per tener conto dell'utile o perdita non qualificante.

5. Su opzione dell'impresa dichiarante, se un'impresa è tenuta o autorizzata ad allineare ai fini fiscali, nel Paese in cui è localizzata, il valore delle sue attività e passività al corrispondente fair value, essa può:

a) includere nel calcolo del reddito o perdita rilevante un importo dell'utile o della perdita per ciascuna delle sue attività e passività:

1) pari alla differenza, rispettivamente positiva o negativa, tra il fair value dell'attività o passività immediatamente dopo la data dell'evento che ha innescato l'aggiustamento



- fiscale «evento attivatore» e il valore contabile delle attività o passività immediatamente prima dell'evento attivatore; e
- 2) diminuita (o aumentata) dell'eventuale utile o perdita non qualificante sorta in relazione all'evento attivatore;
- b) avvalersi del fair value delle attività o passività immediatamente dopo l'evento attivatore per determinare il reddito o la perdita rilevante negli esercizi che terminano dopo l'evento attivatore;
- c) può, a sua discrezione, far concorrere integralmente il valore complessivo netto calcolato ai sensi della lettera a) ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante dell'esercizio nel corso del quale si è verificato l'evento attivatore ovvero far concorrere tale valore in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

6. Se in un esercizio compreso nel quinquennio di cui alla lettera c) del comma 5, un'impresa cessa di essere parte del gruppo multinazionale o nazionale, il valore complessivo netto calcolato ai sensi della lettera a) del comma 5 che non ha ancora concorso a determinare il reddito o perdita rilevante nei precedenti esercizi concorre integralmente a formare il reddito rilevante di tale esercizio.

Art. 43

(Entità a controllo congiunto)

1. Una controllante che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in una entità a controllo congiunto o in una entità sussidiaria a controllo congiunto applica, con riferimento a ciascuna di tali entità, l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita secondo gli articoli da 13 a 17.
2. Il calcolo dell'imposizione integrativa, secondo le disposizioni dei Capi da III a VII, relativa ad ogni entità a controllo congiunto è effettuato separatamente e, in caso di gruppo a controllo congiunto, trattando l'entità a controllo congiunto e le sue entità sussidiarie a controllo congiunto come un distinto gruppo multinazionale o nazionale di imprese e l'entità a controllo congiunto come la controllante capogruppo.
3. L'imposizione integrativa dovuta con riferimento ad una entità a controllo congiunto o ad un gruppo a controllo congiunto è ridotta in misura pari all'importo di imposizione integrativa attribuibile ad ogni controllante ai sensi dei commi 2 e 3 relativa all'entità a controllo congiunto o ad ogni entità appartenente al gruppo a controllo congiunto. L'eventuale imposizione integrativa calcolata con riferimento ad una entità a controllo congiunto o ad un gruppo a controllo congiunto che residua dopo l'applicazione del precedente periodo deve essere aggiunta all'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

Art. 44

(Gruppi a controllante multipla)

1. Ai fini del presente articolo:
 - a) "gruppo a controllante multipla" indica due o più gruppi multinazionali o nazionali di imprese le cui controllanti capogruppo sottoscrivono un accordo che è una struttura vincolata o un accordo tra gruppi quotati che include almeno una entità o una stabile organizzazione di tale nuovo gruppo che è localizzata in un Paese differente da quello di localizzazione delle altre entità dello stesso;
 - b) "struttura vincolata" indica un accordo sottoscritto tra due o più controllanti capogruppo appartenenti a gruppi distinti in forza del quale:



- 1) una partecipazione non inferiore al 50 per cento nelle controllanti capogruppo è vincolata, attraverso particolari forme di titolarità o di restrizioni alla circolazione ovvero di altri termini e condizioni, in modo tale da non poter essere trasferita o compravenduta se non congiuntamente e, se quotata in un mercato di capitali, la relativa quotazione avviene in forma unitaria;
- 2) una delle controllanti capogruppo predispone un bilancio consolidato, sottoposto a revisione legale, in cui le attività, le passività, le componenti positive e negative di reddito ed i flussi finanziari di tutte le entità appartenenti ai gruppi interessati sono presentati congiuntamente come un unico gruppo;
- c) "accordo tra gruppi quotati" indica un accordo sottoscritto tra due o più controllanti capogruppo appartenenti a gruppi distinti in forza del quale:
 - 1) conducono le rispettive attività imprenditoriali in maniera unitaria esclusivamente su base contrattuale e non attraverso la loro soggezione ad un comune controllo;
 - 2) ogni controllante capogruppo eroga dividendi o proventi da liquidazione a favore dei rispettivi proprietari in base ad accordi contrattuali che prevedono delle percentuali di ripartizione fisse;
 - 3) le attività delle singole controllanti capogruppo sono gestite come se fossero articolazioni della medesima realtà economica in virtù di specifici accordi pur rimanendo quest'ultime imprese giuridicamente autonome;
 - 4) le partecipazioni delle singole controllanti capogruppo parte dell'accordo sono quotate, scambiate o trasferite in modo autonomo in differenti mercati di capitali;
 - 5) le controllanti capogruppo predispongono il bilancio consolidato, sottoposto a revisione legale, nel quale sono riportate, come se fossero parte di un unico gruppo, le attività, le passività, le componenti positive e negative di reddito ed i flussi finanziari di tutte le imprese interessate.

2. Le entità e le imprese appartenenti ad ogni gruppo di cui alla lettera a) del comma 1, sono trattate come imprese appartenenti ad un gruppo a controllante multipla.

3. Una entità, diversa da una entità esclusa, è considerata un'impresa se le sue attività, passività, le componenti positive e negative di reddito ed i flussi finanziari sono consolidati voce per voce nel bilancio consolidato del gruppo a controllante multipla ovvero se, pur non essendo consolidate, la partecipazione di controllo è detenuta da una o più entità appartenente a tale gruppo.

4. Il bilancio consolidato del gruppo a controllante multipla è rappresentato dal bilancio consolidato indicato al numero 2) della lettera b) ovvero al numero 5) della lettera c) del comma 1, predisposto in base a principi contabili conformi. I principi contabili utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato di cui al precedente periodo sono considerati i principi contabili adottati dalla controllante capogruppo ai fini dell'applicazione del presente Titolo ai gruppi a controllante multipla.

5. Le controllanti capogruppo dei gruppi distinti che compongono il gruppo a controllante multipla sono le controllanti capogruppo del gruppo a controllante multipla. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo, ogni riferimento ad una controllante capogruppo deve intendersi effettuato, ove necessario, a tutte le controllanti capogruppo del gruppo a controllante multipla.

6. Le controllanti di un gruppo a controllante multipla localizzate nel territorio dello Stato italiano, inclusa ogni controllante capogruppo, applicano l'imposta minima integrativa secondo le disposizioni degli articoli da 13 a 17 in misura pari all'importo dell'imposizione integrativa ad esse attribuita relativa alle imprese a bassa imposizione.

7. Le imprese appartenenti ad un gruppo a controllante multipla localizzate nel territorio dello Stato italiano applicano l'imposta minima suppletiva ai sensi degli articoli da 19 a 21 tenendo conto dell'imposizione integrativa di ciascuna impresa a bassa imposizione che fa parte del suddetto gruppo.



8. Le controllanti capogruppo di un gruppo a controllante multipla devono presentare la comunicazione rilevante ai sensi dell'articolo 51, comma 2, salvo che sia stata nominata una unica impresa dichiarante designata, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b). La comunicazione deve contenere le informazioni rilevanti riguardanti ciascun gruppo che compone il gruppo a controllante multipla.

CAPO VII

Regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni

Art. 45

(Entità trasparente con qualifica di controllante capogruppo)

1. Il reddito rilevante di una entità trasparente che assume la qualifica di controllante capogruppo è ridotto, in un esercizio, in misura pari alla quota dello stesso che è attribuibile a ciascuno dei suoi partecipanti a condizione che, con riferimento a tale quota, il titolare della partecipazione sia soggetto ad imposizione in un periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi a quello in cui termina l'esercizio in esame e:

a) il titolare della partecipazione sia assoggettato ad imposizione con una aliquota nominale pari o superiore alla aliquota minima d'imposta, o

b) l'importo complessivo delle imposte rilevanti rettificata della controllante capogruppo e delle imposte dovute, su tale reddito, dal titolare della partecipazione sia pari o superiore all'importo corrispondente al prodotto tra la suddetta quota di reddito e l'aliquota minima d'imposta.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, il reddito rilevante di una entità trasparente che è la controllante capogruppo è ridotto in misura pari alla quota dello stesso che è attribuibile al suo partecipante a condizione che quest'ultimo sia:

a) una persona fisica che è residente ai fini fiscali nel medesimo Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detenga in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni sia pari o inferiore al 5 per cento; o

b) una entità statale, una organizzazione internazionale, una organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione, residente nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detenga in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni sia pari o inferiore al 5 per cento. Ai fini del precedente periodo, il Paese di residenza coincide con il Paese in cui il soggetto è costituito ed amministrato.

3. La perdita rilevante di una entità trasparente che è la controllante capogruppo deve essere ridotta, in un esercizio, in misura pari alla quota della stessa che è attribuibile al suo partecipante se e nella misura in cui quest'ultimo abbia il diritto ad utilizzare la perdita dell'entità trasparente nel calcolo del suo reddito imponibile.

4. Le imposte rilevanti di una entità trasparente che è la controllante capogruppo si riducono in misura corrispondente alla riduzione del reddito rilevante determinata ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano:

a) alla stabile organizzazione attraverso la quale una entità trasparente che è la controllante capogruppo esercita in tutto o in parte la propria attività commerciale;



b) alla stabile organizzazione attraverso la quale una entità fiscalmente trasparente esercita in tutto o in parte la propria attività commerciale a condizione che la partecipazione in detta entità sia direttamente detenuta dalla controllante capogruppo ovvero indirettamente detenuta attraverso una struttura fiscalmente trasparente.

Art. 46

(Controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile)

1. Ai fini del presente articolo:

- a) "regime del dividendo deducibile" indica un regime fiscale finalizzato a realizzare un unico livello di imposizione sul reddito in capo ai proprietari di una entità ottenuto attraverso la deduzione degli utili ad essi distribuiti dalla base imponibile dell'entità. A tale regime è assimilato il regime fiscale che esenta il reddito delle cooperative;
- b) "dividendo deducibile" indica, con riferimento ad un'impresa che è soggetta al regime del dividendo deducibile:
 - 1) una distribuzione di utili a favore di un suo proprietario che è deducibile ai fini della determinazione della base imponibile dell'impresa nel suo Paese di localizzazione;
 - 2) i ristorni o distribuzione di utili a favore di soci delle cooperative;
- c) "cooperativa" indica una entità che acquista o vende beni o servizi per conto dei suoi soci e che nel proprio Paese di localizzazione è soggetta ad un regime fiscale volto a garantire la neutralità fiscale dei beni o servizi da essa acquistati o venduti per conto dei suoi soci;
- d) "cooperativa di consumo" [supply cooperative] indica una cooperativa che acquista beni e servizi sul mercato e li rivende ai propri soci.

2. In un esercizio il reddito rilevante della controllante capogruppo che è soggetta ad un regime del dividendo deducibile è ridotto, fino alla sua concorrenza, in misura corrispondente ai dividendi deducibili da essa distribuiti nei dodici mesi successivi al termine dell'esercizio di riferimento a condizione che i dividendi siano assoggettati ad imposizione in capo al loro percettore in un periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi all'esercizio di riferimento e:

- a) l'aliquota di imposizione sia pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o
- b) l'importo complessivo delle imposte rilevanti rettifiche della controllante capogruppo e delle imposte dovute dai percettori dei dividendi deducibili sia pari o superiore al prodotto tra il reddito rilevante della controllante capogruppo al lordo del dividendo deducibile distribuito e l'aliquota minima d'imposta; o
- c) il percettore del dividendo sia una persona fisica ed il dividendo percepito rappresenti una distribuzione di utili o un ristorno a favore dei propri soci effettuata da una cooperativa di consumo.

3. La riduzione del reddito rilevante di cui al comma 2 si applica ai dividendi distribuiti entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio di riferimento anche quando il percettore è:

- a) una persona fisica fiscalmente residente nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detiene in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni sia pari o inferiore al 5 per cento; o
- b) residente nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo ed è una entità statale, una organizzazione internazionale, una organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione diverso da una entità di servizi pensionistici. Ai fini del precedente periodo, il Paese di residenza coincide con il Paese in cui il soggetto è costituito ed amministrato.

4. La controllante capogruppo riduce le imposte rilevanti, diverse dalle imposte rilevanti la cui base imponibile è stata ridotta per effetto dei dividendi distribuiti, in misura proporzionale al rapporto tra



dividendo deducibile distribuito e l'utile dell'esercizio e riduce il reddito rilevante del medesimo importo.

5. Se la controllante capogruppo detiene una partecipazione in un'impresa soggetta al regime del dividendo deducibile, direttamente o attraverso una catena di altre imprese soggette al medesimo regime, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ad ogni impresa localizzata nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile se e nella misura in cui il reddito rilevante di quest'ultima sia distribuito a favore di percettori che soddisfano i requisiti dei commi 2 e 3.

6. Ai fini del comma 2, una distribuzione di utili o i ristorni a favore dei propri soci effettuati da una cooperativa di consumo deve considerarsi soggetta ad imposta in capo ad essi se e nella misura in cui tale distribuzione o ristorno riduce il valore degli oneri deducibili ai fini della determinazione del loro reddito imponibile.

Art. 47

(Regime di imposizione sull'utile distribuito)

1. Ai fini del presente articolo:

a) l'ammontare della "imposta sulle distribuzioni presunte" indica il minore tra:

1) l'importo necessario per aumentare l'aliquota d'imposizione effettiva, calcolata ai sensi dell'articolo 34, comma 2, fino all'aliquota minima d'imposta in relazione ad un Paese in un esercizio;

2) l'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se le imprese localizzate nel Paese avessero distribuito, nel corso del suddetto esercizio, il loro intero utile assoggettato al regime opzionale di cui al presente articolo.

b) il "conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte" indica un conto annuale acceso con riferimento a ciascun esercizio di validità dell'opzione di cui al comma 2 e finalizzato alla misurazione ed al monitoraggio dell'imposta sulle distribuzioni presunte il cui saldo iniziale, pari a zero, è aumentato dell'imposta sulle distribuzioni presunte. Con applicazione a partire dal meno recente dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte ed al termine di ognuno degli esercizi successivi al primo esercizio di istituzione, il valore del saldo iniziale rispetto a quell'esercizio precedente è ridotto fino alla sua concorrenza:

1) in via prioritaria, in misura pari alle imposte pagate nell'esercizio dalle imprese in relazione a distribuzioni effettive o presunte;

2) successivamente, in misura pari all'importo della perdita netta rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta;

3) successivamente, in misura pari all'importo del conto dell'imposta delle perdite riportabili relativo all'esercizio determinato ai sensi del comma 3.

c) il "conto dell'imposta delle perdite riportabili" indica il conto istituito ai sensi del comma 3 e funzionante in conformità alle regole ivi indicate.

2. L'impresa dichiarante può scegliere, per sé stessa o altra impresa soggetta al regime di imposizione dell'utile distribuito, di includere l'importo dell'imposta sulle distribuzioni presunte, determinato secondo quanto stabilito al comma 1, nelle imposte rilevanti rettificata dell'impresa per un esercizio. L'opzione di cui al precedente periodo, esercitata ai sensi dell'articolo 52, comma 2, ha validità per un esercizio e si applica a tutte le imprese, soggette ad analogo regime, localizzate nel medesimo Paese.

3. Se per ogni esercizio di validità dell'opzione di cui al comma 2, l'importo di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 è superiore al saldo del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte



dopo l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, deve essere istituito il conto dell'imposta delle perdite riportabili il cui valore è pari a tale eccedenza. Il conto dell'imposta delle perdite riportabili riduce il valore del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte ai sensi del numero 3) della lettera b) del comma 1 e, a sua volta, si riduce in misura pari a tale utilizzo.

4. Il valore positivo del saldo del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte, misurato all'ultimo giorno del quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale esso è stato istituito, riduce il valore delle imposte rilevanti rettifiche relative al quarto esercizio anteriore. In tal caso, il valore dell'aliquota d'imposizione effettiva e l'importo di imposizione integrativa sono ricalcolati ai sensi dell'articolo 36, comma 1.

5. Le imposte pagate nel corso di un esercizio con riferimento alle distribuzioni effettive o presunte non concorrono a formare il valore delle imposte rilevanti rettifiche per quell'esercizio nella misura in cui riducono il conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte ai sensi del numero 1) della lettera b) del comma 1.

6. Se un'impresa con riferimento alla quale si applica l'opzione di cui al comma 2 cessa di appartenere al gruppo multinazionale o nazionale o le sue attività sono trasferite ad un soggetto non appartenente al medesimo gruppo e non localizzato nel medesimo Paese, i saldi dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte accesi nei precedenti esercizi e misurati al termine di ciascuno di essi riducono, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, il valore, per i corrispondenti esercizi, delle imposte rilevanti rettifiche e l'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale dovuto in conseguenza a tale ricalcolo deve essere allocato ai sensi del comma 7 al fine di determinare l'imposizione integrativa dovuta ai sensi dell'articolo 34.

7. L'imposizione integrativa addizionale dovuta con riferimento al Paese di localizzazione dell'impresa di cui al comma 6 è pari all'importo complessivo dell'imposizione integrativa addizionale di cui al comma 6 moltiplicato per il rapporto tra il reddito rilevante della suddetta impresa localizzata in un Paese calcolato in base alle disposizioni del Capo III per ciascun esercizio con riferimento al quale sussiste un saldo dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte e il reddito netto rilevante del Paese determinato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, per ciascun esercizio con riferimento al quale sussiste un saldo dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte.

Art. 48

(Il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa per le entità di investimento)

1. L'aliquota di imposizione effettiva di un'impresa che è una entità di investimento, diversa da una entità fiscalmente trasparente o da un'impresa cui si applica il regime di cui agli articoli 49 e 50, è calcolata separatamente rispetto all'aliquota di imposizione effettiva relativa al Paese in cui la stessa è localizzata.

2. L'aliquota di imposizione effettiva di un'entità di investimento di cui al comma 1 è pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettifiche di cui al comma 3 e la quota del suo reddito o perdita rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza, calcolata ai sensi del comma 5. Nella ipotesi in cui più entità di investimento di cui al comma 1 sono localizzate nel medesimo Paese, l'aliquota di imposizione effettiva ad esse relativa è pari al rapporto tra la somma delle loro imposte rilevanti rettifiche e la somma delle quote dei loro redditi o perdite rilevanti attribuibili al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza.



3. Le imposte rilevanti rettifiche di un'entità di investimento di cui al comma 1 sono pari alla somma delle imposte rilevanti rettifiche relative alla quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e delle imposte rilevanti attribuibili all'entità di investimento ai sensi dell'articolo 31. Le imposte rilevanti rettifiche dell'entità di investimento non includono le imposte rilevanti relative alla porzione del suo reddito non attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza.

4. L'imposizione integrativa di un'entità di investimento di cui al comma 1 è pari all'aliquota di imposizione integrativa ad essa relativa moltiplicata per un importo pari alla differenza tra la quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e la riduzione da attività economica sostanziale ad essa relativa. L'aliquota di imposizione integrativa di un'entità di investimento è pari all'importo, se positivo, della differenza tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposizione effettiva di tale entità di investimento. Qualora nel medesimo Paese siano localizzate più entità di investimento, l'imposizione integrativa è calcolata in base al primo periodo aggregando le quote del reddito o perdita rilevante delle entità d'investimento ivi localizzate attribuibili al loro gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e gli importi delle riduzioni da attività economica sostanziale ad esse riferibili.

5. Ai fini del presente articolo, la quota del reddito o perdita rilevante di una entità di investimento attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza è pari al prodotto tra il suo reddito o perdita rilevante e la quota di attribuzione di cui all'articolo 16 ad essa relativo attribuibile alla sua controllante capogruppo calcolato senza tenere in considerazione le partecipazioni che sono oggetto di opzione ai sensi degli articoli 49 o 50.

6. Ai fini del comma 4, la riduzione da attività economica sostanziale relativa ad una entità di investimento è determinata ai sensi dell'articolo 35, commi da 1 a 7. Le immobilizzazioni materiali ammissibili e le spese salariali ammissibili dell'entità di investimento rilevano in misura corrispondente al rapporto tra il suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e il totale del reddito rilevante dell'entità stessa.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle entità assicurative d'investimento di cui alla definizione numero 15) dell'Allegato A.

Art. 49

(Opzione per trattare un'entità di investimento come una entità fiscalmente trasparente)

1. Su opzione dell'impresa dichiarante, un'entità d'investimento o un'entità assicurativa di investimento appartenente al gruppo può essere considerata come un'entità fiscalmente trasparente se l'impresa proprietaria è assoggettata a imposizione nel Paese in cui è localizzata in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo basato sulle variazioni annuali del fair value delle sue partecipazioni in tale entità e l'aliquota d'imposta applicabile all'impresa proprietaria su tale reddito è pari o superiore all'aliquota minima d'imposta.

2. Un'impresa che detiene indirettamente una partecipazione in un'entità d'investimento o in un'entità assicurativa di investimento attraverso una partecipazione diretta in un'altra entità d'investimento o un'altra entità assicurativa di investimento è considerata assoggettata ad imposizione in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo con riguardo alla sua partecipazione indiretta nella prima entità d'investimento o entità assicurativa di investimento se è assoggettata al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo per quanto riguarda la sua partecipazione diretta nella seconda entità d'investimento o entità assicurativa di investimento.



3. L'opzione di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 1. Se l'opzione è revocata, qualsiasi utile o perdita derivante dalla dismissione di un'attività o di una passività detenuta dall'entità d'investimento o da un'entità assicurativa di investimento si determina sulla base del fair value dell'attività o della passività individuato il primo giorno dell'esercizio cui la revoca si riferisce.

Art. 50

(Opzione per il regime della distribuzione imponibile)

1. Ai fini del presente articolo:

- a) "esercizio di verifica": identifica il terzo esercizio precedente l'esercizio di riferimento;
- b) "periodo di verifica": identifica il periodo che inizia con il primo giorno dell'esercizio di verifica e termina con l'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento in cui la partecipazione è detenuta;
- c) "distribuzioni presunte": identifica il reddito di una entità di investimento relativo ad un esercizio che, sebbene da essa non effettivamente distribuito, secondo la normativa fiscale nazionale concorre per quell'esercizio a formare il reddito imponibile della sua impresa proprietaria.

2. Su opzione dell'impresa dichiarante, l'impresa proprietaria di un'entità d'investimento può applicare il regime della distribuzione imponibile in relazione alla sua partecipazione nell'entità d'investimento, a condizione che l'impresa proprietaria e l'entità d'investimento siano complessivamente assoggettate a imposizione sul reddito rispettivamente distribuito e conseguito dall'entità d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima d'imposta. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano alle imprese proprietarie che sono entità d'investimento.

3. In base al regime della distribuzione imponibile, le distribuzioni e le distribuzioni presunte del reddito rilevante di un'entità d'investimento sono incluse nel reddito rilevante dell'impresa proprietaria che ha effettivamente percepito la distribuzione o virtualmente percepito la distribuzione presunta, a condizione che quest'ultima non sia un'entità d'investimento. L'importo delle imposte rilevanti sostenute dall'entità d'investimento che può essere utilizzato come credito a fronte dell'imposta dovuta dall'impresa proprietaria a seguito delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte intervenute a suo favore da parte dell'entità d'investimento è incluso nel reddito rilevante e nelle imposte rilevanti rettifiche dell'impresa proprietaria che ha percepito la distribuzione o virtualmente percepito la distribuzione presunta.

4. Il reddito o perdita rilevante di un'entità d'investimento e le imposte rilevanti rettifiche attribuibili a tale reddito per l'esercizio sono esclusi dal calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva in conformità del Capo V e dell'articolo 48, ad eccezione dell'importo delle imposte rilevanti di cui al secondo periodo del comma 3.

5. La quota dell'impresa proprietaria nel reddito netto rilevante non distribuito dell'entità d'investimento di cui al comma 6, generato nell'esercizio di verifica, è considerata reddito rilevante di tale entità d'investimento per l'esercizio. L'importo pari a tale reddito rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come imposizione integrativa di un'impresa a bassa imposizione per l'esercizio ai fini del Capo II.

6. Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entità d'investimento relativo all'esercizio di verifica corrisponde all'importo del reddito rilevante di tale entità d'investimento per tale esercizio, ridotto fino a un minimo di zero:

- a) delle imposte rilevanti dell'entità d'investimento;



- b) delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte ai soci che non sono entità d'investimento intervenute nel periodo di verifica;
- c) della perdita rilevante che si è generata durante il periodo di verifica;
- d) dell'importo residuo della perdita rilevante che non è già stata utilizzata per ridurre il reddito netto rilevante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio di verifica.

7. Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto delle distribuzioni o delle distribuzioni presunte che hanno già ridotto il reddito netto rilevante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio di verifica in applicazione del comma 6, lettera b). Il reddito netto rilevante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto dell'importo della perdita rilevante che ha già ridotto il reddito netto rilevante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio di verifica in applicazione del comma 6, lettera c).

8. Ai fini del presente articolo, una distribuzione presunta è quella considerata tale in base alla legislazione relativa alle imposte rilevanti applicabili nel Paese dell'impresa proprietaria e sussiste in ogni caso quando una partecipazione diretta o indiretta nell'entità d'investimento è trasferita a un'entità che non appartiene al gruppo multinazionale o nazionale di imprese ed è pari alla quota del reddito netto rilevante non distribuito attribuibile a tale partecipazione alla data del trasferimento, determinata indipendentemente dalla distribuzione presunta.

9. L'opzione di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 1 ed ha efficacia per cinque esercizi. In caso di revoca dell'opzione, la quota dell'impresa proprietaria nel reddito netto rilevante non distribuito dell'entità d'investimento per l'esercizio di verifica, individuato con riferimento all'ultimo giorno dell'esercizio precedente l'esercizio di efficacia della revoca, si considera reddito rilevante dell'entità di investimento per l'esercizio in cui ha efficacia la revoca. L'importo del reddito rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato imposizione integrativa dell'impresa a bassa imposizione per l'esercizio di efficacia della revoca ai fini del Capo II.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle entità assicurative d'investimento di cui alla definizione numero 15) dell'Allegato A.

CAPO VIII

Disposizioni amministrative

Art. 51

(Obblighi informativi)

1. Ai fini del presente articolo:

- a) "Accordo qualificato tra autorità competenti" identifica un accordo bilaterale o multilaterale in essere tra due o più autorità fiscali al fine di consentire lo scambio automatico delle informazioni relative alle comunicazioni rilevanti;
- b) "comunicazione rilevante" identifica il modello di comunicazione contenente le informazioni di cui al comma 5;
- c) "impresa locale designata" identifica l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano designata dalle altre imprese del gruppo multinazionale o nazionale ivi localizzate a presentare per loro conto la comunicazione rilevante.



2. Ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano o che è un'entità trasparente costituita secondo le leggi dello Stato presenta la comunicazione rilevante. In deroga a quanto riportato al precedente periodo, la comunicazione rilevante di un'impresa può essere presentata dall'impresa locale designata.

3. In deroga a quanto riportato al comma 2, un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano non è tenuta a presentare la comunicazione rilevante ad essa relativa se tale adempimento è effettuato:

- a) dalla controllante capogruppo localizzata in un Paese che, con riferimento all'esercizio oggetto della comunicazione, ha in essere un Accordo qualificato tra autorità competenti con lo Stato italiano;
- b) dall'impresa designata localizzata in un Paese che, con riferimento all'esercizio oggetto di comunicazione, ha in essere un Accordo qualificato tra autorità competenti con lo Stato italiano.

4. Nei casi in cui i commi 2, secondo periodo e 3 trovano applicazione, ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi rispettivamente della impresa locale designata e della controllante capogruppo o dell'impresa designata di cui alle lettere a) e b) del comma 3 ed il relativo Paese di localizzazione.

5. La comunicazione rilevante deve contenere le seguenti informazioni relative al gruppo multinazionale o nazionale:

- a) dati identificativi delle imprese, compreso il loro codice di identificazione fiscale, il loro Paese di localizzazione e la loro qualificazione ai fini dell'applicazione del presente Titolo;
- b) informazioni sulla struttura societaria del gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza, comprese le partecipazioni di controllo che un'impresa detiene in un'altra impresa;
- c) le informazioni necessarie al fine di calcolare:
 - 1) l'aliquota di imposizione effettiva di ogni Paese nel quale è ubicata almeno un'impresa e l'importo della imposizione integrativa relativa a ciascuna impresa;
 - 2) l'importo della imposizione integrativa relativa ad ogni membro di un gruppo a controllo congiunto;
 - 3) l'allocazione dell'importo dell'imposta minima integrativa e della imposta minima suppletiva in relazione a ciascun Paese;
- d) l'elenco delle scelte previste dal decreto che sono state esercitate e revocate nell'esercizio a cui si riferisce la comunicazione rilevante nonché l'elenco delle scelte previste dal decreto che sono in essere per tale esercizio.

6. In deroga a quanto previsto al comma 5, se un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano la cui controllante capogruppo è localizzata in uno Stato terzo che applica disposizioni che sono state valutate equivalenti alle disposizioni della direttiva, secondo quanto ivi previsto all'articolo 52, la stessa ovvero l'impresa locale designata presenta una comunicazione rilevante contenente:

- a) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 e in particolare:
 - 1) l'identificazione di tutte le imprese nelle quali una entità partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene, ovvero ha detenuto nel corso dell'esercizio, direttamente o indirettamente, partecipazioni nelle imprese del gruppo multinazionale o nazionale;
 - 2) una descrizione della struttura societaria contenente i rapporti partecipativi che la entità partecipante parzialmente posseduta di cui al numero 1) ha detenuto o detiene nelle imprese;
 - 3) tutte le informazioni che sono necessarie per calcolare l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposta minima integrativa dovuta in relazione ai Paesi di localizzazione delle imprese di cui al numero 1);



- 4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 o 18;
- b) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e in particolare:
- 1) l'identificazione di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese di localizzazione della controllante capogruppo;
 - 2) una descrizione della struttura societaria contenente i rapporti partecipativi che la controllante capogruppo di cui al numero 1) ha detenuto o detiene nelle imprese ivi indicate;
 - 3) tutte le informazioni che sono necessarie per calcolare l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposta minima suppletiva in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo di cui al numero 1);
 - 4) tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta e puntuale allocazione della imposta minima suppletiva ai sensi dell'articolo 21;
- c) tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'imposta minima nazionale.

7. La comunicazione rilevante contenente le informazioni di cui ai commi 5 e 6 nonché le comunicazioni di esercizio o revoca delle opzioni previste dal presente Titolo riguardanti le imprese localizzate nel territorio dello Stato, sono presentate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio con riferimento al quale la comunicazione rilevante si riferisce.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, sono stabiliti modalità, elementi e condizioni, coerentemente con la direttiva e con le regole OCSE, per la trasmissione della predetta comunicazione rilevante all'Agenzia delle entrate.

9. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui al comma 1, lettera b) o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel periodo precedente, che si applicano anche in relazione alla comunicazione prevista al comma 4, non possono comunque superare complessivamente un milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente Titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste al primo periodo sono ridotte del 50 per cento.

Art. 52 *(Opzioni)*

1. Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23, commi 3, 7, 13 e 15, articoli 49 e 50 sono validi per un periodo di cinque esercizi consecutivi a partire dall'esercizio con riferimento al quale l'opzione è effettuata. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia ai sensi dell'articolo 49; in tal caso, la revoca ha una efficacia quinquennale a partire dall'esercizio con riferimento al quale la revoca è effettuata.

2. Le opzioni di cui agli articoli 23, comma 9, 28, comma 6, 29, comma 1, lettera b), 32, commi 2, 3, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2, hanno validità annuale. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia entro il termine dell'esercizio.



3. Le opzioni di cui agli articoli 11, comma 3, 23 commi 3, 7, 9, 13 e 15, articoli 29, comma 1, lettera b), 32 comma 2, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2 e articoli 49 e 50 sono comunicate all'autorità fiscale del Paese di localizzazione dell'impresa dichiarante.

Art. 53

(Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni)

1. La dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale è presentata entro il termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli articoli 51, comma 7, e 58.
2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. Il 90 per cento dell'importo dovuto entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono ed il versamento dell'importo residuo è effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nel comma 1 per la dichiarazione annuale relativa a tale esercizio.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalità per gli adempimenti previsti al comma 1.
4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle imposte di cui all'articolo 1 nonché del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente Titolo non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.

CAPO IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 54

(Disciplina delle imposte anticipate, delle imposte differite e delle immobilizzazioni trasferite)

1. Ai fini del presente articolo, il termine esercizio transitorio indica, in relazione ad un Paese, il primo esercizio con riferimento al quale un gruppo multinazionale o nazionale di imprese è soggetto alle disposizioni del presente Titolo ovvero alle disposizioni interne di trasposizione della Direttiva negli Stati membri europei ovvero alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE in Stati terzi.
2. Ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva di un Paese nell'esercizio transitorio e negli esercizi ad esso successivi, il gruppo multinazionale o nazionale di imprese deve tenere in considerazione le imposte anticipate e le imposte differite iscritte all'inizio dell'esercizio transitorio nel bilancio e negli equivalenti rendiconti patrimoniali e finanziari delle imprese ivi localizzate. Si tiene conto anche delle imposte anticipate non iscritte in bilancio in mancanza dei relativi presupposti contabili. In relazione alle imposte anticipate e differite di cui ai periodi precedenti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 5 e 7.
3. Ai fini del comma 2, le imposte anticipate e le imposte differite rilevano in misura pari al minore tra il loro valore calcolato applicando l'aliquota minima d'imposta ed il loro valore calcolato applicando la pertinente aliquota nominale di imposizione in vigore nel Paese. Tuttavia, le imposte anticipate che sono state calcolate applicando una aliquota di imposizione inferiore all'aliquota



minima d'imposta sono ricalcolate applicando l'aliquota minima di imposta se e nella misura in cui esse si riferiscono ad una perdita rilevante. Sono irrilevanti le iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali, contabilizzate a conto economico di imposte anticipate per effetto di modifiche dei loro presupposti di registrazione contabile.

4. Le imposte anticipate che originano da elementi reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi delle disposizioni del Capo III non rilevano ai fini del comma 2 se esse originano da transazioni poste in essere successivamente alla data del 30 novembre 2021.

5. In caso di trasferimenti di immobilizzazioni posti in essere tra imprese in data successiva al 30 novembre 2021 ma anteriore all'inizio dell'esercizio transitorio, il loro valore rilevante ai fini delle disposizioni del presente Titolo corrisponde al loro valore contabile in capo alla entità trasferente alla data del trasferimento. Tale valore è aumentato o diminuito a seguito di ammortamenti, svalutazioni, rivalutazioni o capitalizzazioni intercorse dalla data del trasferimento sino all'ultimo giorno antecedente il periodo transitorio. Ai fini del precedente periodo, sono irrilevanti i maggiori ammortamenti derivanti da valutazioni con il criterio del fair value. Le plusvalenze e le minusvalenze in caso di ulteriore cessione sono calcolate, ai fini del reddito o perdita rilevante, sulla base del valore indicato nel primo e secondo periodo del presente comma. Eventuali valori di imposte differite e di imposte anticipate registrate dalle suddette imprese in conseguenza del trasferimento sono ricalcolati avendo a riferimento il valore contabile che le immobilizzazioni trasferite avevano in capo alla entità trasferente alla data del trasferimento.

Art. 55

(Disciplina transitoria in tema di riduzione da attività economica sostanziale)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, commi 3 e 4, l'aliquota del 5 per cento è sostituita da quella indicata nell'Allegato B, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato.

Art. 56

(Fase iniziale di esclusione dall'imposizione integrativa)

1. L'imposizione integrativa dovuta da una controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 13, comma 2, o da una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 14, comma 5, quando la controllante capogruppo è un'entità esclusa, è ridotta a zero:

- a) nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al Capo V;
- b) nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente Titolo.

2. Se la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in uno Stato terzo, l'imposizione integrativa dovuta da un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 21, comma 2, è ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al Capo V.

3. Un gruppo multinazionale di imprese è considerato nella fase iniziale della sua attività internazionale se, per un esercizio:

- a) ha imprese in non più di sei Paesi;



b) la somma del valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese appartenenti al gruppo localizzate in tutti Paesi diversi dal Paese di riferimento non supera 50 milioni di euro. Ai fini del primo periodo, per «Paese di riferimento» si intende il Paese in cui le imprese del gruppo multinazionale detengono il valore totale dei beni tangibili più elevato nell'esercizio in cui il gruppo multinazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente Titolo. Il valore totale dei beni tangibili in un Paese corrisponde alla somma dei valori contabili netti di tutti i beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale che sono localizzate in tale Paese.

4. Il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, decorre dall'inizio dell'esercizio in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente Titolo. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente Titolo, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), decorre dal 31 dicembre 2023. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente Titolo, il periodo di cinque anni di cui al comma 2 decorre dal 31 dicembre 2024. Per i gruppi nazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente Titolo, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 31 dicembre 2023.

5. L'entità localizzata nel territorio dello Stato, designata a presentare la comunicazione di cui all'articolo 51, informa l'Agenzia delle entrate in merito alla data di inizio della fase iniziale della attività internazionale del gruppo al quale appartiene.

Art. 57

(Differimento dell'imposta minima integrativa e dell'imposta minima suppletiva)

1. Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in uno Stato membro che ha scelto di differire l'applicazione dell'imposta minima integrativa equivalente e dell'imposta minima suppletiva equivalente, secondo quanto previsto nell'articolo 50 della direttiva, le imprese di tale gruppo multinazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano sono soggette all'importo dell'imposta minima suppletiva assegnato all'Italia, ai sensi dell'articolo 21, per gli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023.

2. Se l'entità controllante capogruppo di cui al comma 1 nomina un'entità designata localizzata nel territorio dello Stato, questa presenta la comunicazione sulle imposte integrative conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, sulla base delle informazioni necessarie fornite dalle imprese localizzate nello Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, la percentuale dell'imposta minima suppletiva equivalente imputabile allo Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1 è considerata pari a zero per l'esercizio.

Art. 58

(Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione)

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 51, comma 7, la comunicazione rilevante e le altre comunicazioni di cui all'articolo 51 sono presentate entro il diciottesimo mese successivo al termine finale dell'esercizio transitorio di cui all'articolo 54.



Art. 59

(Prevenzione delle controversie)

1. Le autorità competenti italiane, in ottemperanza ai principi che orientano l'azione amministrativa, se un'impresa o entità cui si applicano le disposizioni del presente Titolo ne fanno richiesta, verificata la fondatezza tecnica della medesima, attivano la procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in quanto applicabili, al fine di fare del loro meglio per risolvere, a condizioni di reciprocità e di comune accordo con le autorità omologhe di altri Stati, le questioni di interpretazione o applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, in conformità con la Direttiva e le regole OCSE e di eliminare, laddove consentito anche alle autorità omologhe di altri Stati, conseguenti casi di doppia imposizione anche non previsti dalla Convenzione.

2. In assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile o se una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile non prevede tale clausola, la procedura si svolge, sempre a condizioni di reciprocità, su richiesta di un'impresa o entità cui si applica il presente Titolo. In ottemperanza ai principi che orientano l'azione amministrativa, le autorità competenti italiane sono tenute a consultarsi con le autorità omologhe di altri Stati, dopo aver preliminarmente verificato la fondatezza tecnica della richiesta, al fine di fare del loro meglio per risolvere le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione delle misure di cui al presente Titolo, della Direttiva o delle regole OCSE e di eliminare, laddove consentito anche alle autorità omologhe di altri Stati, i conseguenti casi di doppia imposizione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni applicative delle procedure previste al comma 1.

Art. 60

(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 57, comma 1.

Titolo III

Disposizioni finanziarie

Art. 61

(Disposizioni finanziarie)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di



euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.

Art. 62

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica e
qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

3520 / 10.3.44

AI DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AI MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Ufficio legislativo

All'Ufficio legislativo del
MINISTRO PER GLI AFFARI
REGIONALI E LE AUTONOMIE

OGGETTO: *Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale".*

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'Intesa della Conferenza Unificata quando perverrà a questo Dipartimento.

Si evidenzia l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione del fatto che il suddetto schema di decreto legislativo recepisce, tra l'altro, la Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, con la quale viene garantito un livello di imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi di imprese multinazionali o nazionali, il cui termine di recepimento, da parte degli Stati membri, è fissato al 31 dicembre 2023.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Pres. Francesca Quadri

ALLEGATO A
(previsto dall'articolo 8, comma 1)

- 1) «aliquota minima d'imposta»: il quindici per cento (15%);
- 2) «altri crediti d'imposta»: crediti di imposta non rimborsabili e non trasferibili che possono essere utilizzati dal titolare originario per compensare i propri debiti per imposte rilevanti.
- 3) «bilancio consolidato»:
 - a) il bilancio predisposto da una entità secondo un principio contabile conforme, in cui le attività, le passività, i componenti positivi e negativi di reddito e i flussi di cassa di tale entità e di qualsiasi entità in cui essa detiene una partecipazione di controllo sono indicati come quelli di un unico soggetto economico;
 - b) per i gruppi di cui al numero 25), lettera b), il bilancio predisposto da una entità secondo un principio contabile conforme;
 - c) il bilancio di cui alle lettere a) o b) della controllante capogruppo che non è redatto secondo un principio contabile conforme e che è stato successivamente rettificato per evitare distorsioni competitive rilevanti;
 - d) al di fuori delle fattispecie previste alle precedenti lettere a), b) o c), il bilancio che sarebbe stato predisposto dalla controllante capogruppo qualora ne fosse stata obbligata nel presupposto che esso sarebbe stato redatto secondo principi contabili autorizzati che possono essere conformi o altri principi contabili, quest'ultimi rettificati al fine di evitare distorsioni competitive rilevanti;
- 4) «casa madre»: un'entità che include nel proprio bilancio il valore dell'utile o perdita contabile netta di una stabile organizzazione;
- 5) «controllante»: una controllante capogruppo che non è un'entità esclusa, una partecipante intermedia o una partecipante parzialmente posseduta;
- 6) «controllante capogruppo»:
 - a) una entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa; o
 - b) la casa madre di un gruppo quale definito al numero 25), lettera b);
- 7) «credito d'imposta negoziabile»: un credito d'imposta trasferibile che può essere utilizzato dal suo titolare per compensare le imposte rilevanti del Paese che ha concesso il credito e che rispetta le seguenti due condizioni che debbono essere valutate separatamente in capo al soggetto a cui il credito è stato originariamente concesso (titolare originario) ed in capo al soggetto che ne è diventato successivamente titolare (titolare successivo):
 - a) la condizione legale si considera rispettata con riferimento al:
 - 1) titolare originario, se la normativa del Paese che lo ha istituito ne prevede la cedibilità a favore di un soggetto terzo nell'esercizio con riferimento al quale il credito è stato riconosciuto o entro la fine del quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio in cui sono soddisfatte le condizioni per il suo ottenimento;
 - 2) titolare successivo, se la normativa del Paese che lo ha istituito prevede la possibilità di effettuare ulteriori cessioni a soggetti terzi nello stesso esercizio in cui il credito è stato trasferito al titolare successivo a condizione che la cessione non sia assoggettata a vincoli legali più stringenti rispetto a quelli posti in capo al titolare originario.
 - b) la condizione di mercato si considera rispettata con riferimento al:
 - 1) titolare originario, se il credito è ceduto a un soggetto terzo entro la fine del quindicesimo mese successivo al termine dell'esercizio in cui sono state soddisfatte le condizioni per



l'ottenimento del credito, per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito alla successiva lettera c) ovvero, se non ceduto o ceduto a favore di parti correlate, a condizione che sul mercato esistano transazioni simili tra soggetti terzi, per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito alla successiva lettera c), nel periodo ricompreso tra la fine dell'esercizio in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'ottenimento del credito e la fine del quindicesimo mese ad esso successivo;

2) titolare successivo, se il credito è stato acquistato da un soggetto terzo per un corrispettivo non inferiore al valore stabilito alla successiva lettera c);

c) il valore è pari all'80 per cento del valore attuale netto del credito di imposta.

d) ai fini delle lettere a) e b):

1) per "soggetti terzi", si intendono soggetti nei quali un soggetto detiene, direttamente o indirettamente, meno del 50 per cento del diritto agli utili e, nei casi di società, anche dei diritti di voto nell'altro soggetto ovvero soggetti nei quali un terzo soggetto detiene, direttamente o indirettamente, meno del 50 per cento del diritto agli utili e, nei casi di società, anche dei diritti di voto negli altri due soggetti;

2) per "parti correlate", si intendono i soggetti diversi dai soggetti terzi ed in ogni caso i soggetti nei quali uno ha il controllo, anche di fatto, dell'altro o sono entrambi sotto il controllo di un terzo soggetto.

e) ai fini della lettera c), il valore attuale netto deve essere calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:

1) il valore del credito di imposta è pari al suo valore nominale ovvero alla porzione dello stesso non ancora utilizzata in compensazione;

2) il tasso di attualizzazione è pari al tasso di rendimento di un titolo di Stato emesso dallo stesso Paese che ha istituito il credito di imposta avente una durata analoga al periodo minimo di utilizzo del credito di imposta, con il limite massimo di durata quinquennale, emesso nello stesso anno in cui la titolarità del credito è stato trasferito;

3) i flussi di cassa che debbono essere considerati ai fini del calcolo del valore attuale netto sono, per ciascun esercizio, pari all'ammontare massimo del valore del credito di imposta che in detto periodo può essere utilizzato in compensazione.

8) «credito d'imposta non negoziabile»: un credito d'imposta trasferibile che non soddisfa una o più condizioni per essere definito credito d'imposta negoziabile.

9) «credito d'imposta rimborsabile non qualificato»: un credito d'imposta che non è un credito d'imposta rimborsabile qualificato, ma che è rimborsabile in tutto o in parte;

10) «credito d'imposta rimborsabile qualificato»:

a) un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo tale da dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti a un'impresa entro quattro anni dalla data in cui la stessa ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della legislazione del Paese che concede il credito; o

b) se il credito d'imposta è parzialmente rimborsabile, la parte del credito d'imposta rimborsabile che è pagabile in contanti o equivalente a contanti a un'impresa entro quattro anni dalla data in cui la stessa ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile parziale.

Un credito d'imposta rimborsabile qualificato non include alcun ammontare di imposta accreditabile o rimborsabile in virtù di un'imposta accreditabile rilevante o di un'imposta accreditabile non rilevante;

11) «credito d'imposta trasferibile»: un credito d'imposta che può essere oggetto di una o più cessioni in base alla normativa civilistica e fiscale del Paese che ha istituito il credito. I crediti d'imposta trasferibili si distinguono in crediti d'imposta negoziabili e crediti d'imposta non negoziabili.

12) «distorsione competitiva rilevante»: l'effetto dell'applicazione di principi contabili generalmente accettati, o di una sua procedura, che in un esercizio comporta una variazione complessiva nella contabilizzazione di componenti reddituali superiore a 75 milioni di euro rispetto



all'importo che sarebbe stato determinato applicando i principi contabili internazionali (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002);

13) «entità»: qualsiasi persona giuridica o qualsiasi soggetto, diverso da una persona fisica, che predispone proprie scritture contabili. Questo termine non include lo Stato o una sua suddivisione politica o amministrativa centrale, locale o ente che svolge funzioni statali;

14) «entità a controllo congiunto»: una entità i cui risultati economici, patrimoniali e finanziari sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato della controllante capogruppo a condizione che quest'ultima detenga in essa, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 50 per cento. La definizione di entità a controllo congiunto non include:

- a) la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale che applica la Direttiva o le regole OCSE;
- b) una entità esclusa di cui all'articolo 11;
- c) una entità la cui partecipazione è detenuta direttamente da una entità esclusa appartenente ad un gruppo multinazionale o nazionale e che:
 - 1) opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio dei suoi investitori; o
 - 2) esercita attività che sono accessorie a quelle esercitate da una entità esclusa; o
 - 3) il suo reddito è escluso dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c);
 - 4) una entità che è detenuta da un gruppo multinazionale o nazionale composto esclusivamente da entità escluse;
 - 5) una entità sussidiaria a controllo congiunto;

15) «entità assicurativa di investimento»: una entità che soddisferebbe la definizione di fondo di investimento di cui al numero 23) o di veicolo di investimento immobiliare di cui al numero 56), se non fosse costituita in relazione a passività derivanti da un contratto assicurativo o di rendita e non fosse interamente posseduta da una o più imprese assicurative dello stesso gruppo soggette a regolamentazione nel Paese in cui sono localizzate.

16) «entità designata»: l'impresa, diversa dalla controllante capogruppo, che è stata designata dal gruppo multinazionale o dal gruppo nazionale ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 51 per conto del gruppo stesso;

17) «entità d'investimento»:

- a) un fondo d'investimento o un veicolo di investimento immobiliare;
- b) un'entità il cui capitale è detenuto per almeno il 95 per cento, direttamente da un'entità di cui alla lettera a) o attraverso una o più di esse e che detiene esclusivamente o quasi esclusivamente attività o investe fondi a beneficio dei suoi investitori; o
- c) un'entità il cui valore è detenuto per almeno l'85 per cento da un'entità di cui alla lettera a), a condizione che il suo reddito sia sostanzialmente costituito da dividendi o plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c);

18) «entità di servizi pensionistici»: un'entità istituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio delle entità di cui al numero 24), lettera a), o per svolgere attività aventi carattere accessorio rispetto alle attività regolamentate di cui al numero 24), lettera a), a condizione che l'entità di servizi pensionistici faccia parte dello stesso gruppo delle entità che svolgono tali attività regolamentate;



- 19) «entità statale»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:
- a) è parte integrante di uno Stato o totalmente di proprietà statale, comprese eventuali rispettive suddivisioni politiche o autorità locali dello stesso;
 - b) non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale e persegue l'obiettivo principale di:
 - 1) svolgere una funzione statale; o
 - 2) gestire o investire i beni dello Stato o dell'amministrazione pubblica mediante la realizzazione e la detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale e le connesse attività di investimento per i beni dello Stato o di tale amministrazione pubblica;
 - c) risponde dei suoi risultati allo Stato o ad un'amministrazione pubblica cui fornisce una relazione informativa annuale;
 - d) i suoi beni sono attribuiti allo Stato o ad un'amministrazione pubblica in caso di scioglimento e nella misura in cui essa distribuisce utili netti, questi ultimi sono o possono essere destinati esclusivamente allo Stato o a tale amministrazione pubblica.

Tra le entità statali sono incluse le Banche centrali.

- 20) «entità sussidiaria a controllo congiunto» indica:
- a) una entità le cui attività, passività, componenti positivi e negativi di reddito e flussi finanziari sono contabilizzati voce per voce nel bilancio consolidato di una entità a controllo congiunto sulla base di principi contabili conformi, ovvero che lo sarebbero in base ai principi contabili conformi qualora essa fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato; o
 - b) una stabile organizzazione la cui casa madre è una entità a controllo congiunto ovvero una entità descritta alla precedente lettera a). In tali casi, la stabile organizzazione è considerata una distinta entità sussidiaria a controllo congiunto;

21) «entità trasparente»: un'entità che è considerata trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui è stata costituita, in relazione ai suoi componenti positivi e negativi di reddito, gli utili e le perdite conseguiti o sostenuti, a meno che non sia residente a fini fiscali e assoggettata a un'imposta rilevante sul reddito o sul profitto in un altro Paese.

Un'entità trasparente è considerata:

- a) una «entità fiscalmente trasparente» per quanto riguarda i suoi componenti positivi e negativi di reddito, gli utili o le perdite nella misura in cui è trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui è localizzato il soggetto partecipante;
- b) una «entità ibrida inversa» per quanto riguarda i componenti positivi e negativi di reddito, gli utili o le perdite nella misura in cui non è trasparente ai fini fiscali nel Paese in cui è localizzato il soggetto partecipante.

Ai fini della presente definizione, per «trasparente ai fini fiscali» si intende il caso in cui le componenti positive e negative di reddito, gli utili o le perdite di un'entità sono considerati dalla legislazione di un Paese come se fossero conseguiti o sostenuti dal partecipante diretto di tale entità in proporzione alla sua quota di partecipazione detenuta in tale entità. Qualora la partecipazione in una entità o in una stabile organizzazione che fa parte di un gruppo sia detenuta indirettamente tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, è considerata come se fosse detenuta tramite una struttura fiscalmente trasparente. Un'impresa che non è residente ai fini fiscali e non è assoggettata a un'imposta rilevante o a un'imposta minima nazionale equivalente in base alla sua sede di direzione, alla sua sede di costituzione o a criteri analoghi è considerata come un'entità trasparente e fiscalmente trasparente in relazione alle sue componenti positive e negative di reddito, ai suoi utili e perdite, nella misura in cui:

- a) i soggetti partecipanti di tale entità sono localizzati in un Paese che considera l'entità come trasparente ai fini fiscali;
- b) la sede della sua attività non è nel Paese in cui è stata costituita; e
- c) le componenti positive e negative di reddito, gli utili o le perdite non sono attribuibili a una stabile organizzazione;



- 22) «esercizio»: il periodo di rendicontazione contabile in relazione al quale la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale redige il proprio bilancio consolidato. Nell'ipotesi in cui la controllante capogruppo non rediga un bilancio consolidato, il termine esercizio indica il periodo corrispondente all'anno solare;
- 23) «fondo d'investimento»: un'entità o uno strumento giuridico che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- a) è concepito per aggregare attività finanziarie o non finanziarie di una pluralità di investitori, alcuni dei quali non collegati tra loro;
 - b) investe tali attività conformemente a una politica di investimento definita;
 - c) consente agli investitori di ridurre i costi di transazione, di ricerca e di analisi o di ripartire collettivamente il rischio;
 - d) è costituito principalmente per generare redditi o utili da investimenti o proteggere da eventi o risultati particolari o generali;
 - e) i suoi investitori hanno diritto a un rendimento sulle attività del fondo o sul reddito derivante da tali attività, sulla base del conferimento effettuato;
 - f) il fondo, o il suo gestore, è assoggettato al regime di regolamentazione dei fondi d'investimento, inclusa un'appropriata regolamentazione in materia di antiriciclaggio e protezione degli investitori, nel Paese in cui è stabilito o gestito;
 - g) è gestito da un gestore di fondi d'investimento professionale che agisce per conto degli investitori;
- 24) «fondo pensione»:
- a) un'entità stabilita e gestita in un Paese esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o erogare prestazioni pensionistiche e benefici accessori o collaterali a persone fisiche se:
 - 1) tale entità è regolamentata in quanto tale da tale Paese o da una delle sue suddivisioni politiche o dalle sue autorità locali; o
 - 2) tali prestazioni sono garantite o altrimenti protette da disposizioni regolamentari nazionali e finanziate da un aggregato di attività detenute tramite un accordo fiduciario o un fiduciante per garantire l'adempimento dei corrispondenti obblighi pensionistici in caso di insolvenza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale;
 - b) un'entità di servizi pensionistici;
- 25) «gruppo»:
- a) un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, nonché ogni impresa che ne è esclusa unicamente a causa delle sue dimensioni, del principio di rilevanza o perché detenuta per la vendita; o
 - b) una entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito alla lettera a);
- 26) «gruppo a controllo congiunto»: una entità a controllo congiunto di cui al numero 14) e le sue entità sussidiarie a controllo congiunto di cui al numero 20).
- 27) «gruppo multinazionale»: qualsiasi gruppo comprendente almeno una entità o una stabile organizzazione che non è localizzata nel Paese della controllante capogruppo;
- 28) «gruppo nazionale»: qualsiasi gruppo le cui imprese sono tutte localizzate nel territorio dello Stato;
- 29) «imposizione integrativa»: la maggiore imposta calcolata in relazione ad un Paese o ad un'impresa a norma dell'articolo 34;



30) «imposta accreditabile non rilevante»: qualsiasi imposta, diversa da un'imposta accreditabile rilevante, maturata o versata da un'impresa, che è:

- a) rimborsabile al beneficiario effettivo di un dividendo, distribuito da tale impresa in relazione a tale dividendo o utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte di un debito d'imposta, diverso di un debito d'imposta relativo a tale dividendo; o
- b) rimborsabile alla società che distribuisce un dividendo ad un azionista.

Ai fini della presente definizione, per «imposta accreditabile rilevante» si intende un'imposta rilevante maturata o versata da un'impresa — compresa una stabile organizzazione — rimborsabile o accreditabile al beneficiario effettivo del dividendo distribuito dall'impresa o, nel caso di un'imposta rilevante maturata o versata da una stabile organizzazione, un dividendo distribuito dalla casa madre, nella misura in cui il rimborso è esigibile o il credito è concesso:

- a) da un Paese diverso da quello che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 27;
- b) a un beneficiario effettivo del dividendo assoggettato a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta sul dividendo percepito a norma della legislazione nazionale del Paese che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 27 all'impresa;
- c) a una persona fisica che è il beneficiario effettivo del dividendo e fiscalmente residente nel Paese che ha applicato le imposte rilevanti di cui all'articolo 27 all'impresa e che è assoggettata a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o
- d) a un'entità statale, a un'organizzazione internazionale, a un'organizzazione senza scopo di lucro residente, a un fondo pensione residente, a un'entità d'investimento residente che non fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale di imprese, o a una società di assicurazione sulla vita residente nella misura in cui il dividendo è percepito in relazione alle attività del fondo pensione residente ed è assoggettato a imposizione in modo analogo a un dividendo percepito da un fondo pensione;

Ai fini della lettera d):

- 1) un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione è residente in un Paese se è ivi costituito e gestito;
- 2) un'entità d'investimento è residente in un Paese se è costituita e regolamentata in tale Paese;
- 3) una società di assicurazione sulla vita è residente nel Paese in cui è localizzata;

31) «imposta minima integrativa equivalente»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione che tale Paese non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:

- a) siano equivalenti alle disposizioni della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (di seguito Direttiva) o, per quanto riguarda le giurisdizioni degli Stati terzi, alle Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) («regole OCSE»), in base alle quali la controllante di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale calcola e versa l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita in relazione alle imprese del gruppo che sono soggette ad una bassa imposizione;
- b) siano amministrate in modo coerente con le disposizioni della citata Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le regole OCSE;

32) «imposta minima nazionale equivalente»: una imposta integrativa attuata nel diritto interno di un Paese, a condizione che tale Paese non attribuisca benefici connessi a tali regole e che:

- a) preveda la determinazione del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate in tale Paese conformemente alle disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di Paesi terzi, alle regole OCSE e l'applicazione dell'aliquota minima d'imposta a tali redditi o profitti eccedenti conformemente alle disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, alle regole elaborate dall'OCSE;
- b) sia applicata e amministrata in modo coerente con le disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le regole elaborate dall'OCSE.

Ai fini della determinazione dell'imposta minima nazionale equivalente, il reddito o perdita rilevante ed il profitto eccedente può essere calcolato secondo un principio contabile conforme o



autorizzato, con gli aggiustamenti per rimuovere distorsioni competitive rilevanti, diverso da quello utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato dalla controllante capogruppo.

33) «imposta minima suppletiva equivalente»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di un Paese, a condizione che esso non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:

- a) siano equivalenti alle disposizioni previste nella Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, alle regole OCSE in base alle quali un Paese riscuote la sua quota imputabile di imposizione integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non è stata applicata nell'ambito dell'imposta minima integrativa nei confronti delle imprese a bassa imposizione di tale gruppo multinazionale;
- b) sia amministrata in modo coerente con le disposizioni della Direttiva o, per quanto gli Stati terzi, con le regole OCSE;

34) «impresa»:

- a) qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale; e
- b) qualsiasi stabile organizzazione di una casa madre che fa parte di un gruppo multinazionale di cui alla lettera a);

35) «impresa a bassa imposizione»:

- a) un'impresa facente parte di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale localizzata in un Paese a bassa imposizione; o
- b) un'entità apolide che, per un dato esercizio, ha un reddito rilevante e un'aliquota d'imposizione effettiva inferiore all'aliquota minima d'imposta;

36) «impresa dichiarante»: impresa che presenta la comunicazione sulle imposte di cui all'articolo 9 secondo quanto disposto nell'articolo 51;

37) «impresa proprietaria»: una impresa che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale;

38) «organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale, un'agenzia o ente da essa interamente detenuti, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è composto principalmente da governi;
- b) ha concluso con il Paese in cui è stabilito un accordo di sede o un accordo sostanzialmente simile, per esempio accordi che conferiscono privilegi e immunità agli uffici o alle sedi dell'organizzazione in tale Paese; e
- c) la legge o i suoi atti statutari impediscono che il suo reddito maturi a beneficio di privati;

39) «organizzazione senza scopo di lucro»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- a) è costituita e gestita nel suo Paese di residenza:
 - 1) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive, educative o simili; o
 - 2) in quanto organizzazione professionale, associazione commerciale, camera di commercio, organizzazione del lavoro, organizzazione agricola o orticola, associazione civica o organizzazione attiva esclusivamente per la promozione del benessere sociale;
- b) sostanzialmente tutto il reddito derivante dalle attività di cui alla lettera a) è esente dall'imposta sul reddito nel suo Paese di residenza;
- c) non ha azionisti o soci che esercitano diritti ad ottenere o beneficiare del suo reddito o del suo patrimonio;
- d) il reddito o le attività dell'entità non possono essere distribuiti o destinati a beneficio di un privato o un'entità non caritatevole, se non:
 - 1) nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità;



- 2) a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi o per l'utilizzo di beni o capitali; o
- 3) a titolo di pagamento del valore normale di beni acquistati dall'entità;
- e) in caso di risoluzione, liquidazione o scioglimento dell'entità, tutte le sue attività devono essere distribuite o devolute a un'altra organizzazione senza scopo di lucro o allo Stato o ad una sua suddivisione politica o autorità locale, compresa qualsiasi amministrazione pubblica, del Paese di residenza;
- f) non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale non direttamente collegata alle finalità per le quali è stata istituita;
- 40) «Paese»: identifica uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato terzo o un territorio terzo con autonomia impositiva;
- 41) «Paese a bassa imposizione»: uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo in cui il gruppo multinazionale o nazionale abbia, in qualsiasi esercizio, un reddito rilevante e sia assoggettato a un'aliquota d'imposizione effettiva inferiore all'aliquota minima d'imposta;
- 42) «partecipazione»: indica la partecipazione al capitale o al patrimonio di una impresa, qualificata come tale in base ai principi contabili conformi o ai principi contabili autorizzati utilizzati nella redazione del bilancio consolidato, che comporta la titolarità del diritto agli utili, al capitale o alle riserve della impresa. In caso di partecipazione indirettamente detenuta, il suo valore deve essere calcolato tenendo in considerazione l'effetto demoltiplicativo;
- 43) «partecipazione di controllo»: una partecipazione in una entità in base alla quale il titolare della partecipazione è tenuto a consolidarne le attività, passività, i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce secondo un principio contabile conforme o ai principi contabili autorizzati o che avrebbe dovuto consolidarne le attività, passività, i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce se la controllante capogruppo fosse stata obbligata a predisporre il bilancio consolidato; si assume che una impresa detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni;
- 44) «partecipante intermedia»: un'impresa che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o gruppo nazionale e che non si configura come controllante capogruppo, partecipante parzialmente posseduta, stabile organizzazione, entità d'investimento o entità assicurativa d'investimento;
- 45) «partecipante parzialmente posseduta»: un'impresa, diversa dalla controllante capogruppo, dalla stabile organizzazione, dall'entità d'investimento o dall'entità assicurativa di investimento, che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale, i cui diritti agli utili sono detenuti, direttamente o indirettamente, per più del 20 per cento da soggetti terzi ossia da una o più persone fisiche o da una o più entità che non fanno parte del gruppo multinazionale o nazionale;
- 46) «principio contabile autorizzato»: in relazione a una impresa, i principi contabili generalmente accettati approvati da un organismo contabile autorizzato nel Paese in cui è localizzata l'impresa; ai fini della presente definizione, per organismo contabile autorizzato si intende l'organismo avente autorità giuridica in un Paese per prescrivere, stabilire o accettare principi contabili a fini di rendicontazione finanziaria;
- 47) «principio contabile conforme»: i principi contabili internazionali (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali) e i principi contabili generalmente accettati di Australia, Brasile, Canada, Stati membri dell'Unione europea, Stati membri dello Spazio economico



europeo, Hong Kong (Cina), Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Repubblica di Corea, Russia, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America;

48) «redditi passivi»: i seguenti componenti positivi di reddito che concorrono a formare il reddito o perdita rilevante a condizione che gli stessi siano assoggettati ad imposizione in capo ad una impresa proprietaria ai sensi delle disposizioni di un regime delle imprese controllate estere o per effetto del regime di trasparenza fiscale applicato con riferimento ad una entità ibrida:

- a) dividendi o proventi assimilati;
- b) interessi o proventi assimilati;
- c) canoni di locazione, affitto o noleggio relativi a beni mobili o immobili;
- d) canoni da proprietà intellettuale;
- e) rendite;
- f) le plusvalenze realizzate mediante cessione di beni e diritti che generano i redditi di cui alle precedenti lettere;

49) «reddito o perdita rilevante»: il valore dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio di una impresa rettificato conformemente alle regole di cui ai capi III, VI e VII. Per "perdita rilevante" si intende un importo negativo o pari a zero e per "reddito rilevante" s'intende un importo positivo;

50) «regime di imposizione sull'utile distribuito»: un regime di imposizione sul reddito delle società che:

- a) applica l'imposta sul reddito sugli utili solo quando tali utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli azionisti o quando la società sostiene determinate spese estranee all'esercizio della sua attività d'impresa;
- b) applica un'imposta ad un'aliquota pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; e
- c) era in vigore il 1° luglio 2021 o prima di tale data;

51) «regime fiscale delle società controllate estere»: il regime fiscale previsto dall'articolo 167 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), dall'articolo 7 della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, ovvero un insieme di regole analoghe, diverse da quelle relative all'imposta minima integrativa o dell'imposta minima integrativa equivalente, adottate anche da altri Paesi in base alle quali un socio diretto o indiretto di un'entità estera o la casa madre di una stabile organizzazione in esenzione è assoggettato o assoggettata a imposizione sulla sua quota parte o sulla totalità dei redditi percepiti da tale impresa o stabile organizzazione indipendentemente dal fatto che tali redditi siano distribuiti;

52) «stabile organizzazione»:

- a) una sede di affari, inclusa una fattispecie assimilata, localizzata in un Paese in cui tale sede o fattispecie è considerata una stabile organizzazione in conformità alle previsioni ivi applicabili di una convenzione per evitare le doppie imposizioni, a condizione che tale Paese le attribuisca fiscalmente il reddito conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito Modello OCSE);
- b) nel caso in cui non sia applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, con riferimento alla quale la legislazione interna di un Paese assoggetta ad imposizione il reddito netto ad essa attribuibile con modalità simili a quelle applicabili per l'imposizione dei redditi dei propri residenti fiscali;
- c) nel caso in cui un Paese non abbia un sistema di imposizione sui redditi, una sede d'affari, inclusa una sede d'affari o fattispecie assimilata, ivi ubicata che sarebbe trattata come stabile organizzazione secondo il Modello OCSE, a condizione che tale Paese avrebbe avuto, ai sensi dell'articolo 7 di tale modello, il diritto di assoggettare ad imposizione detto reddito; o
- d) una sede d'affari, o una fattispecie assimilata, non ricompresa nelle ipotesi di cui alle lettere da (a) a (c) attraverso la quale è esercitata un'attività imprenditoriale in un Paese diverso da quello



di localizzazione della casa madre a condizione che il Paese di localizzazione di quest'ultima esenti il reddito attribuibile a tali attività;

53) «l'utile da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale»: l'utile netto conseguito da una impresa relativo alle seguenti attività da essa esercitate in connessione con l'attività di trasporto di persone e merci per nave nell'ambito dell'attività internazionale:

- 1) attività di noleggio di una nave priva dell'equipaggio e delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento a favore di un'altra impresa di trasporto marittimo, non appartenente al gruppo, a condizione che la durata del contratto di noleggio non sia superiore a tre anni;
- 2) vendita di biglietti emessi da altre imprese di trasporto marittimo, appartenenti o meno al gruppo, in relazione alla tratta interna di un trasporto internazionale;
- 3) attività di noleggio e deposito a breve termine di container ed incasso di penali collegate alla ritardata riconsegna degli stessi;
- 4) fornitura di servizi di ingegneria, manutenzione, gestione merci, ristorazione e servizi alla clientela a favore di altre imprese di trasporto marittimo appartenenti o meno al gruppo;
- 5) investimenti accessori che costituiscono parte integrante dell'attività di trasporto di merci o di passeggeri nell'ambito del traffico internazionale.

54) «utile da trasporto marittimo internazionale»: indica l'utile netto conseguito da una impresa dall'esercizio delle seguenti attività, a condizione che il trasporto non sia effettuato esclusivamente tra località situate all'interno del territorio del medesimo Paese:

- 1) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci per mezzo di nave di proprietà, noleggiata ovvero a qualsiasi titolo a sua disposizione;
- 2) trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci per mezzo di nave in base a contratti che prevedono la disponibilità di suoi predeterminati spazi;
- 3) noleggio di nave adibita al trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci, corredata di equipaggio nonché delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento;
- 4) noleggio di una nave adibita al trasporto nell'ambito del traffico internazionale di persone o merci, priva dell'equipaggio e delle attrezzature necessarie per il suo funzionamento, a favore di un'altra impresa del gruppo che esercita trasporto marittimo internazionale;
- 5) partecipazione ad una associazione di imprese o ad un'agenzia operativa internazionale per il trasporto di merci o di passeggeri via nave nell'ambito del traffico internazionale;
- 6) alienazione di una nave utilizzata per il trasporto di persone o merci nell'ambito del traffico internazionale, a condizione che la stessa sia stata detenuta dall'impresa per almeno 1 anno e correttamente classificata in bilancio come immobilizzazione materiale.

55) «valore contabile netto dei beni tangibili»: la media aritmetica semplice del valore contabile dei beni tangibili, al netto di ammortamenti e svalutazioni, registrato all'inizio ed alla fine dell'esercizio e riportato in bilancio;

56) «veicolo di investimento immobiliare»: un'entità i cui attivi sono prevalentemente costituiti da beni immobili ed i cui titoli di partecipazione al capitale o al patrimonio sono ampiamente diffusi tra il pubblico laddove le modalità di imposizione del reddito da essa prodotto in un determinato periodo di imposta comportano, entro il periodo di imposta successivo, un unico livello di imposizione a livello dell'entità ovvero a livello dei suoi partecipanti al capitale ed al patrimonio.



ALLEGATO B
(previsto dall'articolo 55, comma 1)

Per la riduzione basata sulle spese salariali, l'aliquota del 5 per cento è sostituita dalle seguenti:

- a) nel 2023 è pari al 10 per cento
- b) nel 2024 è pari al 9,8 per cento
- c) nel 2025 è pari al 9,6 per cento
- d) nel 2026 è pari al 9,4 per cento
- e) nel 2027 è pari al 9,2 per cento
- f) nel 2028 è pari al 9,0 per cento
- g) nel 2029 è pari al 8,2 per cento
- h) nel 2030 è pari al 7,4 per cento
- i) nel 2031 è pari al 6,6 per cento
- l) nel 2032 è pari al 5,8 per cento

Per la riduzione basata sulle immobilizzazioni materiali, l'aliquota del 5 per cento è sostituita dalle seguenti:

- a) nel 2023 è pari al 8 per cento
- b) nel 2024 è pari al 7,8 per cento
- c) nel 2025 è pari al 7,6 per cento
- d) nel 2026 è pari al 7,4 per cento
- e) nel 2027 è pari al 7,2 per cento
- f) nel 2028 è pari al 7,0 per cento
- g) nel 2029 è pari al 6,6 per cento
- h) nel 2030 è pari al 6,2 per cento
- i) nel 2031 è pari al 5,8 per cento
- l) nel 2032 è pari al 5,4 per cento



Relazione AIR

Provvedimento: *DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERE C), D), E), F), DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE 9 AGOSTO 2023, N. 111, in materia di fiscalità internazionale.*

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente dell'Amministrazione competente:

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 9 agosto 2023), l'**articolo 1** è volto a modificare la disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché di coordinarla con la disciplina dei regimi vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile. In tal senso, l'**articolo 1** ("Residenza delle persone fisiche") modifica l'articolo 2, comma 2, del TUIR adottando, in via principale, due criteri di collegamento, tra essi alternativi, ai fini della determinazione della residenza fiscale: il domicilio e la presenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta. Il domicilio è definito, ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Il criterio della presenza fisica è un criterio oggettivo, che sostituisce quello della residenza in senso civilistico e consente di collegare al territorio dello Stato le persone fisiche che vi abbiano trascorso la maggior parte del periodo d'imposta. Resta inoltre la presunzione di residenza in relazione al criterio formale dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, ma è prevista la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, dimostrando di avere il proprio domicilio in un altro Stato o di aver trascorso in un altro Stato la maggior parte del periodo d'imposta.

L'**articolo 2** ("Residenza delle società e degli enti") del decreto legislativo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 9 agosto 2023), è volto a modificare la disciplina della residenza fiscale delle società e degli enti diversi dalle società intervenendo in particolare sui criteri di collegamento rilevanti, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché di coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione.

La disposizione modifica l'articolo 73, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rispetto alla formulazione attualmente vigente:

- si mantiene il criterio di collegamento della sede legale;
- si sopprime il riferimento all'oggetto principale;

- il criterio della sede dell'amministrazione è sostituito da quelli della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale nel territorio dello Stato.

La modifica in esame ha lo scopo di assicurare maggiore certezza giuridica, eliminando il concetto di "oggetto principale", foriero di contenziosi, nonché definendo i due nuovi criteri. Inoltre, la nuova formulazione consente di allineare la normativa italiana alla prassi di altri Paesi e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

I tre criteri di collegamento sono tra essi alternativi e operano tra essi disgiuntamente.

È inoltre effettuata una modifica di aggiornamento alla prassi sulla nozione di residenza degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Si provvede infine a coordinare la presunzione di residenza fiscale di cui al comma 5-bis (c.d. esteroinvestizione) con le nuove disposizioni.

L'articolo 3 ("Semplificazione della disciplina delle società estere controllate") del decreto legislativo apporta modifiche all'articolo 167 del TUIR in materia di imprese controllate estere.

Tale disposizione rappresenta l'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 111 del 2023, con il quale si richiede che il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche ulteriori principi e criteri direttivi, tra i quali quello di semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera e) (recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022).

L'obiettivo di tale disposizione è quello di semplificare il calcolo per verificare il livello di tassazione effettiva delle imprese controllate estere e di coordinare la conseguente disciplina con il decreto di recepimento della Direttiva UE 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.

Nello specifico, si prevede:

- la semplificazione del calcolo della tassazione effettiva estera, che viene determinata come rapporto tra l'importo risultante dal bilancio d'esercizio delle imposte correnti dovute, anticipate e differite, e l'utile ante imposte;
- l'introduzione di un meccanismo opzionale con la finalità di evitare, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, la complessità dei conteggi in relazione al calcolo del livello di imposizione effettiva in capo alle società controllate ovvero alle stabili organizzazioni estere;
- una normativa di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2022/2523 sulla tassazione minima globale prevedendo che, ai fini della verifica del requisito della effettiva tassazione nello Stato della controllata estera, deve essere presa in considerazione anche l'imposta minima nazionale equivalente.

L'articolo 4 (“Disposizione quadro per incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato”) del decreto legislativo - in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della Delega fiscale, in correlazione con l'articolo 9, comma 1, lettere h) e i) - reca una disposizione quadro di riferimento ai fini degli incentivi fiscali a lavoratori autonomi e imprese, per assicurare la compatibilità degli stessi con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

Con **l'articolo 5** del decreto legislativo si interviene nella materia degli incentivi previsti a favore dei lavoratori che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia.

Con tale intervento si intende semplificare la disciplina finora vigente e contestualmente limitarla, al fine di individuare in maniera più razionale le categorie di soggetti che si intende attrarre in Italia e di risolvere le criticità riscontrate in relazione, in particolare, alla durata del regime attuale.

Si è, pertanto, limitata l'applicabilità del regime agevolato ai lavoratori altamente qualificati per un periodo di cinque anni a partire dal trasferimento della residenza fiscale in Italia, senza possibilità di proroga.

Tale intervento ha lo scopo di attrarre lavoratori qualificati e garantirne il radicamento in Italia.

L'articolo 6 (“Trasferimento in Italia di attività economiche”) del decreto legislativo attua l'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge di delega fiscale, recando una disposizione fiscale che agevola il trasferimento nel mercato unico, e segnatamente in Italia, di attività economiche svolte al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Si prevedono cautele di carattere antielusivo e una clausola di *standstill*, allo scopo di assicurare la conformità della disposizione alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e di concorrenza fiscale.

Il **Titolo II** del decreto legislativo contiene disposizioni per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), al fine di recepire la “*Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione*” (di seguito Direttiva).

La Direttiva introduce nell'Unione europea il nucleo principale dell'accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (di seguito Pillar 2) raggiunto in sede OCSE/G20, sulla tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“*Global minimum tax*”), tenendo conto delle specificità del diritto dell'UE e del mercato unico.

Poiché attua una strategia già concordata a livello internazionale per garantire una tassazione effettiva minima dei grandi gruppi multinazionali, la progettazione della Direttiva è stata fortemente vincolata dagli esiti dei lavori sul Pillar 2. La Direttiva, infatti, si attiene sostanzialmente al contenuto delle *Model Rules* pubblicate dall'OCSE salvo introdurre alcune disposizioni necessarie a garantire la conformità delle nuove regole con i Trattati UE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Le principali differenze della Direttiva, rispetto alle *Model Rules*, consistono: i) nell'estendere la disciplina ai gruppi nazionali di imprese con ricavi globali almeno pari a 750 milioni di euro; ii) nell'assoggettare ad imposizione integrativa tutte le imprese localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione, incluse le controllanti capogruppo che applicano l'imposta minima integrativa.

La Direttiva non incorpora il Commentario OCSE; tuttavia, al fine di assicurare la coerenza con le regole internazionali, sono stati inseriti dei Considerando per chiarire che il Commentario alle

regole OCSE nonché i chiarimenti forniti nell'ambito dell'*Implementation Framework* (il Quadro di riferimento per l'attuazione delle nuove regole) saranno utilizzati come fonte illustrativa e di interpretazione nell'applicazione della Direttiva.

La Direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 328/2022 del 22 dicembre 2022, è entrata in vigore il 23 dicembre 2022 ed il termine per il suo recepimento, da parte degli Stati membri, è fissato al più tardi entro il 31 dicembre 2023.

Al fine di ottemperare agli obblighi unionali, con il Titolo II del decreto legislativo l'Italia intende introdurre nel proprio ordinamento, entro la fine dell'anno corrente, la normativa sull'imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese.

L'approccio seguito nella stesura del testo risponde alle seguenti priorità:

- implementare una normativa strettamente aderente alla Direttiva;
- definire una struttura che recepisce le disposizioni unionali ma con rinvii ad una normativa secondaria per gli aspetti applicativi e di dettaglio;
- utilizzare un linguaggio più aderente alla prassi legislativa italiana.

In definitiva, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese secondo l'approccio comune condiviso in sede OCSE e ripreso in sede unionale, il Titolo II del decreto legislativo dispone una imposizione integrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale. Il sistema è congegnato in modo tale che le suddette imposte non si sovrappongano e non creino problemi di doppia imposizione in quanto complementari tra di loro. In particolare, mutuando le regole del Pillar 2:

- a) l'imposta minima integrativa è dovuta dalle controllanti, tipicamente la capogruppo o entità controllante di ultimo livello di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale, in relazione alle entità, appartenenti al gruppo che scontano una bassa tassazione nel Paese in cui sono localizzate; e
- b) l'imposta minima suppletiva dovuta da una o più imprese del gruppo multinazionale in relazione a quelle imprese del gruppo che sono localizzate in Paesi a bassa imposizione quando non è stata addebitata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
- c) l'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese di un gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia e soggette ad una bassa imposizione.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Con riferimento **all'articolo 1** del decreto legislativo in oggetto, si rappresenta che la modifica risponde all'esigenza di allineare la disciplina italiana in materia di residenza fiscale delle persone fisiche alla migliore prassi internazionale e di assicurare maggiore certezza giuridica nell'applicazione dell'articolo 2. Difatti, i criteri di collegamento su cui si basa la nozione di residenza fiscale hanno dato luogo ad un elevato numero di contenziosi. Allo scopo di risolvere questo problema, la proposta disposizione individua due criteri principali, tra essi alternativi, ossia il domicilio, definito dalla stessa disposizione, e il criterio oggettivo della presenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta. Allo stesso tempo, si mantiene il criterio formale dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, la cui presunzione

relativa può essere vinta dal contribuente che dimostra di aver avuto il domicilio in un altro Stato o di aver trascorso in un altro Stato la maggior parte del periodo d'imposta.

La modifica di cui **all'articolo 2** risponde all'esigenza di allineare la disciplina italiana in materia di residenza fiscale delle persone giuridiche alla migliore prassi internazionale e di assicurare maggiore certezza giuridica nell'applicazione dell'articolo 73. Infatti, la disposizione emendativa elimina il criterio di collegamento dell'oggetto principale, che ha dato luogo ad un elevato numero di contenziosi, e introduce quello della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale nel territorio dello Stato in sostituzione del criterio della sede dell'amministrazione. Infine, allo scopo di recepire la prassi amministrativa, la proposta disposizione aggiorna la nozione di residenza degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Con riferimento **all'articolo 3**, si rappresenta che l'articolo 167 del Tuir in materia di imprese controllate estere recepisce le disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (Direttiva ATAD).

Nello specifico, l'Articolo 167 del Tuir intende rafforzare il livello di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno.

L'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge di delega fiscale richiede interventi per semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera e) (recepimento della direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022).

Destinatari di tale disposizione sono le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali che operano in contesti internazionali o all'interno di gruppi multinazionali.

L'intervento regolatorio risulta in linea con il diritto dell'Unione europea.

L'articolo 4 prevede un quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea e, in particolare, con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare a lavoratori autonomi e imprese la certezza del regime di favore accordato.

Con **l'articolo 5** del decreto legislativo si interviene nella materia degli incentivi previsti a favore dei lavoratori che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia.

A legislazione vigente la materia è regolata dall'articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che prevede un regime di tassazione agevolato per tutti i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (c.d. "impatriati"). L'impianto originario della norma prevedeva, per un periodo di cinque anni, un abbattimento dell'imponibile fiscale del 30%, poi innalzato al 50% dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, successivamente, ad opera dell'articolo 5 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, al 70% ovvero al 90% per i lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel Mezzogiorno d'Italia.

Inoltre, con il DL n. 34/2019, oltre a ridefinirsi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per i soggetti interessati, è stato previsto il prolungamento per un ulteriore quinquennio del periodo durante il quale è applicabile il regime agevolato; tuttavia, per questo secondo quinquennio, a seconda della situazione familiare o patrimoniale del contribuente, l'abbattimento dell'imponibile è previsto in misura pari al 50% ovvero al 10%. Altresì, il regime è stato esteso anche agli sportivi professionisti con un reddito superiore a una determinata soglia.

A seguito delle modifiche normative operate dal DL n. 34/2019, è stata verificata l'estrema ampiezza dell'ambito soggettivo e di quello oggettivo del regime agevolato (che ora comprende anche i titolari di reddito d'impresa), l'assenza di qualsiasi criterio selettivo per individuare le categorie di soggetti che si intende attrarre in Italia nonché l'eccessiva durata del beneficio.

L'agevolazione fiscale prevista dall'**articolo 6** consiste nella esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del 50 per cento del reddito derivante dalle attività d'impresa e dall'esercizio in forma associata di arti e professioni, trasferite in Italia da uno Stato non appartenente all'Unione europea e allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta in corso al trasferimento e i cinque periodi successivi.

L'agevolazione si concentra su attività effettivamente svolte all'estero e contiene norme di carattere antielusivo, volte a consentire il recupero dell'agevolazione in caso di successivo trasferimento, nonché l'obbligo di istituire una contabilità separata.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. La stessa sarà, inoltre, valutata dal Gruppo Codice di Condotta del Consiglio in materia di concorrenza fiscale dannosa nonché dal Forum sulle pratiche fiscali dell'OCSE.

Con riguardo alle disposizioni recate dal **Titolo II**, occorre rilevare che il processo di riforma delle regole fiscali internazionali è stato avviato con l'iniziativa intrapresa nel 2013 dall'OCSE e dai Paesi appartenenti al G20 (tra cui l'Italia) nell'ambito del cosiddetto progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), concepito per colmare le principali lacune presenti nelle normative interne ed internazionali ed eliminare le asimmetrie generate dall'interazione dei singoli ordinamenti tributari. I lavori del BEPS sono culminati nel 2015 con la pubblicazione di tredici Report che individuano varie misure di contrasto a condotte abusive, suddivise in quindici campi di azione.

Il progetto BEPS non ha, tuttavia, raggiunto un accordo sull'Azione 1 (tassazione dell'economia digitale) né affrontato il problema delle distorsioni di concorrenza dovute al differenziale delle aliquote di imposta sulle società applicate nei diversi Paesi.

La globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, con la capacità delle imprese multinazionali di modificare rapidamente il proprio modello di *business*, hanno reso necessario rivedere le regole di imposizione internazionale per allocare in maniera adeguata i diritti di imposizione dei profitti delle imprese digitali e prevenire erosione delle basi imponibili e spostamento degli utili nelle giurisdizioni a bassa imposizione.

Il primo passo politico significativo in merito si è avuto al Vertice dei Leader del G20 di Osaka del 28-29 giugno 2019, in occasione del quale è stato approvato un Programma di lavoro, articolato su due Pilastri di riforma della tassazione internazionale, elaborato dal Quadro Inclusivo sul BEPS (*Inclusive Framework on BEPS*). Il Programma aveva l'obiettivo di raggiungere una soluzione globalmente condivisa sulla revisione delle regole internazionali di tassazione. Successivamente, il Quadro Inclusivo ha adottato due rapporti (BluePrint) sui due Pilastri, approvati dai Ministri finanziari G20 il 14 ottobre 2020, volti a dare atto dei progressi compiuti nelle discussioni internazionali.

Nel corso della Presidenza italiana del G20, l'8 ottobre 2021 l'*Inclusive Framework* ha raggiunto l'accordo politico, sottoscritto da 137 giurisdizioni (su 141 membri dell'*Inclusive Framework*),

sugli elementi fondamentali dei due Pilastri della riforma. Tale accordo è stato approvato dai Leader G20 in occasione del Summit di Roma del 30 e 31 ottobre 2021.

Lo scorso luglio 2022, in occasione dell'incontro ministeriale tenutosi a Bali, i Ministri G20 hanno rinnovato il loro impegno a conseguire una rapida implementazione dei due Pilastri di riforma della tassazione internazionale.

La riforma, articolata su due Pilastri, prevede due distinti ambiti di intervento:

- Primo Pilastro: revisione delle regole di allocazione dei profitti delle imprese multinazionali più grandi e profittevoli (ancora in fase di definizione);
- Secondo Pilastro: i) regole volte a introdurre una tassazione minima effettiva delle grandi imprese multinazionali a livello globale (“*Global minimum tax*”); ii) impegno assunto dalle economie maggiormente sviluppate dell’*Inclusive Framework* di dare attuazione, nei loro trattati bilaterali con i Paesi in via di sviluppo dell’*Inclusive Framework*, a disposizioni che riconoscano i diritti impositivi su pagamenti intra-gruppo qualora essi siano assoggettati nello Stato di residenza a un livello impositivo inferiore al 9 per cento (c.d. *Subject-to-tax Rule*).

Come già anticipato, il nucleo principale del Secondo Pilastro (di seguito Pillar 2) consiste nell'introdurre un sistema coordinato di regole sull'erosione globale della base imponibile sviluppato dall'OCSE per fronteggiare il problema delle distorsioni di concorrenza dovute al differenziale delle aliquote di imposta sulle società applicate nei diversi Paesi. Le regole sono rivolte ai gruppi multinazionali con ricavi complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro e sono finalizzate ad assicurare che tali gruppi siano soggetti ad un livello impositivo minimo di almeno il 15 per cento in relazione ai redditi prodotti in ogni Paese in cui essi operano. L'obiettivo delle regole GloBE è quello di assicurare un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote d'imposta e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa.

Le regole sull'imposizione integrativa sono state definite nell'ambito dell'accordo internazionale raggiunto a livello OCSE/G20 ad ottobre 2021. Si ricorda che, a seguito di tale accordo, è stato pubblicato il documento OCSE (2021) «*Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris*» (cd. “Model rules” o “GloBE rules”), approvato il 14 dicembre 2021 dall’*Inclusive Framework*, cui hanno aderito anche gli Stati Membri dell’UE. Le regole sono illustrate e chiarite in un commentario pubblicato dall’OCSE/G20, cui si aggiungono degli esempi illustrativi.

Le regole prevedono l'applicazione di un'imposizione integrativa (c.d. Top-Up Tax) dovuta nel caso in cui l'aliquota effettiva (Effective Tax rate – ETR) calcolata per ciascun Paese secondo le regole comuni sia inferiore al 15 per cento, fino a raggiungere tale livello. L'ETR è pari al rapporto tra le imposte pagate (con aggiustamenti) e l'utile contabile (con aggiustamenti). Tanto il calcolo dell'aliquota effettiva applicata che dell'imposta integrativa avvengono su base giurisdizionale (ossia per singolo Paese).

Il meccanismo di funzionamento dell'imposta integrativa poggia su due regole interconnesse:

- una regola primaria (c.d. Income Inclusion Rule - IIR), applicata a livello della capogruppo (o partecipante) in relazione alle controllate (o partecipate) che subiscono una bassa imposizione;

- una regola secondaria (Undertaxed Profits Rule - UTPR), che si attiva laddove la regola primaria non sia stata applicata e opera a livello delle imprese del gruppo multinazionale localizzate in Paesi che adottano le regole GloBE con riferimento alle imprese del gruppo che registrano un livello di imposizione effettiva inferiore al 15 per cento.

Si prevede, inoltre, la facoltà di introdurre una disposizione interna (c.d. “Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax”) secondo cui la tassazione integrativa è applicata alle imprese del gruppo situate nel Paese in cui si verifica una sotto-imposizione, fino al raggiungimento dell’aliquota minima effettiva del 15 per cento.

Questa facoltà è finalizzata a consentire che l’imposizione integrativa sia riscossa nel Paese in cui si è verificato un basso livello d’imposizione, evitando che tutta l’imposta sia prelevata nel Paese di localizzazione della partecipante diretta o indiretta. In tal caso, la partecipante che applica l’Income Inclusion Rule sarà obbligata a tenere conto dell’applicazione di questa imposta nazionale ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa dovuta in relazione alle imprese localizzate in quel Paese.

Il *design* del sistema prevede la seguente sequenza di applicazione:

- imposizione integrativa da parte del Paese in cui le imprese del gruppo multinazionale scontano una bassa imposizione se tale Paese sceglie di introdurre una imposta minima nazionale qualificata (c.d. Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax);
- imposizione integrativa da parte del Paese di localizzazione della partecipante diretta o indiretta, tenendo conto di quanto eventualmente prelevato attraverso una imposta minima nazionale (c.d. Income Inclusion Rule);
- imposizione integrativa (attraverso diniego del diritto a deduzione o equivalente debito d’imposta addizionale) da parte dei Paesi che adottano le regole GloBE, in cui il gruppo multinazionale è presente con altre imprese, nelle ipotesi in cui l’imposizione integrativa dovuta in relazione alle imprese del gruppo soggette a bassa imposizione non è stata prelevata (o è stata prelevata solo in parte) attraverso la Income Inclusion Rule. L’allocazione di tale importo di imposizione integrativa avviene sulla base del valore dei fattori di produzione rappresentati da asset materiali e personale (c.d. *Undertaxed Profits Rule*).

Il sistema, infine, contempla due elementi importanti che mitigano considerevolmente l’imposizione integrativa dovuta dai gruppi multinazionali: i) l’esclusione del reddito derivante dallo svolgimento di un’attività economica sostanziale (c.d. *Substance-based Income Exclusion*); ii) i crediti d’imposta rimborsabili qualificati (c.d. *Qualified refundable tax credit*”).

Riguardo al primo elemento, occorre tener conto che l’imposizione integrativa dovuta complessivamente da una multinazionale (o nazionale) è calcolata per ciascun Paese in cui sono presenti le imprese del gruppo. In particolare, l’ammontare di imposizione integrativa si ottiene applicando il differenziale percentuale positivo tra aliquota minima d’imposta del 15 per cento e l’aliquota effettiva d’imposta (ETR di tutte le entità del gruppo localizzate nel Paese) ad una base imponibile che eccede il profitto ordinario (c.d. *Excess Profit*). Quest’ultima è pari alla somma algebrica delle basi imponibili di tutte le imprese del gruppo localizzate in quel Paese (c.d. *Net Globe Income*) meno la remunerazione ordinaria (fissata al 5 per cento a regime) di due fattori produttivi: il valore contabile netto dei beni tangibili e il valore dei salari dei dipendenti (c.d. *Substance-based Income Exclusion*). Una disposizione transitoria fissa percentuali di

remunerazione significativamente più alte in fase di prima applicazione del Pillar 2 e via via decrescenti per il decennio 2023-2032 sia per i beni tangibili (dall'8 per cento nel 2023 al 5,4 per cento nel 2032), sia per i salari (dal 10 per cento nel 2023 al 5,8 per cento nel 2032).

In merito al secondo elemento, occorre evidenziare che i crediti d'imposta incidono negativamente sul valore dell'aliquota d'imposizione effettiva (ETR) subita dal gruppo multinazionale in quanto riducono il numeratore del rapporto (ossia le imposte rilevanti rettificate) e, dunque, aumenta la possibilità che una imposizione integrativa (Top-Up Tax) sia dovuta. Tuttavia, nella redazione delle nuove regole, valevoli a livello internazionale, si è voluto evitare che alcuni crediti d'imposta fossero trattati in maniera meno favorevole dei contributi pubblici. Infatti, i contributi incidono sull'ETR aumentando il denominatore del rapporto (ossia il risultato contabile con aggiustamenti) senza incidere sul numeratore e generando un impatto meno negativo sull'ETR rispetto ai crediti d'imposta. Per tale ragione, ai fini del calcolo dell'ETR, sono stati equiparati ai contributi pubblici quei crediti d'imposta concepiti per essere rimborsati in contanti o con strumenti equivalenti al contante entro 4 anni dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni per fruire del credito (cd. *Qualified refundable tax credit*). Tale circostanza se, da un lato, consente agli Stati di assicurare incentivi fiscali alle imprese domestiche facenti parte di un gruppo multinazionale (o nazionale), dall'altro induce a prestare maggiore attenzione ai meccanismi di determinazione e fruizione di tali incentivi (ad es. crediti d'imposta recuperabili in quattro anni rispetto alla previsione di maggiori deduzioni). Inoltre, su specifica istanza delle autorità italiane, il medesimo trattamento ai fini delle regole GloBE dei crediti d'imposta rimborsabili qualificati è stato assicurato, al ricorrere di determinate condizioni, anche ai crediti d'imposta negoziabili. Tale estensione evita l'eccessiva penalizzazione che avrebbero altrimenti subito alcuni crediti d'imposta concessi dallo Stato italiano, trasferibili dal beneficiario originario in capo ad altri soggetti secondo le regole dell'ordinamento interno.

Occorre, infine, tener conto degli importanti meccanismi di semplificazione o "porti sicuri" che sono stati previsti per ridurre gli oneri amministrativi sostenuti dalle imprese nell'applicazione delle nuove regole, evitando gli adempimenti necessari al complesso calcolo dell'ETR e della Top-Up Tax dovuta in base alle regole ordinarie garantendo maggiore certezza fiscale e migliore trasparenza nella valutazione del rischio e, al contempo, preservando l'integrità delle regole GloBE.

In particolare, i criteri di semplificazione o "porti sicuri" hanno lo scopo di alleviare i gruppi dagli oneri derivanti dall'applicazione delle nuove regole in situazioni per le quali non vi è un rischio concreto di una tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. Le misure di semplificazione possono riguardare, a titolo esemplificativo, il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva, del reddito o della perdita rilevante ai fini dell'imposta minima integrativa o dell'imposta minima suppletiva e dell'imposta minima nazionale nonché l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di comunicazione.

Considerato il quadro internazionale di riferimento, il Titolo II del decreto legislativo implementa nell'ordinamento interno una normativa strettamente aderente alla Direttiva europea, cercando, tuttavia, di trasporre le nuove regole internazionali in modo più coerente possibile con la prassi legislativa italiana.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023 e con la finalità di garantire coerenza al sistema tributario

nazionale senza rendere particolarmente onerosi gli obblighi informativi per i contribuenti destinatari della nuova disciplina, sono state operate delle scelte in relazione all'imposta minima nazionale, all'imposta suppletiva, agli obblighi dichiarativi e alle sanzioni, che sono illustrate al paragrafo 3.

L'intervento normativo risulta in linea con il diritto dell'Unione europea.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con l'**articolo 1** del decreto legislativo si intende adeguare l'ordinamento interno alla migliore prassi internazionale in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, con l'obiettivo di attribuirle maggiore certezza giuridica e di ridurre la possibilità di contenziosi ad essa legati.

La previsione contenuta **nell'articolo 2** del decreto legislativo intende adeguare l'ordinamento interno alla migliore prassi internazionale in materia di residenza fiscale delle persone giuridiche, con l'obiettivo di attribuirle maggiore certezza giuridica e di ridurre la possibilità di contenziosi ad essa legati e si allinea la nozione di residenza degli organismi di investimento collettivo del risparmio alla prassi amministrativa.

L'articolo 3 del decreto in oggetto - emendativo dell'articolo 167, comma 4 del TUIR - intende semplificare il calcolo della tassazione effettiva della società controllata non residente, da confrontare con la tassazione che avrebbe avuto se la società fosse stata assoggettata ad imposizione in Italia, consentendo l'utilizzo dei dati contabili del soggetto estero, con alcune salvaguardie.

La tassazione effettiva estera è determinata come rapporto tra l'importo risultante dal bilancio d'esercizio delle imposte correnti dovute, anticipate e differite, e l'utile ante imposte.

Il calcolo semplificato dell'aliquota effettiva è possibile a condizione che il bilancio d'esercizio del soggetto controllato sia certificato da un operatore professionale e che l'utilizzo dei bilanci certificati della controllata avviene sotto la responsabilità della società controllante residente nel territorio dello Stato italiano.

È mantenuto il previgente regime per i soggetti che non soddisfano le condizioni relative alla certificazione del bilancio.

L'introduzione del nuovo comma 4-bis all'articolo 167 del Tuir è finalizzata a coordinare le disposizioni di cui all'articolo 167 del TUIR in materia di società estere controllate con le disposizioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2022/2523, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111. In particolare, la disposizione emendativa prevede che, ai fini della verifica del requisito della effettiva tassazione nello Stato della controllata estera di cui all'articolo 4, lettera a), dell'articolo 167, deve essere presa in considerazione anche l'imposta minima nazionale equivalente, come definita nell'allegato A del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2022/2523, eventualmente assolta dalla società controllata estera.

Poiché l'imposta minima nazionale equivalente si applica su base giurisdizionale, per tutte le società controllate del gruppo localizzate nel medesimo Stato, ai fini dell'allocazione della quota dell'imposta alla singola società controllata estera si prevede che l'imposta minima nazionale equivalente assolta rilevi in misura corrispondente al prodotto tra tale imposta e il rapporto tra i

profitti eccedenti relativi alle imprese localizzate nel medesimo Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente.

La modifica del comma 4-ter introduce un meccanismo opzionale al fine di evitare le significative complessità di calcoli del livello di tassazione effettiva, prevedendo la possibilità di effettuare il versamento di un'imposta sostitutiva del 15% - in coerenza con il livello minimo di imposizione previsto dalla global minimum tax - sul risultato economico di bilancio ante imposte della società controllata ovvero della stabile organizzazione (previa sua autonoma determinazione rispetto alla casa madre). Tale risultato contabile è quello risultante a seguito dell'applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento (onde evitare la elisione di componenti positivi e negativi di reddito infragruppo) e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi (al fine di evitare eventuali manovre volte ad artatamente ridurre la base imponibile).

L'importo della imposta sostitutiva, derivante da un regime opzionale, non tiene conto di eventuali imposte sui redditi pagate all'estero dal soggetto non residente.

La disposizione è una facoltà concessa al soggetto passivo di cui al comma 1 il quale può decidere di non avvalersene e di applicare le altre disposizioni dell'articolo 167 del Tuir.

L'opzione si applica per tutte le entità controllate estere che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 167, ovvero i cui proventi da cosiddetti redditi passivi ammontano ad almeno un terzo dei proventi complessivi.

Il nuovo comma 4-quater prevede che la disposizione si applica a condizione che i bilanci dei soggetti controllati non residenti siano soggetti a revisione e certificazione in quanto ciò costituisce una minima garanzia di affidabilità delle loro risultanze contabili. Con riferimento a quest'ultima disposizione, si precisa che l'utilizzo dei bilanci certificati della controllata avviene sotto la responsabilità della società controllante residente nel territorio dello Stato italiano.

L'articolo 4 attua le norme della legge delega che pongono l'obiettivo di promuovere una maggiore competitività dell'ordinamento giuridico-tributario italiano, assicurando al tempo stesso una piena conformità alla normativa dell'Unione europea, con particolare riguardo alla disciplina sugli aiuti di Stato.

Il comma 1 prevede, in particolare, che ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa che abbiano una sede o una filiale nel territorio dello Stato, nel rispetto dei principi europei di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, saranno riconosciute misure di incentivo di natura fiscale in base alle opzioni consentite dal quadro europeo di riferimento.

Si tratta, in primo luogo, dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sulla base di una preventiva notifica.

In secondo luogo, si tratta dell'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e che quindi consente l'esenzione da notifica preventiva ove ne siano rispettate le condizioni.

Si tratta, infine, dei regolamenti sul "de minimis" che considerano compatibili con il mercato interno misure di importo limitato, ove siano rispettati le condizioni e limiti indicati nei medesimi regolamenti. Si fa riferimento ai seguenti regolamenti: regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013; regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18

dicembre 2013 relativo agli aiuti nel settore agricolo; regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Al comma 2 si stabilisce che i principi di cui al comma 1 si applicano anche agli incentivi fiscali già esistenti all'entrata in vigore della disposizione quadro.

Con l'**articolo 5** del decreto legislativo si introduce un nuovo regime di tassazione agevolata per i lavoratori che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, che sostituisce l'attuale regime dei c.d. "impatriati" disciplinato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015.

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è l'introduzione di un regime fiscale agevolato mediante il quale sia possibile contemperare l'esigenza di attrarre nel nostro Paese nuove professionalità, specificamente individuate.

L'obiettivo specifico di tale intervento normativo è quello di rivisitare il regime agevolato attualmente vigente per limitarne l'ambito di applicazione a talune categorie di lavoratori, nonché per razionalizzare la percentuale di abbattimento della base imponibile e la durata dell'agevolazione.

In particolare, con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, è previsto che possano usufruire del regime agevolato in esame solo i lavoratori in possesso di specifici requisiti di qualificazione o specializzazione. Inoltre, il comma 6, nell'abrogare dalla data di entrata in vigore del provvedimento le disposizioni che hanno istituito il regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge n. 34 del 2019), introduce un regime transitorio in favore dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero per i titolari di rapporti di lavoro sportivo che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data, per i quali continuano ad applicarsi le norme abrogate.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione, si prevede che il beneficio possa essere applicato solo con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia entro il limite di 600.000 euro.

Anche con riferimento alla durata del beneficio, l'obiettivo è quello di prevedere l'applicazione del regime agevolato per cinque anni, che è un periodo di tempo considerato ragionevole per il radicamento della residenza in Italia dei lavoratori e per l'acquisizione delle loro professionalità.

L'agevolazione di **cui all'articolo 6** si sostanzia nella non concorrenza alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d'impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un paese estero, diverso da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi. Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento.

Si prevede il recupero del beneficio qualora l'attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell'agevolazione, venga successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all'Unione Europea e allo Spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell'agevolazione o entro cinque periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione.

La disposizione prevede l'obbligo per il contribuente di mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.

Si prevede la sospensione dell'efficacia della misura agevolativa, subordinandola all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Con riguardo al **Titolo II**, occorre premettere che la *Global minimum tax* è stata concepita, a livello internazionale, nell'ambito del Progetto BEPS al fine di contrastare l'erosione globale della base imponibile e di fronteggiare le sfide fiscali dell'economia digitale.

L'obiettivo generale perseguito dall'*Inclusive Framework* sul BEPS attraverso l'imposizione integrativa è quello di assicurare un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare il fenomeno registrato negli ultimi anni della corsa al ribasso delle aliquote d'imposta e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa. In altri termini, si vuole evitare che scelte di natura squisitamente imprenditoriale risultino condizionate dalla variabile fiscale. I destinatari di questa imposizione integrativa sono i grandi gruppi multinazionali che, meglio di altri operatori economici, sono nella posizione di beneficiare dei vantaggi di questa concorrenza fiscale dannosa attuata dagli Stati e di spostare facilmente utili da Paesi ad elevata fiscalità verso Paesi a fiscalità bassa o nulla. Ciò a discapito sia degli Stati impegnati a realizzare politiche di equità e di crescita economica, sia dei contribuenti che non hanno una "proiezione internazionale" e, di conseguenza, non possono operare arbitraggi sfruttando differenziali di aliquote o di regimi fiscali applicabili. Si evidenzia, al riguardo, che le regole sulla *Global minimum tax* si applicano ai gruppi multinazionali che operano a livello internazionale con un fatturato annuo pari o superiore a 750 milioni di euro. Limitare l'imposta minima globale ai grandi gruppi multinazionali che operano a livello internazionale al di sopra della soglia di 750 milioni di euro raggiunge un equilibrio tra l'efficacia del sistema nel suo complesso e i benefici in termini di entrate derivanti dall'imposta minima globale, riducendo al minimo i costi di conformità e i costi amministrativi. Al fine di evitare trattamenti discriminatori, garantendo la compatibilità delle regole OCSE con il diritto primario dell'Unione, la Direttiva ha esteso l'ambito applicativo della *Global minimum tax* anche ai gruppi nazionali aventi le medesime caratteristiche dimensionali di quelle individuate per i gruppi multinazionali. Tale estensione dovrebbe interessare un numero esiguo di contribuenti ed è limitata al minimo indispensabile per garantire la compatibilità delle norme della Direttiva con il diritto dell'UE. Pertanto la Direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità.

Un ulteriore elemento importante da segnalare è che la soglia di ricavi stabilita per determinare l'ingresso nel nuovo regime impositivo coincide sostanzialmente con quella utilizzata per la rendicontazione paese per paese (CbCR) nell'ambito dell'Azione 13 BEPS. Ciò comporta che i responsabili delle politiche fiscali dei Paesi aderenti al Progetto BEPS possono utilizzare la documentazione CbCR come punto di partenza per valutare il potenziale impatto delle regole GloBE nella loro giurisdizioni. La soglia di ricavi equivalente a quella prevista per il CbCR limita i costi di *compliance* associati all'introduzione delle nuove regole e, al contempo, agevola l'amministrazione fiscale nel monitorare il rispetto delle regole stesse sulla base dei sistemi di raccolta e scambio di informazioni già esistenti.

Non vi è dubbio che la riuscita di questo ambizioso ed articolato progetto sviluppato dai Paesi OCSE/G20 è fortemente influenzata dal numero di giurisdizioni che decidono o decideranno in futuro di implementare, nei rispettivi ordinamenti, un sistema impositivo coordinato e coerente

con le regole OCSE. Attualmente, oltre ai 27 Stati membri dell'Unione europea che sono tenuti a recepire la Direttiva 2022/2523 entro il 31 dicembre 2023 e ad applicarla a partire dal 2024, da banche dati internazionali risulta che altri 17 Paesi nel mondo stanno introducendo le Regole Globe a partire dal 2024 (Australia, Canada, Gibilterra, Hong Kong, Isola di Man, Giappone, Jersey, Liechtenstein, Malesia, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Sud Corea, Svizzera, Thailandia, UK, Vietnam).

Con specifico riferimento alla normativa italiana, si evidenzia come l'imposizione integrativa stabilita a livello internazionale si articola e viene prelevata attraverso tre diverse imposte: la *IIR* che prende il nome di "imposta minima integrativa"; la *UTPR* che prende il nome di "imposta minima suppletiva" e la *QDMTT* nominata "imposta minima nazionale".

Come consentito dalla stessa Direttiva, per rendere il decreto legislativo più uniforme e coerente con le regole adottate a livello internazionale, sono state inserite nel testo alcune precisazioni fornite dall'OCSE nel Commentario alle *Model Rules* e nelle Guide amministrative emanate successivamente all'adozione della Direttiva. Si evidenzia, quindi, che sia i chiarimenti già pubblicati dal Quadro Inclusivo dell'OCSE/G20 sia quelli che lo saranno in futuro sono da utilizzare come fonte di illustrazione ed interpretazione delle disposizioni recate nel Titolo II del decreto legislativo. Gli ulteriori chiarimenti ed integrazioni dell'OCSE, unitamente agli aspetti tecnico-applicativi del sistema impositivo contenuti nel Commentario e quelli che via via saranno forniti nell'ambito del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE (c.d. *Implementation Framework*), laddove necessario, saranno declinati nel contesto italiano facendo ricorso alla normativa secondaria. La normativa secondaria, infatti, assicura maggiore flessibilità al sistema e consente di recepire più velocemente il susseguirsi degli aggiornamenti apportati alla disciplina dal contesto sovranazionale. Infine, è previsto che apposite Direttive interpretative in merito alla global minimum tax saranno curate dal Dipartimento delle Finanze.

Il **Titolo II** del decreto legislativo, composto da 53 articoli, si articola nei seguenti Capi.

Il **Capo I (articoli da 8 a 12)** dedicato alle disposizioni generali, prevede **all'articolo 8** una lista di definizioni riprese dalla Direttiva che sono fornite nell'allegato A del decreto legislativo.

Al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese è disposta una imposizione integrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale (**articolo 9**). Le nuove regole troveranno applicazione nei confronti delle imprese facenti parte di gruppi multinazionali o nazionali che soddisfano la soglia di ricavi consolidati di 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti l'esercizio considerato (**articolo 10**). Per "gruppo" si intende, sostanzialmente, un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo oppure una entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo. I concetti di "gruppo multinazionale" e di "gruppo nazionale" utilizzati nel testo del decreto legislativo identificano rispettivamente un qualsiasi gruppo comprendente almeno una entità o una stabile organizzazione che non è localizzata nel Paese della controllante capogruppo e un qualsiasi gruppo le cui imprese sono tutte localizzate nel territorio dello Stato italiano.

La soglia fissata è coerente con quella prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione Paese per Paese della direttiva 2011/16/UE del Consiglio introdotte dalla direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio. Disposizioni specifiche per la determinazione delle

soglie dei ricavi consolidati in caso di operazioni di riorganizzazione quali fusioni e scissioni sono dettate nel Capo VI. Tuttavia, a differenza della CbCR che si basa su dati annuali, la soglia della *Global minimum tax* si basa su un test quadriennale.

L'articolo 11 dispone l'esclusione dall'ambito applicativo delle nuove regole di alcune categorie di soggetti in virtù del loro *status* o delle peculiari finalità che perseguono: si tratta degli enti statali, delle organizzazioni internazionali, degli enti no-profit, dei fondi d'investimento, dei fondi pensione, dei veicoli di investimento immobiliare. Viene, inoltre, escluso dall'imposizione minima il reddito prodotto dallo svolgimento dell'attività di trasporto marittimo internazionale. Infine, **l'articolo 12** detta i criteri per stabilire, ai fini dell'applicazione dell'imposizione integrativa, la localizzazione delle imprese del gruppo (sede amministrativa, luogo di costituzione o criteri analoghi).

Il **Capo II** (articoli da **13 a 21**) delinea i meccanismi di funzionamento dell'imposta minima integrativa, dell'imposta minima nazionale e dell'imposta minima suppletiva.

L'imposta minima integrativa è l'imposta dovuta da un'impresa controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano in relazione alle imprese del gruppo non localizzate in Italia che scontano una bassa imposizione (articoli da **13 a 18**). L'imposta minima integrativa è dovuta anche dalla stessa controllante capogruppo localizzata in Italia qualora sia soggetta anch'essa ad una bassa imposizione nel territorio dello Stato.

Il meccanismo impositivo è imperniato su un approccio che può essere definito "dall'alto verso il basso" (c.d. *top-down*) in quanto assegna la priorità nell'applicazione dell'imposta minima integrativa all'impresa collocata in posizione più alta nella catena partecipativa. In base a questo approccio, un'entità partecipante intermedia non applica l'imposta minima integrativa se e nella misura in cui l'entità controllante capogruppo, o altra partecipante intermedia con partecipazione di controllo, che si trova più in alto nella catena, è soggetta a un'imposta minima integrativa o ad un'analoga imposta di un altro Paese (purché tale imposta sia da considerare "qualificata" sulla base delle regole OCSE riprese dalla Direttiva).

Il sistema, tuttavia, prevede una deroga a questo approccio in presenza di una entità partecipante parzialmente posseduta ossia un'impresa del gruppo partecipata per oltre il 20 per cento da soggetti esterni al gruppo. La partecipante parzialmente posseduta ha, infatti, l'obbligo di applicare l'imposizione integrativa, nei limiti della quota di imposizione ad essa attribuibile in base al criterio partecipativo, anche quando la controllante capogruppo, o altra partecipante, applichi le nuove regole. Qualora la partecipante parzialmente posseduta sia, a sua volta, interamente partecipata da un'altra partecipante parzialmente posseduta, l'imposizione integrativa è applicata solo dalla seconda.

Al fine di evitare duplicazioni d'imposta, è previsto un meccanismo di compensazione che consente alla controllante di livello più elevato di ridurre l'imposizione integrativa altrimenti dovuta in relazione alla sua partecipazione indiretta nell'impresa a bassa imposizione se e nella misura in cui tale imposta sia applicata da un'altra entità partecipante di livello inferiore (**articolo 17**).

L'articolo 18 del decreto legislativo introduce l'imposta minima nazionale che si applica alle imprese italiane di gruppi multinazionali e nazionali, indipendentemente dalla quota partecipativa detenuta in tali imprese, alle entità a controllo congiunto (Joint-Venture) e alle imprese partecipate

in misura minoritaria. L'imposta minima nazionale si calcola sulla base degli standard contabili locali. Si evidenzia, infine, che si è stabilito di non applicare l'esclusione transitoria dall'imposizione integrativa, prevista all'articolo 49 della Direttiva, con riferimento all'imposta minima nazionale dovuta dai grandi gruppi nazionali e multinazionali nei primi cinque anni in cui il gruppo rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo o è nella fase iniziale dell'attività internazionale.

L'imposta minima suppletiva (**articolo 19**) svolge una delicata funzione di salvaguardia del sistema (regola di *backstop*) e trova applicazione solo nei casi in cui l'imposizione integrativa non viene prelevata attraverso l'imposta minima integrativa. Gli **articoli da 19 a 21** dettano le regole da seguire per il calcolo dell'importo dell'imposta minima suppletiva che sorge in relazione a ciascun Paese in cui sono presenti imprese del gruppo assoggettate ad una bassa imposizione nonché il meccanismo utilizzato per attribuire l'importo dell'imposta minima suppletiva al Paese titolato a riscuoterla. Le chiavi di allocazione dell'imposta minima suppletiva sono costituite dal numero dei dipendenti impiegati e dal valore contabile netto dei beni tangibili.

Il **Capo III**, con gli **articoli da 22 a 26**, detta le regole per il calcolo dell'utile o della perdita rilevante di ciascuna impresa del gruppo. Il punto di partenza per questo calcolo è costituito dall'utile o dalla perdita netta contabile dell'impresa, determinata ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio della controllante capogruppo, senza considerare le rettifiche da consolidamento relative alle operazioni infragruppo (**articolo 22**). Fare riferimento all'utile o alla perdita netta contabile ha il pregio di adottare una misura uniforme del reddito in tutti i Paesi tenuti ad introdurre le nuove regole. Inoltre, poiché tale misura si basa su informazioni già utilizzate nella preparazione del bilancio consolidato, riduce i costi di *compliance* del gruppo multinazionale o nazionale. Per tenere conto di alcune differenze permanenti tra il suddetto risultato contabile e la base imponibile rilevante ai fini dell'imposizione integrativa, le regole prevedono una serie di aggiustamenti (imposte, dividendi esclusi, partecipazioni esenti, etc.) per ottenere il reddito o la perdita rilevante dell'impresa (**articolo 23**). Dall'imposizione integrativa sono esclusi i redditi derivanti dal trasporto marittimo internazionale e i redditi derivanti dalle attività a questo accessorie (**articolo 24**). Il Capo III disciplina, infine, le modalità di allocazione del reddito tra la casa madre e la stabile organizzazione (**articolo 25**) e tra un'entità trasparente, le sue eventuali stabili organizzazioni e i suoi proprietari (**articolo 26**).

Nel **Capo IV (articoli da 27 a 32)** è disciplinato il meccanismo per determinare l'importo delle imposte rilevanti di ciascuna impresa del gruppo. La definizione di imposte rilevanti è particolarmente ampia ed include ogni imposta sui redditi nonché ogni imposta applicata sulla distribuzione dei profitti; la qualificazione deve essere effettuata seguendo un approccio basato sulla sostanza che ha riguardo alla funzione assolta dall'imposta di riferimento, a prescindere dal nome o dalla categoria ad essa accordata dalla legge interna del Paese che la prevede.

Il calcolo delle imposte rilevanti avviene in più fasi: la prima fase individua le imposte rilevanti dell'impresa, calcolate in relazione ad un esercizio (**articolo 27**), le quali sono soggette a rettifiche (**articolo 28**); in un secondo momento, lo stesso procedimento viene effettuato sulla fiscalità differita. La somma algebrica di questi due elementi rappresenta il valore delle imposte rilevanti da considerare ai fini del calcolo della tassazione effettiva. Questo approccio riduce anche i costi di compliance perché le imprese possono attingere alle informazioni e ai sistemi contabili che il gruppo multinazionale o nazionale già utilizza per altre finalità.

Il Capo IV reca, inoltre, disposizioni volte a garantire che alcune imposte principalmente transfrontaliere (come le imposte prelevate in base a regimi fiscali interni sulle *Controlled Foreign Company* (CFC)) siano adeguatamente attribuite al Paese in cui il reddito è generato e disposizioni volte a gestire gli aggiustamenti fiscali che intervengono successivamente rispetto alla presentazione della comunicazione rilevante ai fini dell'imposizione integrativa.

Il **Capo V (articoli da 33 a 39)** illustra la modalità da seguire per determinare l'importo dell'imposizione integrativa di ciascuna impresa del gruppo multinazionale o nazionale localizzata in un Paese a bassa imposizione.

In primo luogo, le regole prevedono di aggregare sia il reddito o la perdita sia le imposte rilevanti rettificata di tutte le imprese del gruppo situate nel medesimo Paese, per determinare l'aliquota d'imposizione effettiva e la percentuale d'imposizione integrativa riferite a ciascun Paese. L'aliquota di imposizione effettiva deve essere calcolata separatamente per ogni esercizio e per ogni Paese in cui sono localizzate le imprese appartenenti al gruppo, a condizione che nel Paese vi sia un reddito netto rilevante.

Nel caso in cui, in relazione alle imprese localizzate in un Paese, l'aliquota di imposizione effettiva sia uguale o superiore al 15 per cento, non vi sarà imposizione integrativa; se, invece, il Paese risulta essere a bassa imposizione, in quanto presenta un'aliquota d'imposizione effettiva inferiore al 15 per cento, occorre applicare la percentuale d'imposizione integrativa (ossia la differenza tra l'aliquota minima d'imposta del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione effettiva) ai profitti in eccesso prodotti in quel Paese.

Al fine di determinare i profitti in eccesso, che costituiscono la base imponibile dell'imposizione integrativa da calcolare in relazione a ciascun Paese, occorre diminuire il reddito totale rilevante del Paese di un importo pari al reddito che il sistema permette di escludere in quanto derivante da un'attività economica sostanziale (**articolo 35**). Tale riduzione si calcola considerando la remunerazione ordinaria di due fattori produttivi: il valore contabile netto dei beni tangibili non destinati alla vendita e il valore dei salari dei dipendenti. L'uso dei suddetti indicatori di attività sostanziali deriva dalla considerazione che tali fattori sono meno mobili e quindi meno esposti al rischio di manovre elusive. Per effetto dell'esclusione di tale ammontare fisso relativo alle attività sostanziali, la tassazione integrativa riguarda esclusivamente il profitto eccedente.

La percentuale dell'imposizione integrativa viene quindi applicata a tale profitto in eccesso per calcolare l'imposizione integrativa riferita al Paese a bassa imposizione. La fase finale consiste nell'allocare l'imposizione integrativa così determinata alle imprese localizzate nel Paese a bassa imposizione.

L'articolo 37 prevede, inoltre, un'esclusione *de minimis* per le imprese di gruppi multinazionali o nazionali situate nella stessa giurisdizione quando i loro ricavi e redditi aggregati non superano determinate soglie (ricavi inferiori a 10 milioni di euro e reddito inferiore a 1 milione di euro). Tali gruppi non dovranno, pertanto, versare un'imposta integrativa anche se l'aliquota d'imposizione effettiva fosse inferiore all'aliquota minima d'imposta.

Si applicano regole speciali per le imprese partecipanti e partecipate in misura minoritaria (sono imprese nelle quali la controllante detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione non superiore al 30 per cento) in relazione alle quali il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e della imposizione integrativa deve essere effettuato separatamente (**articolo 38**).

L'articolo 39 prevede la possibilità, a seguito di opzione dell'impresa dichiarante, di presumere pari a zero l'imposizione dovuta da un gruppo per un esercizio in relazione a un determinato Paese, al verificarsi di determinate condizioni. La disposizione ha lo scopo di alleviare i gruppi dagli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto in situazioni per le quali non vi è il rischio di tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. Le misure di semplificazione possono riguardare, a titolo esemplificativo, il calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva, del reddito o della perdita rilevante, dell'imposizione minima integrativa o dell'imposizione minima suppletiva, nonché l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di comunicazione. Per limitare tali oneri si prevede la possibilità di introdurre regimi semplificati, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che siano in conformità con le regole OCSE e con la Direttiva.

Le conseguenze di operazioni di riorganizzazione, quali un trasferimento di una parte o di tutte le partecipazioni di controllo o un trasferimento di attività e passività ovvero di un'entità target, sono disciplinate nel **Capo VI (articoli da 40 a 44)**. Regole specifiche sono previste per la determinazione della soglia dei ricavi consolidati in caso di fusione o scissione che ha interessato uno o più gruppi multinazionali o nazionali di imprese. Esse prevedono, inoltre, la ripartizione del reddito rilevante e delle imposte rilevanti dell'entità target e del valore delle imposte anticipate e delle imposte differite tra il gruppo venditore e il gruppo acquirente, nonché la determinazione della base imponibile delle attività e delle passività dell'entità target. Il Capo VI include anche i criteri per il calcolo dell'imposizione integrativa attribuita alla partecipante diretta o indiretta di una entità a controllo congiunto e regole speciali per i gruppi multinazionali con più controllanti capogruppo.

Le disposizioni del **Capo VII (articoli da 45 a 50)** sono volte ad assicurare un idoneo coordinamento tra alcuni regimi fiscali interni e le nuove regole sull'imposizione integrativa. Si ricordano, a titolo esemplificativo, le disposizioni riguardanti la riduzione del reddito rilevante delle imprese capogruppo che sono entità fiscalmente trasparenti o soggette al regime fiscale dei dividendi deducibili. Quest'ultimo regime fiscale, previsto in alcuni Paesi, è finalizzato a realizzare un unico livello di imposizione sul reddito in capo ai soci di una entità, attraverso la deduzione degli utili ad essi distribuiti dalla base imponibile dell'entità.

Gli adempimenti relativi all'applicazione delle nuove regole sono trattati nel **Capo VIII (articoli da 51 a 53)**. Poiché l'imposizione minima globale dovrà essere applicata a livello mondiale, il sistema è imperniato sull'obbligo, in capo ai gruppi rientranti nell'ambito applicativo delle nuove regole, di presentare all'amministrazione finanziaria una apposita comunicazione in cui sono indicati tutti i dati necessari per il computo dell'imposizione integrativa in relazione a tutte le imprese del gruppo (**articolo 51**). Tali dati saranno scambiati tra le amministrazioni fiscali dei Paesi interessati. Con specifico riferimento alle imprese italiane di gruppi multinazionali o nazionali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione rilevante sarà presentata all'amministrazione fiscale italiana da ciascuna di esse oppure da un'impresa designata localizzata in Italia. In alternativa, è consentita la possibilità che la comunicazione rilevante sia presentata all'amministrazione fiscale di un Paese estero in cui è localizzata la controllante capogruppo o altra impresa designata purché si tratti di un Paese che, per l'esercizio di riferimento, abbia in essere un Accordo qualificante tra autorità competenti con lo Stato italiano. Oltre agli obblighi informativi è previsto (**articolo 46**), per le imprese italiane, l'obbligo di presentare all'amministrazione fiscale italiana una dichiarazione fiscale riguardante l'imposta minima

integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale da esse dovuta ed entro il medesimo termine di versare gli importi dovuti. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni della riscossione dell'imposta nonché del contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sul reddito.

Il **Capo IX (articoli da 54 a 60)** disciplina il periodo transitorio e la decorrenza. Il sistema provvede ad eliminare le possibili distorsioni derivanti dall'esistenza della fiscalità differita esistente, e delle perdite sorte, prima dell'applicazione delle nuove regole da parte dei gruppi multinazionali o nazionali (**articolo 54**). Derogando ai termini ordinari, in relazione all'esercizio transitorio, viene stabilito che la comunicazione rilevante e le altre comunicazioni previste nel decreto siano presentate entro il diciottesimo mese successivo al termine finale dell'esercizio stesso (**articolo 58**). Per "esercizio transitorio" s'intende, in relazione ad un Paese, il primo esercizio con riferimento al quale un gruppo multinazionale o nazionale di imprese è soggetto alle disposizioni del decreto legislativo ovvero alle disposizioni interne di trasposizione della Direttiva negli Stati membri europei ovvero alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE in Paesi terzi. Di particolare rilievo è la disposizione riguardante la fase iniziale in cui i gruppi multinazionali o nazionali di imprese sono esclusi dall'applicazione sia dell'imposta minima integrativa, sia dell'imposta minima suppletiva (**articolo 56**). Per i gruppi multinazionali la fase iniziale è individuata nei primi cinque anni in cui questi svolgono un'attività internazionale; per i gruppi nazionali che, per definizione, non svolgono attività internazionale attraverso imprese localizzate in altri Paesi, la fase iniziale coincide con i primi cinque anni a decorrere dall'inizio dell'esercizio in cui il gruppo rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo. È previsto anche un decremento progressivo delle aliquote relative alle esclusioni del reddito rilevante (**articolo 55**) basato sulle spese salariali e sulle immobilizzazioni materiali in un periodo decennale, dal 2023 al 2032, in modo da assicurare un migliore processo di transizione verso il nuovo sistema impositivo.

Infine, viene stabilita la decorrenza delle nuove regole in Italia a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ad eccezione delle disposizioni del decreto legislativo riguardanti l'applicazione dell'imposta minima suppletiva che troveranno applicazione a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (**articolo 60**).

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Posto che l'obiettivo perseguito dalla disposizione di cui **all'articolo 1** è quello di modificare i criteri di collegamento in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e di garantire maggiore certezza giuridica, indicatori specifici che possano indicare il raggiungimento di tali obiettivi sono, ad esempio, la riduzione del volume di contenziosi o di procedure amichevoli nell'ambito delle Convenzioni per evitare le doppia imposizioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del TUIR.

Analogamente, posto che l'obiettivo perseguito dalla disposizione recata **dall'articolo 2** è quello di modificare i criteri di collegamento in materia di residenza fiscale delle persone giuridiche e di garantire maggiore certezza giuridica, indicatori specifici che possano indicare il raggiungimento di tali obiettivi sono, ad esempio, la riduzione del volume di contenziosi o di procedure amichevoli da Convenzioni per evitare le doppie imposizioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 73 del Tuir.

L'obiettivo della disposizione **di cui all'articolo 3** è quello di semplificare la normativa in materie di imprese controllate estere e coordinarla con il decreto di recepimento della Direttiva 2022/2523. Non esistono quindi indicatori specifici per quanto riguarda la nuova disposizione del comma 4 e del nuovo comma 4-bis.

L'opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 4-ter potrà essere invece monitorata attraverso i modelli dichiarativi e i versamenti di tale imposta.

L'indicatore relativo **all'articolo 4** è rinvenibile nella necessità di conciliare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle norme di agevolazione tributaria con la citata normativa europea sugli aiuti di Stato, assicurando maggiore certezza ai beneficiari e prevenendo eventuali contestazioni ex post da parte della Commissione europea.

Per quanto riguarda **l'articolo 5**, non sono previsti indicatori.

Per **l'articolo 6**, l'indicatore è rinvenibile nell'entità delle attività economiche trasferite e mantenute nel territorio dello Stato e, quindi, nel mercato unico, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza fiscale.

Con riguardo al **Titolo II**, si rappresenta che, con la soppressione di una parte sostanziale dei vantaggi derivanti dal trasferimento degli utili verso giurisdizioni a imposizione molto bassa o inesistente, la riforma relativa a un'imposizione minima globale garantirà parità di condizioni alle imprese di tutto il mondo e consentirà alle giurisdizioni di tutelare meglio le loro basi imponibili. Nel breve o medio periodo, tale intervento normativo dovrebbe determinare un recupero dell'imposta legato al contrasto delle pratiche di elusione fiscale e di erosione della base imponibile. Nel lungo periodo, i Paesi a bassa imposizione saranno scoraggiati ad adottare forme di concorrenza fiscale dannosa e saranno spinti ad adeguare il loro livello impositivo interno a quello "minimo" (attraverso l'aumento dell'aliquota di imposizione nominale e/o l'eliminazione dei regimi fiscali di particolare favore o con l'introduzione di un'imposta minima nazionale in coerenza con le regole OCSE). In Italia, nel breve/medio periodo il raggiungimento dell'obiettivo in esame potrà essere misurato in termini di maggiore imposizione integrativa versata dalle imprese, appartenenti ai grandi gruppi multinazionali o nazionali interessati dalle nuove disposizioni, localizzate nel territorio dello Stato. Nel lungo periodo, a seguito dell'adeguamento indotto nel mondo dalla *Global minimum tax*, si dovrebbe realizzare: i) una minore imposizione integrativa relativa alle imprese dei grandi gruppi multinazionali e nazionali che subiscono una bassa imposizione (destinate a sparire); ii) una maggiore tutela della base imponibile IRES Italiana con minore possibilità di erosione della stessa (con conseguente revisione degli incentivi fiscali concessi nell'ordinamento interno che fanno scendere l'aliquota di imposizione effettiva sotto al 15 per cento).

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Con specifico riferimento al **Titolo II**, si rappresenta che le decisioni politiche in termini di intervento sono già state adottate dall'*Inclusive Framework* sul BEPS al più alto livello politico (ministri delle Finanze e capi di Stato del G20). Tutti gli Stati membri dell'Unione europea che aderiscono al Quadro Inclusivo hanno già concordato i principali aspetti del secondo pilastro e si sono impegnati ad applicare le norme tipo dell'OCSE. L'Italia, al pari degli altri Stati membri, non dispone di un ventaglio di opzioni politiche tra cui scegliere, poiché gli elementi fondamentali del nuovo sistema, quali l'ambito di applicazione o le aliquote e la base imponibile, sono già stati prescritti e concordati a livello internazionale e unionale.

È inoltre estremamente urgente, dal punto di vista politico, portare avanti il progetto, vale a dire applicare le norme tipo dell'OCSE nell'Unione europea già a partire dal 31 dicembre 2023, come concordato dall'*Inclusive Framework* sul BEPS. Ciò significa che è essenziale disporre di un rapido processo di adattamento e di attuazione dell'iniziativa per gli Stati membri dell'UE.

In conclusione, l'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, poiché l'intervento normativo attua una direttiva europea, in conformità ai criteri di delega stabiliti dal Parlamento italiano con l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 9 agosto 2023.

Il recepimento della direttiva è obbligatorio, quindi l'opzione zero non è configurabile.

L'opzione di non intervento, nel merito, è stata esclusa dal Legislatore europeo che ha ritenuto necessario intervenire con una direttiva che recepisce la nuova disciplina OCSE sulla tassazione minima globale.

Peraltro, qualora la direttiva non fosse recepita, la Repubblica Italiana violerebbe quanto previsto dai Trattati e si esporrebbe ad una procedura di infrazione dinanzi la Corte di Giustizia da parte della Commissione europea.

In sede di recepimento, tra quelle consentite dalla Direttiva, sono state effettuate le seguenti scelte:

- l'articolo 11 della Direttiva, al fine di consentire agli Stati membri di beneficiare delle imposte integrative relative alle entità a bassa imposizione localizzate sul territorio di ciascuno di essi, lascia loro la facoltà di applicare un'imposta minima nazionale qualificata nei rispettivi ordinamenti. Per essere considerata "qualificata" l'imposta minima nazionale deve rispondere a precise condizioni stabilite nelle regole GloBE. L'Italia ha scelto di esercitare tale facoltà e di applicare un'imposta minima nazionale alle imprese italiane, appartenenti a grandi gruppi, che scontano una bassa imposizione. L'imposta minima nazionale è disciplinata nell'articolo 18 del decreto legislativo ed è concepita in modo da soddisfare le condizioni (attualmente previste dall'OCSE) per essere considerata "qualificata" e "porto sicuro";
- analogamente alle *Model Rules*, l'articolo 12 della Direttiva stabilisce che l'imposizione integrativa, da prelevare attraverso il meccanismo dell'UTPR, possa assumere, alternativamente, la forma di un'imposta integrativa dovuta dalle imprese localizzate in un Paese membro oppure la forma di una negazione della deduzione dal reddito imponibile di tali imprese. La deduzione dal reddito imponibile deve essere negata in misura necessaria a generare un debito d'imposta pari all'importo dell'imposizione integrativa assegnata, secondo le regole dell'UTPR, a tale Stato membro. Nel decreto legislativo è stata scelta la prima modalità di prelievo prevista nella Direttiva ossia attraverso il versamento di un'autonoma imposta, che prende il nome di imposta minima suppletiva, con specifiche regole di versamento e di dichiarazione indipendenti dall'imposta sul reddito dovuta in Italia dalle imprese del gruppo;
- oltre agli obblighi informativi disciplinati nell'articolo 44 della Direttiva, il decreto legislativo prevede, a regime, che sia presentata una dichiarazione fiscale annuale riguardante l'imposizione integrativa dovuta in Italia dalle imprese localizzate nel territorio dello Stato e versate, in due rate, le relative imposte;

- ai sensi dell'articolo 46 della Direttiva, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne la corretta applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di dare attuazione alla citata disposizione unionale, il provvedimento in oggetto assicura il presidio sulle imposte in esame da dichiarare e versare attraverso il richiamo al sistema sanzionatorio previsto in materia di imposte sul reddito. Le sanzioni pecuniarie amministrative fissate, invece, per le violazioni riguardanti la comunicazione dei dati rilevanti, trattandosi di un obbligo informativo, sono definite in misura analoga a quelle adottate per il CBCR ma rese più gravose in caso di omessa o tardiva presentazione dei dati richiesti in quanto quest'ultimi, a differenza del CBCR, costituiscono elementi essenziali per calcolare e verificare l'imposizione integrativa dovuta nei singoli Paesi in cui i gruppi operano. Sono previste, infine, sanzioni più lievi per le violazioni commesse nei primi tre esercizi di applicazione delle nuove regole;
- in base al provvedimento in oggetto, tutte le imprese del gruppo localizzate nel territorio dello Stato, diverse dalle entità di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento dell'imposta minima nazionale e dell'imposta minima suppletiva. A tal fine, è lasciata la facoltà al gruppo multinazionale o nazionale di individuare l'impresa localizzata in Italia quale responsabile per il versamento dell'imposta, stabilendo la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate in Italia;
- si evidenzia, infine, che l'Italia non soddisfa le condizioni indicate nell'articolo 50 della Direttiva che consente agli Stati membri, in cui sono localizzate non più di dodici controllanti capogruppo di gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva, di scegliere di non applicare l'IIR (*rectius* l'imposta minima integrativa) e l'UTPR (*rectius* imposta minima suppletiva) per sei esercizi consecutivi che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Per quanto sopra esposto non sono state prese in considerazione, in quanto non percorribili, opzioni alternative a quella dell'intervento normativo. In considerazione dell'obbligo di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, non è possibile il mantenimento dello *status quo*.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo **di cui all'articolo 1** riguarda esclusivamente le persone fisiche.

Si rappresenta che alla presente disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari in termini di gettito, trattandosi di interventi definatori che troveranno applicazione nelle diverse attività di accertamento salvaguardando sempre la prova contraria dei contribuenti.

L'intervento normativo di cui **all'articolo 2** riguarda esclusivamente le società e gli enti.

Si rappresenta che alla presente disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari in termini di gettito, trattandosi di interventi definatori che troveranno applicazione nelle diverse attività di accertamento salvaguardando sempre la prova contraria dei contribuenti.

Destinatari della disposizione recata **dall'articolo 3** sono le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali che operano in contesti internazionali o all'interno di gruppi multinazionali, che otterranno un vantaggio dalla semplificazione del calcolo per la verifica del livello di tassazione effettiva delle imprese controllate estere e dal coordinamento con la disciplina

del decreto di recepimento della Direttiva UE 2022/2523, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.

La norma produce una semplificazione per persone fisiche e imprese che hanno il controllo di altre imprese residenti in Paesi a bassa fiscalità, semplificando i loro adempimenti fiscali. Non vi sono impatti ambientali.

In particolare, la semplificazione del calcolo della tassazione effettiva della società controllata non residente, da confrontare con la tassazione che avrebbe avuto se la società fosse stata assoggettata ad imposizione in Italia, consentendo l'utilizzo dei dati contabili del soggetto estero e rendendo quindi meno stringente il test previsto dalla disciplina in esame, potrebbe escludere potenzialmente una quota delle partecipazioni oggi definite CFC.

Di contro, l'elevazione all'aliquota del 15% della condizione di ricaduta nel regime rispetto al limite vigente della metà della tassazione sui redditi in Italia (pari a titolo di esempio, al 12% nel caso di società di capitali soggette all'IRES ordinaria al 24%), potrebbe incrementare le partecipazioni coinvolte.

Si rileva che l'introduzione (comma 4) di una tassazione opzionale al 15% rispetto alla tassazione ordinaria determina per il bilancio dello Stato una perdita di gettito complessiva di circa 4,2 milioni di euro all'anno.

L'articolo 4 considera le agevolazioni tributarie previste dall'ordinamento giuridico-tributario italiano in favore di imprese e lavoratori autonomi.

Si rappresenta che in termini finanziari la misura non determina effetti, trattandosi dell'introduzione di principi che già trovano applicazione relativamente alle misure in vigore e che saranno concretamente applicati in fase di adozione delle successive disposizioni legislative.

L'intervento normativo di cui **all'articolo 5** ha come destinatari le persone fisiche, in quanto soggetti passivi IRPEF cui è applicabile il regime fiscale agevolato.

In particolare, l'introduzione di un regime fiscale agevolato, più specifico e semplificato rispetto al regime applicabile ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs n. 147 del 2015, consentirà di continuare ad attrarre lavoratori altamente qualificati in Italia.

Si ritiene, inoltre, ragionevole la durata di cinque anni del nuovo regime agevolato, in quanto si considera tale periodo idoneo per il radicamento della residenza in Italia dei lavoratori e per l'acquisizione delle loro professionalità.

L'articolo 6 si applica in favore di imprese e di soggetti che esercitano, in forma associata, arti e professioni. Si tratta di un incentivo fiscale diretto a favorire lo svolgimento in Italia di attività economiche precedentemente condotte in un paese estero, diverso da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. La disposizione, rispetto alla situazione vigente, attraendo attività in Italia non comporta effetti negativi di gettito in quanto gli effetti positivi relativi alle attività che a legislazione vigente non sarebbero rientrate in Italia più che compenseranno i trascurabili effetti negativi relativi alle attività che sarebbero state trasferite anche in assenza della misura.

Il **Titolo II** ha come destinatari i gruppi multinazionali e nazionali con ricavi complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti l'esercizio considerato. È possibile che l'introduzione della tassazione minima globale possa comportare nuovi oneri di *compliance* a carico delle imprese che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina.

4.2 Impatti specifici

a. Effetti sulle PMI

L'intervento normativo **di cui all'articolo 1** riguarda esclusivamente le persone fisiche. Impatti specifici possono ravvisarsi in termini maggiore certezza giuridica.

La proposta **di cui all'articolo 2**, applicandosi indipendentemente dai requisiti dimensionali delle imprese, ha effetto anche sulle PMI in quanto ridefinisce la nozione di residenza delle persone giuridiche sulla base di criteri di collegamento diversi.

La disposizione **di cui all'articolo 3**, applicandosi indipendentemente dai requisiti dimensionali delle imprese, potrebbe avere effetto anche sulle piccole e medie imprese.

Con riguardo **all'articolo 4**, si fa presente che il richiamo al regolamento generale di esenzione e ai regolamenti "de minimis" permette di considerare, in particolare, la posizione delle PMI.

Per quanto riguarda **l'articolo 5**, non ci sono specifici effetti per le PMI.

La disposizione recata **dall'articolo 6**, applicandosi indipendentemente dai requisiti dimensionali delle imprese, ha effetto anche sulle piccole e medie imprese.

Destinatari delle disposizioni recate dal **Titolo II** sono i gruppi multinazionali e nazionali con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro. Non sono previsti effetti specifici sulle PMI che non rientrano nell'ambito applicativo della *Global minimum tax*.

b. Effetti sulla concorrenza

Le misure recate **dall'articolo 3** non pregiudicano il corretto funzionamento del mercato unico, ma potranno anzi contribuire a una migliore tutela della concorrenza tra operatori economici,

Le misure recate **dall'articolo 4** non pregiudicano il corretto funzionamento del mercato unico, ma potranno anzi contribuire a una migliore tutela della concorrenza tra operatori economici, evitando un impiego distorto delle agevolazioni fiscali, nonché un loro recupero ex post in base a rilievi della Commissione europea.

Per quanto riguarda **l'articolo 5**, la misura non presenta profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

L'efficacia della disposizione recata **dall'articolo 6** è subordinata, come riportato, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. La stessa sarà, inoltre, valutata dal Gruppo Codice di Condotta del Consiglio in materia di concorrenza fiscale dannosa nonché dal Forum sulle pratiche fiscali dell'OCSE.

La finalità della nuova disciplina recata dal **Titolo II** è quella di assicurare un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale ed eliminare la corsa al ribasso delle aliquote d'imposta sulle società da parte dei Paesi a livello globale.

c. Oneri informativi

L'articolo 4, richiamando disposizioni europee già in vigore, non comporta nuovi oneri informativi

Per quanto riguarda **l'articolo 5**, non ci sono nuovi oneri informativi.

La disposizione recata **dall'articolo 6** prevede un obbligo di contabilità separata in capo ai soggetti beneficiari, idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.

Con riferimento a quanto previsto nel **Titolo II**, le imprese dei gruppi multinazionali sono tenute a presentare all'amministrazione fiscale locale, anche per il tramite di un'impresa designata, una comunicazione (*Global Information Return*) contenente le informazioni rilevanti ai fini delle regole GloBE: i) i dati identificativi delle imprese del gruppo, compreso il loro codice di identificazione fiscale, il loro Paese di localizzazione e la qualifica che assumono (es. entità escluse, Joint Venture, entità d'investimento, imprese partecipate in misura minoritaria, etc.) ai fini delle nuove regole; ii) descrizione della struttura del gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza, comprese le quote di partecipazione di controllo detenute da ciascuna di loro; iii) le informazioni necessarie per calcolare l'aliquota d'imposizione effettiva scontata in ciascun Paese in cui il gruppo è presente almeno con un'impresa e l'importo dell'imposizione integrativa relativa a ciascuna impresa e/o a ciascun gruppo a controllo congiunto, l'allocazione dell'imposta minima integrativa e dell'imposta minima suppletiva in relazione a ciascun Paese in cui il gruppo opera; iv) l'elenco delle scelte previste nel decreto legislativo che esplicano effetti nell'esercizio cui si riferisce la comunicazione.

Si evidenzia che gli obblighi informativi sono standardizzati per tutti i Paesi UE ed OCSE (sia in termini di tempistica, di dati da fornire e modalità di presentazione della comunicazione e scambio delle informazioni) in modo da facilitare il gruppo ad adempiere a tali obblighi nello stesso modo in tutti i Paesi in cui opera (ed agevola le amministrazioni fiscali coinvolte a scambiare tra di loro i dati del gruppo in via automatica).

Le imprese localizzate nel territorio dello Stato appartenenti a gruppi multinazionali o nazionali sono, altresì, tenute a presentare all'amministrazione fiscale italiana una dichiarazione annuale, riguardante l'imposizione integrativa dovuta in Italia e a versare la relativa imposta. La dichiarazione fiscale consente all'amministrazione italiana di verificare l'esatta liquidazione dell'imposizione integrativa a carico delle imprese localizzate in Italia e di controllare la correttezza e la tempestività del versamento di tale imposizione integrativa.

d. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Quanto all'intervento di cui **all'articolo 5**, si ritiene che lo stesso possa attrarre nel nostro Paese lavoratori altamente qualificati, assicurando un abbattimento della base imponibile per un periodo di tempo tale da radicare la residenza in Italia di tali lavoratori. Non si ravvisano, dunque, svantaggi.

Con riferimento al **Titolo II**, trattandosi di recepimento di una direttiva UE, gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione, con differenze che possono riguardare solo alcune modalità di adeguamento agli obblighi previsti. Con il Titolo II del decreto legislativo si dispongono le norme di attuazione volte a recepire la suddetta direttiva UE 2022/2523.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Con riferimento all'opzione preferita per **l'articolo 1** si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

Con riferimento all'introduzione delle suesposte disposizioni il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è l'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'Agenzia delle entrate, attraverso l'attività di controllo e accertamento.

Non sussistono particolari condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

In riferimento all'opzione preferita **per l'articolo 2** si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

Con riferimento all'introduzione delle suesposte disposizioni il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è l'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'Agenzia delle entrate, attraverso l'attività di controllo e accertamento.

Non sussistono particolari condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio **di cui all'articolo 3** è l'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'Agenzia delle entrate, attraverso l'attività di controllo e accertamento. Non sussistono particolari condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

L'articolo 4 è applicabile a partire dall'entra in vigore, secondo le modalità indicate al comma 2.

Per quanto riguarda l'**articolo 5**, si fa presente che la disposizione è immediatamente efficace e non richiede interventi attuativi.

Con riguardo all'**articolo 6**, si fa presente che la disposizione entra immediatamente in vigore, ma la sua efficacia è subordinata alla citata clausola di *standstill*.

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento recato dal **Titolo II** è l'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'Agenzia delle entrate, attraverso l'attività di controllo e accertamento.

Non sussistono particolari condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

Tuttavia, l'obiettivo di garantire un pari livello minimo di imposizione globale mediante l'eliminazione dei vantaggi derivanti dal trasferimento degli utili verso giurisdizioni a imposizione molto bassa o inesistente è strettamente correlato alla tempistica ed alle modalità con cui le medesime disposizioni saranno implementate negli altri Paesi europei e extraeuropei.

5.2 Monitoraggio

Con riferimento agli **artt. 1 e 2**, il controllo e il monitoraggio potrà essere effettuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso le strutture già esistenti (Agenzia delle entrate, G.d.F.) utilizzando i dati reperiti sia in fase di controllo (verifica o accertamento) sia desunti dalle dichiarazioni dei redditi che i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) sono tenute a presentare annualmente.

Anche il controllo e il monitoraggio dell'intervento **di cui all'articolo 3** potrà essere effettuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso le strutture già esistenti (Agenzia delle entrate, G.d.F.) utilizzando i dati reperiti sia in fase di controllo (verifica o accertamento) sia desunti dalla dichiarazione dei dati rilevanti.

L'**articolo 4** si inserisce nell'attuale contesto di monitoraggio delle agevolazioni fiscali nell'ordinamento italiano.

Nell'ambito della misura di cui all'**articolo 5** non sono previste particolari forme di controllo e monitoraggio. Tuttavia, considerato che il regime fiscale è relativo all'IRPEF, l'impatto sarà monitorato mediante il controllo delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti.

La disposizione recata dall'**articolo 6** sarà monitorata attraverso gli adempimenti fiscali previsti per i soggetti che esercitano attività economiche in Italia.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento recato dal **Titolo II** potrà essere effettuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso le strutture già esistenti (Agenzia delle entrate, G.d.F.) utilizzando i dati reperiti sia in fase di controllo (verifica o accertamento e attivando lo scambio di informazioni) sia desunti dalla dichiarazione dei dati rilevanti e dalle dichiarazioni fiscali riguardanti l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale che le imprese saranno tenute a presentare annualmente.

In particolare, sarà possibile verificare l'adeguamento alle nuove disposizioni normative effettuando un monitoraggio annuale quantitativo delle voci delle suddette dichiarazioni presentate dalle imprese interessate ed incrociando le informazioni reperite tramite la Global Information Return e la Rendicontazione Paese per Paese.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Le disposizioni recate dal **Titolo I** non sono state poste in preventiva consultazione pubblica. I soggetti interessati potranno essere eventualmente auditi nelle procedure di acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto.

Con riguardo al **Titolo II**, in ragione della complessità della materia e del suo impatto sull'ordinamento tributario, si è ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica il Titolo II dello schema di decreto legislativo che recepisce Direttiva (UE) 2022/2523. In particolare, l'11 settembre 2023 gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli esperti della materia sono stati invitati ad inviare osservazioni e commenti entro il 2 ottobre 2023.

A seguito della pubblicazione sul sito ufficiale del Dipartimento delle Finanze, sono pervenuti circa venti documenti presentati da imprese, professionisti, docenti universitari ed associazioni di categoria. I contributi (oltre 200), suddivisi per tematica, disposizione e finalità, hanno evidenziato le tematiche di maggior interesse riguardanti la *Global minimum tax* (ossia l'introduzione e le condizioni dell'imposta minima nazionale, gli obblighi informativi, dichiarativi e di versamento) in relazione alle quali sono state proposte eventuali modifiche ed integrazioni del testo. E' stata, altresì, segnalata la necessità di documenti di prassi al fine di rendere più complete le indicazioni contenute nel decreto e di fornire più dettagliate indicazioni operative soprattutto nella prima fase di applicazione della nuova disciplina.

Tutti gli elementi emersi in sede di consultazione sono stati oggetto di un'attenta valutazione tecnica e, laddove opportuno, accolti nello schema di decreto o nella relazione illustrativa al decreto legislativo.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Le disposizioni del **Titolo I** sono state esaminate nell'ambito del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, istituito dal D.M. 4 agosto 2023.

Con riguardo al **Titolo II**, il gruppo di lavoro che ha gestito il recepimento della Direttiva è stato costituito da rappresentanti dei vari uffici del Dipartimento delle Finanze, coadiuvato da esperti in materia di reddito d'impresa e di fiscalità internazionale. Il testo è stato condiviso con rappresentanti dell'Agenzia delle entrate.

La stesura del Titolo II del decreto legislativo ha tenuto conto degli elementi emersi in sede di consultazione pubblica e degli esiti del dibattito internazionale avvenuto nel corso del 2023. E' sorta, infatti, la necessità di rendere coerenti le disposizioni del decreto legislativo con le modifiche e le integrazioni sulla disciplina della *Global minimum tax* intervenute, in sede OCSE, successivamente all'adozione della Direttiva europea.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: Schema di Decreto legislativo, recante “Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d), e), f), della Legge delega per la riforma fiscale 9 agosto 2023, n. 111, in materia di fiscalità internazionale”.

Amministrazione proponente: Ministero dell’economia e delle finanze

Referente ATN: Ufficio legislativo finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con la Legge 9 agosto 2023, n. 111 è stata conferita al Governo una delega a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, uno o più decreti legislativi volti alla revisione del sistema fiscale.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera c), richiede che il Governo, nell’esercizio della delega osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, anche ulteriori principi e criteri direttivi, tra i quali quello di provvedere alla revisione della disciplina della residenza delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all’imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.

Con l’obiettivo di assicurare maggiore certezza giuridica e ridurre possibile contenzioso, il provvedimento modifica gli elementi su cui si basa la residenza fiscale delle persone fisiche, nonché quella delle società ed enti diversi dalle società.

Con specifico riferimento al concetto di residenza delle società e altri enti, la modifica ha inoltre lo scopo di allineare la normativa italiana alla prassi di altri Paesi e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Inoltre, il provvedimento - in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera f) della citata legge delega - è intervenuto sul regime delle società estere controllate con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il quadro normativo di riferimento.

In attuazione poi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) e dell’articolo 9, comma 1, lettere h) ed i) della citata legge n. 111 del 2023, si è intervenuti poi per delineare il quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali, compatibile con la disciplina europea e, in particolare, con le norme in materia di aiuti di Stato, nell’ottica di assicurare a lavoratori autonomi e imprese la certezza del regime di favore accordato.

Ulteriore obiettivo del provvedimento è quello di attrarre nel nostro Paese nuove professionalità, specificamente individuate, introducendo un regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia (in sostituzione dell’attuale regime dei c.d. “impatriati” disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015. L’obiettivo specifico di tale

intervento normativo è quello di rivisitare il regime agevolato attualmente vigente per limitarne l'ambito di applicazione a talune categorie di lavoratori, nonché per razionalizzare la percentuale di abbattimento della base imponibile e la durata dell'agevolazione.

Con l'obiettivo di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, sono state inoltre previste disposizioni che, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 111 del 2023, introducono un'agevolazione fiscale che consiste nella esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del 50 per cento del reddito imponibile derivante dalle attività d'impresa e dall'esercizio in forma associata di arti e professioni, trasferite in Italia da uno Stato non appartenente all'Unione europea e allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta in corso al trasferimento e i cinque periodi successivi.

Infine, il decreto legislativo in oggetto recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge delega per la riforma fiscale.

La Direttiva introduce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (di seguito Pillar 2) raggiunto in sede OCSE/G20 che mira a garantire una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (c.d. "*global minimum tax*"). A tal fine, è stato congegnato un sistema coordinato di regole in grado di assicurare che i grandi gruppi di imprese siano soggetti ad un livello impositivo minimo almeno pari al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito.

L'obiettivo della *global minimum tax* consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa.

Al fine di ottemperare agli obblighi unionali, con il Titolo II del decreto legislativo, l'Italia intende dunque introdurre nel proprio ordinamento, entro la fine dell'anno corrente, la normativa sull'imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese.

Il provvedimento, nel suo complesso, risulta coerente con le linee generali del programma di Governo e con i principi e i criteri direttivi specifici individuati dal Parlamento nelle disposizioni deleganti di cui alla legge 111 del 2023.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dal Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, dagli articoli:

- 2 (soggetti passivi IRPEF e residenza fiscale);
- 73 (soggetti IRES e residenza fiscale),
- 167 (controlled foreign companies);

Inoltre, occorre far riferimento all'art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che prevede un regime di tassazione agevolato per tutti i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (c.d. "impatriati"). L'impianto originario della norma prevedeva, per un periodo di cinque anni, un abbattimento dell'imponibile fiscale del 30%, poi innalzato al 50% dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, successivamente, ad opera dell'art. 5 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, al 70% ovvero al 90% per i lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel Mezzogiorno d'Italia.

Inoltre, con il D.L. n. 34/2019, oltre a ridefinirsi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per i soggetti interessati, è stato previsto il prolungamento per un ulteriore quinquennio del periodo durante il quale è applicabile il regime agevolato; tuttavia, per questo secondo quinquennio, a seconda della situazione familiare o patrimoniale del contribuente, l'abbattimento dell'imponibile è previsto in misura pari al 50% ovvero al 10%. Altresì, il regime è stato esteso anche agli sportivi professionisti con un reddito superiore a una determinata soglia.

Ulteriore disposizione di riferimento è rappresentata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".

Infine, il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dai seguenti provvedimenti:

- decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
- decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento modifica l'articolo 2 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di residenza delle persone fisiche, nonché l'articolo 73, commi 3 e 5-bis in materia di residenza delle società e enti.

Inoltre, il decreto incide sull'articolo 167 del TUIR (in materia di disciplina delle società estere controllate) attraverso la modifica del comma 4, lettera a) e l'introduzione di 3 nuovi commi (4-bis, 4-ter e 4-quater).

Inoltre, si incide, in generale, sulle disposizioni che prevedono incentivi fiscali per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, rimarcando il rispetto dei principi di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Ulteriori disposizioni incise dal provvedimento sono l'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 (in materia di regime agevolato, applicabile ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia e in possesso di determinati requisiti di professionalità), il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206 e il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,

lettera e) della Costituzione, la materia tributaria appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato; l'intervento è, quindi, pienamente compatibile con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il decreto legislativo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali, pertanto, il testo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Gli interventi di cui agli **articoli 1 e 2** non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea, atteso che la definizione del concetto di residenza fiscale e i criteri di collegamento a esso sottesi rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri UE.

Le attuali disposizioni in materia di imprese estere controllate sono frutto del recepimento della Direttiva (UE) 2016/1164 (ATAD) come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952. Pertanto, la disposizione di cui **all'articolo 3** è stata analizzata ai fini della compatibilità con l'ordinamento comunitario e si presenta in linea con quanto stabilito dalle citate Direttive.

L'intervento normativo recato **dall'articolo 4**, in quanto finalizzato a promuovere una piena conformità delle agevolazioni fiscali concesse dell'Italia con il diritto dell'Unione europea, non presenta profili d'incompatibilità con quest'ultimo.

Per quanto riguarda l'**articolo 5**, si segnala che l'intervento normativo che si intende attuare non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario in quanto il settore delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri.

L'efficacia della disposizione di cui **all'articolo 6** è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Il **Titolo II** rientra nell'ambito delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2022/2523. Le relative disposizioni legislative sono emanate nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto del decreto legislativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dal decreto legislativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

Si segnala che la disposizione recata **dall'articolo 6** sarà valutata dal Gruppo Codice di Condotta del Consiglio in materia di concorrenza fiscale dannosa nonché dal Forum sulle pratiche fiscali dell'OCSE.

Con particolare riferimento al **Titolo II**, si rileva che le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. L'adozione delle norme è effettuata proprio per adempiere agli obblighi che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento **agli articoli 1 e 2**, si segnala che gli Stati Membri prevedono nel proprio ordinamento disposizioni in materia di residenza fiscale basate su criteri di collegamento ravvisabili nella prassi internazionale e non in disposizioni di derivazione UE.

Con riguardo **all'articolo 3**, si fa presente che, trattandosi di materia oggetto di armonizzazione attraverso Direttive dell'Unione europea, gli Stati Membri hanno recepito le disposizioni in materia di imprese controllate estere in maniera ad esse conforme, pur avendo un certo grado di libertà in merito alle opzioni da esercitare e ai metodi di calcolo della tassazione effettiva.

Circa **l'articolo 4**, si evidenzia che gli Stati membri assicurano la conformità delle agevolazioni fiscali adottate nei propri ordinamenti con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, richiamata

all'interno della disposizione quadro, che consiste nella procedura di notifica e autorizzazione da parte della Commissione europea, nel regolamento generale di esenzione per categorie e nei regolamenti sugli aiuti "de minimis".

Per quanto riguarda l'**articolo 5**, si segnala che non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'**articolo 6** intende promuovere lo svolgimento, all'interno del mercato interno, di attività economiche attualmente localizzate al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (c.d. *reshoring*), nell'ottica di promuovere una maggiore resilienza del tessuto economico e in compatibilità con le previsioni europee e internazionali in materia di concorrenza fiscale.

Con riguardo al **Titolo II**, si rappresenta che, trattandosi di recepimento di una direttiva UE, gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione, con differenze che possono riguardare solo alcune modalità di adeguamento agli obblighi previsti. Con il Titolo II del presente decreto legislativo si recepisce la suddetta direttiva UE) 2022/2523.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Con riferimento **all'articolo 1**, si fa presente che si utilizza la definizione di domicilio, coerentemente con quella già prevista nel Codice civile, quale criterio di collegamento ai fini della residenza fiscale. Si introduce il concetto di presenza nel territorio dello Stato quale criterio di collegamento ai fini della residenza fiscale.

Con riferimento **all'articolo 2**, si fa presente che viene utilizzata la definizione di sede di direzione effettiva e di gestione ordinaria in via principale nel territorio dello Stato quale criterio di collegamento per la residenza fiscale.

Per gli **articoli 3, 4, 5 e 6** non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

Con riguardo al **Titolo II**, si rappresenta che gli articoli 23, 35, 36 e 39 e l'allegato A al decreto legislativo, che ne costituisce parte integrante, recano una lista di definizioni indispensabili per la comprensione e l'applicazione delle nuove regole. Con particolare riferimento all'allegato A si fa presente che le definizioni sono riprese sostanzialmente dalla Direttiva e dalle *Model Rules* OCSE. Tali definizioni sono indispensabili alla comprensione delle nuove regole in quanto rappresentano gli elementi fondamentali su cui è imperniato l'intero sistema impositivo e sono posti a presidio del suo corretto ed uniforme funzionamento a livello internazionale. Poiché destinate ad essere applicate in relazione a tutti i Paesi in cui i gruppi operano, queste non possono essere individuate e delineate attraverso semplici richiami a nozioni ed istituti propri dell'ordinamento italiano.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi del decreto legislativo appaiono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'**articolo 1** del provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa intervenendo sull'articolo 2 del TUIR.

L'**articolo 2** fa ricorso alla tecnica della novella legislativa intervenendo sull'articolo 73 del TUIR, modificando il comma 3 e il comma 5-*bis*.

L'**articolo 3** del provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa intervenendo sull'Articolo 167 del TUIR sostituendo il comma 4, lettera a) e introducendo i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

Per gli altri **articoli** del provvedimento non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il decreto legislativo non ha effetti abrogativi impliciti, tuttavia, si sottolinea che il **Titolo II** introduce un nuovo sistema impositivo, basato su regole comuni a livello unionale ed internazionale, che ha natura "integrativa". In sostanza, le regole del Titolo II del decreto legislativo, fissate nell'ambito del Quadro Inclusivo sul BEPS e recepite nel mercato unico attraverso l'emanazione della Direttiva UE n. 2523/2022, non sostituiscono quelle già esistenti nell'ordinamento interno ma si aggiungono a queste per garantire che i grandi gruppi multinazionali e nazionali scontino un livello di imposizione sul reddito delle società almeno pari al 15 per cento in tutti i Paesi in cui operano, compresa l'Italia.

Si fa inoltre presente che, dalla data di entrata in vigore del decreto sono espressamente abrogati (per effetto dell'**art. 5**) l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e l'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Tuttavia, tali disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il decreto legislativo non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Si fa inoltre presente, tuttavia, che dalla data di entrata in vigore del decreto sono espressamente abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e l'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Tuttavia, tali disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data (**articolo 5** del decreto legislativo).

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti altre deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto, oltre a quella prevista dalla legge n. 111 del 2023.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 3 prevede, all'interno del nuovo comma 4-ter dell'Articolo 167 TUIR l'emanazione di un provvedimento da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate al fine di stabilire le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva in luogo del calcolo della tassazione effettiva delle imprese controllate estere.

Il **Titolo II** demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle disposizioni attuative riguardanti l'istituzione dell'imposta minima nazionale (cfr. articolo 18), i criteri di semplificazione di carattere transitorio stabiliti da accordi internazionali (cfr. articolo 39); gli obblighi informativi che devono seguire uno specifico *template (Global Information Return)* che sarà scambiato tra amministrazioni fiscali competenti dei vari Paesi in cui sono localizzate le imprese dei gruppi interessati all'imposizione integrativa (cfr. articolo 51) e gli aspetti legati alla dichiarazione e al versamento dell'imposta "integrativa" dovuta in Italia per effetto dell'applicazione delle nuove regole (cfr. articolo 53). Tali provvedimenti normativi dovranno essere adottati tempestivamente, entro novanta giorni dall'entra in vigore del Titolo II del decreto legislativo, per consentire agli operatori interessati di porre in essere i corretti adempimenti previsti dalla normativa in esame.

Non si prevedono atti successivi attuativi per i restanti articoli.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la disposizione in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.




Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D46/23

Roma, 14-11-2023

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 7 novembre 2023, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale” (atto Governo n. 90), Le invio copia dell’intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 9 novembre 2023.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale".

Rep. atti n. 156/CU del 9 novembre 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 9 novembre 2023:

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", a norma del quale gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;

VISTA la nota prot. DAGL n. 10072 del 27 ottobre 2023, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 24155, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha evidenziato l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione del fatto che il suddetto schema di decreto legislativo recepisce, tra l'altro, la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, con la quale viene garantito un livello di imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi di imprese multinazionali o nazionali, il cui termine di recepimento, da parte degli Stati membri, è fissato al 31 dicembre 2023;

VISTA la nota prot. DAR n. 24244 del 30 ottobre 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il citato schema di decreto legislativo alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI, all'UPI e a tutte le amministrazioni statali interessate, unitamente alle prescritte relazioni, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 2 novembre 2023;

CONSIDERATO che durante la riunione tecnica del 2 novembre 2023 non sono state sollevate osservazioni sul testo del decreto in oggetto;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI